

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7 <sup>a</sup> Senato) .....	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (I e V) .....	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (III e VII) .....	»	20
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI) .....	»	23
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) .....	»	26
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	27
GIUSTIZIA (II) .....	»	43
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	53
DIFESA (IV) .....	»	59
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	69
FINANZE (VI) .....	»	75
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	91
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	98

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare-NCD-Centristi per l'Europa: AP-NCD-CpE; Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-UDC: Misto-UDC.

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	<i>Pag.</i>	113
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	121
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	129
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	148
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	161
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	199
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE .....	»	215
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	220
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI .....	»	222
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMI- NISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE .....	»	223
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE .....	»	225
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	227

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative. C. 4304 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e una raccomandazione*) ..... 3

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Martedì 21 febbraio 2017. – Presidenza del presidente Andrea GIORGIS.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative.**

**C. 4304 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alle Commissioni riunite I e V).

*(Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e una raccomandazione).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni MONCHIERO, *relatore*, illustra per sommi capi il contenuto del decreto-legge che, come sempre avviene nel caso dei così detti « mille proroghe », incide su numerosi ambiti materiali, mediante disposizioni che risultano legate tra loro dalla comune funzione di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative. Il provvedimento annovera, peraltro, anche disposizioni di natura finanziaria o sostanziale. Per quanto di stretta

competenza del Comitato, oltre agli aspetti relativi al coordinamento con l'ordinamento vigente, vengono in rilievo essenzialmente due questioni. La prima consegue all'introduzione, nel corso dell'esame al Senato, di alcuni commi recanti disposizioni di carattere sostanziale nell'ambito dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione. Tali commi intervengono a prorogare i termini per l'esercizio di quattro deleghe legislative ed il termine per l'adozione di un regolamento governativo. La seconda questione discende dalla presenza di disposizioni che incidono in via non testuale su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4304 e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:*

il provvedimento – che si compone di 21 articoli (16 nel testo originario), divisi in 217 commi (83 nel testo originario) – reca disposizioni che intervengono, come fisiologicamente accade per i decreti-legge così detti “mille proroghe”, su numerosi ambiti materiali, ma che risultano legate tra loro dalla comune funzione di proro-

gare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti, ovvero di introdurre regimi transitori; alcune disposizioni si caratterizzano essenzialmente come norme finanziarie o di contabilità (si vedano, in tal senso, ad esempio, gli articoli 7-bis, 8, comma 5-*quater*; 9, commi 9-*septies* e 9-*decies*, 14, comma 8 e 13, comma 6-*quaterdecies*); altre integrano la proroga o il differimento con aggiunte di natura sostanziale o clausole finanziarie (si vedano, ad esempio, gli articoli 1, commi 2-*bis* e 3-*bis*, 2, commi 4 e 5, e 4, comma 5, 9, comma 2-*bis*), ancorché il preambolo del decreto-legge riferisca le ragioni di necessità ed urgenza del provvedimento unicamente alla “*proroga e definizione di termini di prossima scadenza*”; infine, l’articolo 4, comma 5-*bis* non è finalizzato a disporre una proroga ma a prevedere una dequalificazione della fonte con riguardo agli istituti statali per sordi;

*sotto il profilo dei limiti di contenuto dei decreti-legge:*

nell’ambito dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione, sono stati introdotti, al Senato, i commi 2, 3 e 4, che prorogano i termini per l’esercizio di quattro deleghe legislative (Riforma del sistema dei confidi, Riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato, due deleghe legislative in materia agricola), una delle quali a suo tempo già contenuta in una legge di conversione, nonché il comma 5, che proroga il termine per l’adozione di un regolamento governativo nella forma di un decreto del Presidente della Repubblica, a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988;

in proposito, si ricorda che, secondo costante orientamento del Comitato per la legislazione – ed in accordo con la prassi consolidata della Presidenza della Camera in materia di inammissibilità degli emendamenti – tale circostanza integra una violazione del limite posto dall’articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, secondo il quale Governo non può, mediante decreto-legge, “conferire deleghe legislative ai sensi dell’articolo 76 della

Costituzione”, e che l’inserimento di disposizioni di carattere sostanziale in un disegno di legge di conversione non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge. Inoltre, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012 (con orientamento confermato dalla sentenza n. 32 del 2014), tenuto conto che il secondo comma dell’articolo 77 della Costituzione “*istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario*” ha affermato che “*l’esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all’oggetto e alle finalità del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta*” dalla stessa norma costituzionale;

peraltro, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 237 del 2013 si è discostata da tali indirizzi, affermando che il Parlamento, nell’approvare la legge di conversione di un decreto-legge, può esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori. Ciò, tuttavia, nel rispetto del limite dell’omogeneità complessiva dell’atto normativo rispetto all’oggetto o allo scopo;

*sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:*

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non sempre effettua gli opportuni coordinamenti con le preesistenti fonti normative, sulle quali talvolta interviene mediante modifiche non testuali (si vedano, ad esempio, gli articoli 1, comma 3-*bis*: 3, commi 3-*octies* e 3-*novies*; 5, commi 4, 5, 6 e 11-*quinquies*; 9, comma 6; 11, comma 2-*bis*; 13, commi 6-*sexies* e 6-*novies*; 14, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 6-*quater*) o novelle di precedenti interventi di proroga, a loro volta disposti a suo tempo

mediante modifiche non testuali (si vedano, ad esempio, gli articoli 5, comma 2, 8, comma 3);

*sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:*

il decreto-legge reca disposizioni di carattere temporaneo delle quali, quanto meno in alcuni casi, andrebbe valutata la trasformazione a regime, poiché, a seguito di successive proroghe, si applicano ininterrottamente da numerosi anni. Ad esempio, l'articolo 5: al comma 4, proroga in maniera non testuale, per l'anno 2017, l'applicazione di disposizioni transitorie in materia di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in vigore sin dal 2005; al comma 5, relativo al mantenimento delle contabilità speciali delle province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani, proroga mediante modifica non testuale di una precedente modifica non testuale una disciplina a carattere transitorio che avrebbe dovuto cessare il 30 giugno 2008; al comma 6, proroga al 31 dicembre 2017 il termine per la gestione associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni, che avrebbe dovuto cessare al 31 dicembre 2014; al comma 8, proroga al 31 gennaio 2018 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può richiedere all'autorità giudiziaria competente che i direttori del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o altro personale dipendente espressamente delegato siano autorizzati ai colloqui investigativi con detenuti e internati, al soli fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale (tale facoltà, ammessa in via transitoria dall'articolo 6 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 è stata già prorogata di un anno dal decreto-legge n. 210 del 2015); l'articolo 6: al comma 1, proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l'applicazione della disciplina transitoria in materia di incroci proprietari tra tv e giornali, originariamente fissato al 31 dicembre 2010; al comma 2, autorizza la proroga, per il 2017, della convenzione

stipulata in via transitoria, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 224 del 1998, fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione s.p.a., per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari; infine, l'articolo 13, al comma 1, proroga il regime transitorio relativo alle indennità corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi collegiali ed ai titolari di incarichi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010;

il decreto-legge proroga inoltre in più punti il termine iniziale di entrata in vigore di discipline a regime che avrebbero dovuto trovare applicazione già da alcuni anni. Ad esempio, l'articolo 2, commi 2 e 3, proroga ulteriormente il termine del 1° gennaio 2013 a decorrere dal quale doveva divenire obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici; l'articolo 12, al comma 1, rinvia l'applicazione della disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI e delle relative sanzioni, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006;

altre disposizioni intervengono poi a prorogare il termine per l'adozione di provvedimenti applicativi di norme preesistenti che, conseguentemente, pur vigendo da tempo, non hanno mai trovato attuazione. Ad esempio, l'articolo 7, comma 2, novella l'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ulteriormente prorogando al 1° gennaio 2018 il termine – inizialmente fissato al 1° gennaio 2013 – entro il quale il sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco dovrà essere sostituito da “un nuovo metodo”, definito con decreto del Ministro della salute, all'esito di una complessa procedura; l'articolo 9, comma 3, novella invece l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, prorogando al 31 dicembre 2017 il termine per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza

Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con il quale avrebbero dovuto essere adottate – entro il 26 maggio 2010 – “urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia”; l’articolo 13, comma 2, proroga infine a tutto il 2017 l’applicazione del regime della tassazione della produzione combinata di energia elettrica e calore definito con deliberazione n. 16/98 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, la cui applicazione era originariamente limitata al 2012, nelle more dell’adozione di un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;

inoltre, alcune disposizioni intervengono a prorogare disposizioni aventi carattere derogatorio. Ciò si riscontra, a titolo esemplificativo, all’articolo 5, comma 7, all’articolo 10, comma 2, nonché all’articolo 14, i cui commi 11 (proroga al 31 dicembre 2017 della gestione commissariale della galleria Pavoncelli) e 12 (proroga della gestione emergenziale dello stabilimento Stoppani nel comune di Cogoleto, in provincia di Genova), dispongono implicitamente in deroga al divieto di proroga delle gestioni commissariali, disposto dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, in base al quale “Le gestioni commissariali che operano, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012”;

il provvedimento reca anche numerose disposizioni che incidono su norme di recente approvazione, circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione (si vedano, ad esempio, l’articolo 5 che, ai commi 3 e 11,

modifica la legge di bilancio per il 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) prima ancora della sua entrata in vigore (1° gennaio 2017); l’articolo 6, comma 3, che proroga il termine di vigenza dell’attuale rapporto concessorio con la RAI, novellando il comma 1-*sexies* dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 2005, introdotto dall’articolo 9 della legge n. 198 del 2016; l’articolo 8, comma 4, che proroga disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, relative alla confluenza del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei carabinieri, pur in vigenza di una delega che autorizza il Governo ad adottare fino a settembre 2017 disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo; l’articolo 11, comma 2-*bis*, che proroga al 10 luglio 2017 l’entrata in vigore delle novelle agli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 9 del 2008, approvate con la legge 1° dicembre 2016, n. 225, disponendo al contempo l’ultrattività di disposizioni del medesimo decreto-legislativo nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della medesima legge n. 225/2016; l’articolo 13, comma 4, che differisce dal 3 dicembre 2016 al 1° luglio 2017 l’applicazione delle norme sul versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni di cui all’articolo 2-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193; l’articolo 13, comma 6-*bis*, che incide sulla legge 12 dicembre 2016, n. 238);

*sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:*

in alcuni casi, il provvedimento incide in via non testuale su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato. In particolare:

all’articolo 1, comma 11, proroga dal 31 dicembre 2016 al 28 febbraio 2017 il termine stabilito dall’articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per la conclusione della procedura di selezione pubblica per l’assunzione di 500 funzionari disciplinata dal medesimo decreto; il secondo periodo del citato comma 6, sul quale la disposizione in esame non incide,

già prevede peraltro la possibilità per le commissioni esaminatrici di chiedere un'ulteriore proroga non superiore a sessanta giorni (quindi fino al 1° marzo 2017);

all'articolo 1, comma 16-*bis*, proroga l'efficacia del decreto del Presidente della Repubblica in data 30 agosto 2016 col quale è stato approvato il Programma statistico nazionale 2014-2016 – Aggiornamento 2016;

all'articolo 4, comma 2-*bis*, proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014;

all'articolo 4, comma 5-*sexies*, proroga il termine – previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2016 (Regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari) entro il quale la commissione esaminatrice deve concludere la valutazione di ciascuna domanda;

all'articolo 5, commi 11-*bis* e 11-*ter*, differisce il termine per alcuni adempimenti richiesti dalla normativa per la prevenzione degli incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, modificando e integrando in maniera non testuale tale regolamento;

all'articolo 6, comma 5, proroga ulteriormente i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, già prorogati dall'articolo 3, comma 2-*bis*, del precedente decreto-legge recante proroga di termini (n. 210 del 2015);

all'articolo 7, comma 3-*bis*, proroga al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese il termine – fissato con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 16 settembre 2016 – per l'invio da parte dei veterinari al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche;

all'articolo 9, comma 2, sposta al 31 dicembre 2017 il termine di entrata in vigore [*rectius*: l'applicazione] del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 206 del 2016 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante), originariamente previsto – dall'articolo 13, comma 1, del medesimo decreto – per il 1° gennaio 2017;

all'articolo 9, comma 9-*duodecies*, nel disporre una proroga annuale del termine di durata in carica dei componenti del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, incide in maniera non testuale sul regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 93 del 2007;

all'articolo 11, comma 2, proroga dal 31 gennaio 2017 al 30 giugno 2017 il termine – stabilito dall'articolo 5, comma 1, del DPCM 15 settembre 2016, n. 187 (Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta cultura per i diciottenni) – per la registrazione dei giovani che intendono fruire della *Card* introdotta dalla legge di stabilità 2016;

all'articolo 13-*bis*, comma 1, con riguardo alla prima applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, proroga di 15 giorni il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di IRAP fissato dall'articolo 2, comma 2, del regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

come costantemente rilevato dal Comitato, in questo modo si integra una modalità di produzione legislativa che non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano "un diverso grado di 'resistenza' ad interventi modificativi successivi" [si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001];

infine, il disegno di legge nel testo presentato al Senato non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

*sul piano dei limiti di contenuto dei decreti-legge:*

alla luce dell'orientamento consolidato del Comitato per la legislazione, avvalorato dalla prassi della Presidenza della Camera in tema di inammissibilità degli emendamenti e tenuto conto delle sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012 e n. 237 del 2013 richiamate in premessa, valutino le Commissioni la soppressione dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

per quanto detto in premessa, ove si intenda mantenere le disposizioni contenute agli articoli 1, commi 11 e 16-bis, 4, commi 2-bis e 5-sexies, 5, commi 11-bis e 11-ter, 6, comma 5, 7, comma 3-bis, 9, commi 2 e 9-duodecies, 11, comma 2, 13-bis, comma 1, si provveda a riformularle nel senso di autorizzare il Governo

ad integrare la disciplina contenuta nella fonte subordinata mediante un atto avente la medesima forza;

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

si dovrebbero riformulare in termini di novella le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative al fine di prorogare o differire termini da esse previsti;

per quanto detto in premessa, si dovrebbe verificare se le disposizioni contenute all'articolo 5, commi 4, 5, 6 e 8, all'articolo 6, commi 1 e 2, all'articolo 13, comma 1, debbano mantenere natura temporanea, con l'eventualità di essere soggette a successive proroghe, ovvero possano essere trasformate in previsioni a regime;

Il Comitato formula, infine, la seguente raccomandazione:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

come più volte ribadito dal Comitato per la legislazione, abbia cura il legislatore di introdurre interventi stabili e a regime, evitando il ricorso sistematico a una legislazione provvisoria, temporanea, sperimentale o fatta di mere proroghe, che, nell'incorporare già all'origine la previsione di successivi interventi integrativi, correttivi, o, comunque, a regime, confligge con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 14.30.**



## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati e 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI:

Audizione della Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Valeria Fedeli, sulle linee programmatiche del suo dicastero (*Seguito e conclusione*) ..... 9

##### AUDIZIONI

*Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza della presidente della VII Commissione della Camera dei deputati, Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Valeria Fedeli.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Audizione della Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Valeria Fedeli, sulle linee programmatiche del suo dicastero.**

*(Seguito e conclusione).*

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Ricorda

che nella seduta del 26 gennaio scorso, in accordo con tutti i gruppi parlamentari, era stato stabilito di rinviare la replica della Ministra, per riprogrammarla in modo strutturato. Oggi, salvo casi eccezionali, non saranno consentiti interventi dei gruppi parlamentari.

La Ministra Valeria FEDELI svolge la sua replica.

Dopo un saluto del senatore MARCUCCI, *presidente della 7<sup>a</sup> Commissione del Senato*, Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ringraziando la Ministra, autorizza il deposito del suo testo scritto e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.35.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte, cui è allegato il testo della replica.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	10
DL 244/16: Proroga e definizione di termini. C. 4304 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	10
ERRATA CORRIGE .....	19

#### SEDE REFERENTE

Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza del presidente della I Commissione, Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, indi del vicepresidente della V Commissione, Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

#### La seduta comincia alle 10.10.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore per la I Commissione, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### DL 244/16: Proroga e definizione di termini.

C. 4304 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 febbraio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore per la I Commissione, avverte che, a seguito della presentazione di richieste di riammissione di proposte emendative dichiarate inammissibili per estraneità di materia nella seduta di ieri, sono state considerati integralmente ammissibili gli emendamenti Alberto Giorgetti 13.2 e Paglia 13.3, in quanto le diverse parti che compongono tali proposte emendative devono comunque ritenersi connesse alla proroga del termine per il completamento del processo di trasformazione societaria previsto dalla legge per le banche popolari. Comunica, inoltre, che la deputata Bergamini sottoscrive l'emendamento De Girolamo 9.18. Passando quindi all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 14-*quater* del provvedimento in titolo, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, su tutte le proposte emendative presentate.

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere conforme a quello del relatore.

Federica DIENI (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.1, essenzialmente volto ad assicurare un'ulteriore proroga del termine di validità

delle graduatorie vigenti nelle pubbliche amministrazioni, che a suo giudizio, nell'attuale quadro imposto dal rispetto della normativa in materia di blocco del *turn over*, consentirebbe di assorbire gli idonei e di realizzare significativi risparmi di spesa. Nel raccomandare pertanto l'approvazione del citato emendamento, chiede un chiarimento in merito alle motivazioni sottostanti il parere contrario su di esso espresso.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore per la I Commissione*, fa presente che la formulazione di un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sul complesso delle proposte emendative presentate discende inevitabilmente dalla necessità di assicurare la conclusione dell'esame del provvedimento in sede referente, già calendarizzato per la discussione in Assemblea, nei tempi assai ridotti conseguenti alla effettiva trasmissione dello stesso da parte dell'altro ramo del Parlamento, onde scongiurare il rischio della mancata conversione del decreto-legge medesimo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Dieni 1.1 e Ciprini 1.2.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore per la I Commissione*, constatata l'assenza dei rispettivi presentatori, dichiara decaduti gli emendamenti Tancredi 1.3, Palese 1.4 e Molteni 1.5.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Quaranta 1.7, Marcon 1.6, Costantino 1.8 e Ciprini 1.9.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore per la I Commissione*, constatata l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'emendamento Palese 1.10.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ciprini 1.11 e D'Attorre 1.12.

Federica DIENI (M5S), intervenendo sull'emendamento Sibilìa 1.14, di cui è cofirmataria, osserva come tale proposta emendativa, nelle more della conclusione della procedura concorsuale in atto, consentirebbe di assumere comunque nuovo personale presso il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che risulta allo stato sottodimensionato rispetto alle delicate funzioni cui lo stesso è preposto, come evidenziato anche nel corso delle recenti e drammatiche calamità naturali che hanno colpito il nostro Paese.

Emanuele FIANO (PD), nel rammentare come presso la Commissione Affari costituzionali della Camera sia stata approvata nel corso della presente legislatura, con il concorso anche del gruppo M5S, una risoluzione concernente la progressiva stabilizzazione dei vigili del fuoco cosiddetti « discontinui », ritiene tuttavia che nella programmazione delle nuove assunzioni occorra impiegare i diversi strumenti disponibili in maniera coerente e razionale.

Emanuele COZZOLINO (M5S) rileva che l'emendamento in discussione affronta essenzialmente una questione di ordine tecnico, posto che occorre assicurare una più ampia validità temporale alle graduatorie relative al concorso indetto nel novembre del 2008.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Sibilìa 1.14, Palese 1.15 e Ciprini 1.16.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore per la I Commissione*, constatata l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'emendamento Invernizzi 1.17.

Le Commissioni respingono l'emendamento Palese 1.18.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore per la I Commissione*, constatata l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'emendamento Molteni 1.19.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Scotto 1.20, Sisto 1.21 nonché gli identici emendamenti Dadone 1.22 e Palese 1.23.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) illustra l'emendamento Sisto 1.24, di cui è cofirmatario, che propone la soppressione del comma 13 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame. Evidenzia come la norma in questione rappresenti una indebita forzatura rispetto ai principi di finanza pubblica che il Parlamento stesso ha deliberato, consentendo specifiche deroghe, nell'ambito della gestione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, in favore delle regioni a statuto speciale, per questa via introducendo una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle regioni a statuto ordinario. Nel ribadire come la citata disposizione sia potenzialmente suscettibile di pregiudicare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in precedenza stabiliti, osserva come la stessa impedisca di fatto anche la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro in contratti a tempo indeterminato, cui a suo avviso potrebbe viceversa giungersi attraverso una più razionale programmazione dei fabbisogni di personale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Sisto 1.24, Ciprini 1.25, limitatamente alla parte ammissibile, gli identici emendamenti Invernizzi 1.26 e Sisto 1.27, gli emendamenti Invernizzi 1.28, 1.31, 1.30 e 1.29, gli identici emendamenti Dadone 1.32 e Palese 1.33, gli emendamenti Dadone 1.34, Palese 1.35, Spessotto 2.1, Palese 2.2, Dadone 2.3, Spessotto 2.4, Palese 2.5, Invernizzi 2.6, Sisto 2.7, Airaudo 3.1 e Pannarale 3.5.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore per la I Commissione*, constatata l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'emendamento Rizzetto 3.6, di contenuto identico all'emendamento Pannarale 3.5 testé respinto dalle Commissioni.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Pannarale 3.2.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore per la I Commissione*, constatata l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'emendamento Rizzetto 3.3, di contenuto identico all'emendamento Pannarale 3.2 testé respinto dalle Commissioni.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Dadone 3.9 e Cariello 3.10.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) illustra l'emendamento Sisto 3.11, di cui è cofirmatario, volto a concedere alle imprese operanti nel settore agricolo un lasso di tempo maggiore al fine di provvedere al prescritto adeguamento tecnico al sistema UNIEMENS, in considerazione delle criticità emerse nel settore a fronte dei necessari adempimenti finalizzati al predetto adeguamento.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Sisto 3.11 e 3.12, Dall'Osso 3.13, Palese 3.14 e 3.15 e Pannarale 3.16.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore per la I Commissione*, constatata l'assenza del presentatore, dichiara decaduti gli emendamenti Artini 3.19 e 3.20.

Le Commissioni respingono quindi l'articolo aggiuntivo Ricciatti 3.01.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) illustra l'articolo aggiuntivo 3.02 a sua prima firma, che affronta un argomento già trattato in passato nel 2009 e successivamente ripreso nel 2013. In sostanza, la proposta emendativa in oggetto proroga gli indennizzi per le aziende commerciali in crisi previsti dal decreto-legge n. 185 del 2008, in tal modo consentendo di convogliare a sostegno della ripresa economica risorse che altrimenti ne risulterebbero distratte.

Maino MARCHI (PD), concordando con il deputato Alberto Giorgetti circa l'opportunità di intervenire su una questione in

passato già oggetto di attenzione, osserva tuttavia come la proposta emendativa, nella sua attuale formulazione, sia suscettibile di comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica privi della necessaria copertura.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'articolo aggiuntivo Alberto Giorgetti 3.02, gli identici emendamenti Invernizzi 4.1 e Quaranta 4.2 nonché gli emendamenti Palese 4.3, Invernizzi 4.4 e 4.6.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore per la I Commissione*, constatata l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'emendamento Castricone 4.7.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pagano 4.9, Palese 4.10, 4.11, 4.12 e 4.13.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) illustra l'emendamento 4.23 a sua prima firma, volto a prorogare la validità delle graduatorie di merito del concorso bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel 2016, al fine di consentire l'assorbimento dei candidati dichiarati vincitori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Centemero 4.23 e Sisto 4.16, gli identici emendamenti Centemero 4.22 e Sisto 4.15, gli emendamenti Centemero 4.17, 4.18 e 4.27, gli emendamenti Melilla 5.17, Invernizzi 5.2, Sisto 5.18, gli identici emendamenti Invernizzi 5.1 e Sisto 5.19, gli identici emendamenti Invernizzi 5.3, Sisto 5.20 e Melilla 5.21, gli identici emendamenti Invernizzi 5.4 e Sisto 5.22 nonché gli identici emendamenti Dadone 5.11 e Duranti 5.12.

Federica DIENI (M5S) illustra l'emendamento Dadone 5.7, di cui è cofirmataria, che assieme ai successivi emendamenti Dadone 5.8 e 5.23 interviene sul comma 11-*bis* dell'articolo 5 del presente provvedimento, che reca la proroga al 31 dicem-

bre 2017 del termine previsto dalla legge n. 96 del 2012 per la presentazione dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, della quale si propone la riduzione dal 31 dicembre al 15 giugno 2017. A suo giudizio, il citato comma 11-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, rappresenta una misura di ingiustificato favore nei confronti dei partiti e movimenti politici, vanificando di fatto l'applicazione della nuova disciplina dettata dalla citata legge del 2012. Sottolinea come, operando in tale maniera, si concede ai partiti e movimenti politici una disparità di trattamento rispetto a quello riconosciuto ai semplici cittadini, i quali, in presenza del mancato adempimento ad obblighi di legge, sono normalmente sottoposti a specifici meccanismi sanzionatori.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) fa notare che il provvedimento in esame non affronta il tema dei bilanci degli enti locali, lasciando in particolare le province in una condizione di impossibilità di esercitare le proprie funzioni.

Maino MARCHI (PD) osserva che il problema delle risorse degli enti locali è stato affrontato con l'ultima legge di stabilità, rileva l'opportunità di un'intesa tra enti locali in vista di una redistribuzione delle risorse stanziare. Fa notare, in ogni caso, che la questione degli investimenti delle province e delle problematiche complessive degli enti locali andrà affrontata con provvedimenti *ad hoc*.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Dadone 5.7, 5.8 e 5.23, Cariello 5.14, nonché gli articoli aggiuntivi Marcon 5.02 e Invernizzi 5.010.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) illustra l'emendamento Brunetta 6.3, di cui è cofirmatario, facendo notare che appare incomprensibile e inopportuno il differimento al 1° gennaio 2018 degli effetti nei confronti della RAI delle norme finalizzate al contenimento della spesa.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Ca-

parini 6.1, Pannarale 6.2 e Brunetta 6.3, gli identici emendamenti Ricciatti 6.6 e Sisto 6.7, nonché gli emendamenti Alberto Giorgetti 6.8, Sisto 6.9 e 6.11.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore per la I Commissione*, constatata l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'emendamento Rampelli 6.10.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) osserva che l'emendamento Allasia 6.12, di cui è cofirmataria, mira ad allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche, garantendo omogeneità nella gestione delle procedure di assegnazione. Rileva che tale proposta emendativa, dunque, mira a tutelare le piccole e medie imprese e i lavoratori interessati, sottolineando come il provvedimento in esame, al contrario, tenda a favorire le grandi società di capitali e le multinazionali. Auspica quindi l'approvazione di tale emendamento, giudicando lesivo delle prerogative del Parlamento sottrarre il testo a possibili modifiche.

Maino MARCHI (PD) fa notare che il ruolo del Parlamento non è stato svilito, tanto che il provvedimento in esame è stata ampliato modificato dal Senato. Rileva che la soluzione individuata nel testo rappresenta un'adeguata mediazione, considerato che alcune regioni avevano già avviato le procedure e si poneva il problema di non bloccarne l'esecuzione.

Giulio MARCON (SI-SEL), nell'associarsi alle considerazioni svolte dalla deputata Saltamartini, ricorda che l'ex Presidente del Consiglio Renzi nei mesi scorsi aveva fornito ampie rassicurazioni in ordine alla risoluzione della questione in esame. Constata, con rammarico, che tali promesse non sono state rispettate.

Francesco CARIELLO (M5S), nell'associarsi alle considerazioni svolte dai deputati Marcon e Saltamartini, fa presente che il principale partito di maggioranza, anche a causa delle sue tensioni interne, sembra

disinteressarsi della risoluzione di una questione importante, recando danno ai tanti lavoratori coinvolti. Rileva poi che la maggioranza sembra propendere per un'interpretazione del tutto peculiare del bicameralismo, che appare lesiva volta per volta delle prerogative di una delle due Camere.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) si associa alle considerazioni svolte dai deputati Saltamartini, Marcon e Cariello, osservando che il principale partito di maggioranza preferisce scaricare sul Paese le sue tensioni interne, fornendo un'interpretazione scorretta delle normativa europea vigente in materia. Fa notare inoltre che la blindatura del testo portata avanti dalla maggioranza e dal Governo rende vana l'attività parlamentare svolta alla Camera.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Allasia 6.12, Sisto 6.13, 6.14 e 6.18 e Fassina 6.15.

Federica DIENI (M5S), illustra l'emendamento 6.16 a sua prima firma, volto a eliminare la previsione secondo cui le amministrazioni interessate sono tenute ad avviare le procedure di selezione pubblica al fine del rilascio delle nuove concessioni. Auspica quindi il voto favorevole delle Commissioni, ritenendolo doveroso per la tutela degli operatori del commercio ambulante.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Dieni 6.16 e Saltamartini 6.17.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede la verifica del computo dei voti sugli identici emendamenti Dieni 6.16 e Saltamartini 6.17.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore per la I Commissione*, procede alla verifica richiesta, confermando il risultato della votazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Sisto 6.19.

Walter RIZZETTO (FdI-AN) interviene sull'ordine dei lavori, chiedendo di non considerare decaduti gli emendamenti a sua prima firma, in quanto la sua assenza è legata al coincidere delle votazioni sul provvedimento in esame con la trattazione in Assemblea di un'interrogazione da lui presentata.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore per la I Commissione*, ricordando che, in caso di assenza del presentatore della proposta emendativa, questa si ritiene decaduta, a meno che non venga sottoscritta da altri deputati, precisa che la presidenza non può arbitrariamente discostarsi dalle norme del Regolamento, suggerendo al deputato Rizzetto eventualmente di ritirare i suoi emendamenti per poi ripresentarli per la discussione in Assemblea.

Le Commissioni respingono l'emendamento Allasia 6.20.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore per la I Commissione*, constatata l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'emendamento Palese 6.22.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ricciatti 6.23, Guidesi 6.24 e Allasia 6.27.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore per la I Commissione*, constatata l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'emendamento Palese 6.28.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Duranti 6.29 e 6.30.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore per la I Commissione*, constatata l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'emendamento Palese 6.32.

Le Commissioni respingono l'emendamento Caso 6.31.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore per la I Commissione*, constatata l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'emendamento Palese 6.34.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 6.33.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) interviene sull'emendamento Sisto 6.38, di cui è cofirmatario, sottolineando che il tema affrontato dalla proposta emendativa, il demanio marittimo oggetto di concessione, è stato molto discusso, senza però pervenire ad un allineamento delle scadenze delle concessioni. Nel ribadire la necessità di intervenire con una proroga che allinei ad una scadenza unica tali concessioni, soprattutto per fare in modo che le imprese vengano messe nelle condizioni di programmare gli investimenti, generando conseguentemente maggiori entrate per lo Stato, chiede che la questione venga per lo meno affrontata in un altro provvedimento di natura omogenea.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Sisto 6.38, 6.36, 6.40 e 6.39, Centemero 6.41 e 6.42, Grillo 7.1, Lorefice 7.2, Palese 7.3, Sisto 7.4, gli identici emendamenti Duranti 7.8, Mantero 7.9 e Brambilla 7.20, gli emendamenti Colonnese 7.10 e Sisto 7.13 e gli identici emendamenti Sisto 7.14 e Invernizzi 7.19.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), nel prendere la parola sull'emendamento Russo 7.15, di cui è cofirmatario, ricorda che la materia relativa alla determinazione dei costi e fabbisogni standard regionali è stata già affrontata dalla legge di stabilità per il 2015, che prevedeva che, a decorrere dall'anno 2015, i pesi sarebbero stati definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro il 30 aprile 2015, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tenendo conto, nella ripartizione del costo e del fabbisogno sanitario standard regionale, del percorso di miglioramento per il raggiungimento degli standard di qualità. Osservando come tale accordo non sia stato raggiunto, penalizzando così alcune regioni in virtù del ruolo determinante svolto da tale componente nei bilanci regionali, e nel premettere che l'approvazione di tale emendamento costituirebbe una risposta a tale tematica, favorendo la conclusione di un accordo che orienterebbe verso l'efficientamento della spesa pubblica, chiede che il Governo almeno affronti la questione in un altro provvedimento, allo scopo di intraprendere un percorso virtuoso verso l'efficienza della spesa sanitaria.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Russo 7.15, gli identici emendamenti Guidesi 7.16 e Sisto 7.17 nonché gli emendamenti Sisto 7.18 e Palese 7-bis.1.

Walter RIZZETTO (FdI-AN), illustrando il suo emendamento 7.1, nel ricordare come, a fronte della proroga di numerose graduatorie in differenti ambiti, ciò non sia avvenuto per le graduatorie inerenti il reclutamento dei Carabinieri, chiede che per il reclutamento di Carabinieri effettivi si utilizzi in via prioritaria la graduatoria del concorso per l'arruolamento di 1.552 Carabinieri effettivi pubblicata nell'anno 2010, prorogandone la validità al 31 dicembre 2018.

Le Commissioni respingono l'emendamento Rizzetto 8.1.

Federica DIENI (M5S) comunica che i componenti del suo gruppo sottoscrivono gli emendamenti Massimiliano Bernini 8.2, 8.3 e 8.4.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Massimiliano

Bernini 8.2, 8.3 e 8.4, gli identici emendamenti Corda 8.5, Palese 8.6 e Duranti 8.7 e gli emendamenti Corda 8.8 e De Lorenzis 9.1.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore per la I Commissione*, constatata l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'emendamento Cristian Iannuzzi 9.4.

Daniele CAPEZZONE (Misto-CR) interviene per illustrare le finalità dell'emendamento 9.3 a sua prima firma, volto a sopprimere il comma 2-bis dell'articolo 9, norma a suo avviso errata in quanto anticoncorrenziale, estranea alla materia oggetto del presente decreto-legge, suscettibile di innescare un contenzioso giudiziario, scoraggiante per le *start-up* e gli investimenti esteri in Italia, e che mette a rischio posti di lavoro, lede la libertà di scelta dei cittadini ed è passibile di eventuali procedure di infrazione europee. Sottolineando infine l'importanza di tale proposta emendativa, preannuncia la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea nonché la riproposizione del problema in occasione della discussione di altri provvedimenti di natura omogenea.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) comunica la volontà del suo gruppo di sottoscrivere l'emendamento Capezzone 9.3.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore per la I Commissione*, premettendo la condivisione politica della posizione espressa dal deputato Capezzone su tale argomento, comunica che anche il suo gruppo presenterà per l'esame in Assemblea un ordine del giorno dello stesso tenore.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti De Lorenzis 9.2 e Capezzone 9.3.

Antonio MISIANI (PD) ritira l'emendamento Boccadutri 9.6, di cui è cofirmatario, precisando di condividere le riflessioni svolte sul carattere anticoncorrenziale



della norma inserita nel corso dell'esame al Senato e preannunciando la presentazione di un ordine del giorno per l'Assemblea.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore per la I Commissione*, constatata l'assenza del presentatore, dichiara decaduti gli emendamenti Cristian Iannuzzi 9.7 e 9.5.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) illustra l'emendamento 9.8 a sua prima firma, volto a sopprimere il comma 3 dell'articolo 9, che rinvia al 31 dicembre 2017 l'emanazione di norme volte ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. Nell'osservare che tale rinvio continua a dare la possibilità agli NCC di stazionare in luoghi pubblici, contravvenendo alle disposizioni dettate dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che prevede che lo stazionamento dei mezzi relativi al servizio di noleggio con conducente debba avvenire solo all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco e che la sede del vettore e la rimessa debbano essere situate esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, sollecita l'emanazione del decreto ministeriale che, facendo seguito alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, regoli i rapporti fra NCC e taxi, facendo venir meno le ipotesi di illegalità. Nel ricordare che la categoria dei tassisti, a differenza degli NCC, è soggetta al rilascio di licenza, al rispetto della normativa nazionale e all'obbligo delle tariffe, oltre che a dover rispondere in proprio del veicolo e dei danni che può provocare, ribadisce la necessità di andare incontro alle esigenze di tale amplissima categoria di lavoratori, ricordando che a pochi giorni dal referendum del 4 dicembre 2016 il Governo aveva promesso un incontro con i relativi rappresentanti. Nel ribadire la posizione del suo gruppo a sostegno dei lavoratori in questione, sottolineando i rischi connessi all'apertura del mercato nazionale a società di capitali che mettono a rischio la forza lavoro nazionale, invita il Governo a prendere in

considerazione le proposte emendative presentate, precisando che, qualora venissero accolte, il suo gruppo si impegnerebbe a non presentare proposte di modifica in un'eventuale terza lettura al Senato.

Federica DIENI (M5S) evidenzia la necessità di emanare in tempi brevi il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la regolazione di un settore che non può attualmente essere definito un libero mercato, essendo caratterizzato dallo svolgimento abusivo del servizio di taxi e noleggio con conducente, in un contesto di concorrenza sleale. Sottolinea poi l'ingiustizia perpetrata nei confronti dei tassisti, che hanno dovuto acquistare a caro prezzo la licenza necessaria per lo svolgimento del servizio, licenza che ora rischia di perdere il suo valore economico. Segnalando come anche il senatore Esposito del Partito Democratico abbia auspicato una revisione della disposizione in discussione nel corso della seconda lettura, dichiara di non accettare la regola dell'impossibilità di modificare il provvedimento, anche di fronte a una situazione di illegalità come quella in oggetto.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) evidenzia che l'attuale normativa del settore dei servizi di piazza necessita un intervento urgente, finalizzato, da un lato, alla lotta all'abusivismo e, dall'altro, all'offerta di un servizio migliore sia per i cittadini sia per i turisti che frequentano le nostre città. Sulla base di questa considerazione propone il ritiro di tutte le proposte emendative presentate in cambio di una revisione dell'articolo 9, comma 3.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'emendamento Rampelli 9.9.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Saltamartini 9.8, gli identici emendamenti Dieni 9.10 e

Dell'Orco 9.12 e gli emendamenti Dell'Orco 9.11 e Saltamartini 9.13.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'emendamento Rampelli 9.17.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Saltamartini 9.14, Dell'Orco 9.15, Piso 9.16, De Girolamo 9.18 e Fassina 9.19, gli emendamenti Saltamartini 9.20, Sisto 9.21, Invernizzi 9.22, De Lorenzis 9.23 e 9.24, Sisto 9.26 e 9.25, nonché gli identici emendamenti Sisto 10.1 e Palese 10.2.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori, dichiara decaduto l'emendamento Rampelli 10.3.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Sisto 10.6 e 10.4, Sarti 10.8 e 10.7, Sisto 10.11, 10.13, 10.12, 10.10 e 10.14, Invernizzi 11.1, Pannarale 11.2 e Centemero 11.3.

Cosimo LATRONICO (Misto-CR) sottoscrive gli emendamenti Palese 11.4, 11.5, 11.7 e 11.8.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Palese 11.4 e 11.5, Pannarale 11.6, Palese 11.7 e 11.8, Invernizzi 12.1, Zaratti 12.2 e Alberto Giorgetti 12.3.

Cosimo LATRONICO (Misto-CR) sottoscrive l'emendamento Palese 12.4.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Palese 12.4, De Rosa 12.5, Alberto Giorgetti 12.6 e 13.2, Paglia 13.3 e 13.4, Pesco 13.6 e 13.8, Palese 13.9 e 13.10.

Rocco PALESE (Misto-CR) sottoscrive l'emendamento Tancredi 13.11.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Tan-

credi 13.11, Guidesi 13.12 e Latronico 13.13, gli emendamenti Alberto Giorgetti 13.14, Melilla 13.15, Invernizzi 13.16 e 13.17, Cariello 13.18, Castelli 13.19, Invernizzi 13.20, Cariello 13.21, Invernizzi 13.22 e Palese 13.23.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), segnalando che l'emendamento 13.30 a sua prima firma è diretto all'introduzione di misure di razionalizzazione in materia di adempimenti fiscali, allo scopo di migliorare il rapporto tra imprese e fisco, sottolinea l'assenza di misure di semplificazione nel testo del decreto-legge.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Alberto Giorgetti 13.30 e 13.29, Invernizzi 13.24, Alberto Giorgetti 13.31, Caparini 13.26, Alberto Giorgetti 13.35, Simonetti 13.28, Alberto Giorgetti 13.39 e 13.40, Melilla 13.41 e Alberto Giorgetti 13.42, nonché gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 13.44 e Guidesi 13.43. Le Commissioni respingono inoltre, con distinte votazioni, gli emendamenti Invernizzi 13-*bis*.1 e 13-*bis*.2 e gli articoli aggiuntivi Sisto 13-*bis*.01, Alberto Giorgetti 13-*bis*.02, 13-*bis*.04, 13-*bis*.06 e 13-*bis*.08.

Federica DIENI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Lombardi 13-*bis*.09, di cui è cofirmataria, volto a sospendere, fino al 31 dicembre 2019, le procedure di rilascio degli immobili concessi in locazione da enti pubblici in favore di enti che svolgono attività di natura sociale, assistenziale e culturale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'articolo aggiuntivo Lombardi 13-*bis*.09, gli emendamenti Invernizzi 14.1 e 14.3, Guidesi 14.4, 14.5 e 14.6, Invernizzi 14.7, Ferraresi 14.8 e Invernizzi 14.9.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) illustra l'emendamento 14.10 a sua prima firma, che fa parte di una serie di proposte emendative finalizzate ad agevolare la soluzione dei problemi di carattere amministrativo dei comuni colpiti dagli eventi

sismici dei mesi scorsi. In particolare si propone la proroga della sospensione di rate e mutui finanziari contratti dai comuni in questione, la proroga dei loro adempimenti contributivi e degli spazi di finanziamento per interventi, ad esempio, finalizzati al ripristino delle scuole. Ritiene che con il decreto-legge in esame si sia persa una possibilità di venire incontro ai problemi delle amministrazioni dei comuni colpiti dal sisma.

Maino MARCHI (PD) osserva che nel decreto-legge in esame sono state inserite disposizioni a favore di popolazioni colpite da eventi sismici negli anni passati, ponendo fine così agli interventi in loro favore. Per le popolazioni colpite nei mesi scorsi da eventi sismici, ricorda che è stato predisposto un decreto-legge *ad hoc*, mentre in questo provvedimento le stesse sono state considerate in relazione ai contributi straordinari per l'anno 2016.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Alberto Giorgetti 14.10 e 14.11.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Sandra Savino 14-*quater*.02 e lo illustra. Si tratta di una proposta emendativa volta, mediante una proroga al 31 marzo 2017, a permettere agli enti locali di adempiere alle prescrizioni del comma 467 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dando così efficacia a quella norma.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Sandra Savino 14-*quater*.02.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore per la I Commissione*, sospende la seduta fino alle 13.15, in attesa dei pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

**La seduta, sospesa alle 12.15, riprende alle 13.25.**

Edoardo FANUCCI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Avverte che la XIV Commissione non esprimerà il proprio parere. Avverte altresì che il Comitato per la legislazione esprimerà il proprio parere direttamente all'Assemblea.

Sospende brevemente la seduta per permettere ai colleghi di esaminare i pareri pervenuti.

**La seduta, sospesa alle 13.30, riprende alle 13.35.**

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione il mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori, Andrea Mazziotti Di Celso, presidente della I Commissione e Francesco Boccia, presidente della V Commissione, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 13.40.**

#### ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 769 del 20 febbraio 2017, a pagina 63, prima colonna, dopo la ottava riga, aggiungere le seguenti parole: « sopprimere il comma 3.

7.20. Brambilla. ».

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero. Atto n. 383  
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) ..... 20

##### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza della presidente della VII Commissione, Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

##### La seduta comincia alle 12.50.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero.**

**Atto n. 383.**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Ricorda che nella seduta odierna sono previsti interventi sul testo dello schema. Come è stato concordato negli Uffici di Presidenza, una proposta di parere sarà presentata l'8 marzo prossimo e sarà posta in votazione il 9 marzo 2017,

restando sempre possibili altre sedute intermedie.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) esprime la propria contrarietà in merito al contenuto dello schema di decreto e preannuncia la presentazione di un parere alternativo. Considera il provvedimento completamente incentrato sul tema del personale e totalmente privo di contenuti innovativi. Evidenzia la mancanza di ogni riferimento alla riforma del 1971 concernente i corsi di lingua italiana all'estero nonché l'ineadeguatezza del sistema alle nuove esigenze culturali. Sottolinea che all'articolo 1 viene enunciato un coordinamento delle attività dei due dicasteri coinvolti, il MIUR e il MAECI, che però non viene sviluppato nelle disposizioni successive. Ritiene, inoltre, che il provvedimento non promuova l'immagine del sistema Paese facendo leva sulla diffusione della lingua e della cultura italiane e che sia troppo vincolato ad un sistema scolastico concepito solo per i nostri connazionali all'estero. Osserva che il provvedimento non affronta nella giusta misura il tema della *governance*, il ruolo degli istituti di cultura italiana e quello di enti promotori della lingua e della cultura italiane, come fanno invece altri Paesi. Sottolinea, infine, la mancanza di chiarezza nelle norme che riguardano il pro-

cesso di selezione e di formazione del personale.

Gianluca VACCA (M5S), se concorda con la collega Centemero su diversi aspetti, deve aggiungere che lo schema in discussione appare frettoloso, pasticciato e spesso peggiorativo della disciplina attualmente in vigore. Nell'articolo 2 si evidenzia la mancanza di un disegno strategico per valorizzare la cultura italiana all'estero ma, peggio ancora, si abdica alla funzione tradizionale delle scuole italiane all'estero, cioè quella di assistere le famiglie italiane che lavorano all'estero e che intendono conservare un vincolo vitale con il nostro Paese. Nelle pieghe dell'articolato, poi, occhieggia il solito scopo di far cassa: in alcuni casi sarà possibile che negli istituti italiani insegnino docenti locali, che non sono di madre lingua e che saranno pagati di meno di quelli italiani (si riferisce all'articolo 30); e peggio ancora ci saranno casi in cui i professori delle scuole all'estero non saranno neanche abilitati. Quanto all'articolo 17, osserva che vi si contempla un recupero di risorse (poco più di 600 addetti, contro gli attuali 400): si tratta ugualmente di un contingente inadeguato a recuperare i tagli del passato, quando il sistema delle scuole all'estero contava 1000 addetti. Inoltre, tutti i funzionari e impiegati delle amministrazioni pubbliche italiane che lavorano all'estero godono giustamente di un'indennità, ciò che invece parrebbe escluso per il personale scolastico.

Manuela GHIZZONI (PD) sa che la Presidente Piccoli Nardelli ha dato disposizioni perché fosse richiesto al Ministero degli esteri un aggiornamento sui coefficienti di sede, sulle percentuali delle maggiorazioni previste per i carichi familiari e sul calcolo del contributo spese per abitazione. Domanda se siano pervenuti riscontri.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *presidente*, assicura che verificherà.

Laura GARAVINI (PD), *relatrice per la III Commissione*, in riferimento all'inter-

vento della collega Centemero, rileva che il provvedimento all'esame è inteso a disciplinare una materia che per anni era stata interessata esclusivamente da una forte riduzione delle risorse. Le scuole italiane all'estero sono un tema estremamente importante per il nostro Paese, vista la forte richiesta di iscrizioni a questi istituti. Segnala inoltre che le scuole italiane all'estero amministrate dallo Stato sono attualmente sette e si rivolgono a circa 30 mila studenti, mentre, ad esempio, gli utenti a cui si rivolgono i corsi di lingua e cultura italiana svolti dagli enti gestori sono dieci volte più numerosi. Rileva al riguardo che l'articolo 10 dello schema di decreto all'esame contempla tutte le offerte formative italiane all'estero: è opportuno, tuttavia, che nel testo vi sia una migliore individuazione dei soggetti promotori di tali iniziative. Sottolinea che recentemente, all'interno del Ministero degli affari esteri, la competenza in questa materia è passata alla Direzione generale per la promozione del sistema Paese, al fine di dare maggiore impulso al sistema Italia nel mondo, anche attraverso la nostra offerta formativa. Replicando al rilievo dell'onorevole Vacca, relativo all'assenza di una strategia coerente, sottolinea che, pur non essendo questa la sede adatta per promuovere la costituzione di un apposito organismo di regia, è necessario un raccordo tra i vari soggetti coinvolti tramite, ad esempio, l'istituzione di un comitato interministeriale, che veda la partecipazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dell'economia e delle finanze. Riguardo al tema delle assunzioni *in loco*, ricorda che il provvedimento mette fine a una serie di contenziosi che si sono verificati in diverse occasioni, come, ad esempio, in Spagna. Vista la grande varietà di professionalità in possesso degli italiani immigrati, ritiene che da queste comunità possano provenire nuove figure professionali da impiegare nelle scuole italiane all'estero. Per quanto attiene agli importi dei contratti, ritiene che occorre tenere conto delle richieste

provenienti dai sindacati. Auspica, pertanto, un intervento del Governo in questo senso.

Tamara BLAŽINA (PD), *relatrice per la VII Commissione*, rileva che molte delle questioni emerse dagli interventi e nel corso delle audizioni erano state già messe in luce nella sua relazione introduttiva e

che, senz'altro, se ne terrà conto nella formulazione del parere.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.15.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione. Atto n. 377 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	23
---	----

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza della presidente della VII Commissione, Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.*

#### La seduta comincia alle 13.15.

**Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione. Atto n. 377.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 25 gennaio 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Ricorda che nella seduta odierna sono pre-

visti interventi sul testo dello schema. Com'è stato concordato negli Uffici di Presidenza, una proposta di parere sarà presentata il 15 marzo prossimo e sarà posta in votazione il 16 marzo 2017.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatrice per la VII Commissione*, rappresenta che nel corso delle audizioni sono emerse diverse sollecitazioni e proposte che reclamano un ulteriore approfondimento. Richiama, quindi, alcune questioni e problemi, di natura anche interpretativa, proposti dalle persone ascoltate, che non erano stati considerati nella relazione del 25 gennaio scorso. Precisa che il perimetro delle riflessioni e, di conseguenza, del parere che verrà reso dalla Commissione, è definito dai principi direttivi contenuti nel comma 181, lettera *b*) della legge 107, che non possono essere modificati in questa sede. A tale proposito, con riferimento alla durata del percorso di formazione post-concorsuale, valutata troppo lunga, soprattutto dai sindacati confederali, ricorda che la triennialità è prevista dal punto 2 della lettera *b*) e, pertanto, inderogabile in seno a un decreto legislativo. Precisa che sulla durata della proroga incide un elemento che deve essere esplicitato, ovvero la pre-

visione che il III anno di formazione abbia validità di « periodo di prova », poiché apparirebbe illogico sottoporre, dopo un triennio, i tirocinanti in formazione a valutazioni intermedie o a un ulteriore anno di prova. Rileva, quindi, la necessità di armonizzare la normativa dello schema di decreto in esame con una revisione del Testo Unico del pubblico impiego che recepisce, in materia di contrattazione, l'accordo siglato tra Governo e le organizzazioni sindacali il 30 novembre scorso. Altra questione che reputa importante chiarire attiene al rapporto tra la nuova disciplina sulla formazione e sull'accesso al ruolo con la legge n. 62 del 200 (articolo 1 c. 4), che dispone che alla scuola paritaria acceda personale in possesso di titolo abilitativo. Occorre quindi chiarire che con il conseguimento del titolo rilasciato a conclusione dell'anno di specializzazione, previsto al primo anno del triennio, sia assolta la previsione della legge 62 del 2000. In questa logica, il secondo e il terzo anno del triennio divengono un biennio di completamento dell'iter per l'accesso del personale nella scuola statale, anche mediante l'integrazione della formazione. Ricorda quindi che molti soggetti intervenuti in audizione si sono espressi in merito alla disciplina transitoria che richiede un approfondimento accurato e puntuale, ad esempio, rispetto ai soggetti coinvolti e che non vengono citati — come i cosiddetti « idonei fantasma » —, all'interpretazione da dare ai 36 mesi di servizio prestato, alle garanzie da dare ai docenti inseriti delle graduatorie di merito del concorso 2016 e nelle GAE nonché alle procedure da adottare. Ritiene comunque necessario suggerire di distinguere le modalità transitorie da quelle previste per il sistema a regime, prefigurando, ad esempio, invece che l'accesso del soggetto abilitato al secondo e al terzo anno del triennio di formazione, il passaggio all'anno di prova previsto dalla legge n. 107.

Un'altra questione emersa chiaramente nel corso delle audizioni è il mancato raccordo tra le previsioni del decreto in esame con quelle del decreto sull'inclusione (AG n. 378), in ordine al percorso di

formazione del docente di sostegno, atteso che entrambi i provvedimenti devono tendere alla preparazione di un « docente inclusivo », tanto sul posto comune quanto su quello di sostegno. È peraltro necessario precisare meglio le disposizioni sui passaggi professionali da posto comune a posto di sostegno e viceversa. Aggiunge, per chiarire quanto emerso nel corso delle audizioni, che il provvedimento, stanti i principi e criteri direttivi della legge 107, concerne solo la scuola secondaria di I e di II grado e che, pertanto, la disciplina che attiene al percorso di formazione e alle modalità di accesso al ruolo dei docenti del primo ciclo non subisce modifiche. Ritiene, inoltre, che il decreto in esame debba prevedere che, a regime, i concorsi siano banditi ogni due anni sulla base dei posti che si renderanno vacanti e disponibili nel terzo e nel quarto anno successivi (e non del secondo e terzo anno), ai fini di una più disciplinata organizzazione del triennio di formazione. Tale sistema potrà esprimere al meglio le proprie potenzialità in accordo ad una revisione delle classi di concorso in base a principi di semplificazione e flessibilità, non ai fini di una riduzione del personale ma, al contrario, per una valorizzazione e incremento qualitativo e quantitativo delle risorse umane, evitando la figura del cosiddetto « perdente posto » o il ricorso all'organico di fatto, foriero di precariato ed incertezza per troppi docenti. In questo senso occorre anche valutare la corrispondenza e gli effetti della previsione della legge n. 107 che assegna alle scuole secondarie di II grado l'organico dell'autonomia sulla base del PTOF triennale che, sebbene revisionabile annualmente, mal si concilia con le fluttuazioni delle scelte annuali dei ragazzi in uscita dalle scuole medie. Conclude richiamando l'esigenza espressa nel corso delle audizioni e che, a suo avviso, ben interpreta lo spirito della delega, di esplicitare le modalità di collaborazione strutturata tra scuola e università, affinché l'esperienza e la ricerca educativa realizzate nelle scuole siano concretamente valorizzate nella formazione dei docenti della scuola secondaria.



Elena CENTEMERO (FI-PdL) esprime la sua contrarietà sul sistema di formazione previsto nello schema di decreto, rispetto al quale preannuncia un parere alternativo. Ritiene che il meccanismo individuato sia alquanto confuso e che l'accesso all'insegnamento dovrebbe avvenire attraverso concorsi a base regionale. Critica la scelta di aver individuato quattro diverse modalità di accesso per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e le altre aree. Ritiene che cinque anni di formazione universitaria e tre anni di tirocinio siano troppi e che non sia chiaro il ruolo della Conferenza per la formazione iniziale prevista all'articolo 14. Conclude esprimendo il suo sdegno per le retribuzioni troppo basse previste per i tirocinanti.

Luigi GALLO (M5S) è dell'avviso che i buoni propositi della legge 107 siano già « saltati » e che i due anni successivi alla sua approvazione siano trascorsi invano. Solleva la questione dei docenti abilitati e di quelli di terza fascia con 36 mesi di servizio che devono essere assorbiti. Replica necessario un chiarimento del Go-

verno in merito al numero dei docenti che possono essere assunti in base alle risorse stanziare: secondo la sua opinione, in ragione di uno stanziamento di 1400 milioni, potrebbero essere assunte 90.000 unità di personale e non solo 13.000, come recentemente dichiarato dal Governo che forse, deve rispondere alle logiche di risparmio imposte dall'Unione europea. Ritiene che nel 2019 debba essere svolto un nuovo concorso per titoli ed esami e con prove psico-attitudinali cui dovrà fare seguito un anno di prova da far valutare ad un docente tutor e dalla conferma in ruolo ad opera di una Commissione apposita. Il nuovo percorso individuato dal Governo andrebbe attivato laddove le graduatorie sono andate esaurite, prevedendo uno sconto sul tirocinio per coloro che hanno già 36 mesi di servizio. Conclude invitando il Governo ad una maggiore chiarezza sui numeri e sui dati.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in relazione agli eventi verificatisi nelle zone dell'Italia centrale in seguito al maltempo di gennaio 2017 e ai recenti eventi sismici, con particolare riferimento ai disservizi nella fornitura di energia elettrica di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) e di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) .....	26
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	26

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 21 febbraio 2017.*

**Audizioni, in relazione agli eventi verificatisi nelle zone dell'Italia centrale in seguito al maltempo di gennaio 2017 e ai recenti eventi sismici, con particolare riferimento ai disservizi nella fornitura di energia elettrica di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI)**

**e di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).**

Le audizioni informali si sono svolte dalle 13.35 alle 15.05.

#### *ERRATA CORRIGE*

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 766 del 14 febbraio 2017, a pagina 31, nona riga, le parole: « PROPOSTA DI PARERE » sono sostituite dalle seguenti « PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI ».

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	27
Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni e C. 4272 Martella.	
Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017 (Doc. VII, n. 767) ( <i>Esame congiunto e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 4068, 4262, 4265 e 4272</i> ) .....	27
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	42

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.*

**La seduta comincia alle 12.35.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### Modifiche alla legge elettorale.

**C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177**

**Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni e C. 4272 Martella.**

**Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. (Doc. VII, n. 767).**

*(Esame congiunto e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 4068, 4262, 4265 e 4272).*

La Commissione inizia l'esame congiunto delle proposte di legge e della sentenza della Corte costituzionale.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, ricorda che l'esame delle proposte di legge in materia elettorale è iniziato lo scorso 9 febbraio, con lo svolgimento della relazione introduttiva. Successivamente, sono state assegnate alla I Commissione le seguenti proposte di legge: C.4068 Orfini, recante « Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'in-

roduzione del turno unico di votazione e del premio di governabilità », C. 4262 Toninelli, recante « Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale del 25 gennaio 2017 »; C.4265 Rigoni, recante « Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica mediante sistema maggioritario a doppio turno con ballottaggio. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali »; C.4272 Martella, recante « Abrogazione delle leggi 21 dicembre 2005, n. 270, e 6 maggio 2015, n. 52, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e delega al Governo per il coordinamento normativo ».

Poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Comunica inoltre che, in data 14 febbraio scorso, è stata inviata alla I Commissione, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, la sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 2017, relativa a questioni di legittimità costituzionale della legge 6 maggio 2015, n. 52 « Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati » (cosiddetto *Italicum*).

Avverte che, ai sensi dell'articolo 108, comma 5, del Regolamento, l'esame della suddetta sentenza sarà svolto congiuntamente alle proposte di legge già all'ordine del giorno.

Passando ad esaminare il contenuto delle proposte di legge testé abbinata, osserva che la proposta di legge C. 4068 Orfini, presentata prima dello svolgimento del referendum costituzionale del 4 dicem-

bre e della sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 2017 sulla legge n. 52 del 2015 (c.d. *Italicum*), investe la disciplina elettorale della Camera dei deputati.

Dispone, in particolare, il superamento del secondo turno di ballottaggio – previsione successivamente dichiarata incostituzionale nella citata pronuncia della Corte – e modifica la disciplina relativa all'attribuzione di un eventuale premio di maggioranza, prevista dalla legge n. 52 del 2015.

La proposta di legge sostituisce, in particolare, la previsione dell'*Italicum* relativa all'attribuzione di un premio di maggioranza (che porta al raggiungimento di 340 seggi la lista che ha ottenuto il 40 per cento di voti validi a livello nazionale) con l'attribuzione di un « premio di governabilità » fisso di 90 seggi (corrispondenti al 14 per cento circa del numero totale dei seggi della Camera dei deputati) alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti, purché abbia ottenuto almeno il 20 per cento dei voti validi sul piano nazionale. Il premio non può comunque portare all'attribuzione di un numero aggiuntivo di seggi tale da superare i 340, soglia che, come evidenziato nella relazione rappresenta la consistenza già individuata dalla legge come numero di deputati che garantisce una sicura maggioranza al partito più votato; al di sotto di quel livello la formazione di una maggioranza richiederebbe una coalizione con uno o più partiti minori.

La proposta di legge C. 4262 Toninelli è volta ad applicare le disposizioni della legge n. 52 del 2015 – come risultanti a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 25 gennaio 2017 – alla disciplina elettorale del Senato, modificando a tal fine il decreto legislativo n. 533 del 1993. A differenza della Camera, nelle liste per l'elezione del Senato non è prevista la distinzione tra il candidato capolista e gli altri candidati e non sono ammesse pluricandidature, neppure in diverse circoscrizioni.

Il riparto dei seggi e dell'eventuale premio di maggioranza viene effettuato a livello nazionale, come alla Camera.

La proposta prevede una soglia di sbarramento del 3 per cento dei voti validi su base nazionale e del 20 per cento a livello regionale per la tutela delle minoranze linguistiche.

La proposta prevede che il territorio nazionale, per l'elezione del Senato, sia ripartito in 50 collegi plurinomiali nell'ambito delle circoscrizioni regionali, elencate – come i collegi plurinomiali – in allegato alla proposta di legge. Non è modificata la disciplina per la Valle d'Aosta, costituita in un unico collegio uninominale, e per il Trentino Alto-Adige.

Sono dettate norme analoghe a quelle previste dalla legge n. 52 del 2015 per il rispetto del principio dell'equilibrio di genere nella presentazione delle liste. Come per il sistema vigente per la Camera, in ogni collegio sono attribuiti da 3 a 9 seggi; i seggi sono attribuiti, su base nazionale, con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti ed è prevista l'attribuzione di un premio di maggioranza, per raggiungere il totale di 170 seggi, alla lista che ottiene almeno il 40 per cento dei voti validi; altrimenti si procede all'attribuzione proporzionale dei seggi.

La proposta di legge C. 4265 Rigoni introduce, per entrambe le Camere, un sistema maggioritario a doppio turno di collegio, secondo il modello francese.

Per la Camera, il territorio nazionale è dunque diviso in 618 collegi uninominali, in cui sono ripartite le circoscrizioni, coincidenti con le regioni (è eliminata la disciplina speciale per Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta).

La presentazione delle candidature è fatta per singoli candidati. Le candidature possono essere presentate o appoggiate da partiti o gruppi politici organizzati o possono essere indipendenti. Non sono ammesse pluricandidature.

La presentazione delle candidature deve essere sottoscritta da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori del collegio (con riduzione alla metà in caso di elezioni anticipate).

Sulla scheda elettorale, il nominativo del candidato è accompagnato dal proprio eventuale contrassegno e dal contrassegno

dei partiti che lo presentano o lo appoggiano. Il numero dei contrassegni non può essere superiore a quattro. Se il numero dei partiti che appoggiano il candidato è superiore, sono preferiti l'eventuale contrassegno proprio del candidato e i contrassegni dei partiti secondo l'ordine di presentazione della dichiarazione di appoggio.

L'elettore esprime un solo voto per il candidato.

Viene eletto al primo turno il candidato che consegue la metà più uno dei voti validi espressi. Se nessun candidato raggiunge questo risultato, si procede ad un secondo turno di votazione, cui sono ammessi i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. Il secondo turno si svolge la seconda domenica successiva al primo.

In caso di decesso, impedimento permanente o rinuncia di uno dei due candidati ammessi al secondo turno, subentra il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti immediatamente successivo. La rinuncia deve essere effettuata entro quattro giorni dal primo turno di votazione.

Per il Senato, il territorio nazionale è diviso in 309 collegi uninominali. Il territorio di ciascuna regione è ripartito in collegi uninominali pari al numero di seggi assegnati alla regione medesima. La Valle d'Aosta ed il Molise sono costituiti, rispettivamente, in uno e in due collegi uninominali. I collegi uninominali del Trentino-Alto Adige sono quelli definiti dalla legge n. 422 del 1991 (che prevede 6 collegi uninominali, numero peraltro inferiore ai 7 seggi che dovrebbero spettare alla regione in base all'articolo 57, terzo comma, della Costituzione; il settimo collegio è assegnato attualmente con il metodo del recupero proporzionale).

Il sistema elettorale ricalca quello previsto per la Camera, con doppio turno di collegio.

La presentazione delle candidature deve essere sottoscritta da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori del collegio (anche in tal caso con riduzione alla metà in caso di elezioni anticipate).

Anche in tal caso, il nominativo del candidato sulla scheda elettorale dovrebbe essere accompagnato da un massimo di quattro contrassegni (anche se alcune disposizioni fanno riferimento ad un contrassegno unico, così ad esempio l'articolo 14 del testo unico del Senato, come modificato dalla proposta di legge).

È infine prevista una delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali di Camera e Senato e l'istituzione di una Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal Presidente dell'ISTAT, che la presiede, e da dieci docenti universitari o esperti.

La proposta legge C. 4272 Martella dispone l'abrogazione della legge 270 del 2005 e della legge n. 52 del 2015 (nonché del decreto-legge n. 75 del 20016) e la reviviscenza del sistema previgente, con alcune modifiche al Testo Unico Camera volte ad uniformare il sistema di elezione della Camera dei deputati a quello previsto per il Senato, incluso lo scorporo totale dei voti ottenuti dai candidati nei collegi uninominali ai fini dell'attribuzione della quota proporzionale dei seggi.

Sono in particolare oggetto di modifica da parte della proposta di legge alcuni articoli del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla c.d. legge Mattarella: articolo 1 (nella parte relativa all'elezione dei deputati per la quota proporzionale), articolo 77 (relativamente al procedimento di attribuzione dei seggi), articolo 83 (di cui è disposta l'abrogazione e che disciplinava il riparto di seggi da attribuire in ragione proporzionale e prevedeva una soglia del 4 per cento per l'accesso al riparto) e 84 (in relazione alle modalità di attribuzione dei seggi della quota proporzionale in ogni circoscrizione elettorale) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 che quindi, secondo quanto precisato nella proposta, «riacquistano efficacia nel testo modificato dalla proposta di legge». Sono fatte salve le disposizioni relative alle elezioni dei deputati e dei senatori della circoscrizione Estero.

La proposta di legge reca, inoltre, una delega al Governo (da adottare entro sei mesi) per il coordinamento normativo della parte restante del Testo Unico Camera con le modifiche introdotte dalla medesima proposta di legge.

Si ricorda, in particolare, che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (articoli 58 e 59, non oggetto di modifica da parte delle proposte) prevede, per l'elezione dei componenti della Camera la presentazione di liste nelle circoscrizioni e la votazione con due schede. L'articolo 14 del Decreto legislativo n. 533 del 1993 dispone, per il Senato, che il voto si effettui tracciando un solo segno su una scheda.

La proposta riproduce il contenuto dell'A.C. 749 presentata all'inizio della legislatura ed esaminata nell'ambito delle proposte di legge C. 3-bis e abbinata, che hanno portato all'approvazione della legge n. 52 del 2015. Nella relazione illustrativa si evidenzia in proposito che «la presenza oggi di due leggi elettorali diverse per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica impone una nuova riflessione su questa materia e riapre uno spazio importante di discussione, all'interno del quale le ragioni che portarono all'epoca alla presentazione dell'A.C. 749 acquistano nuova forza e attualità».

Evidenzia, quindi, come sulla legge che ha definito il nuovo sistema elettorale della Camera (legge 6 maggio 2015, n. 52) si sia espressa la Corte costituzionale con la sentenza n. 35 del 2017, depositata il 9 febbraio 2017.

Con tale pronuncia la Corte ha, in particolare, dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che prevedono un turno di ballottaggio e delle norme che consentono «al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d'elezione».

Illustrerò quindi i punti principali della sentenza in questione.

In primo luogo, la Corte ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'attribuzione di 340 seggi alla lista che consegue il 40 per cento dei voti («premio di maggioranza»).

Riguardo alla configurazione del premio di maggioranza, la Corte costituzionale ha richiamato la propria giurisprudenza, che «ha sempre riconosciuto al legislatore un'ampia discrezionalità nella scelta del sistema elettorale che ritenga più idoneo in relazione al contesto storico-politico in cui tale sistema è destinato ad operare, riservandosi una possibilità di intervento limitata ai casi nei quali la disciplina introdotta risulti manifestamente irragionevole (sentenze n. 1 del 2014, n. 242 del 2012, n. 271 del 2010, n. 107 del 1996, n. 438 del 1993, ordinanza n. 260 del 2002). Con specifico riferimento a sistemi elettorali che innestano un premio di maggioranza su di un riparto di seggi effettuato con formula proporzionale, la giurisprudenza costituzionale ha già affermato che, in assenza della previsione di una soglia minima di voti e/o di seggi cui condizionare l'attribuzione del premio, il meccanismo premiale è foriero di un'eccessiva sovrarappresentazione della lista di maggioranza relativa (sentenze n. 1 del 2014, n. 13 del 2012, n. 16 e n. 15 del 2008).»

Il sistema elettorale all'esame della Corte prevede invece una soglia minima per l'accesso al premio, fissata al 40 per cento e tale soglia «non appare in sé manifestamente irragionevole, poiché volta a bilanciare i principi costituzionali della necessaria rappresentatività della Camera dei deputati e dell'eguaglianza del voto, da un lato, con gli obiettivi, pure di rilievo costituzionale, della stabilità del governo del Paese e della rapidità del processo decisionale, dall'altro».

Secondo la Corte sfugge «in linea di principio, al sindacato di legittimità costituzionale una valutazione sull'entità della soglia minima in concreto prescelta dal legislatore (attualmente pari al 40 per cento dei voti validi, e del resto progressivamente innalzata nel corso dei lavori parlamentari)». «Ma resta salvo il controllo di proporzionalità riferito alle ipotesi in cui la previsione di una soglia irragionevolmente bassa di voti per l'attribuzione di un premio di maggioranza determini una tale distorsione della rap-

presentatività da comportarne un sacrificio sproporzionato, rispetto al legittimo obiettivo di garantire la stabilità del governo del Paese e di favorire il processo decisionale.».

Sulla questione sollevata relativamente al calcolo della soglia del 40 per cento sui voti validi espressi anziché sul numero degli aventi diritto al voto, la Corte ha rilevato che, pur non potendosi «in astratto escludere che, in periodi di forte astensione dal voto, l'attribuzione del premio avvenga a favore di una lista che dispone di un'esigua rappresentatività reale, condizionare il premio al raggiungimento di una soglia calcolata sui voti validi espressi ovvero sugli aventi diritto costituisce oggetto di una delicata scelta politica, demandata alla discrezionalità del legislatore e non certo soluzione costituzionalmente obbligata (sentenza n. 173 del 2005)».

Sulla compresenza di premio di maggioranza e soglia di sbarramento del 3 per cento, la Corte ha innanzitutto ricordato che «a previsione di soglie di sbarramento e quella delle modalità per la loro applicazione [...] sono tipiche manifestazioni della discrezionalità del legislatore che intenda evitare la frammentazione della rappresentanza politica, e contribuire alla governabilità (sentenza n. 193 del 2015)» e che il cd. *Italicum* introduce «una soglia di sbarramento non irragionevolmente elevata».

La Corte non ha ritenuto poi manifestamente irragionevole il fatto che il legislatore ricorra contemporaneamente, nella sua discrezionalità, a entrambi i meccanismi: «se il premio ha lo scopo di assicurare l'esistenza di una maggioranza, una ragionevole soglia di sbarramento può a sua volta contribuire allo scopo di non ostacolarne la formazione. Né è da trascurare che la soglia può favorire la formazione di un'opposizione non eccessivamente frammentata, così attenuando, anziché aggravando, i disequilibri indotti dalla stessa previsione del premio di maggioranza.»

Riguardo alla questione sollevata in relazione all'assegnazione del premio di

maggioranza alla lista più votata, anche nel caso in cui due liste superino, al primo turno, il 40 per cento di essi, la Corte ha ritenuto non fondata tale questione. Ha evidenziato in proposito che « è comunque nella logica di un sistema elettorale con premio di maggioranza che alle liste di minoranza, a prescindere dalla percentuale di voti raggiunta, sia attribuito un numero di seggi inferiore rispetto a quello che sarebbe loro assegnato nell'ambito di un sistema proporzionale senza correttivi. Tale logica, ovviamente, vale anche per la lista che giunge seconda. »

Per quanto attiene alla questione sollevata riguardo alle disposizioni dell'*Italicum* che impongono di procedere al ballottaggio anche nel caso in cui una lista abbia ottenuto, al primo turno, 340 seggi, ma non il 40 per cento dei voti, la Corte ha ritenuto tale questione non fondata, ritenendo che il giudice rimettente muovesse da un errato presupposto interpretativo. L'interpretazione meramente letterale delle disposizioni risulta infatti fuorviante, ad avviso della Corte, poiché consegna un risultato in contrasto con la ratio complessiva della legge elettorale in esame, il cui carattere distintivo è quello di favorire la formazione di una maggioranza, ossia fare in modo che una lista disponga, alla Camera, di 340 seggi. In base ad un'interpretazione sistematica, deve intendersi che quando una lista abbia già ottenuto 340 seggi sulla base della prima attribuzione proporzionale, tale attribuzione resta ferma, a prescindere dalla percentuale dei voti ottenuti da tale lista (e quindi anche quando la lista non abbia conseguito il 40 per cento dei voti).

Relativamente alla questione di legittimità costituzionale sollevata con riguardo alle disposizioni che prevedono, in caso di mancato raggiungimento del 40 per cento dei voti al primo turno, un turno di ballottaggio fra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti la Corte – dopo aver nuovamente ricordato che « ben può il legislatore innestare un premio di maggioranza in un sistema elettorale ispirato al criterio del riparto proporzionale di seggi, purché tale mec-

canismo premiale non sia foriero di un'eccessiva sovrarappresentazione della lista di maggioranza relativa (sentenza n. 1 del 2014) » – ha rilevato la lesione degli articoli 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, della Costituzione (principi della sovranità popolare e dell'uguaglianza del voto) determinata dalle « concrete modalità dell'attribuzione del premio attraverso il turno di ballottaggio ».

La Corte ha evidenziato che non è dunque « il turno di ballottaggio fra liste in sé, in astratto considerato, a risultare costituzionalmente illegittimo, perché in radice incompatibile con i principi costituzionali evocati », ma la concreta disciplina dettata dal legislatore.

Innanzitutto « il turno di ballottaggio non è costruito come una nuova votazione rispetto a quella svoltasi al primo turno, ma come la sua prosecuzione. In questa prospettiva, al turno di ballottaggio accedono le sole due liste più votate al primo turno, senza che siano consentite, tra i due turni, forme di collegamento o apparentamento fra liste. » Inoltre, « la ripartizione percentuale dei seggi, anche dopo lo svolgimento del turno di ballottaggio, resta – per tutte le liste diverse da quella vincente, ed anche per quella che partecipa, perdendo, al ballottaggio – la stessa del primo turno » (*rectius*: dopo il ballottaggio, i seggi sono attribuiti per tutte le liste diverse da quella vincitrice del ballottaggio sulla base dei voti ottenuti al primo turno). « Il turno di ballottaggio serve dunque ad individuare la lista vincente, ossia a consentire ad una lista il raggiungimento di quella soglia minima di voti che nessuna aveva invece ottenuto al primo turno. »

Il premio conseguentemente attribuito « resta un premio di maggioranza, e non diventa un premio di governabilità » (infatti se la soglia minima si innalza, al secondo turno, al 50 per cento più uno dei voti, si tratta di una conseguenza obbligata del fatto che le liste ammesse al ballottaggio sono solo due), e, in quanto tale, incontra il « limite costituito dall'esigenza costituzionale di non comprimere eccessi-



vamente il carattere rappresentativo dell'assemblea elettiva e l'eguaglianza del voto. »

Nella parte dispositiva della sentenza relativa al premio di maggioranza, la Corte opera una distinzione tra « premio di maggioranza », che « consente di attribuire la maggioranza assoluta dei seggi in un'assemblea rappresentativa alla lista che abbia conseguito una determinata maggioranza » e « premio di governabilità », ossia « condizionato al raggiungimento di una soglia pari almeno al 50 per cento dei voti e/o dei seggi, e destinato ad aumentare, al fine di assicurare la formazione di un esecutivo stabile, il numero di seggi di una lista o di una coalizione che quella soglia abbia già autonomamente raggiunto », ritenendo entrambi i meccanismi non incompatibili con i principi costituzionali.

La Corte ha evidenziato che il rispetto dei richiamati principi costituzionali non è « garantito dalle disposizioni censurate: una lista può accedere al turno di ballottaggio anche avendo conseguito, al primo turno, un consenso esiguo, e ciononostante ottenere il premio, vedendo più che raddoppiati i seggi che avrebbe conseguito sulla base dei voti ottenuti al primo turno ». Viene così riprodotto, seppure al turno di ballottaggio, « un effetto distorsivo analogo a quello che questa Corte aveva individuato, nella sentenza n. 1 del 2014, in relazione alla legislazione elettorale previgente » (cosiddetta legge Calderoli).

L'obiettivo di assicurare la stabilità del Governo « non può giustificare uno sproporzionato sacrificio dei principi costituzionali di rappresentatività e di eguaglianza del voto, trasformando artificialmente una lista che vanta un consenso limitato, ed in ipotesi anche esiguo, in maggioranza assoluta ».

Né vale l'obiezione che, all'esito del ballottaggio, il premio consegue pur sempre ad un voto degli elettori, in quanto « se il primo turno dimostra che nessuna lista, da sola, è in grado di conquistare il premio di maggioranza, soltanto le stringenti condizioni di accesso al turno di

ballottaggio conducono, attraverso una radicale riduzione dell'offerta politica, alla sicura attribuzione di tale premio. »

Di conseguenza, « il perseguimento della finalità di creare una maggioranza politica governante in seno all'assemblea rappresentativa, destinata ad assicurare (e non solo a favorire) la stabilità del governo, avviene a prezzo di una valutazione del peso del voto in uscita fortemente diseguale, al fine dell'attribuzione finale dei seggi alla Camera, in lesione dell'articolo 48, secondo comma, della Costituzione. »

Il turno di ballottaggio previsto dal cosiddetto *Italicum* non può essere accostato alle esperienze di altri ordinamenti, ove si ricorre al ballottaggio, nell'ambito di sistemi elettorali maggioritari, per l'elezione di singoli rappresentanti in collegi uninominali di ridotte dimensioni. In tali casi, trattandosi di eleggere un solo rappresentante, il secondo turno è funzionale all'obiettivo di ridurre la pluralità di candidature ed è dunque finalizzato, oltre che alla elezione di un solo candidato, anche a garantirne l'ampia rappresentatività nel singolo collegio.

Appartiene invece ad una logica diversa « l'assegnazione di un premio di maggioranza, innestato su una formula elettorale in prevalenza proporzionale, finalizzato a completare la composizione dell'assemblea rappresentativa, con l'obiettivo di assicurare (e non solo di favorire) la presenza, in quest'ultima, di una maggioranza politica governante. Se utilizzato in un tale contesto, che trasforma in radice la logica e lo scopo della competizione elettorale (gli elettori non votano per eleggere un solo rappresentante di un collegio elettorale di limitate dimensioni, ma per decidere a quale forza politica spetti, nell'ambito di un ramo del Parlamento nazionale, sostenere il governo del Paese), un turno di ballottaggio a scrutinio di lista non può non essere disciplinato alla luce della complessiva funzione che spetta ad un'assemblea elettiva nel contesto di un regime parlamentare. »

Nella forma di governo parlamentare disegnata dalla Costituzione, la Camera dei

deputati è una delle due sedi della rappresentanza politica nazionale (articolo 67 della Costituzione), accanto al Senato della Repubblica. In posizione paritaria con quest'ultimo, essa concede la fiducia al Governo ed è titolare delle funzioni di indirizzo politico (articolo 94 della Costituzione) e legislativa (articolo 70 della Costituzione). « L'applicazione di un sistema con turno di ballottaggio risolutivo, a scrutinio di lista, dovrebbe necessariamente tenere conto della specifica funzione e posizione costituzionale di una tale assemblea, organo fondamentale nell'assetto democratico dell'intero ordinamento, considerando che, in una forma di governo parlamentare, ogni sistema elettorale, se pure deve favorire la formazione di un governo stabile, non può che esser primariamente destinato ad assicurare il valore costituzionale della rappresentatività. »

Le stringenti condizioni cui la legge n. 52 del 2015 sottopone l'accesso al ballottaggio non adempiono a tali compiti essenziali. Ma non potrebbe essere questa Corte a modificare, tramite interventi manipolativi o additivi, le concrete modalità attraverso le quali il premio viene assegnato all'esito del ballottaggio, inserendo alcuni, o tutti, i correttivi la cui assenza i giudici rimettenti lamentano. Ciò spetta all'ampia discrezionalità del legislatore (ad esempio, in relazione alla scelta se attribuire il premio ad una singola lista oppure ad una coalizione tra liste: sentenza n. 15 del 2008)» (la Corte richiama altresì le difficoltà tecniche ad effettuare interventi che, in astratto considerati, potrebbero rendere il turno di ballottaggio compatibile con i tratti qualificanti dell'organo rappresentativo nazionale).

Si ricorda in proposito che, come risulta dal dispositivo della sentenza, « i giudici *a quibus* lamentano che la maggioranza risultante dal turno di ballottaggio sarebbe « artificiosa », in quanto il legislatore si sarebbe limitato a prevedere che a tale turno accedano le sole due liste più votate (purché ottengano il 3 per cento dei voti validi espressi, o il 20 per cento se rappresentative di minoranze linguistiche); in quanto il premio sarebbe attribuito a

chi ottiene il 50 per cento più uno dei voti validi espressi, senza alcuna considerazione per l'importanza, anche rilevante, che potrebbe assumere l'astensione dal voto, come prevedibile conseguenza della radicale riduzione dell'offerta elettorale nel turno di ballottaggio, e quindi senza prevedere correttivi, quali, ad esempio, il raggiungimento di un *quorum* minimo di votanti in tale turno, o di un *quorum* minimo al primo turno; e in quanto è esclusa, in vista del turno di ballottaggio, qualsiasi forma di collegamento fra liste. »

La Corte rileva inoltre che l'illegittimità costituzionale del turno di ballottaggio previsto dall'*Italicum* non ha alcuna conseguenza sulla ben diversa disciplina del secondo turno prevista nei Comuni di maggiori dimensioni, che risponde ad una logica del tutto differente. « È pur vero che nel sistema elettorale comunale l'elezione di una carica monocratica, quale è il sindaco [...] influisce in parte anche sulla composizione dell'organo rappresentativo. Ma ciò che più conta è che quel sistema si colloca all'interno di un assetto istituzionale caratterizzato dall'elezione diretta del titolare del potere esecutivo locale, quindi ben diverso dalla forma di governo parlamentare prevista dalla Costituzione a livello nazionale.

La Corte sottolinea infine che la normativa che resta in vigore a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del ballottaggio è idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo costituzionale elettivo, così come richiesto dalla costante giurisprudenza costituzionale. Infatti, qualora, all'esito del primo turno, la lista con la maggiore cifra elettorale nazionale non abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, s'intende che resta fermo il riparto proporzionale dei seggi.

Altra questione di legittimità costituzionale posta ha riguardato le disposizioni che disciplinano l'assegnazione dei seggi, consentendo che un seggio, da assegnarsi in una determinata circoscrizione, possa risultare attribuito in un'altra (ingenerando un fenomeno di traslazione di seggi, noto anche con il termine « slittamento »). Tali

disposizioni si porrebbero, ad avviso del giudice rimettente, in contrasto con l'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, il quale prevede che « a ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni [...] si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

La Corte ha quindi ricostruito la disciplina per il riparto dei seggi tra le liste a livello circoscrizionale.

In particolare, nella ha ricordato che, dopo che l'Ufficio centrale nazionale ha stabilito quanti seggi spettano a ciascuna lista a livello nazionale, distribuisce i seggi nelle varie circoscrizioni, in proporzione al numero di voti che ogni lista ha ottenuto in ciascuna di esse (con l'eccezione di Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta). L'ufficio deve quindi verificare – e proprio in questa fase può verificarsi l'eventualità della traslazione – se la somma dei seggi assegnati alle liste nelle circoscrizioni corrisponda al numero dei seggi loro spettanti a livello nazionale, ovvero se vi siano liste che, in base al riparto a livello circoscrizionale, ne hanno ottenuti di più (liste cosiddette « eccedentarie ») ovvero di meno (liste cosiddette « deficitarie ») rispetto a quelli loro spettanti a livello nazionale. In tale secondo caso, l'Ufficio centrale nazionale è chiamato ad operare delle correzioni. La legge prevede che i seggi siano sottratti, a partire dalla lista che ha il maggior numero di seggi eccedenti (e, in caso di parità, a partire da quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale), proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti. L'ufficio sottrae tali seggi nelle circoscrizioni in cui la lista li ha ottenuti con le minori parti decimali dei quozienti di attribuzione (ossia, con un numero minore di voti). Quei seggi, così sottratti, sono assegnati, nella medesima circoscrizione, alle liste deficitarie per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione non hanno dato luogo all'assegnazione di alcun

seggio (ossia nei casi in cui la lista non ha ottenuto il seggio perché il numero di voti conseguiti non è stato sufficiente a raggiungere un quoziente intero).

Se non è possibile che tale compensazione si realizzi secondo le modalità appena ricordate – in quanto non vi siano, in una medesima circoscrizione, liste deficitarie con parti decimali dei quozienti inutilizzate – l'Ufficio centrale nazionale deve proseguire, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, fino ad individuare un'altra circoscrizione all'interno della quale sia contestualmente possibile sottrarre il seggio alla lista eccedentaria e assegnarlo a quella deficitaria.

La Corte ha evidenziato quindi che il complesso di tali previsioni – e in particolare quella da ultimo ricordata – ha l'obiettivo di consentire che le compensazioni avvengano all'interno di una medesima circoscrizione, anche a costo di danneggiare la lista eccedentaria, la quale potrebbe risultare privata del seggio non nella circoscrizione dove ha ottenuto meno voti, ma in quella in cui ne ha ottenuti di più. E tale operazione è condotta allo scopo di impedire che le compensazioni avvengano, come più frequentemente accadeva nella vigenza dei precedenti sistemi elettorali, tra circoscrizioni diverse. Dunque, proprio per evitare che si verificino traslazioni di seggi da una circoscrizione ad un'altra. Infatti, solo nell'ipotesi in cui – nonostante tutte le operazioni descritte – permanga l'impossibilità di effettuare la compensazione tra liste eccedentarie e deficitarie in una medesima circoscrizione, si applica, quale norma di chiusura, la disposizione censurata (« [n]el caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione, e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscri-

zioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate »).

La Corte ha così giudicato la questione infondata evidenziando che il complesso sistema di assegnazione dei seggi dispiega infatti ampie cautele proprio allo scopo di evitare la traslazione. L'effetto traslativo censurato si verifica dunque solo se il ricorso a quelle cautele si riveli inutile, in casi limite che il legislatore intende come del tutto residuali (« la traslazione di un seggio da una circoscrizione può infatti verificarsi, per ragioni matematiche e casuali, solo quando non sia stato possibile, applicando le disposizioni vigenti, individuare nessuna circoscrizione in cui siano compresenti una lista eccedentaria ed una deficitaria con parti decimali dei quozienti non utilizzati »).

La non fondatezza della censura si rivela alla luce della necessità di interpretare il disposto di cui all'articolo 56, quarto comma, della Costituzione in modo non isolato, ma in sistematica lettura con i principi desumibili dagli articoli 67 e 48 della Costituzione.

Da questo punto di vista, il sistema di assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni previsto dalla legge n. 52 del 2015 – che ricomprende, quale ipotesi residuale, la disposizione censurata – costituisce l'esito del bilanciamento fra principi ed esigenze diversi, non sempre tra loro perfettamente armonizzabili (analogamente, sia pure con riferimento alla diversa disciplina prevista per l'elezione dei membri italiani del Parlamento europeo, sentenza n. 271 del 2010).

Da un lato, il principio desumibile, appunto, dall'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, posto a garanzia di una rappresentanza commisurata alla popolazione di ciascuna porzione del territorio nazionale; dall'altro, la necessità di consentire l'attribuzione dei seggi sulla base della cifra elettorale nazionale conseguita da ciascuna lista (soluzione, tra l'altro, funzionale – nel sistema elettorale ora in esame – allo scopo di individuare le liste che superano la soglia di sbarramento del 3 per cento, secondo quanto previsto an-

che dall'articolo 1, comma 1, lettera e, della legge n. 52 del 2015, nonché la lista cui eventualmente attribuire il premio di maggioranza); infine l'esigenza di tenere conto, nella prospettiva degli elettori, del consenso ottenuto da ciascuna lista nelle singole circoscrizioni, alla luce dell'articolo 48 della Costituzione.

Il disposto di cui all'articolo 56, quarto comma, della Costituzione non può essere infatti inteso nel senso di richiedere, quale soluzione costituzionalmente obbligata, un'assegnazione di seggi interamente conclusa all'interno delle singole circoscrizioni, senza tener conto dei voti che le liste ottengono a livello nazionale (come, ad esempio, nel caso di un sistema elettorale interamente fondato su collegi uninominali a turno unico; oppure di un sistema proporzionale con riparto dei seggi solo a livello circoscrizionale, senza alcun recupero dei resti a livello nazionale).

L'articolo 56, quarto comma, della Costituzione non è preordinato a garantire la rappresentanza dei territori in sé considerati (sentenza n. 271 del 2010), ma, come si è detto, tutela la distinta esigenza di una distribuzione dei seggi in proporzione alla popolazione delle diverse parti del territorio nazionale: la Camera resta, infatti, sede della rappresentanza politica nazionale (articolo 67 della Costituzione), e la ripartizione in circoscrizioni non fa venir meno l'unità del corpo elettorale nazionale, essendo le singole circoscrizioni altrettante articolazioni di questo nelle varie parti del territorio.

Con riferimento al sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015, se è costituzionalmente legittimo che il riparto di seggi avvenga a livello nazionale (eventualità che del resto il giudice a quo non contesta), l'articolo 56, quarto comma, della Costituzione deve essere quindi osservato fin tanto che ciò sia ragionevolmente possibile, senza escludere la legittimità di residuali ed inevitabili ipotesi di traslazione di seggi da una circoscrizione ad un'altra.

Quanto alle disposizioni sulla composizione delle liste, la Corte costituzionale ha preliminarmente ricordato come nella

sentenza n. 1 del 2014 (con cui si è espressa sulla legge n. 270/2015) il sistema allora vigente fosse stato ritenuto lesivo della libertà del voto garantita dall'articolo 48, secondo comma, della Costituzione in quanto « non consentiva all'elettore alcun margine di scelta dei propri rappresentanti, prevedendo un voto per una lista composta interamente da candidati bloccati, nell'ambito di circoscrizioni molto ampie e in presenza di liste con un numero assai elevato di candidati, potenzialmente corrispondenti all'intero numero dei seggi assegnati alla circoscrizione, perciò difficilmente conoscibili dall'elettore ». In quel sistema, « alla totalità dei parlamentari, senza alcuna eccezione, mancava il sostegno della indicazione personale degli elettori, in lesione della logica della rappresentanza prevista dalla Costituzione.

La Corte ha posto quindi l'accento sul fatto che « mentre lede la libertà del voto un sistema elettorale con liste bloccate e lunghe di candidati, nel quale è in radice esclusa, per la totalità degli eletti, qualunque indicazione di consenso degli elettori, appartiene al legislatore la discrezionalità nella scelta della più opportuna disciplina per la composizione delle liste e per l'indicazione delle modalità attraverso le quali prevedere che gli elettori esprimano il proprio sostegno ai candidati ». Ha quindi ritenuto che le disposizioni introdotte dalla legge n. 52 del 2015 sulla composizione delle liste non determinano una lesione della libertà del voto dell'elettore, presidiata dall'articolo 48, secondo comma, della Costituzione ricordando che il sistema elettorale previsto dall'*Italicum* si discosta da quello previgente per tre aspetti essenziali. In primo luogo, le liste sono presentate in 100 collegi plurinomiali di dimensioni ridotte, e sono dunque formate da un numero assai inferiore di candidati; inoltre, l'unico candidato bloccato è il capolista, il cui nome compare sulla scheda elettorale (ciò che valorizza la sua preventiva conoscibilità da parte degli elettori); infine, l'elettore può, infine,

esprimere sino a due preferenze, per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capilista.

La Corte ha ritenuto inoltre non irrilevante, nella complessiva valutazione, la circostanza che la selezione e la presentazione delle candidature (sentenze n. 429 del 1995 e n. 203 del 1975) nonché, come nel caso di specie, l'indicazione di candidati capilista, è anche espressione della posizione assegnata ai partiti politici dall'articolo 49 della Costituzione, « considerando, peraltro, che tale indicazione, tanto più delicata in quanto quei candidati sono bloccati, deve essere svolta alla luce del ruolo che la Costituzione assegna ai partiti, quali associazioni che consentono ai cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare, anche attraverso la partecipazione alle elezioni, la politica nazionale ».

Ad avviso della Corte inoltre l'effetto – posto in evidenza dal giudice *a quo* per cui le liste di minoranza potrebbero avere eletti solo tra i capilista bloccati – « costituisce una conseguenza (certo rilevante politicamente) che deriva, di fatto, anche dal modo in cui il sistema dei partiti è concretamente articolato, e che non può, di per sé, tradursi in un vizio d'illegittimità costituzionale » (sull'irrilevanza dei cosiddetti inconvenienti di fatto nel giudizio costituzionale, la Corte richiama *ex multis*, le sentenze n. 219 e n. 192 del 2016 e le ordinanze n. 122 e n. 93 del 2016). La Corte richiama inoltre le numerose variabili in grado di determinare quanti candidati sono eletti con o senza preferenze: oltre al numero dei capilista candidati in più collegi, che possono liberare seggi da assegnare ad eletti con preferenze, rileva anche la diffusione, sul territorio nazionale, del consenso che ciascuna lista ottiene. In particolare laddove il consenso è concentrato soprattutto in determinati collegi, una lista potrà conseguire, in questi, più di un seggio, eleggendo così, oltre al capolista, uno o più candidati con preferenze.

Com'è noto, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione dell'articolo 85 del Decreto del Pre-

sidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015, che prevede che il deputato eletto in più collegi plurinominali deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale collegio plurinomiale prescelga.

Ad avviso della Corte, infatti, « l'assenza di un criterio oggettivo, rispettoso della volontà degli elettori e idoneo a determinare la scelta del capolista eletto in più collegi, è in contraddizione manifesta con la logica dell'indicazione personale dell'eletto da parte dell'elettore, che pure la legge n. 52 del 2015 ha in parte accolto, permettendo l'espressione del voto di preferenza ». La Corte ha dunque evidenziato che l'opzione arbitraria consente al capolista bloccato eletto in più collegi di essere titolare non solo del potere di prescegliere il collegio d'elezione, ma altresì, indirettamente, anche di un improprio potere di designazione del rappresentante di un dato collegio elettorale, secondo una logica idonea, in ultima analisi, a condizionare l'effetto utile dei voti di preferenza espressi dagli elettori.

E non rilevano, ad avviso della Corte, gli elementi – per certi versi analoghi – presenti nel sistema elettorale antecedente alla c.d. legge Mattarella e nel sistema per l'elezione dei membri italiani al Parlamento europeo (su cui è intervenuta la sentenza della Corte n. 104 del 2006 in cui si richiama il diritto di optare per una delle circoscrizioni nelle quali il candidato è risultato eletto), considerato che in tali sistemi il voto di preferenza poteva essere accordato a qualunque candidato, il quale, se eletto in più circoscrizioni, ragionevolmente poteva scegliere a discrezione quella in cui essere proclamato. Inoltre, in tali discipline, l'accesso alle multicandidature non era riservato ai capilista, ma anche agli altri candidati.

La Corte ha ricordato come in base al sistema introdotto dalla legge n. 52 del 2015 solo i capilista sono bloccati e possono candidarsi in più collegi, e sono costoro a determinare poi, con la loro

opzione, l'elezione – o la mancata elezione – di candidati che hanno invece ottenuto voti di preferenza.

La Corte ha quindi condiviso l'affermazione in base alla quale l'opzione arbitraria affida irragionevolmente alla decisione del capolista il destino del voto di preferenza espresso dall'elettore nel collegio prescelto, determinando una distorsione del suo esito in uscita, « in violazione non solo del principio dell'uguaglianza ma anche della personalità del voto, tutelati dagli articoli 3 e 48, secondo comma, della Costituzione » Né la garanzia di alcun altro interesse di rango costituzionale potrebbe bilanciare tale lesione, poiché la libera scelta dell'ambito territoriale in cui essere eletto – al fine di instaurare uno specifico legame, in termini di responsabilità politica, con il corpo degli elettori appartenenti ad un determinato collegio – potrebbe semmai essere invocata da un capolista che in quel collegio abbia guadagnato l'elezione con le preferenze, ma non certo, ed in ipotesi a danno di candidati che le preferenze hanno ottenuto, da un capolista bloccato.

La Corte ha quindi ricordato come, « nella rigorosa osservanza dei limiti dei propri poteri, tanto più in materia elettorale, connotata da ampia discrezionalità legislativa (sentenze n. 1 del 2014, n. 242 del 2012, n. 271 del 2010, n. 107 del 1996, n. 438 del 1993; ordinanza n. 260 del 2002) – più d'uno sono, in realtà, i possibili criteri alternativi, coerenti con la disciplina della legge n. 52 del 2015 in tema di candidature e voto di preferenza ».

Precisando che « solo in via meramente esemplificativa, secondo una logica volta a premiare il voto di preferenza espresso dagli elettori », la Corte ha richiamato possibili interventi normativi conseguenti alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della previsione relativa alla discrezionalità di opzione da parte del capolista, fermo restando che la scelta tra questi ed altri possibili criteri, e tra i vantaggi e i difetti che ciascuno di essi presenta, appartiene alla ponderata valutazione del legislatore, e non può essere compiuta dal giudice costituzionale. In

particolare, la Corte rileva come potrebbe stabilirsi che il capolista candidato in più collegi debba esser proclamato eletto nel collegio in cui il candidato della medesima lista – il quale sarebbe eletto in luogo del capolista – abbia riportato, in percentuale, meno voti di preferenza rispetto a quelli ottenuti dai candidati in altri collegi con lo stesso capolista. Ancora, seguendo una logica tesa a valorizzare il rilievo e la visibilità della sua candidatura, potrebbe invece prevedersi che il capolista candidato in più collegi debba essere proclamato eletto in quello dove la rispettiva lista ha ottenuto, sempre in percentuale, la maggiore cifra elettorale, in relazione agli altri collegi in cui lo stesso si era presentato quale capolista.

Riguardo al criterio del sorteggio, che permane, nel medesimo articolo 85 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, quale criterio residuale, la Corte ha evidenziato come esso sia ciò che rimane, allo stato, dell'originaria volontà del legislatore espressa nella medesima disposizione coinvolta dalla pronuncia di illegittimità costituzionale.

Il permanere del criterio del sorteggio restituisce pertanto, come ribadito in più occasioni dalla Corte (da ultimo, nelle sentenze n. 1 del 2014, n. 13 del 2012, n. 16 e n. 15 del 2008) una normativa elettorale di risulta, immediatamente applicabile all'esito della pronuncia, idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo costituzionale elettivo. Tuttavia – evidenzia la stessa Corte – appartiene con evidenza alla responsabilità del legislatore sostituire tale criterio con altra più adeguata regola, rispettosa della volontà degli elettori.

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Genova, per violazione degli articoli 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, della Costituzione, dell'articolo 83, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015. Il tribunale lamentava, in particolare, il fatto che il meccanismo di attribuzione dei seggi, nella Regione auto-

noma Trentino-Alto Adige, determina una violazione della rappresentatività delle minoranze politiche nazionali, nel caso in cui queste non siano collegate con una lista vincitrice di seggi in tale Regione a statuto speciale.

La Corte ha, in particolare, evidenziato come la prospettazione del Tribunale, « che non si dà peraltro carico di illustrare il meccanismo elettorale della cui legittimità costituzionale dubita, appare talmente sintetica da rendere oscura la complessiva censura sollevata (sentenze n. 102 del 2016, n. 247 del 2015; ordinanze n. 227, n. 118, n. 47 e n. 32 del 2016) ». Non è chiarito, ad avviso della Corte, a quali « minoranze nazionali » intenda riferirsi, ed è solo presumibile che si alluda (non già a minoranze linguistiche non protette ma) alle liste di minoranza a livello nazionale, cioè a minoranze politiche. Ancora, non sono esaurientemente descritte le ragioni per cui tali liste di minoranza risulterebbero discriminate nell'assegnazione dei seggi, tutte avendo, in linea teorica, la possibilità di apparentarsi con i candidati nei collegi uninominali della Regione Trentino-Alto Adige. Non è spiegato per quali ragioni il meccanismo elettorale genericamente lamentato costituisca « uno degli ulteriori effetti indiretti del doppio turno », dal momento che, secondo la legge n. 52 del 2015, una ripartizione proporzionale dei seggi alle liste di minoranza avviene ovviamente anche quando il premio è assegnato al primo turno. La Corte ha infine rilevato come non si comprenda perché il rimettente lamenti le conseguenze negative derivanti dall'attribuzione di soli tre seggi in ragione proporzionale, « quando l'effetto che presumibilmente sospetta d'illegittimità costituzionale deriverebbe, piuttosto, dal sistema di distribuzione dei complessivi undici seggi assegnati a tale Regione a statuto speciale (otto con sistema maggioritario e tre con riparto proporzionale) ».

Riguardo alla questione posta dal Tribunale ordinario di Messina riguardo a due disposizioni del decreto legislativo n. 533 del 1993, relativo all'elezione del Senato, (articoli 16, comma 1, lettera b), e

17) che stabiliscono la percentuale di voti che le coalizioni di liste e le liste non collegate devono conseguire, in ciascuna Regione, per accedere al riparto dei seggi la Corte ha dichiarato inammissibile la questione, per « insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza e oggettiva oscurità del *petitum* ».

Evidenzia infatti che il richiamato Tribunale aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale sulle disposizioni che prevedono le soglie di sbarramento per l'elezione del Senato senza confrontare tali soglie con quelle introdotte dalla legge n. 52 del 2015 (che neppure cita), per poi dedurre che la diversità dei due sistemi elettorali pregiudicherebbe la formazione di maggioranze omogenee nei due rami del Parlamento, in asserita lesione dei parametri costituzionali ricordati. Non sono illustrate, tuttavia, ad avviso della Corte, le ragioni per cui sarebbero le diverse soglie di sbarramento, e non altre, e assai più rilevanti, differenze riscontrabili tra i due sistemi elettorali (ad esempio, un premio di maggioranza previsto solo dalla disciplina elettorale per la Camera), ad impedire, in tesi, la formazione di maggioranze omogenee nei due rami del Parlamento.

La Corte ha ricordato inoltre che per costante giurisprudenza costituzionale (*ex multis*, sentenze n. 120 del 2015, n. 236 del 2011; ordinanze n. 26 del 2012, n. 321 del 2010 e n. 181 del 2009) non basta l'indicazione delle norme da raffrontare, per valutare la compatibilità dell'una rispetto al contenuto precettivo dell'altra, ma è necessario motivare il giudizio negativo in tal senso e, se del caso, illustrare i passaggi interpretativi operati al fine di enucleare i rispettivi contenuti di normazione.

Non è chiarito inoltre quale delle due diverse discipline, quanto all'entità delle soglie di sbarramento, dovrebbe essere uniformata all'altra; mentre sembra sfuggire al rimettente che l'ipotetico accoglimento della questione sollevata condurrebbe semplicemente alla caducazione delle censurate disposizioni della legge elettorale del Senato, derivandone il permanere di una distinta diversità tra i due

sistemi: nessuna soglia di sbarramento a livello regionale nella disciplina del Senato, e il mantenimento di una soglia del 3 per cento, calcolata a livello nazionale, per la Camera.

Riguardo alla questione, sollevata dal Tribunale di Messina, relativamente all'articolo 2, comma 35, della legge n. 52 del 2015, in virtù del quale le disposizioni che ridisegnando il sistema per l'elezione della Camera dei deputati, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2016, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità della questione.

Il rimettente si limita a sottoporre a generica ed assertiva critica la diversità tra i due sistemi elettorali, senza indicare quali caratteri differenziati di tali due sistemi determinerebbero « una situazione di palese ingovernabilità, per la coesistenza di due diverse maggioranze ».

La Corte ha rilevato come la mera affermazione di disomogeneità dei due sistemi elettorali è di per sé insufficiente a consentire l'accesso della censura sollevata allo scrutinio di merito e alla identificazione di un *petitum* accoglibile; inoltre, i parametri costituzionali richiamati (ossia gli articoli 1, 3, 48, primo comma, 49, 51, primo comma, e 56, primo comma, della Costituzione) « sono evocati solo numericamente, senza una distinta motivazione delle ragioni per le quali ciascuno sarebbe violato ». Nel richiamare la già citata giurisprudenza costituzionale ha ribadito come non sia sufficiente l'indicazione delle norme da raffrontare, per valutare la compatibilità dell'una rispetto al contenuto precettivo dell'altra, ma sia necessario motivare il giudizio negativo in tal senso e illustrare i passaggi interpretativi operati al fine di enucleare i rispettivi contenuti di normazione.

La Corte ha infine evidenziato come non venga nemmeno lamentata dal giudice rimettente la lesione delle due disposizioni costituzionali che dovrebbero necessariamente venire in considerazione (cioè gli articoli 94, primo comma, e 70 della Costituzione) laddove si intenda sostenere che due leggi elettorali « diverse » compromettano, sia il funzionamento della forma



di governo parlamentare delineata dalla Costituzione repubblicana, nella quale il Governo deve avere la fiducia delle due Camere, sia l'esercizio della funzione legislativa, attribuita collettivamente a tali due Camere.

A conclusione della sentenza la Corte ha richiamato l'esito del *referendum* costituzionale del 4 dicembre 2016 sulla legge di riforma, approvata nel mese di aprile 2016 dal Parlamento – che ha confermato un assetto costituzionale basato sulla parità di posizione e funzioni delle due Camere elettive. In tale contesto, la Corte ha quindi rilevato che « la Costituzione, se non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non ostacolino, all'esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee ».

Fa notare che quello della Corte non è un banale commento, ma è un monito all'intero Parlamento: non dare al Paese una legge omogenea e funzionante, magari per meri interessi di partito, a suo avviso, significa tradire lo spirito del nostro sistema costituzionale. E di questo tutti i parlamentari dovranno, a suo avviso, tenere conto.

Fa notare che la Corte costituzionale ha, in conseguenza della sua pronuncia, dichiarato l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni: articolo 1, comma 1, lettera *f*), della legge 6 maggio 2015, n. 52 limitatamente alle parole « o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione »; articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 – Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 52 del 2015), limitatamente alle parole « , ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai

sensi dell'articolo 83 »; articolo 83, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, (come sostituito dall'articolo 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015); articolo 85 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, (come modificato dall'articolo 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015), nella parte in cui consente al deputato eletto in più collegi plurinominali di dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale collegio plurinomiale prescelga.

Ricorda, in proposito, che alla sentenza della Corte consegue l'illegittimità costituzionale di tutte le altre disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla legge n. 52 del 2015, che riguardano o presuppongono lo svolgimento di un turno di ballottaggio e, quindi, in particolare: articolo 1, comma 2, con riferimento alle parole: « , a seguito del primo turno di votazione » e alle parole: « , ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83 »; articolo 11, il comma 5 (fissazione della data di svolgimento del ballottaggio); articolo 31, comma 2-*bis* (scheda elettorale per il turno di ballottaggio); articolo 83, comma 6, con riferimento alle parole: « ovvero delle liste ammesse all'eventuale ballottaggio »; nonché delle seguenti disposizioni che disciplinano l'elezione nel collegio « Valle d'Aosta » e nei collegi uninominali e nelle liste proporzionali della circoscrizione Trentino-Alto Adige: articolo 93, comma 2, lettera *c*), con riferimento alle parole: « La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale »; articolo 93-*ter*, comma 3 (scheda per il ballottaggio); articolo 93-*quater*, comma 4, con riferimento alle parole: « , o ancora a seguito dello svolgimento del ballottaggio »; articolo 93-*quater*, comma 7, con riferimento alle parole: « ovvero a seguito dell'esito del ballottaggio, » e alle parole: « , ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio, ».

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) preannuncia la presentazione da parte del suo gruppo di una proposta di legge volta ad uniformare il sistema elettorale tra Camera e Senato. Evidenzia, in particolare, che tale provvedimento, che interviene su diversi aspetti della materia in conformità a quanto stabilito dalla Corte costituzionale, reca una importante novità per quanto riguarda l'attribuzione del premio di maggioranza al Senato, prevedendo un collegamento tra i risultati ottenuti a livello nazionale e quelli conseguiti a livello regionale, evitando così un risultato elettorale frammentato e disomogeneo.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, in risposta al deputato La Russa,

osserva che la proposta di legge testé richiamata sarà valutata ai fini dell'abbinamento non appena sarà assegnata alla I Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 21 febbraio 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.25.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 244/16: Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative. C. 4304 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e conclusione. Parere favorevole*) ..... 43

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozioni ed affido (*Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio*) ..... 48

ALLEGATO (*Osservazioni del gruppo MoVimento Cinque Stelle sulla proposta di documento conclusivo*) ..... 50

#### RISOLUZIONI:

7-01123 Berretta: Sulla stipulazione di accordi di collaborazione tra i tribunali e la commissione nazionale per il diritto di asilo e le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (*Seguito della discussione e rinvio*) ..... 48

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli e C.257 Fucci, recanti Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni.

Audizione di Francesco Minisci, segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati, e di Tullio Padovani, professore di diritto penale presso la Scuola superiore Sant'Anna di Pisa (*Svolgimento e conclusione*) ..... 49

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.*

**La seduta comincia alle 12.50.**

**DL 244/16: Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative.**

**C. 4304 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alle Commissioni riunite I e V).

*(Esame e conclusione. Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente e relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, nella seduta odierna, il parere sul disegno di legge, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, in materia di proroga e definizione di termini (A.C. 4304).

Nel soffermarsi sui soli profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 2 bis, nonché quelle di cui all'articolo 5, comma 8, e all'articolo 10. In particolare, i commi 2 e 2-bis dell'articolo

1 recano disposizioni concernenti il Corpo di polizia penitenziaria. Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2017 le graduatorie dei concorsi banditi dall'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, pubblicate in data non anteriore al 1° gennaio 2012. Il comma 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, al fine di assicurare compiuta attuazione alla proroga (fino al 31 dicembre 2017) delle graduatorie di concorsi banditi dall'Amministrazione penitenziaria di cui al comma precedente e di incrementare l'efficienza delle carceri, autorizza l'amministrazione penitenziaria (nell'ambito delle facoltà assunzionali per il 2016 previste dall'articolo 66, comma 9-*bis* del decreto-legge 112/2008) ad assumere 887 unità nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, in via prioritaria mediante lo scorrimento delle graduatorie, pubblicate in data non anteriore al 1° gennaio 2012, di concorsi banditi dall'Amministrazione penitenziaria. Per i posti residui, si prevede lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi richiamati in precedenza, attribuendo in ogni caso precedenza alle graduatorie relative ai concorsi più recenti.

In riferimento all'articolo 5, lo stesso, al comma 8, proroga al 31 gennaio 2018 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può richiedere all'autorità giudiziaria competente che i direttori del D.I.S. (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) o altro personale dipendente espressamente delegato siano autorizzati ai colloqui investigativi con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale. Tale facoltà è stata ammessa, in via transitoria, dall'articolo 6 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 (che a sua volta veniva a modificare l'articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2005, introducendovi un comma 2-*bis*).

Quanto all'articolo 10, lo stesso proroga i termini concernenti gli interventi strutturali sul Palazzo di Giustizia di Palermo e le relative procedure ammi-

nistrative, di cui ai commi da 98 a 106 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014). Ai sensi delle disposizioni vigenti, gli interventi, effettuati sotto la vigilanza di un commissario straordinario, servono a realizzare strutture e impianti di sicurezza necessari a fronteggiare il rischio di attentati. L'individuazione dei lavori da realizzare è stata affidata a un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze (decreto ministeriale 29 gennaio 2015). La legge prevede altresì che un commissario straordinario vigili sull'andamento degli interventi e sulla gestione delle risorse finanziarie. In base al comma 99-*bis* dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015, i tempi per la realizzazione dell'investimento e la durata dell'incarico del commissario straordinario sarebbero giunti a scadenza il 31 dicembre 2015. La legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) aveva già prorogato tale termine al 31 dicembre 2016. Ebbene, il decreto-legge in commento proroga tale scadenza di ulteriori 12 mesi, portandola quindi al 31 dicembre 2017 (articolo 10, comma 1, lett. *a*). Il provvedimento, inoltre, posticipa dal 28 febbraio 2016 al 28 febbraio 2017 la data entro la quale si possono apportare modifiche al ricordato decreto ministeriale (articolo 10, comma 1, lett. *b*). La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge motiva questa ulteriore proroga con « la particolare complessità delle opere da realizzare, che necessitano di una diversa e più estesa modulazione temporale delle fasi attuative ». Il comma 2 dell'articolo 10 proroga fino al 31 dicembre 2018 la disposizione che consente che le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario. In particolare, la disposizione interviene sul comma 1-*bis* del decreto-legge n. 146 del 2013, che ha inserito questa deroga alla disciplina dei ruoli e delle qualifiche della carriera dirigenziale penitenziaria,

motivandola con l'esigenza di coprire i posti di dirigente dell'esecuzione penale esterna in attesa dello svolgimento di specifici concorsi pubblici. L'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, dettato dal decreto legislativo n. 63 del 2006, prevede, infatti, tre distinti ruoli per i dirigenti di istituto penitenziario, i dirigenti di esecuzione penale esterna ed i dirigenti medici psichiatri e dispone che alla carriera si acceda dalla qualifica iniziale di ciascun ruolo, unicamente mediante pubblico concorso. Nelle more dell'espletamento dei concorsi per dirigente di esecuzione penale esterna, il legislatore ha dunque consentito di coprire tali posti attingendo al ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario. La deroga era originariamente introdotta per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2013, e dunque fino al 22 febbraio 2017. Il decreto-legge in commento proroga sin d'ora fino al 31 dicembre 2018 la vigenza della deroga. In merito, la relazione illustrativa motiva la proroga con «la circostanza che i concorsi pubblici per lo svolgimento delle funzioni di dirigente di esecuzione penale esterna non sono stati banditi e il numero dei medesimi continua a diminuire nel tempo (su 34 previsti ne sono in servizio 25), con conseguenti possibili difficoltà operative e di gestione di un settore particolarmente sensibile quale quello dell'esecuzione penale esterna». Il comma 2-bis dell'articolo 10, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modificando l'articolo 3 del decreto-legge n. 168 del 2016, interviene sulla disciplina relativa ai trasferimenti dei magistrati assegnati in prima sede o che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Per tali magistrati viene subordinato il trasferimento ad altra sede (o l'assegnazione ad altre funzioni) ad un periodo di permanenza triennale (anziché quadriennale). La nuova disciplina trova applicazione anche con riguardo ai magistrati ai quali la prima sede è assegnata nell'anno

2017. La modifica qui introdotta estende pertanto l'ambito applicativo di carattere derogatorio (permanenza almeno triennale) rispetto alla nuova regola generale della permanenza almeno quadriennale nella sede di assegnazione. Infatti, oggi l'esenzione dall'obbligo di permanenza almeno quadriennale interessa i soli magistrati che, al 31 agosto 2016, siano stati assegnati in prima sede da almeno tre anni, oltre che le procedure di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni già avviate alla medesima data. La modifica introdotta: non investe l'esenzione per le procedure di trasferimento o assegnazione già avviate al 31 agosto 2016; prevede invece – in luogo dell'esenzione per i soli magistrati che, al 31 agosto 2016, si trovavano nell'ufficio di prima assegnazione da almeno tre anni – che la regola del triennio (e non quella del quadriennio) si applichi: a tutti i magistrati che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 244 del 2016 in commento, esercitano le funzioni nella sede di prima assegnazione oppure a tale data sono stati assegnati alla prima sede oppure ancora ai magistrati assegnati alla prima sede nel 2017. Il comma 2-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l'iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori in base ai requisiti previsti prima della riforma forense. In particolare, la disposizione interviene sull'articolo 22 della legge di riforma della professione forense (legge n. 247 del 2012) che disciplina l'albo speciale che abilita gli avvocati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei Conti, alla Corte costituzionale e al Tribunale superiore delle acque pubbliche. In proposito, rammento che il termine originario previsto dalla legge n. 247 era di tre anni dall'entrata in vigore della riforma; termine che scadeva il 2 febbraio 2016. È poi intervenuto il decreto-legge di proroga termini n. 210 del 2015 che ha portato i 3 anni di vigenza della norma transitoria a 4 anni,

con conseguente scadenza del termine al 2 febbraio 2017. È quest'ultimo termine che viene prorogato di un ulteriore anno, fino al 2 febbraio 2018, dalla disposizione in commento. Il comma 2-*quater* dell'articolo 10, introdotto durante l'esame al Senato, modificando l'articolo 49 della legge professionale forense (legge n. 247 del 2012) proroga di un anno (da 4 a 5 anni) il termine, decorrente dalla data di vigenza della stessa legge (2 febbraio 2013), che consente lo svolgimento con la disciplina previgente – sia in relazione alle prove scritte e orali sia alle modalità esecutive – dell'esame di abilitazione all'esercizio alla professione di avvocato. Tale esame continuerà, quindi, ad essere sostenuto con le vecchie regole fino al 2 febbraio 2018. Al riguardo, rammento che l'articolo 46 della legge n. 247 del 2012 delinea la nuova articolazione dell'esame di Stato per l'iscrizione all'albo degli avvocati con la finalità di renderlo più rigoroso. Non innovando rispetto alla precedente normativa (articolo 17-*bis* del RD 37/1934, regolamento di attuazione della legge professionale, il R. decreto-legge 1578/1933), la riforma prevede tre prove scritte e una prova orale. In particolare, le tre prove scritte rimangono invariate e cambia solo leggermente il punteggio richiesto al fine del passaggio alla prova orale. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto: la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile; la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice penale; la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo. Soprattutto per quanto riguarda la prova orale, la riforma del 2012 mira a rendere meno agevole il superamento dell'esame. Se, infatti, con la disciplina previgente il candidato deve dimostrare la conoscenza di deontologia e ordinamento forense e

discutere questioni relative a 5 materie a scelta, di cui una di diritto processuale (tra diritto costituzionale, civile, penale, commerciale, lavoro, amministrativo, tributario, processuale civile e penale, internazionale privato, ecclesiastico e comunitario), il nuovo esame prevede che all'orale il candidato illustri la prova scritta (la norma previgente prevedeva una esposizione succinta), dimostrando la conoscenza – oltre che di deontologia e ordinamento forense – anche di 4 materie obbligatorie (diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale) e 2 materie a scelta. L'elenco delle materie disponibili è analogo al vigente, con la sola aggiunta dell'ordinamento giudiziario e penitenziario. In sostanza, dunque, se attualmente il candidato porta all'esame, oltre a deontologia e ordinamento forense, 5 materie da lui scelte – potendo escludere quelle che ritiene più complesse – con la riforma, oltre a deontologia e ordinamento forense (già previste), le materie d'esame diventano 6 e vengono limitate le possibilità di scelta da parte del candidato. Come nella normativa vigente, non è prevista alcuna prova di conoscenza della lingua straniera. Nulla cambia con la riforma anche in relazione alla correzione degli elaborati scritti, che è affidata a una commissione d'esame situata presso una diversa corte d'appello, attraverso abbinamenti stabiliti dal Ministro della giustizia mediante sorteggio.

Rilevanti novità sono, invece, introdotte dalla riforma del 2012 in relazione alla valutazione delle prove e alle modalità esecutive dell'esame:

a) si prevede che il voto numerico assegnato per ogni prova scritta al candidato debba essere accompagnato da una motivazione. A tal fine si stabilisce che la commissione debba annotare le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato;

b) è attribuito al Ministro della giustizia, sentito il CNF, il compito di regolamentare le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato ma anche

di valutazione delle prove. Tale valutazione dovrà tener conto di una serie di criteri enumerati, gli stessi attualmente previsti dall'articolo 22 della precedente legge professionale, R.decreto-legge 1578/1933 (chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione; dimostrazione della capacità di soluzione di specifici problemi giuridici e della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà e delle tecniche di persuasione e argomentazione);

c) è vietata la consultazione dei codici commentati con la giurisprudenza (consentita finora dall'articolo 21 del RD 37/1934) stabilendo che le prove si svolgono col solo ausilio dei testi di legge, senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Come avviene anche oggi, i testi di legge portati dai candidati dovranno essere controllati e visti nei giorni anteriori all'inizio della prova e collocati sul banco del candidato;

d) esclude che i candidati possano portare con sé o ricevere dall'esterno testi o scritti, anche informatici, e ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame e la denuncia al Consiglio istruttore di disciplina;

e) punisce con la reclusione fino a 3 anni chiunque faccia pervenire ai candidati all'interno della sede d'esame testi relativi al tema proposto. Il candidato destinatario dei testi resterà esente da conseguenze penali, ma sarà denunciato al consiglio istruttore di disciplina;

f) imputa agli aspiranti avvocati i costi sostenuti per l'espletamento delle procedure d'esame (fissati nella misura forfetaria di 50 euro).

Il comma 2-*quinquies* dell'articolo 10, inserito durante l'esame al Senato, proroga i termini previsti dall'articolo 1, comma 181, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), relativi alla possibile revoca del finanziamento da parte

del CIPE finalizzato ad interventi urgenti per nuove sedi di uffici giudiziari ad elevato carico di affari pendenti. La citata disposizione ha previsto che, nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE assegna ai fini indicati una quota, nel limite complessivo di 30 milioni di euro. Tali interventi, necessari per lo sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema giudiziario, sono finanziati previa presentazione al CIPE di specifici progetti di adeguamento, completamento e costruzione. Il comma in esame proroga: a 36 mesi dalla data di pubblicazione della delibera di assegnazione il termine per la revoca obbligatoria del finanziamento per mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori (il termine attuale è di 12 mesi); a 24 mesi il termine per la stessa revoca per mancato affidamento dei lavori dalla data della citata pubblicazione (il termine attuale è di 6 mesi).

Il comma 2-*sexies* dell'articolo 10 – di modifica dell'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 210 del 2015 – proroga di sei mesi (al 30 giugno 2017) il termine per l'adozione, da parte del responsabile dei servizi automatizzati del Ministero della giustizia, delle specifiche tecniche necessarie per la pubblicazione in modalità informatiche delle domande di iscrizione e per la tenuta, presso i tribunali, di specifici albi ed elenchi di professionisti operanti nel settore dell'esecuzione (consulenti tecnici, periti, soggetti specializzati per la custodia e la vendita di beni pignorati e professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita).

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

Vittorio FERRARESI (M5S) evidenzia, preliminarmente, come il provvedimento in discussione contenga disposizioni in parte condivisibili, in parte non condivisibili. Fa notare, quindi, che, contrariamente alle rassicurazioni in un primo tempo rese del Governo, per procedere

all'assunzione di nuove unità di personale del corpo della polizia penitenziaria non sia sufficiente una semplice proroga delle graduatorie dei concorsi già espletati, ma sia necessaria, piuttosto, l'introduzione di una espressa disposizione autorizzativa attraverso una fonte di rango primario. A tale riguardo, osserva come disposizioni del tenore di quelle di cui ai commi 2 e 2 bis del provvedimento in titolo avrebbero, infatti, dovuto essere inserite già nell'ambito della legge di bilancio per l'anno 2017.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

**La seduta termina alle 12.55.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.*

**La seduta comincia alle 12.55.**

**Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozioni ed affido.**

*(Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio).*

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, ove non vi siano obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Rammenta, quindi, che il gruppo Movimento Cinque Stelle ha formulato talune osservazioni sulla proposta di documento conclusivo (*vedi allegato*), sulle quali si sofferma.

Donatella AGOSTINELLI (M5S), nel ringraziare la presidente, auspica che la

Commissione possa pervenire all'approvazione di un documento condiviso da tutti i gruppi parlamentari.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.10.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### RISOLUZIONI

*Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

**7-01123 Berretta:** Sulla stipulazione di accordi di collaborazione tra i tribunali e la commissione nazionale per il diritto di asilo e le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

*(Seguito della discussione e rinvio).*

Donatella FERRANTI (PD), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.15.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.*

**La seduta comincia alle 13.15.**



**Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli e C.257 Fucci, recanti Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvensione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni.**

**Audizione di Francesco Minisci, segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati, e di Tullio Padovani, professore di diritto penale presso la Scuola superiore Sant'Anna di Pisa.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Francesco Minisci, *segretario generale dell'Associazione Nazionale*

*Magistrati*, e Tullio Padovani, *professore di diritto penale presso la Scuola superiore Sant'Anna di Pisa*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Donatella FERRANTI, *presidente*, Edmondo CIRIELLI (FdI-AN), Vittorio FERRARESI (M5S) e David ERMINI (PD).

Rispondono ai quesiti posti Francesco MINISCI, *segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati*, e Tullio PADOVANI, *professore di diritto penale presso la Scuola superiore Sant'Anna di Pisa*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.10.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## ALLEGATO

**Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozioni ed affido.****OSSERVAZIONI DEL GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE  
SULLA PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO**

In relazione alla proposta di documento conclusivo sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozione e di affido, i deputati del Movimento Cinque Stelle propongono le seguenti modifiche ed integrazioni:

al punto 3.1 « Rappresentanti del Governo e altri soggetti istituzionali » – capoverso, « Maria Elena Boschi, Ministro per i rapporti con il Parlamento con delega in materia di adozioni internazionali e pari opportunità » – aggiungere in fine il seguente periodo: La Ministra Boschi ritiene in merito alle criticità di funzionamento della Commissione Adozioni Internazionali rappresentate da alcuni dei soggetti auditi nel corso dell'indagine conoscitiva di non potersi esprimere in riferimento al periodo precedente al conferimento della relativa delega, ma assicura di voler convocare la Commissione entro il mese di settembre dello stesso anno;

al punto 4.1, va sottolineata l'importanza della diffusione di una cultura dell'adozione di bambini nel nostro Paese, mediante, quale primo importante segnale, l'istituzione di una Giornata Nazionale per l'Adozione, nonché attraverso la promozione di incontri nelle scuole ed iniziative in favore della 'Famiglia Adottiva' quale modello per una società inclusiva e accogliente;

in merito al punto 4.5 sulla « semplificazione e trasparenza della procedura di adozione » si fa altresì presente che, nelle more della predisposizione del Do-

cumento, è stata depositata una proposta di legge, a prima firma Agostinelli (A.C. 4299), volta a modificare l'articolo 403 del codice civile. L'attuale disposizione consente l'allontanamento del minore dalla casa familiare qualora sia moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla sua educazione. Il provvedimento di allontanamento non soggiace, ad oggi, a limitazioni particolari o ad un controllo tempestivo da parte del Tribunale dei minorenni come è stato rilevato anche durante le audizioni svoltesi alla Camera. Da ciò deriva che lo stato di allontanamento può protrarsi sine die con grave nocimento per il minore stesso, pur essendo stato disposto per tutelarne gli interessi. Pertanto, sarebbe opportuno che si contemplatesse non solo un controllo ex post, bensì un termine stringente (ad esempio di 24 ore) entro il quale sia data notizia dell'avvenuto allontanamento al procuratore presso il Tribunale dei minori il quale, a sua volta, possa promuovere l'adozione di opportuni provvedimenti. Inoltre, in via preliminare, nella scelta « dell'ambiente sicuro » in cui collocare il minore, la pubblica autorità, nel preferirne uno allo stesso familiare, dovrebbe valutare l'eventuale idoneità dei familiari entro il quarto grado. Sarebbe allora auspicabile, nell'ottica di una uniformità di trattamento dei casi di allontanamento ex art. 403 c.c., che, nel costante aggiornamento e nell'adeguata formazione professionale richiamati al punto 4.6, fosse pre-

visto per il personale dei servizi sociali l'inserimento di una preparazione specifica anche nella gestione della prima fase dell'allontanamento di cui alla norma in oggetto;

al punto 4.7 aggiungere alle « Iniziative di sostegno alle famiglie » le seguenti parole: Emerge inoltre l'esigenza di potenziare i Servizi Sociali istituendo equipe ad hoc a sostegno dell'adozione con professionisti specializzati che lavorino con le famiglie adottive e affidatarie in sinergia con Asl e sistema scolastico territoriale; in fine, aggiungere al medesimo punto i seguenti periodi: al fine di sostenere le famiglie sarebbe necessario portare al 100 per cento la detraibilità di tutte le spese sostenute per la procedura di adozione (costi delle relazioni post adozioni incluse) e prevedere l'istituzione di un Prestito d'Onore a tasso zero, che la famiglia possa restituire in comode rate. Questo consentirebbe di adottare non solo a coppie con redditi medio – alti e renderebbe l'adozione accessibile a tutti. Nonché prevedere per i genitori adottivi permessi di assenza per malattia del minore non in base all'età, ma in base agli anni da cui il minore è arrivato in Italia;

al punto 4.9, « adozioni internazionali », inserire il seguente periodo: « Allo scopo di superare le attuali criticità del sistema delle adozioni, si guarda con favore all'introduzione di una disciplina specifica per il riconoscimento in Italia delle adozioni effettuate all'estero da cittadini italiani residenti all'estero (in particolare, nei Paesi islamici) come proposto dall'A.C. 3318 a prima firma Scagliusi »;

aggiungere dopo il settimo paragrafo: « Si esprime una valutazione positiva in merito ad un eventuale maggiore coinvolgimento della Commissione Adozioni internazionali con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e alla designazione, ove necessario, di un funzionario quale referente per le attività di adozione internazionale presso ogni ufficio delle rappresentanze italiane nei Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja,

ovvero che abbiano stipulato accordi bilaterali con l'Italia in materia di adozioni internazionali. »;

al medesimo punto, sopprimere il settimo ottavo e nono paragrafo. Il M5S non ritiene opportuno segnalare tra le conclusioni della relazione, il disegno di legge C. 3635, che prevede l'istituzione dell'Agenzia italiana per le adozioni internazionali. In proposito, si rileva che il provvedimento, prevede l'istituzione di un'Agenzia sempre sottoposta al potere di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che svolge le funzioni simili a quelle attualmente di competenza degli enti autorizzati e della CAI, senza tuttavia prevedere né l'abolizione della CAI né tantomeno degli enti autorizzati. Intende affiancare gli enti autorizzati con un altro ente pubblico, oltre la CAI. Un doppione della CAI che servirà solo a distribuire poltrone (si veda quello che si è verificato con l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, divenuta un inutile duplicato della DGCS Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo). Nel corso delle audizioni, infatti, solo il Ministro della giustizia, Orlando, ed il presidente del Tribunale per i minorenni di Salerno, Pasquale Andria, hanno espresso opinioni positive in merito alla richiamata proposta. Nessun altro audito si è espresso in tal senso, tanto meno da Anna Maria Colella, direttrice di quell'Agenzia Regionale per le adozioni internazionali (ARAI), presa a modello per l'istituzione dell'agenzia nazionale;

si ritiene opportuno inserire in tema di enti autorizzati: *a)* l'obbligo di certificazione annuale del bilancio da parte di un revisore dei conti ai sensi della legislazione vigente; *b)* l'adozione di criteri di trasparenza nell'accesso alle informazioni contabili e procedurali della pratica adottiva; *c)* l'obbligo dell'utilizzo liste d'attesa consultabili, chiare e aggiornate ogni quindici giorni che, nel rispetto della normativa sulla tutela della *privacy*, indichino non soltanto numeri indistinti ma anche la data del conferimento di mandato per ciascun soggetto in lista d'attesa e gli

abbinamenti effettuati; *d*) obbligo di sostegno post adottivo alle famiglie, in modo da favorire un accompagnamento qualificato durante la fase di ingresso del minore in Italia, il suo inserimento scolastico ed i controlli sanitari;

dopo il terzo paragrafo, aggiungere che: «I componenti della Commissione per le adozioni internazionali non devono avere alcun rapporto con gli enti autorizzati dalla stessa»;

nonché, in fine, aggiungere «si attesta la necessità di prevedere, nel caso l'ente (per cause non imputabili al suo operato) non possa portare a termine una pratica adottiva, un meccanismo di garanzia che consenta alle coppie di essere prese in carico da un nuovo ente senza ricominciare l'*iter* adottivo. Nei casi in cui la C.A.I. decida di revocare l'autorizzazione ad un

ente è necessario garantire alle famiglie di portare a termine l'adozione.»;

aggiungere un punto 4.9 – *bis* dedicato alla «sottrazione internazionale» in merito all'esigenza espressa dal sottosegretario di Stato del Ministero degli Affari esteri, Amendola, e della cooperazione internazionale, sulla prevenzione del fenomeno della sottrazione, si fa presente l'A.C. 3962 d'iniziativa del deputato Bonafede «Modifiche all'articolo 574-*bis* del codice penale, concernente l'aggravamento della pena per il reato di sottrazione e trattenimento di minore all'estero» con la quale si propone la modifica del primo comma dell'articolo 574-*bis* del codice penale innalzando la pena massima di reclusione da quattro a sei anni per il reato di sottrazione e trattenimento di minore all'estero.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista. C. 3558 Dambruoso ed altri (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	53
DL 244/2016: Proroga e definizioni di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative. C. 4304 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	56
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) .....	58

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.

**La seduta comincia alle 11.40.**

#### Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista.

**C. 3558 Dambruoso ed altri.**

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricorda che la discussione generale della proposta di legge in titolo avrà inizio presso l'Aula il prossimo 27 febbraio.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *relatrice*, ricorda che la III Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione Affari costituzionali sul provvedimento in titolo, la cui calendarizzazione in Aula è prevista per il 27

febbraio prossimo. In previsione, tuttavia, della modifica del provvedimento da parte della Commissione di settore già a partire dalla giornata di domani, ritiene opportuno fin d'ora prevedere una seconda seduta di esame, per valutare nuove disposizioni di competenza della III Commissione inserite con eventuali emendamenti.

Ciò premesso, segnala che il provvedimento ha come primi firmatari i colleghi Dambruoso e Manciuoli, che già furono relatori sul decreto-legge n. 7 del 2015, con cui, dopo i terribili attentati di Parigi di quell'anno, furono tra l'altro introdotte nel nostro ordinamento misure per rafforzare e ad aggiornare gli strumenti di prevenzione e repressione penale del terrorismo di matrice fondamentalista nel territorio dello Stato.

Rileva come quel decreto-legge abbia allora rappresentato lo strumento d'immediata attuazione nel nostro sistema giuridico della risoluzione n. 2178, adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con cui, all'indomani dell'irrompere sulla scena mondiale del *Daesh*, si dava enfasi alle politiche di contrasto dell'estremismo violento ed alla necessità di trovare una

risposta più equilibrata al terrorismo. Il provvedimento combinava misure repressive ed un approccio preventivo, in collaborazione con attori della società civile e con le comunità di riferimento. Ricorda altresì che la risoluzione ha imposto a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite di prevenire il reclutamento, l'organizzazione, il trasporto e l'equipaggiamento di individui che si rechino in altri Stati allo scopo di pianificare, preparare o attuare atti terroristici oppure di fornire e ricevere addestramento terroristico e finanziamenti per tali attività. A tale scopo, tutti gli Stati si sono impegnati a varare apposite legislazioni, intensificare i controlli alle frontiere, perseguire e condannare i terroristi, accrescendo la cooperazione internazionale. Sottolinea che l'aspetto innovativo della risoluzione è stata l'enfasi posta sulle politiche di contrasto all'estremismo violento e sulla necessità di trovare una risposta al terrorismo, e in particolare al fenomeno dei *foreign fighter*, più equilibrata, che non prevedesse soltanto un approccio repressivo, ma anche quello preventivo.

Rileva che, dopo le misure di carattere repressivo già adottate in passato, il provvedimento in esame completa pertanto la strategia complessiva adottata dal nostro Paese contro il fenomeno, concentrandosi sul profilo preventivo, nella consapevolezza che la condizione sociale di esclusione, emarginazione, mancata integrazione di individui e di interi gruppi nelle città e nella intera comunità nazionale rappresentano un fattore decisivo per la decisione di arruolarsi o di aderire a formazione terroristiche. Il progetto di legge si propone anche di operare sul terreno del recupero e del reinserimento sociale di soggetti già coinvolti in fenomeni di radicalizzazione.

Ricorda che nel marzo 2015 i due colleghi primi firmatari della proposta hanno presentato anche la risoluzione n. 1-00771, che ha impegnato il Governo a valutare l'opportunità di introdurre anche nel nostro Paese una strategia nazionale di contro-radicalizzazione.

Segnala, inoltre, che questa Commissione ha trattato questo specifico profilo di contrasto al terrorismo in occasione di una significativa audizione, svolta nel 2015 nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle priorità strategiche regionali e di sicurezza della politica estera dell'Italia, anche in vista della nuova strategia di sicurezza dell'Unione europea, con particolare riferimento all'intervento della professoressa Francesca Galli, che, in tema di prevenzione e reinserimento sociale, ha testimoniato tra l'altro di alcune rilevanti esperienze maturate in altri Paesi europei sul tema della deradicalizzazione. Segnala, quindi, l'esempio della Danimarca e del cosiddetto « modello Aarhus ». In quell'occasione sono emersi importanti spunti di riflessioni quali, ad esempio, la necessità di contrastare la narrativa dei gruppi estremisti e fornire una narrativa contraria o alternativa attraverso le campagne di informazione o di contro-narrativa, facendo un utilizzo oculato dei *social media* grazie a una partnership pubblico-privato.

Passando all'esposizione dell'articolato, ricorda che esso si compone di 7 articoli, di cui il primo dedicato alla enunciazione delle finalità del provvedimento. L'articolo 2 prevede, per gli appartenenti alle Forze di polizia, appositi corsi di formazione tesi a riconoscere e a interpretare segnali di radicalizzazione e di estremismo jihadista. Allo scopo di contemperare le esigenze di recupero sociale dei soggetti coinvolti in fenomeni di radicalizzazione con le esigenze di sicurezza dello Stato e della collettività, l'articolo 3 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro dell'interno, del Sistema informativo sui fenomeni di radicalismo jihadista, nel quale dovranno confluire tutte le informazioni su soggetti e situazioni da monitorare per un efficace contrasto dei fenomeni terroristici. Nell'intento di predisporre misure idonee a prevenire episodi di radicalizzazione fra i giovanissimi in ambito scolastico, si dispone quindi, all'articolo 4, che l'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura elabori e aggiorni linee guida sul dialogo interculturale e interreligioso. Si favorisce

l'accesso di studenti e docenti a iniziative di dialogo interculturale e interreligioso con studenti e docenti di altre nazionalità e si incentivano le attività di formazione dei docenti in tali ambiti. L'articolo 5 prevede interventi per l'inserimento dei soggetti a rischio, individuati dal Sistema informativo sui fenomeni di radicalismo jihadista, nel mondo del lavoro prevedendo il loro accesso a cooperative sociali e promuovendo percorsi mirati di inserimento.

Sottolinea che si può pensare a schemi di *mentoring*, di training vocazionale, di supporto psicologico per fare fronte allo stress post-traumatico o anche a campagne di auto-consapevolezza e tentativi di rafforzare le relazioni con le comunità etniche e le famiglie. L'articolo 6 – considerato che la propaganda jihadista e il reclutamento di terroristi avvengono principalmente via internet – prevede la realizzazione di un portale informativo sui temi della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista diretto a diffondere anche narrativa alternativa e contro-narrativa. Ricorda che il portale avrà anche lo scopo di diffondere il principio dell'uguaglianza di genere sancito dalla Costituzione. Infine, in considerazione della particolare vulnerabilità alla radicalizzazione e all'estremismo jihadista delle persone detenute o comunque private della libertà personale, l'articolo 7 prevede l'adozione di un Piano nazionale per garantire ai soggetti condannati e internati, interessati da tali fenomeni, un trattamento penitenziario teso anche alle loro rieducazione e deradicalizzazione. Ricorda che questo è un approccio che va a completare l'aspetto punitivo.

Svolta questa premessa, ricorda che presso la I Commissione sono stati presentati emendamenti assai significativi e che appaiono potenzialmente idonei ad arricchire ulteriormente l'approccio strategico contro il fenomeno, dotandolo di nuovi e opportuni strumenti istituzionali ed operativi mirati.

Pertanto, in attesa di potere calibrare la proposta di parere sul testo risultante dall'esame degli emendamenti, preannun-

cia una proposta di parere favorevole che, oltre a recepire quanto emergerà dal dibattito, porrà l'accento sulla necessità di una collaborazione internazionale rafforzata per prevenire la diffusione dell'estremismo anche al di fuori del nostro Paese, stabilendo collaborazioni e sinergie con Paesi dell'Unione europea e con Paesi terzi impegnati sullo stesso terreno (ad esempio, Marocco, Tunisia e Giordania) al fine di armonizzare lo sforzo profuso a livello nazionale e di potenziarlo in un quadro più ampio. Ritiene che analoghe valutazioni valgono per le rilevanti iniziative assunte dalle Organizzazioni internazionali e regionali, sia in sede ONU ed UE, sia in sede di Organizzazione per la cooperazione islamica.

Sul piano testuale evidenzia la necessità che dal testo dell'articolo 6, comma 1, la parola: « razze » sia sostituita dalla parola: « etnie ».

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, richiama l'importanza del provvedimento all'esame della Commissione e svolge due osservazioni. Innanzitutto, sottolinea il ritardo con cui il nostro Paese è arrivato a occuparsi di questo tema, dotandosi di adeguati strumenti legislativi. In secondo luogo, ricorda che presso la Presidenza del Consiglio è stata istituita una commissione di studio sul fenomeno della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista. Auspica che il lavoro di tale commissione sia messo presto a disposizione dei colleghi della Commissione.

Andrea MANCIULLI (PD), condividendo l'intervento della relatrice, illustra i motivi per i quali, insieme al collega Dambruoso e ad altri colleghi, ha ritenuto necessario presentare la proposta di legge all'esame, richiamando la profonda mutazione che il terrorismo internazionale ha avuto negli ultimi anni. Ricorda, infatti, che fino a quando il terrorismo jihadista era monopolizzato da *Al Qaida* esso era caratterizzato principalmente da un certo elitarismo, per il quale le cellule di militanti erano composte da adulti convintamente radicalizzati. Con l'avvento di *Daesh*

questo fenomeno si è modificato e si è giunti a una netta differenziazione tra militanti, che rientrano nella disciplina recata nel decreto antiterrorismo, e simpatizzanti, che sono per lo più giovani che si sono avvicinati da poco all'estremismo. Dopo avere accennato alla difficoltà d'individuare chiaramente una linea di demarcazione tra simpatizzanti e militanti, richiama l'esempio della Francia, dove il numero di militanti è molto alto, ma vi è anche una grande quantità di giovani simpatizzanti, mentre, viceversa, in Italia il numero di militanti è esiguo rispetto a quello dei possibili simpatizzanti. Ritiene, quindi, che il provvedimento all'esame risponda pienamente all'esigenza di contrastare questo fenomeno: la necessità di disciplinare questa materia e dotarsi di uno strumento preventivo è emersa in occasione dell'esame del decreto antiterrorismo. Ricorda che, in occasione dell'esame del provvedimento in oggetto, presso la I Commissione si sono svolte numerose audizioni che sono risultate estremamente importanti. Auspica, infine, che, anche tramite i propri contributi, gli altri gruppi parlamentari possano condividere il provvedimento all'esame dal momento che può segnare un notevole passo avanti nella lotta al terrorismo jihadista.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, con riferimento all'intervento del collega Manciuoli, richiama l'esempio della Tunisia per spiegare che, dopo un periodo trascorso in diversi teatri di guerra, i *foreign fighters* stanno tornando ai loro Paesi di origine.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL 244/2016: Proroga e definizioni di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative. C. 4304 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Laura GARAVINI (PD), *relatrice*, ricordando che la III Commissione è chiamata ad esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 244 del 2016, recante proroghe e definizione di termini, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, sottolinea che si tratta di un provvedimento d'urgenza che il Governo adotta con periodicità annuale per assicurare l'efficacia dell'azione delle diverse amministrazioni interessate in presenza della scadenza di termini previsti da disposizioni di legge che si ritiene necessario spostare per consentire il raggiungimento degli obiettivi meritevoli di tutela non raggiunti nei termini prefissati. Richiama, ad esempio, le problematiche del sisma dell'Italia centrale, che trova proprio in questo provvedimento una parte delle soluzioni attese dalle popolazioni colpite, a cui si aggiungono quelle contenute nel decreto-legge sul sisma ora all'esame della Camera deputati.

Ritiene che, nell'ambito di competenza della III Commissione, assumono un rilievo peculiare alcune integrazioni all'articolo 13, introdotte in sede di conversione del provvedimento, riguardanti la partecipazione del nostro Paese alle iniziative promosse dalle organizzazioni finanziarie internazionali a sostegno della stabilità valutaria internazionale e per l'erogazione di prestiti agli Stati più poveri del Pianeta.

In particolare, sottolinea che il provvedimento autorizza la Banca d'Italia a prorogare fino al 16 novembre 2022 la durata dell'accordo di prestito denominato *New Arrangements to Borrow* (NAB), per un importo massimo pari a circa 6,9 miliardi di diritti speciali di prelievo (l'unità di conto del Fondo monetario internazionale). Ricorda che i *New Arrangements to Borrow* sono accordi multilaterali di prestito entrati in vigore nel 1998 che impegnano numerosi Paesi, tra cui l'Italia, a contribuire con risorse addizionali alla liquidità del FMI in caso di gravi pericoli per la stabilità del sistema monetario internazionale. Sottolinea che gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 6-*bis* sono valutati in 25 milioni di euro per ciascuna delle annualità del pe-



riodo 2017-2022. Inoltre, rammenta che è prorogata, altresì, l'autorizzazione alla Banca d'Italia a concedere prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi più poveri.

Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilità del sistema monetario internazionale e una crescita economica a vantaggio di tutti i Paesi e i popoli, sottolinea che la Banca d'Italia è autorizzata a stipulare con il FMI un accordo di prestito bilaterale, per un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro.

Precisa che, in base alla relazione tecnica, il prestito bilaterale è a carico della Banca d'Italia a valere su proprie risorse e non graverà sul bilancio dello Stato. Gli unici eventuali esborsi che potrebbero gravare sul bilancio dello Stato potrebbero essere legati al versamento delle differenze di cambio.

Segnala un'altra misura legislativa introdotta dal provvedimento all'esame, che, per quanto non strettamente riconducibile ai profili di competenza della Commissione, presenta un rilievo peculiare in quanto strumentale al potenziamento dei mezzi di contrasto alla pirateria internazionale. L'articolo 5, comma 9, infatti, proroga al 31 dicembre di quest'anno il termine circa l'impiego delle guardie giurate private a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria. Sottolinea che le guardie giurate sono individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, ma fino al 31 dicembre 2012 sono state impiegate anche guardie giurate che non hanno frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa.

Rileva come l'intervento normativo, prospettato anche dal Consiglio di Stato, si

renda necessario in considerazione della scadenza della facoltà di deroga sopra richiamata e, come si riporta nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, attesa la circostanza che i corsi di addestramento per le guardie giurate, previsti dal decreto ministeriale n. 266, sono stati banditi senza registrare adesioni negli anni 2015 e 2016, in concomitanza del regime di proroga di cui sopra.

In conclusione, pone in rilievo un ulteriore intervento approvato al Senato riguardante la proroga al 30 aprile 2017 del termine per l'esercizio del diritto di opzione per quei lavoratori che abbiano deciso di rientrare dall'estero e di beneficiare di un regime fiscale di favore alla luce dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 147 del 2015 (cd. «Legge Controesodo»). Le modalità attuative di tale proroga verranno individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento che, pur evidenziando le difficoltà di un sistema che non riesce ad essere puntuale nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, rappresenta uno strumento di enorme importanza per dare una soluzione, seppur parziale, ai diversi problemi legati alla mancata attuazione di norme di legge e per affrontare talune situazioni di emergenza che si sono venute a manifestare nel corso degli ultimi mesi.

Maria Rosaria CARFAGNA (FI-PdL) dichiara, anche a nome del collega Archi, il voto contrario sulla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 12.05.**

ALLEGATO

**DL 244/2016: Proroga e definizioni di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative. C. 4304 Governo, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione Affari esteri,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 4304, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante « Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative », approvato dal Senato;

condivise le finalità del provvedimento che costituisce uno strumento di enorme importanza per dare una soluzione, seppur parziale, ai diversi problemi legati alla mancata attuazione di norme di legge e per affrontare talune situazioni di emergenza che si sono venute a manifestare nel corso degli ultimi mesi;

espresso apprezzamento per la misura, opportunamente introdotta nel corso

dell'esame al Senato, intesa a differire la scadenza del termine per avvalersi di un regime fiscale di favore al quale potranno ricorrere quei lavoratori che abbiano deciso di rientrare dall'estero, prorogando in tal modo l'applicabilità della normativa « controesodo »;

valutate positivamente le altre modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato e segnatamente le previsioni riguardanti la partecipazione dell'Italia alle strategie globali intese a rafforzare la stabilità del sistema monetario internazionale ed una crescita economica a vantaggio di tutti i paesi e i popoli, secondo gli impegni assunti con il piano d'azione adottato nel Vertice G20 di Hangzhou, tenutosi nel settembre scorso;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	59
DL 244/2016: Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative C. 4304 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	59
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	64
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle</i> ) .....	65
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	63
Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)710 final e relativi allegati).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) ..	63
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	66

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza del presidente, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.*

#### La seduta comincia alle 12.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### DL 244/2016: Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative.

#### C. 4304 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimersi in questa seduta in quanto il provvedimento, di prossima scadenza, è stato trasmesso dal Senato giovedì scorso ed è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la giornata di oggi.

Introduce, quindi, l'esame, osservando che il decreto-legge reca norme che intervengono su svariate materie, con la comune finalità di prorogare o differire

termini previsti da disposizioni legislative vigenti ovvero di introdurre regimi transitori. Quanto alle disposizioni che interessano le materie di competenza della Commissione difesa, osserva che queste fanno riferimento all'articolo 8 che dispone la proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa.

In particolare, rileva che il comma 1 interviene sull'articolo 2248 del Codice dell'ordinamento militare, prorogando di un anno (dal 2016 al 2017) il regime transitorio di avanzamento di grado per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. Il regime autorizza il ministro della difesa a modificare, per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, nonché la previsione relativa agli obblighi di comando, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità, fermi restando i volumi organici complessivi. Evidenzia, poi, che la proroga di questo regime transitorio – secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa allegata al decreto-legge – si è resa necessaria perché il ruolo normale ha registrato un innalzamento dell'età media di immissione nei gradi di generale e questo, unitamente alle sopravvenute cessazioni per limiti d'età, ha determinato la costante carenza organica nei gradi di vertice. Analogamente, nel ruolo speciale si sono registrate eccedenze nel grado di capitano e vacanze nel grado di tenente colonnello.

Il comma 2 proroga per il 2017 la validità dei limiti massimi vigenti di lavoro straordinario consentito per il personale dei corpi di polizia. Tale disposizione è finalizzata – come si legge nella relazione illustrativa – a consentire all'Arma dei carabinieri e alle altre Forze di Polizia di assicurare al personale dipendente il regolare pagamento delle ore di lavoro straordinario sin dal mese di gennaio 2017.

Il comma 3 reca una novella al comma 379 della legge n. 190 del 2014 al fine di prorogare dal « bilancio 2016 » « al bilancio 2017 » il termine entro il quale le unità

produttive gestite dall'Agenzie industrie difesa dovranno conseguire l'obiettivo dell'economica gestione.

La disposizione proroga, altresì, dal 2016 al 2017, un terzo dei contratti di diritto privato sottoscritti dall'Agenzia nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, al fine di assumere a tempo determinato personale tecnico o altamente qualificato per particolari e motivate esigenze cui non si può far fronte con il personale in servizio.

Il comma 4 novella il decreto legislativo n. 177 del 2016 al fine di affidare, fino al 30 giugno 2017, la gestione stralcio delle operazioni di chiusura delle contabilità del Corpo forestale dello Stato agli uffici del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, specificando che il coordinamento delle medesime operazioni è affidato al Capo del Corpo forestale dello Stato attualmente in servizio. La relazione illustrativa precisa che la norma si è resa necessario per consentire la chiusura delle contabilità del Corpo, operazione che richiede più tempo di quello inizialmente previsto. Sempre il comma 4 differisce dal 1° gennaio 2017 al 30 aprile 2017 il termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'inquadramento del Capo del Corpo forestale dello Stato.

Il comma 5, invece, prevede che, fino al 31 dicembre 2017, al personale del Corpo forestale dello Stato che transita nell'Arma dei carabinieri e che matura il diritto al collocamento in quiescenza in un termine inferiore a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 1914 del codice dell'ordinamento militare (ovvero almeno sei anni dall'iscrizione nei fondi previdenziali integrativi), non si applichi l'iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza delle Forze armate di cui all'articolo 1913 del medesimo codice. La disposizione serve a evitare che l'iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza (e quindi il pagamento del relativo contributo obbligatorio) riguardi anche quel personale del Corpo forestale transitato nell'Arma dei carabinieri che, in conseguenza dell'anzianità di servizio o anagrafica, non maturerebbe

comunque la corresponsione dell'indennità supplementare in quanto sarà collocato in pensione prima di aver raggiunto il periodo minimo necessario per la maturazione dell'indennità supplementare.

Infine, si sofferma su alcune disposizioni introdotte dal Senato.

In particolare, richiama il comma 5-*bis* che dispone la proroga di un anno (fino al 31 maggio 2018) del mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze (COCER Interforze) della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali intermedi (COIR) e di base (COBAR) dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, nonché la proroga di un anno (fino al 15 luglio 2018) del termine per concludere i procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza. Come precisato nel successivo comma 5-*ter* tali proroghe non devono recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'ultima disposizione introdotta dal Senato, il comma 5-*quater*, dispone la proroga, per gli anni 2017-2019, della corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare. Si tratta dell'assegno che compete ad alcuni invalidi di guerra e per servizio militare, qualora gli enti preposti non siano in grado di procedere, entro un determinato termine temporale, all'assegnazione dell'accompagnatore.

Alla luce di quanto evidenziato presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Emanuela CORDA (M5S) esprime disappunto per le disposizioni introdotte durante l'esame del provvedimento al Senato, che prorogano, per l'ennesima volta, il mandato dei componenti delle cariche elettive della rappresentanza militare.

Ricorda, infatti, che già nel precedente decreto-legge di proroga di termini era stato previsto un nuovo rinvio delle elezioni degli organi della rappresentanza militare

e, tuttavia, tale scelta si giustificava allora alla luce della necessità di consentire la conclusione dell'*iter* delle proposte di legge in materia di riforma della rappresentanza militare che questa Commissione aveva avviato (C. 1963 e abbinato). Osserva che l'iniziativa legislativa in questione è oramai su un binario morto e, pertanto, la nuova proroga priva i militari del diritto a eleggere i loro rappresentanti senza recare alcuna plausibile motivazione a sostegno di tale decisione.

Lamenta, poi, l'impossibilità di discutere gli emendamenti che verranno presentati al decreto-legge in Assemblea, poiché, molto verosimilmente, il Governo si appresta a porre sul provvedimento la questione di fiducia: e ciò rende la situazione ancora più inaccettabile. Auspica, infine, che questa possa essere l'ultima proroga del mandato dei componenti dei consigli della rappresentanza e preannuncia che in Assemblea chiederà al Governo di impegnarsi formalmente su questo punto, attraverso la presentazione di un apposito ordine del giorno.

Preannuncia, in conclusione, il voto contrario sulla proposta di parere del presidente e presenta una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*).

Michele PIRAS (SI-SEL) manifesta, a sua volta, perplessità sulla legittimità di questa ulteriore proroga del mandato dei componenti delle cariche elettive della rappresentanza militare, sottolineando come siano del tutto oscure le motivazioni di tale decisione.

Nutre, poi, serie preoccupazioni che questa ulteriore proroga possa di fatto delegittimare la rappresentanza militare, poiché i delegati eletti in tempi oramai lontanissimi sono ormai poco rappresentativi del personale militare. È il contrario di quanto il proprio gruppo ha sostenuto durante il dibattito sulle proposte di legge di riforma della rappresentanza militare, chiedendo a gran voce più democrazia per quel mondo.

Preannuncia, quindi, il voto contrario sulla proposta di parere del presidente, lamentando l'impossibilità di apportare modifiche al provvedimento, anche in considerazione della questione di fiducia che su di esso verrà posta dal Governo.

Tatiana BASILIO (M5S) ricorda che in occasione dell'attività conoscitiva svolta dalle Commissioni I e IV sullo schema di decreto legislativo che ha disposto il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri era stato sollevato con forza il problema della perdita dei diritti sindacali per il personale civile del Corpo che, a seguito del transito, veniva assoggettato al regime militare dell'Arma. Osserva che tale personale, già privato dei diritti sindacali e in parte dei diritti politici, viene ora privato – con la proroga di un ulteriore anno del mandato dei componenti dei consigli centrali e intermedi della rappresentanza militare – anche della possibilità di eleggere i propri rappresentanti.

Fa presente di aver ricevuto moltissime segnalazioni da parte di militari amareggiati e scontenti per essere stati nuovamente privati della loro voce e critica apertamente la scelta di non consentire il regolare svolgimento delle elezioni dei comitati. Tale atteggiamento deprecabile dimostra, altresì, come l'Esecutivo non attribuisca la giusta importanza alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) sui diritti sindacali dei militari. Dichiaro che è vergognoso privare della loro voce persone che servono la patria con sacrificio e merito.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) rileva che gli stessi gruppi di opposizione che hanno sempre criticato i comitati della rappresentanza militare chiedendone la riforma, ora li difendono e ne chiedono il rinnovo. A parte questo, ammette con rammarico, essendo relatrice sul provvedimento, che il comitato ristretto costituito nell'ambito dell'esame delle proposte di legge di riforma del sistema della rappresentanza militare (C. 1963 e abbinate) non ha raggiunto il risultato cui tendeva, vale

a dire quello di trovare punti di incontro tra i gruppi su questa materia. È emerso con chiarezza che le posizioni di fondo sono inconciliabili e che non resta altro a questo punto che rimettere la discussione al *plenum* della Commissione. Rileva che un anno fa la situazione era diversa, nel senso che il lavoro del comitato ristretto sembrava potesse arrivare a un risultato utile, e per questa ragione si era lei stessa fatta promotrice dell'iniziativa legislativa che ha portato alla proroga della durata dei comitati di rappresentanza militare fino al 2017. Sottolinea che il ritardo nei lavori del comitato non è imputabile né alla relatrice né alla maggioranza, che hanno dimostrato apertura, proponendo una prima ipotesi di testo unificato e invitando i gruppi di opposizione a formulare proprie proposte, anche per iscritto. Prende atto che alcuni gruppi hanno aderito all'invito, segnatamente quelli del MoVimento 5 Stelle e di Forza Italia, e che altri, cioè il gruppo di Sinistra italiana – SEL, hanno chiarito di non poter avanzare proposte in ragione di una completa contrarietà rispetto alle impostazioni di fondo del testo discusso nel comitato ristretto. Sottolinea, però, che il comitato sta ancora attendendo, ormai da mesi, il contributo di proposte scritte promesso da alcuni, che non lo hanno mai fatto pervenire.

Emanuela CORDA (M5S) chiarisce che la contrarietà del suo gruppo alla proroga degli attuali comitati di rappresentanza non nasce da un cambiamento del giudizio di valore su di loro e sull'attuale sistema della rappresentanza militare. Si tratta di un sistema inadeguato, che deve essere completamente riformato per assicurare anche al personale militare una reale rappresentanza. Proprio perché vuole che il personale militare abbia una rappresentanza il suo gruppo si oppone alla proroga dei comitati esistenti, che sono stati eletti nel 2012 e non possono quindi essere considerati rappresentativi neanche nello schema della legislazione vigente. Quanto alle proposte di legge C. 1963 e abbinate, sottolinea che il suo gruppo ha sempre,

chiaramente e in tutte le sedi affermato di essere contrario a una riforma che non riveda in radice l'attuale sistema di rappresentanza; ciò premesso, ha comunque sempre collaborato con la maggioranza, partecipando assiduamente ai lavori e avanzando proposte anche scritte. Non è quindi possibile addebitare al suo gruppo nessun ritardo nei lavori del comitato. Esprime in conclusione un giudizio fortemente negativo sulla scelta del Senato di prorogare ulteriormente organi ormai privi di rappresentatività.

Donatella DURANTI (SI-SEL) non comprende le ragioni dell'ulteriore proroga del mandato dei componenti i consigli elettivi della rappresentanza militare, sottolineando come le ultime elezioni risalgano addirittura al 2012.

Invita, quindi, il Governo a restituire al personale militare il diritto di eleggere i propri rappresentanti, precisando che questo non significa voler rivalutare il ruolo della attuale rappresentanza militare, giacché il gruppo di SI-SEL ha sempre sostenuto la necessità di introdurre il sindacato anche nel comparto difesa. La richiesta serve solo a evitare che l'attuale rappresentanza non possa neanche più dirsi tale, essendo del tutto priva di rappresentatività, perché formata senza alcuna democraticità.

Esprime un giudizio critico, infine, sulle modalità con le quali queste disposizioni sono state introdotte nel provvedimento al Senato, mediante un vero e proprio *blitz* condotto da alcuni. Lamenta inoltre il fatto che il suo gruppo non ha potuto esprimere la propria posizione sia per non avere componenti nella Commissione di merito sia perché l'esame nell'Assemblea plenaria è stato strozzato dal voto di fiducia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

**La seduta termina alle 12.35.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.*

**La seduta comincia alle 12.35.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende.**

(COM(2016)710 final e relativi allegati).

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.**

(Doc. LXXXVII-bis, n. 5).

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei documenti in titolo, rinviato nella seduta dell'8 febbraio 2017.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, fa presente di aver predisposto una proposta di parere favorevole che tiene conto dei suggerimenti avanzati dal deputato Artini (*vedi allegato 3*) e la sottopone alla Commissione esprimendo l'avviso che si possa procedere alla votazione nella prossima seduta.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire e non essendovi obiezioni alla proposta del relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.40.**

ALLEGATO 1

**DL 244/2016: Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative (C. 4304 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini (C. 4304 Governo);

preso atto delle modifiche introdotte dal Senato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



## ALLEGATO 2

**DL 244/2016: Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative (C. 4304 Governo, approvato dal Senato).****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO DEL MOVIMENTO 5 STELLE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini (C. 4304 Governo);

considerato che:

il Senato ha inserito all'articolo 8 i commi 5-*bis* e 5-*ter* che prorogano per un'ulteriore anno l'attuale Rappresentanza militare impedendo il rinnovo delle cariche elettive dei militari;

la sottrazione del diritto dei militari ad eleggere i propri rappresentanti alla data di scadenza del mandato rappresenta un fatto inaccettabile, che svilisce il ruolo stesso della Rappresentanza Militare procrastinando ben oltre il proprio mandato delegati che dovrebbero sottoporsi al giudizio dei propri colleghi rendendo conto dell'operato di questi anni alla loro base elettorale;

si può determinare l'impressione nelle Forze armate e nei Corpi di polizia ad ordinamento militare che la Rappresentanza attuale, già prorogata di un anno, sia nelle « grazie » del potere politico e dei

vertici militari e non rappresentati, invece, un organismo indipendente forte del mandato elettorale della base ricevuto con il voto;

anche la motivazione addotta lo scorso anno – la supposta imminente approvazione della riforma della Rappresentanza Militare – si è rivelata un evidente pretesto, non avendo tale riforma fatto passi sostanziali in avanti e il suo *iter* essendo ancora bloccato, in attesa della fase emendativa, in Commissione;

la proroga fino al 15 luglio 2018 induce inoltre a pensare che anche nel prossimo anno si potrà ricorrere (e sarebbe la terza volta consecutiva) ad una ulteriore proroga anche a causa della imminente fine della legislatura e della incertezza politica che naturalmente essa provoca;

se proprio si vuole ancora accordare una proroga alla Rappresentanza, almeno la si limiti temporalmente prevedendo, per esempio, l'elezione dei delegati entro l'autunno 2017,

esprime

**PARERE CONTRARIO.**

## ALLEGATO 3

**Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un’Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)710 final e relativi allegati).**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea riferita all’anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminati, per le parti di competenza, la Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea riferita all’anno 2017 e il Programma di lavoro della Commissione europea per l’anno 2017 e relativi allegati;

premesso che:

nell’ultimo anno si è costantemente intensificato a livello europeo il dibattito politico sulla cooperazione nel settore della difesa: ciò anche a seguito dell’esplosione di conflitti in prossimità dei confini dell’Unione, con conseguenti minacce immediate per la stessa; dell’uscita del Regno Unito dall’Unione, che ha comportato il venire meno di uno dei Paesi contrari alla difesa comune europea; dell’elezione del nuovo presidente USA, le cui prime dichiarazioni fanno temere la progressiva riduzione della protezione americana sull’Europa; del generale cambiamento degli equilibri geopolitici mondiali;

alcuni Governi europei, tra cui quello italiano, hanno contribuito al dibattito, sottolineando come in materia di difesa siano possibili sinergie, a trattati vigenti, e come i trattati offrano l’opportunità di portare avanti l’integrazione eu-

ropea anche con geometrie variabili, e hanno fatto circolare documenti contenenti proposte per rilanciare la discussione sul tema e per promuovere il rafforzamento dell’autonomia strategica dell’Unione nel settore della difesa, sia quanto alle strutture decisionali e operative, sia quanto all’industria;

in vista del Consiglio europeo del 15 dicembre 2016, il Governo italiano aveva presentato proposte poi confluite in un’iniziativa congiunta con i Governi di Francia, Germania e Spagna volta a promuovere riunioni ordinarie a livello UE sul tema sicurezza e difesa; a rafforzare la capacità dell’UE di pianificare e condurre missioni PSDC e a prevedere un meccanismo adeguato per il loro finanziamento; a rafforzare gli strumenti già esistenti per la cooperazione tra Stati membri nello sviluppo delle capacità e prevedere incentivi finanziari per ulteriormente promuovere l’innovazione e la ricerca nel settore della difesa; a promuovere una più profonda integrazione tra i processi di sviluppo delle capacità tra UE e la NATO; a rafforzare la base industriale e tecnologica della difesa europea;

la nuova Strategia globale in materia di sicurezza e difesa – presentata dall’Alta Rappresentante nel giugno 2016, tradottasi

nel piano di attuazione per la sicurezza e difesa presentato al Consiglio Affari esteri del 14 novembre 2016 – prevede che l'Unione europea si doti di capacità e autonomia strategica attraverso la cooperazione rafforzata prevista dal Trattato di Lisbona e auspica la convergenza degli Stati membri in materia di sviluppo e mantenimento della capacità di difesa, all'insegna della massima interoperabilità delle capacità stesse, nonché il rafforzamento della capacità di risposta rapida in ambito PSDC;

rilevato che:

con riguardo al settore della difesa, il Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2017 prevede la presentazione del Piano d'azione europeo in materia di difesa, di cui alla comunicazione COM(2016)950 – anch'essa all'esame di questa Commissione parlamentare – con l'obiettivo di individuare politiche e strumenti comuni atti a garantire che le industrie e le competenze dell'Europa realizzino le capacità di difesa individuate in relazione alle sfide attuali e future in materia di sicurezza; in tale quadro, la Commissione intende proporre la creazione di un Fondo europeo di difesa per promuovere la ricerca e l'innovazione e contribuire al rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa europea, stimolando ulteriormente lo sviluppo di capacità di difesa essenziale, nonché proporre altre misure nel settore degli appalti pubblici per la difesa;

il Piano d'azione per la difesa europea presentato dalla Commissione europea il 30 novembre 2016 si inquadra in un contesto più ampio di iniziative dell'Unione per promuovere l'integrazione degli Stati membri nel settore della difesa, tra cui la nuova Strategia globale in materia di sicurezza e difesa e l'attuazione della dichiarazione congiunta UE-NATO sul rafforzamento delle cooperazione in materia

di sicurezza e difesa, adottata a margine del Vertice NATO che si è svolto l'8 e 9 luglio 2016 in Polonia;

il Piano d'azione della Commissione europea si articola su tre assi principali: l'istituzione di un fondo europeo per la difesa; la promozione di investimenti nelle catene di approvvigionamento della difesa; il rafforzamento del mercato unico della difesa;

il Piano d'azione evidenzia come la spesa dei Paesi europei in campo militare sia complessivamente alta (la seconda nel mondo dopo gli Stati Uniti d'America) ma non efficiente, e questo a causa della frammentazione, della mancanza di interoperabilità e dei divari tecnologici, e sottolinea che senza investimenti duraturi l'industria europea del settore rischia di perdere le capacità tecnologiche per costruire la prossima generazione di capacità critiche di difesa;

rilevato che:

per quanto attiene alla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 il Governo si impegna a intensificare l'azione per lo sviluppo di una difesa europea più strutturata, efficace e visibile; a incrementare gli sforzi per aumentare l'efficacia, la flessibilità e la rapidità d'impiego delle missioni civili, mantenendo il tradizionale approccio « concentrico » che attribuisce priorità alle crisi nei Paesi del primo vicinato; a prestare, nel quadro dell'attuazione della Strategia globale dell'Unione europea, particolare attenzione all'opportunità di rafforzare l'approccio integrato alla gestione delle crisi internazionali, per elaborare e attuare più efficaci politiche migratorie, nonché per sviluppare la capacità dei Paesi vicini di gestire in proprio i fenomeni che impattano sulla sicurezza dell'Europa;

parimenti, il Governo intende proseguire ad adoperarsi affinché l'Unione europea svolga un ruolo centrale nell'indi-

spensabile azione di assistenza dispiegata dalla comunità internazionale per il consolidamento delle istituzioni libiche ed il riavvio dell'economia nazionale;

il Governo sottolinea altresì come il rilancio del processo di integrazione politica rappresenti una priorità indifferibile, tanto più nel quadro di incertezza apertosi dopo la Brexit;

per la razionalizzazione della spesa, occorre un coordinamento più stretto tra sistema industriale e mondo della ricerca, sia civile, sia militare, come evidenziato

anche dal Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, presentato dal Ministro della difesa nel 2015,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

appare opportuno che il Governo continui ad adoperarsi nelle sedi europee per assicurare la partecipazione attiva e propulsiva dell'Italia al processo di integrazione in materia di difesa.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della « Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie ». C. 3683, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	69
Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. Nuovo testo C. 3500 (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	70
Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. Nuovo testo C. 3772 e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	71

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000. Atto n. 387 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	72
---	----

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici.

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Istituzione della « Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie ».**  
**C. 3683, approvato dal Senato, e abb.**  
 (Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, ricorda che il progetto di legge, già approvato dal Senato, reca disposizioni per l'istituzione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e che il testo, composto di un articolo unico, non è corredato di relazione tecnica. Segnala che la Giornata nazionale – non considerata dalla proposta in esame solennità civile – appare suscettibile di non determinare effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico. Per quanto attiene alle iniziative di cui al comma 3, evidenzia che quelle promosse dagli istituti scolastici non appaiono configurate come facoltative dal testo. Tuttavia, essendo la proposta corredata di una clausola di non onerosità, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione nel presupposto che le istituzioni scolastiche interessate

possano effettivamente promuovere le iniziative esclusivamente nell'ambito delle risorse disponibili, già previste a legislazione vigente. In proposito, ritiene necessario acquisire una conferma dal Governo. Per quanto concerne invece le iniziative promosse da altre amministrazioni pubbliche segnala che le stesse, oltre ad essere assistite da analoga clausola di non onerosità, hanno comunque carattere facoltativo e dunque non ha in proposito osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

La sottosegretaria Sesa AMICI, essendo ancora in corso i necessari approfondimenti istruttori da parte degli uffici competenti, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.**

**Nuovo testo C. 3500.**

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame reca disposizioni volte ad introdurre nell'ordinamento una specifica normativa sui testimoni di giustizia, attualmente contenuta, insieme a quella sui collaboratori di giustizia, nel decreto-legge n. 8 del 1991. Rileva che le norme in esame dettano una disciplina organica relativa alle misure applicabili ai testimoni di giustizia; tale disciplina è attualmente rinvenibile nelle disposizioni del decreto-legge n. 8 del 1991, come attuate ed integrate da una serie di disposizioni di fonte subordinata. Poiché le previsioni della proposta di legge solo in parte ricalcano in modo testuale il dettato della vigente disciplina, appare

necessario che sia chiarito in quale misura le disposizioni in esame risultino innovative rispetto al corpo normativo esistente, come effettivamente applicato alla luce dei decreti attuativi nonché delle prassi amministrative attualmente in essere. Tali chiarimenti appaiono necessari, a suo avviso, al fine di verificare l'eventuale impatto finanziario delle disposizioni, rispetto alle risorse già stanziati ai sensi del decreto-legge n. 8 del 1991. In particolare, ritiene che andrebbe verificato se tale stanziamento risulti tuttora congruo alla luce sia della disciplina in esame sia della prevedibile consistenza dei beneficiari del programma di protezione. Con riguardo all'istituzione, ai sensi dell'articolo 8-*bis*, di una Segreteria che dovrà collaborare con la Commissione centrale per la definizione delle speciali misure di protezione in luogo dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia, evidenzia che il testo rinvia la definizione della relativa dotazione di personale e mezzi al regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 23. Andrebbe quindi chiarito, a suo avviso, con quali risorse si intenda far fronte alla costituzione della Segreteria e se la stessa possa comportare oneri a carico del bilancio dello Stato. Inoltre, tenuto conto che il comma 2-*nonies* dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 8 del 1991 prevede la corresponsione di gettoni di presenza ai componenti della Commissione centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima Commissione, andrebbero forniti elementi volti a verificare se possano determinarsi oneri anche con riferimento all'integrazione della composizione della Commissione con un avvocato dello Stato. Con riguardo all'istituzione della figura del referente del testimone di giustizia, disciplinato ai sensi dell'articolo 14, segnala che andrebbe chiarito se tale previsione, creando un punto fisso di contatto con le persone oggetto di protezione, sia suscettibile di determinare un aggravio dell'attività amministrativa svolta dal Servizio centrale di protezione, con conse-

guenti oneri a carico del bilancio dello Stato.

La sottosegretaria Sesa AMICI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti, giacché gli elementi di informazione sinora pervenuti dal competente Ministero della giustizia non consentono al momento di verificare pienamente le criticità dal punto di vista finanziario dianzi evidenziate dal relatore.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici.**

**Nuovo testo C. 3772 e abb.**

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del provvedimento in oggetto.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame – nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente – non è corredata di relazione tecnica. Per quanto concerne gli articoli da 1 a 5-*quinquies*, recanti disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici, evidenzia che il provvedimento in esame stabilisce misure di tutela in favore dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente autosufficienti delle vittime di omicidio commesso dal coniuge, dalla parte dell'unione civile o da persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima. Ritiene che talune delle misure in riferimento appaiono suscettibili di produrre effetti di maggiore spesa, non quantificati dal provvedimento. Fa riferimento, in particolare, all'ammissione dei figli delle vittime al patrocinio giudiziale a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti a normativa vigente, di cui all'articolo 1; al subentro dei figli mino-

renni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, nella titolarità della quota di pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità *una tantum* del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore e di cui viene prevista la sospensione del relativo trattamento previdenziale (articolo 5, comma 1, capoversi 1-*bis* e 1-*bis*.1); all'attribuzione allo Stato, alle regioni e alle autonomie locali di compiti di promozione e organizzazione di forme di assistenza gratuita delle vittime di reati intenzionali violenti e dei loro familiari (articolo 5-*bis*); all'attribuzione, ai figli delle vittime, del diritto all'assistenza medico-psicologica gratuita a carico del sistema sanitario nazionale, nonché all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica (articolo 5-*ter*).

Al riguardo, considerato che la norma (articolo 5-*quinquies*) sembra ricondurre la copertura dei summenzionati effetti onerosi nell'ambito delle risorse del « Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti » – che viene dalla stessa destinato anche agli orfani per crimini domestici e rifinanziato, a tal fine, per due milioni di euro a decorrere dal 2017 – ritiene opportuno che il Governo fornisca dati e gli elementi di quantificazione relativi ai suddetti effetti onerosi e confermi che le risorse del Fondo, come integrate dal provvedimento in esame, siano sufficienti a sostenere le nuove finalizzazioni di spesa introdotte senza incidere sul conseguimento delle finalità di spesa già previste e disciplinate dalla normativa vigente. Osserva, in proposito, che l'incremento della dotazione del Fondo per due milioni di euro annui a decorrere dal 2017 viene espressamente destinato dalla norma alla copertura solo di alcune delle summenzionate fattispecie onerose – erogazione di borse di studio, finanziamento del reinserimento lavorativo e spese per assistenza psicologica, sanitaria e farmaceutica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 5-*quinquies* incrementa la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 e che tale incremento è destinato alla copertura di spese derivanti dal presente provvedimento. Osserva che la denominazione del Fondo viene inoltre integrata comprendendo tra i beneficiari dei relativi interventi anche gli orfani per crimini domestici. Al riguardo, evidenzia che la copertura dell'onere derivante dall'incremento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura, dei reati intenzionali violenti e agli orfani per crimini domestici, nella misura di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 è posta a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2017-2019, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca le occorrenti disponibilità.

La sottosegretaria Sesa AMICI, essendo ancora in corso i necessari approfondimenti istruttori da parte dei competenti Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.45.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000.**

**Atto n. 387.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2017.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria Sesa AMICI fa presente che agli adempimenti necessari per l'attuazione della Convenzione si farà fronte sulla base delle risorse già disponibili e quindi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, osserva che la richiesta di assistenza nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative comportanti il pagamento di una somma di denaro, di cui all'articolo 3, e le correlate operazioni di accertamento non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché sono già espletate sul territorio nazionale dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria nell'ambito dei loro ordinari compiti istituzionali, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge n. 689 del 1981. Chiarisce che la notificazione degli atti, di cui agli articoli 5 e 6, è effettuata a carico della parte istante richiedente la notifica, che potrà avvalersi anche dell'organismo consolare presente *in loco*, qualora non sia possibile effettuare la notifica attraverso posta elettronica certificata ovvero tramite altre modalità compatibili.

Rileva inoltre che la traduzione degli atti nella lingua dell'imputato non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché la disciplina vigente già contempla modalità gratuite di



assistenza da parte di interpreti e traduttori riguardo ad ogni atto di cui sia destinatario l'imputato o l'indagato, nel quadro delle ordinarie modalità di collaborazione internazionale e può, pertanto, essere svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui al programma di spesa 1.4 « Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria » – Azione « Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia » – capitolo 1360 « Spese di giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che reca uno stanziamento di 465.691.180 di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019.

Precisa altresì che gli adempimenti connessi al trasferimento temporaneo delle persone detenute da e per lo Stato italiano, di cui agli articoli 11 e 12, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che sono già attuati a legislazione vigente nell'ambito delle ordinarie attività di cooperazione giudiziaria internazionale e delle risorse iscritte nella missione 6 « Giustizia », al capitolo 1380 « Oneri derivanti dalle ratifiche ed esecuzioni di Accordi e Convenzioni internazionali » dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che reca uno stanziamento pari a euro 2.393.376 per l'anno 2017, a euro 2.382.783 per l'anno 2018 e a euro 2.393.376 a decorrere dall'anno 2019.

Evidenzia che le audizioni mediante videoconferenza, di cui agli articoli 13 e 14, sono già previste dalle ratifiche di esecuzione degli accordi tra l'Italia e gli altri Stati membri per il completamento delle Convenzioni di assistenza giudiziaria in materia penale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Assicura, infine, che la disposizione che prevede la costituzione di squadre investigative comuni, di cui all'articolo 18, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché essa non ha efficacia innovativa, limitandosi a richiamare la recente disciplina in materia di squadre investigative comuni, per la quale

già sussiste l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 4, della legge n. 114 del 2015, le cui risorse sono iscritte sul capitolo 1380 (piano gestionale 23) « Spese per missioni derivanti dalla partecipazione di magistrati e ufficiali di polizia giudiziaria alle squadre investigative comuni sovranazionali » dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che reca uno stanziamento pari ad euro 310.000 per l'anno 2017, a euro 305.068 per l'anno 2018 e a euro 310.000 a decorrere dall'anno 2019.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 (atto n. 387),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

agli adempimenti necessari per l'attuazione della Convenzione si farà fronte sulla base delle risorse già disponibili e quindi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

in particolare, la richiesta di assistenza nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative comportanti il pagamento di una somma di denaro, di cui all'articolo 3, e le correlate operazioni di accertamento non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché sono già espletate sul territorio nazionale dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria nell'ambito dei loro ordinari compiti istituzionali, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge n. 689 del 1981;

le notificazioni degli atti, di cui agli articoli 5 e 6, sono effettuate a carico della parte istante, che potrà avvalersi anche dell'organismo consolare presente *in loco*,

qualora non sia possibile effettuare la notifica attraverso posta elettronica certificata ovvero tramite altre modalità compatibili;

la traduzione degli atti nella lingua dell'imputato non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché la disciplina vigente già contempla modalità gratuite di assistenza da parte di interpreti e traduttori riguardo ad ogni atto di cui sia destinatario l'imputato o l'indagato, nel quadro delle ordinarie modalità di collaborazione internazionale e può, pertanto, essere svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui al programma di spesa 1.4 « Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria » – Azione « Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia » – capitolo 1360 « Spese di giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che reca uno stanziamento di 465.691.180 di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019;

gli adempimenti connessi al trasferimento temporaneo delle persone detenute da e per lo Stato italiano, di cui agli articoli 11 e 12, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che sono già attuati a legislazione vigente nell'ambito delle ordinarie attività di cooperazione giudiziaria internazionale e delle risorse iscritte nella missione 6 « Giustizia », al capitolo 1380 « Oneri derivanti dalle ratifiche ed esecuzioni di Accordi e Convenzioni internazionali » dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che reca uno stanziamento pari a euro 2.393.376 per l'anno 2017, a euro 2.382.783 per l'anno 2018 e a euro 2.393.376 a decorrere dall'anno 2019;

le audizioni mediante videoconferenza, di cui agli articoli 13 e 14, sono già previste dalle ratifiche di esecuzione degli accordi tra l'Italia e gli altri Stati membri per il completamento delle Convenzioni di assistenza giudiziaria in materia penale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la disposizione che prevede la costituzione di squadre investigative comuni, di cui all'articolo 18, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché essa non ha efficacia innovativa, limitandosi a richiamare la recente disciplina in materia di squadre investigative comuni, per la quale già sussiste l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 4, della legge n. 114 del 2015, le cui risorse sono iscritte sul capitolo 1380 (piano gestionale 23) « Spese per missioni derivanti dalla partecipazione di magistrati e ufficiali di polizia giudiziaria alle squadre investigative comuni sovranazionali » dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che reca uno stanziamento pari ad euro 310.000 per l'anno 2017, a euro 305.068 per l'anno 2018 e a euro 310.000 a decorrere dall'anno 2019,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

La sottosegretaria Sesa AMICI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.50.**

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 244/2016: Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative. C. 4304 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	75
Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i> ) .....	87
AVVERTENZA .....	90

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Sestino GIACOMONI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.*

##### La seduta comincia alle 12.20.

**DL 244/2016: Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative.**

**C. 4304 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alle Commissioni riunite I e V).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sestino GIACOMONI, *presidente*, avverte che le Commissioni I e V conclude-

ranno l'esame in sede referente del disegno di legge in titolo entro le ore 13 di oggi, in quanto la discussione in Assemblea sul provvedimento inizierà alle ore 15 di oggi: in tale contesto la Commissione deve pertanto esprimere il proprio parere su di esso entro la seduta odierna.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, ai fini del parere alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e V Bilancio, il disegno di legge C. 4304, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 244 del 2016, recante proroga e definizione di termini e proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative.

Illustrando brevemente le sole disposizioni del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, evidenzia in primo luogo come il comma 3-*novies* dell'articolo 3, introdotto al Senato, intervenendo sull'articolo 16 del

decreto legislativo n. 147 del 2015, riapra fino al 30 aprile 2017 il termine per l'esercizio della scelta sul regime fiscale di favore applicabile ai lavoratori che rientrano in Italia.

In merito rammenta che il richiamato articolo 16 del decreto legislativo n. 147 ha inteso disciplinare nuovamente la materia del rientro dei lavoratori all'estero, in particolare concedendo un'agevolazione fiscale temporanea ai lavoratori che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti e impegnandosi a permanere in Italia per almeno due anni, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato.

Per questi soggetti il reddito di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF nella misura del cinquanta per cento del proprio ammontare. Per i lavoratori dipendenti, si richiede che l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano, deve essere svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Detti lavoratori devono inoltre rivestire ruoli direttivi ovvero essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione

Per i lavoratori autonomi non si richiede la presenza di un rapporto di lavoro con un'impresa residente, né lo svolgimento di ruoli direttivi o il possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

L'agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i quattro periodi successivi. Per i lavoratori autonomi essa si applica dal 1° gennaio 2017.

L'agevolazione si estende anche ai cittadini di Stati, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scam-

bio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un titolo di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi, ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione *post lauream*.

In particolare l'articolo 16, comma 4 consente ai lavoratori rientrati in Italia col beneficio della parziale detassazione IRPEF (disposta dalla legge n. 238 del 2010), ove trasferiti entro il 31 dicembre 2015, di scegliere per l'applicazione, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, tra:

il regime disposto dalla stessa legge n. 238 del 2010, nei limiti e alle condizioni indicati dalla legge stessa; l'agevolazione consiste nella parziale detassazione IRPEF dei redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa; tali redditi concorrono alla base imponibile nella misura, rispettivamente, del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori (con detassazione rispettivamente dell'ottanta e del settanta per cento);

in alternativa, il regime previsto dall'illustrato articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015.

Rammenta inoltre, in tale contesto, che la legge di bilancio 2017 chiarisce che l'innalzamento al cinquanta per cento della quota di reddito esente da IRPEF si applica, per i periodi d'imposta dal 2017 al 2020, anche ai lavoratori dipendenti che, nell'anno 2016, hanno trasferito la residenza nel territorio dello Stato (ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, TUIR) e ai soggetti che, nel medesimo anno 2016, hanno esercitato la predetta opzione di cui al comma 4 dell'articolo 16.

In sostanza, per le annualità 2017-2020 viene esentato da IRPEF il cinquanta per cento del reddito dei lavoratori dipendenti che hanno acquisito la residenza in Italia

nel 2016 e quello dei soggetti, destinatari della legge n. 238 del 2010, che nell'anno 2016 hanno scelto di applicare il nuovo regime del predetto articolo 16.

Tali categorie di soggetti, per effetto delle norme proposte, per i rimanenti quattro anni dell'agevolazione (atteso che già nel 2016 hanno fruito della riduzione dell'imponibile per il trenta per cento) hanno diritto a una riduzione dell'imponibile in misura più elevata (cinquanta per cento).

L'articolo 7, comma 3-*bis*, aggiunto durante l'esame al Senato, dispone una proroga dei termini vigenti (dal 31 gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo al sostenimento di spese veterinarie) per l'invio al Sistema tessera sanitaria (STS), da parte dei veterinari iscritti agli Albi professionali, dei dati relativi alle predette spese – in relazione ad animali da compagnia e destinati alla pratica sportiva – sostenute da persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016.

In merito ricorda che l'obbligo di invio riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilasciati a persone fisiche, rilevanti per la detrazione d'imposta prevista, nella misura del 19 per cento, dall'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera c-*bis*) del TUIR in relazione alle spese veterinarie; le tipologie di animali sono quelle individuate dal decreto del MEF n. 289 del 6 giugno 2001 (animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva).

Il termine per l'invio telematico al STS di tali dati è stabilito dall'Allegato A, punto 4.6 del decreto del MEF 31 luglio 2015 che detta le specifiche tecniche e le modalità operative dei dati ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata: tale trasmissione, a pena dello scarto dei dati inviati, deve essere effettuata secondo quanto previsto dal calendario pubblicato sul sito del Sistema ([www.sistemats.it](http://www.sistemats.it)) e comunque entro e non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della spesa effettuata dall'assistito.

È opportuno sottolineare che per i dati dei documenti fiscali relativi all'anno 2016,

il decreto del MEF del 25 gennaio 2017, all'articolo 2, comma 1, lettera b), ha già disposto la proroga del predetto termine dal 31 gennaio al 9 febbraio 2017.

I soggetti tenuti all'invio dei dati sono i professionisti iscritti agli albi professionali, per quanto qui interessa, dei medici veterinari e non anche le strutture medico veterinarie organizzate in forma giuridica di società, in quanto esse non rientrano tra le strutture autorizzate ai sensi dell'articolo 8-*ter* della legge n. 502 del 1992 (strutture non accreditate al SSN autorizzate all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie), fatta eccezione nel caso in cui il rappresentante legale sia un medico veterinario che abbia facoltà di inviare i documenti emessi dalla società relativamente alle spese veterinarie, comunicando in fase di accreditamento la partita IVA della società di cui è legale rappresentante.

Nell'articolo 9 il comma 9-*octies*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, estende all'anno 2017 la detrazione dell'IVA pagata per l'acquisto di immobili a destinazione residenziale di classe energetica A o B da parte delle imprese costruttrici, introdotta dalla legge n. 208 del 2015 per l'anno 2016.

In particolare, si consente di detrarre dall'IRPEF, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto a titolo di IVA per l'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017 (in luogo del 31 dicembre 2016), di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, se cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta ed è ripartita in 10 quote annuali.

I commi da 9-*novies* a 9-*undecies* dell'articolo 9 provvedono alla copertura dei relativi oneri finanziari valutati in 15,9 milioni di euro per l'anno 2018 e in 9,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica; il comma 9-*decies* prevede, altresì, un incremento del medesimo Fondo per interventi strutturali di politica economica di 6,8 milioni

di euro per l'anno 2028, il quale è coperto mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti, nel medesimo anno 2028, dal comma 9-*octies*.

L'articolo 12, comma 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, stabilisce il differimento al 31 dicembre 2017 del termine ultimo per la proroga delle utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle turistico-ricreative, di cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013, sempre che nel frattempo non intervenga la definizione del procedimento propedeutico all'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime (disciplinato all'articolo 7, comma 9-*septiesdecies*, del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015).

In particolare la norma differisce dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine ultimo contenuto all'articolo 7, comma 9-*duodevicies*, del decreto-legge n. 78 del 2015 per la proroga delle utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle turistico-ricreative, di cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013. Si tratta quindi di una proroga che non attiene alle concessioni per finalità turistico ricreative come stabilimenti balneari, alberghi, campeggi, villaggi turistici, che sono state prorogate fino al 2020, ma che riguarda le altre tipologie di concessioni demaniali marittime. Tale proroga è disposta sino alla definizione del procedimento regionale di ricognizione delle fasce costiere, di cui al comma 9-*septiesdecies* e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 (termine ora prorogato di un anno).

Al riguardo rammenta che il richiamato procedimento di cui al comma 9-*septiesdecies*, demanda alle Regioni una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori. Si prevede altresì che tale proposta sia trasmessa, a cura delle medesime regioni, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia del demanio, che,

nei 120 successivi giorni dal ricevimento della stessa, attivano, per gli aspetti di rispettiva competenza, i procedimenti previsti dagli articoli 32 (Delimitazione di zone del demanio marittimo) e 35 (Esclusione di zone dal demanio marittimo) del codice della navigazione, anche convocando apposite Conferenze di servizi.

Tale ricognizione delle fasce costiere è propedeutica all'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, che sono state prorogate fino al 31 dicembre 2020, in attesa della revisione della legislazione nazionale in materia, dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009, novellato dall'articolo 34-*duodecies* del decreto-legge n. 179 del 2012. Si tratta delle concessioni insistenti su beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, in essere al 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 194 del 2009) e la cui scadenza era fissata entro il 31 dicembre 2015.

Richiama al riguardo che la Corte di Giustizia dell'Unione europea si è recentemente pronunciata, con sentenza del 14 luglio 2016 (cause riunite C-458/14), sulla questione della proroga delle concessioni demaniali marittime e lacuali, stabilendo che il diritto comunitario (articolo 49 TFUE) non consente che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati, anche se gli Stati membri possono tenere conto di motivi imperativi di interesse generale quali, in particolare, la necessità di tutelare il legittimo affidamento dei titolari delle autorizzazioni, al fine di permettere loro di poter ammortizzare gli investimenti effettuati. A seguito della Sentenza della Corte di Giustizia, con il decreto-legge n. 113 del 2016 il termine, che era fissato al 30 settembre 2016, per il riordino comples-

sivo della disciplina dei canoni demaniali marittimi, è stato abrogato e, per garantire la certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, è stata riconosciuta la validità *ex lege* dei rapporti concessori già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009.

Ricorda inoltre anche che la legge di Stabilità 2016 (comma 484 della legge n. 208 del 2015) aveva sospeso fino al 30 settembre 2016 i procedimenti pendenti, alla data del 15 novembre 2015, relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistiche ricreative esclusivamente riferibili alla conduzione delle pertinenze demaniali e a procedimenti rispetto ai quali sussistano contenziosi sull'applicazione dei criteri di calcolo dei canoni.

Nell'articolo 13 il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine (di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2012, che lo fissava originariamente al 31 dicembre 2012) entro il quale continuano ad applicarsi alla produzione combinata di energia elettrica e calore, specifici coefficienti (indicati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998 e ridotti nella misura del 12 per cento) necessari a individuare i quantitativi di combustibile i quali, impiegati nei predetti impianti, possano ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica e che sono dunque soggetti alla relativa accisa (in misura, dunque, agevolata).

Tale applicazione viene effettuata in attesa dell'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico – di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – che consente la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi (produzione combinata di energia elettrica e calore). Rammenta che per l'adozione di tale decreto non è previsto uno specifico termine; tuttavia, rinviando di un anno l'applicazione dei coefficienti summenzio-

nati, si posticipa sostanzialmente anche l'emanazione della norma secondaria.

In tale contesto ricorda che il richiamato articolo 3-bis del decreto-legge n. 16 del 2012 al comma 1 ha novellato il Testo unico delle accise (TUA) di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, indicando una misura agevolata di accisa applicabile ai combustibili impiegati in impianti di produzione combinata di energia e calore; si tratta in particolare delle aliquote di accisa previste per l'energia elettrica dal punto 11 della tabella A allegata al TUA, rideterminate in relazione a specifici coefficienti da individuare con un decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tale rideterminazione dovrebbe avvenire, secondo quanto previsto dal citato articolo 3-bis, attraverso la fissazione di specifici coefficienti moltiplicativi delle predette aliquote di accisa, di cui al punto 11 della tabella A. In attesa del predetto decreto il comma 2 del citato articolo 3-bis lascia ferma l'applicazione, per la suddetta produzione combinata di energia elettrica e calore, dei coefficienti già individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il comma 4 dell'articolo 13, modificato al Senato, interviene sul testo dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016, posticipando dal 3 dicembre 2016 a 1° ottobre 2017 (in luogo del termine del 1° luglio 2017, originariamente previsto dal decreto-legge) l'applicazione delle norme, ivi contenute, che:

dispongono l'effettuazione del pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali sul conto corrente di tesoreria dei medesimi enti locali, mediante F24, ovvero attraverso strumenti di pagamento elettronici che gli enti impositori rendano disponibili, ferme restando le modalità di versamento previste per l'IMU e la TASI;

prevedono, per le entrate diverse da quelle tributarie, che il versamento sia effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici; per tali entrate non è possibile l'utilizzo dell'F24.

Sempre per effetto delle norme introdotte al Senato, si dispone che dal 1° ottobre 2017 il versamento di tutte le entrate riscosse dal gestore del servizio consenta l'acquisizione da parte degli enti locali degli importi riscossi nel medesimo giorno del pagamento.

La disposizione precisa inoltre – a seguito le modifiche apportate al Senato – che le norme appena illustrate non si applicano ai versamenti effettuati al nuovo ente incaricato della riscossione nazionale, ovvero l'Agenzia delle entrate-Riscossione, operativa dal 1° luglio 2017.

Il comma 4-*bis* dell'articolo 13, introdotto nel corso dell'esame al Senato, consente agli enti locali, in deroga al blocco degli aumenti di tributi e addizionali previsto dalla legge di stabilità 2016, di disporre gli aumenti connessi al contributo di sbarco a decorrere dal 2017.

In merito ricorda che il comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 ha consentito ai comuni delle isole minori, ovvero a quelli nel cui territorio insistono isole minori, di istituire, in alternativa all'imposta di soggiorno, un'imposta di sbarco, nella misura massima di 1,50 euro, destinata a finanziare interventi in materia di turismo, di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali e dei servizi pubblici locali. Tale disposizione è stata da ultimo modificata dall'articolo 33 della legge n. 221 del 2015 (cosiddetto collegato ambientale) il quale ha sostituito l'imposta di sbarco con il contributo di sbarco.

I commi da 4-*ter* a 4-*octies* dell'articolo 13 recano alcune misure di semplificazione in favore dei contribuenti.

In particolare, il comma 4-*ter* ripristina fino al 31 dicembre 2017 gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea, previsti dall'articolo 50, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 193 del 2016).

In estrema sintesi, rammenta che il richiamato articolo 50, comma 6, obbliga i contribuenti a presentare telematicamente all'Agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle da questi ultimi ricevute. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo ed al secondo periodo non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario.

Sul comma 6 è intervenuto l'articolo 4, comma 4, lettera *b*) del decreto-legge n. 193 del 2016 che ha disposto l'abrogazione, dal 1° gennaio 2017, degli obblighi di comunicazione relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea.

Di conseguenza, la norma del comma 4-*ter* sostanzialmente fa rivivere gli obblighi di comunicazione relativi ad acquisti intracomunitari e prestazioni di servizi rese da soggetti UE fino al 31 dicembre 2017.

Il comma 4-*quater* sostituisce il comma 6 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 331 del 1993, modificando la normativa vigente nei seguenti termini:

1) si chiarisce che la presentazione degli elenchi riepilogativi all'Agenzia delle dogane e dei monopoli è effettuata anche per finalità statistiche;

2) si prevede che gli obblighi di presentazione non riguardano più anche gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi;

3) si stabilisce che i soggetti identificati ai fini dell'applicazione della disciplina sulla territorialità dell'IVA (enti, associazioni e organizzazioni, anche quelli non soggetti passivi, identificati ai fini IVA), presentano solo l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari (e quindi non più l'elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi



stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea);

4) si affida a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica la definizione di significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti, volte a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che la numerosità dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi sia ridotta al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione;

5) non è riproposta di fatto la previsione che esclude dagli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta dello Stato membro in cui è stabilito il destinatario.

Il comma 4-*quinquies* stabilisce che il provvedimento di semplificazione delle comunicazioni previste dall'articolo 50, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993 (come sostituito dal comma 4-*quater* dell'articolo 13 del decreto-legge) è adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge e produce effetti a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il comma 4-*sexies* abroga la disciplina delle comunicazioni al fisco e dei controlli dell'Agenzia delle entrate, relative alla concessione di beni d'impresa in godimento ai soci, previste ai commi 36-*sexiesdecies* e 36-*septiesdecies* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011.

Il comma 4-*septies* sopprime l'articolo 1, comma 147, della legge n. 208 del 2015, che demanda ad apposito decreto ministeriale l'individuazione dei criteri generali per la raccolta delle informazioni relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di

servizi ricevute da soggetti residenti fuori del territorio dello Stato, necessarie ad assicurare un adeguato presidio al contrasto dell'evasione internazionale, affidando poi a un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità tecniche di applicazione della norma, con contestuale soppressione di eventuali duplicazioni di adempimenti già esistenti.

Il comma 4-*octies* abroga, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, l'articolo 8, comma 2, della legge n. 431 del 1998, il quale subordina la facoltà di usufruire dell'abbattimento al 30 per cento dell'imponibile derivante da contratti di affitto a canone concordato all'indicazione nella dichiarazione dei redditi, da parte del locatore, degli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.

Il comma 5 dell'articolo 13, modificato nel corso dell'esame al Senato, proroga dal 31 dicembre 2016 fino al trasferimento delle funzioni di vigilanza all'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (previsto dall'articolo 1, comma 36, della legge n. 208 del 2015), e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti (consulenti finanziari), da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

A tal fine è prorogato il termine previsto dall'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo n. 164 del 2007, (che ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva 2004/39/CE cd. MIFID), al fine di consentire la prosecuzione l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti (consulenti finanziari) da parte dei soggetti che già esercitavano tale attività in attesa della piena operatività delle eventuali riforme.

Per effetto della previsione del comma 5, dunque, nonostante l'esercizio professionale di servizi e attività di investimento

sia riservato dalla legge (ai sensi dell'articolo 18 del TUF) a banche e imprese di investimento (salva l'attività dei consulenti finanziari autonomi ai sensi dell'articolo 18-*bis* del medesimo TUF), i soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano consulenza in materia di investimenti possono continuare a svolgere tale servizio, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, fino al trasferimento delle funzioni di vigilanza all'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.

Il comma 5-*bis* dell'articolo 13, introdotto al Senato, consente alla CONSOB, nell'ambito delle procedure di razionalizzazione delle proprie strutture, di adottare misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica, fino al 31 marzo 2020, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente.

Più in dettaglio, la norma proroga al 31 marzo 2020 la facoltà della CONSOB, prevista all'articolo 34, comma 57, del decreto-legge n. 179 del 2012: si tratta della possibilità, nell'ambito dell'autonomia dell'ordinamento CONSOB ed al fine di assicurare efficaci e continuativi livelli di vigilanza per la tutela degli investitori, nonché per la salvaguardia della trasparenza e della correttezza del sistema finanziario, di provvedere alle occorrenti iniziative attuative, anche adottando misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica.

Tale facoltà è consentita a condizione che sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente.

Da tale facoltà viene esclusa l'autorizzazione all'assunzione di personale, prevista all'articolo 2, comma 4-*undecies*, del decreto-legge n. 35 del 2005 e richiamata dall'articolo 34, comma 57, appena citato.

Il comma 6-*quinquiesdecies* dell'articolo 13, introdotto a sua volta al Senato, consente agli intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo e ai confidi che hanno potuto continuare a svolgere la propria

attività anche dopo l'entrata in vigore della riforma degli operatori finanziari di cui al decreto legislativo n. 141 del 2010, di continuare redigere il bilancio secondo le disposizioni relative agli intermediari « non IFRS », ovvero gli intermediari non tenuti al rispetto dei principi contabili internazionali, in relazione agli esercizi chiusi o in corso al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017.

In particolare la norma inserisce un nuovo comma 2-*bis* nell'articolo 48 del decreto legislativo n. 136 del 2015, che ha recepito le disposizioni europee in tema di applicazione dei principi contabili internazionali ai conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari.

Ricorda al riguardo che il richiamato articolo 48 del decreto legislativo n. 136 ha introdotto un regime transitorio in favore dei confronti e degli intermediari iscritti negli albi preesistenti alla riforma degli intermediari finanziari (operata con il decreto legislativo n. 141 del 2010, successivamente modificato nel tempo e la cui attuazione non è ancora stata completata). Tali soggetti, che *ex lege* sono stati autorizzati a continuare a esercitare la propria attività, nonché gli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, sono state applicate le precedenti regole relative ai bilanci di banche e intermediari (di cui al decreto legislativo n. 87 del 1992, e relativa normativa di carattere secondario).

L'articolo 13-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, al comma 2, modificando l'articolo 83 del TUIR, estende le modalità di determinazione del reddito previste per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS anche alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali redatti dall'Organismo italiano di contabilità (OIC), ad eccezione delle micro-imprese.

Il medesimo comma 2 consente a tali soggetti il pieno riconoscimento della rappresentazione di bilancio fondata sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma mediante la disattivazione delle re-

gole di competenza fiscale (di cui all'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR), ovvero delle ipotesi in cui la rappresentazione di bilancio per ragioni di ordine fiscale cede il passo alla gestione degli effetti fiscali sulla base della natura giuridica delle operazioni (come nelle fattispecie aventi ad oggetto titoli partecipativi) al fine di garantire l'applicazione di istituti fiscali quali l'esenzione delle plusvalenze e l'esclusione dei dividendi. A tal fine, ai soggetti che adottano in nuovi OIC si applicano le disposizioni contenute nei decreti di attuazione dell'articolo 1, comma 59, della legge n. 244 del 2007 e dell'articolo 4, comma 7-*quater* del decreto legislativo n. 38 del 2005 in materia di principi contabili internazionali.

Coerentemente con le modifiche apportate il comma 1 proroga di 15 giorni il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni IRAP in favore delle imprese interessate da tali novità contabili, con riferimento al periodo di imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Il comma 2 riporta quindi alcune modifiche di coordinamento al TUIR:

la lettera *b*) prevede che, ai fini della determinazione del ROL (risultato operativo lordo, cioè la differenza tra il valore e i costi della produzione) non si tenga conto dei componenti positivi e negativi derivanti da operazioni di trasferimento di azienda;

la lettera *c*) introduce un unico limite di deducibilità delle spese relative a più esercizi, costituito dalla quota delle stesse imputabile a ciascun esercizio, ad eccezione delle spese di rappresentanza;

la lettera *d*) consente il rispetto del principio di previa imputazione a conto economico dei componenti negativi anche ai soggetti che adottano i nuovi OIC, con riferimento a quei componenti di reddito che non transitano più al conto economico, pur se rilevati nello stato patrimoniale;

la lettera *e*) introduce la possibilità di fare riferimento, ai fini fiscali, a tassi di cambio alternativi rispetto a quelli della BCE, purché si tratti di quotazioni fornite da operatori indipendenti con idonee forme di pubblicità;

la lettera *f*) disciplina il trattamento fiscale della nuova contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati, che sono iscritti a bilancio al valore di *fair value*.

I commi 3 e 4 intervengono sulle modalità di determinazione della base imponibile, anche a fini IRAP, escludendo i componenti positivi e negativi derivanti da trasferimenti di azienda.

Ai sensi dei commi 5 e 6 le nuove norme decorrono dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, anche ai fini IRAP. È previsto un regime transitorio per i derivati diversi da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura, la cui valutazione assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo.

Il comma 7 reca alcune norme speciali finalizzate a garantire, ai fini fiscali (anche a fini IRAP), la cristallizzazione delle rettifiche operate in sede di prima applicazione dei nuovi OIC.

Il comma 8 specifica che le nuove norme si applicano anche in caso di successivo aggiornamento dei principi contabili nazionali da parte dell'OIC.

Il comma 9 prevede un regime transitorio per le spese « fiscalmente capitalizzate » dai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (cosiddetti IAS/IFRS *Adopter*), i quali possono mantenere il precedente regime fiscale.

Il comma 10 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad adottare disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRRES e dell'IRAP in caso di approvazione o aggiornamento dei principi contabili nazionali.

Nell'articolo 14 il comma 3 estende dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 l'esclusione (introdotta dall'articolo 48,

comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016) dalla base imponibile IRPEF dei sussidi occasionali, delle erogazioni liberali o dei benefici di qualsiasi genere, concessi sia da parte dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 (elencati negli allegati del decreto-legge n. 189 del 2016), sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2017 l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione, di cui all'articolo 48, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016 (cosiddetto « decreto sisma »), il quale ha previsto tale esenzione per le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189.

La disposizione limita l'ambito della proroga, la quale si applica « limitatamente alle sole istanze presentate in relazione agli eventi sismici di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 ».

Il comma 5-*bis* dell'articolo 14, introdotto dal Senato, riguarda gli enti locali colpiti dagli eventi sismici di maggio 2012 situati nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, nonché, laddove risultino nessi causali tra danni accusati ed eventi sismici suddetti, di una serie di comuni indicata dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge n. 83 del 2012.

Per tali enti locali viene prorogata all'anno 2018 la sospensione, prevista dal comma 456 della legge n. 208 del 2015, (legge di stabilità per il 2016), degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa da corrispondere nell'anno 2017, incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015.

Gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui di cui sopra sono pagati a decorrere dall'anno 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

Le nuove disposizioni comportano oneri per la finanza pubblica, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2017 e pari a 4,4 milioni di euro per il 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, relativa al credito di imposta e ai finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione.

Il comma 6-*bis* dell'articolo 14, introdotto dal Senato, proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 la previsione, contenuta nell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 74 del 2012, in base alla quale i fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 (terremoti che colpirono l'Emilia-Romagna e altre regioni), distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria.

Il comma 6-*ter*, anch'esso introdotto dal Senato, prevede, per gli oneri di spesa derivanti dal comma 6-*bis*, quantificati in 25,2 milioni di euro per l'anno 2017, che a essi si provveda mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, che aveva autorizzato una spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

Il comma 6-*quater* dell'articolo 14, a sua volta inserito nel corso dell'esame al Senato, proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale possono essere sospese le rate dei mutui contratti da parte dei soggetti residenti in uno dei comuni colpiti dal sisma del 2012 e dagli eventi atmosferici del 2014.

Tale proroga riguarda il termine previsto dall'articolo 3, comma 2-*bis*, primo

periodo, del decreto-legge n. 4 del 2014, ai sensi del quale possono chiedere la predetta sospensione i soggetti titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito.

In particolare l'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 4 del 2014 prevede che i soggetti devono avere la residenza o la sede legale o operativa:

in un comune colpito dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 nonché dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (si tratta dei seguenti comuni: Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro);

in uno dei comuni indicati nell'allegato 1-*bis* del decreto-legge n. 4 del 2014, che sono stati colpiti, nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 4 del 2014;

in uno dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari;

nei comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, nei comuni di Castel d'Ario, Comessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertino, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte dè Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta.

In tale contesto il comma 6-*quater* dell'articolo 14 prevede un'autorizzazione di spesa nel limite massimo di 300.000

euro, per l'anno 2017, da versare sulle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012. Alla copertura degli oneri si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis* (recante Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione), comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, il quale autorizzava la spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013, poi rideterminata da successivi provvedimenti normativi.

Il comma 12-*quinquies* dell'articolo 14 modifica l'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2015 il quale disciplina le zone franche urbane Emilia.

In particolare, la lettera *a*) ne sostituisce il comma 6, estendendo ai periodi di imposta dal 2015 al 2019 (anziché per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 e per quello successivo) le esenzioni dalle imposte di cui al comma 5 (esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca; esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000, riferito al valore della produzione netta; esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica).

La lettera *b*) aggiunge un nuovo comma 7-*bis* nel predetto articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2015, il quale stabilisce che, per i periodi di imposta dal 2017 al 2019, l'agevolazione è concessa a valere sulle risorse di cui al primo periodo del comma 7 non fruite dalle imprese beneficiarie e comunque nel limite annuale per la fruizione da parte delle imprese beneficiarie di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Ricorda in merito che il richiamato primo periodo del citato comma 7 prevede che, nell'ambito delle risorse già stanziare dall'articolo 22-*bis* del decreto-legge n. 66 del 2014 per gli interventi in favore delle zone franche urbane (75 milioni di euro per il 2015 e 100 milioni di euro per il 2016), una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, sia destinata all'attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2015.

Il comma 12-*sexies* dell'articolo 14 stabilisce che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 12-*bis*, pari a 6 milioni di euro per il 2017 e ad 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

L'articolo 14-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale le Agenzie fiscali possono concludere nuovi concorsi per dirigenti, previsti dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2015, il quale ha stabilito che, al fine di coprire le vacanze nell'organico dei dirigenti, le agenzie fiscali possono annullare le procedure concorsuali per dirigente bandite, ma non ancora concluse, ed indire, per un corrispondente numero di posti, nuovi concorsi pubblici, per soli esami, da concludere entro il 31 dicembre 2016. La norma del decreto-legge n. 78 dispone inoltre che una percentuale non superiore al 30 per cento dei posti banditi sia riservata al personale dipendente dalle agenzie fiscali, che possono assumere i vincitori nei limiti delle loro facoltà assunzionali.

In tale ambito l'articolo 14-*bis* estende a tutto il 2017 il termine per l'espletamento dei concorsi per la copertura delle vacanze di organico dei dirigenti.

L'articolo 14-*ter*, introdotto a sua volta nel corso dell'esame al Senato, prevede che per il primo anno di applicazione la

trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute (cosiddetto nuovo spesometro) è effettuata su base semestrale.

Il termine per la comunicazione analitica dei dati delle fatture relative al primo semestre è prorogato dal 25 luglio al 16 settembre 2017. Per la comunicazione relativa al secondo semestre si prevede il termine del mese di febbraio 2018.

Per quanto riguarda l'adempimento relativo alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (ai sensi dell'articolo 21-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2010) rimangono ferme le scadenze trimestrali, previste dalla norma vigente.

In merito ricorda che il decreto-legge n. 193 del 2016 ha previsto, all'articolo 4, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori e l'introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi:

la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute;

la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Nel corso della conversione del decreto-legge n. 193 è stato previsto che per il primo anno di applicazione la prima comunicazione dei dati delle fatture sarebbe stata su base semestrale, da effettuare entro il 25 luglio 2017.

L'articolo 14-*quater*, anch'esso introdotto al Senato, proroga dal 1° marzo 2017 al 1° novembre 2017 l'avvio dell'applicazione sperimentale della lotteria nazionale legata agli scontrini limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuati da persone fisiche residenti in Italia mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.

Ricorda in merito che la legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi da 537 a 544, della legge n. 232 del 2016) ha previsto l'inserimento nello scontrino fiscale e nella ricevuta del codice fiscale del cliente,

previa richiesta, in considerazione dell'istituzione di una lotteria nazionale collegata agli scontrini o alle ricevute fiscali.

Allo scopo di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, si prevede che la probabilità di vincita dei premi della lotteria legata allo scontrino fiscale è aumentata del venti per cento, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di conversione, l'articolo 1, comma 3, introdotto al Senato, proroga di sei mesi (dal 20 marzo al 20 settembre 2017) il termine per l'esercizio della delega relativa alla riforma dei confidi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 150 del 2016, la quale era stata esaminata in sede referente dalla VI Commissione Finanze.

Rammenta che tale delega si propone di favorire l'accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI) e per i liberi professionisti tramite la valorizzazione del ruolo dei confidi, la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi a loro carico.

Formula quindi una proposta di parere favorevole, la quale è già stata trasmessa informalmente via *email* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

Carlo SIBILIA (M5S) stigmatizza le modalità di esame dell'ennesimo decreto-legge « Milleproroghe » adottato dal Governo, lamentando come, anche in questa occasione, sia impedito alla Commissione di approfondire il contenuto del provvedimento, inibendo altresì alla Camera di apportare alcuna modifica al testo approvato dal Senato.

In tale contesto si sarebbe comunque atteso che fosse dedicata attenzione alle norme, recate dall'articolo 13 del decreto-legge, che prevedono la concessione di prestiti, per oltre 23 miliardi di euro, in favore del Fondo monetario internazionale, per i quali è anche prevista la concessione, da parte del Ministro dell'e-

conomia e delle finanze, della garanzia statale, che hanno suscitato numerose perplessità e sulle quali occorre pertanto fare maggiore chiarezza.

Esprime quindi il completo disaccordo del gruppo M5S rispetto a molte delle proroghe previste dal decreto-legge, dichiarando il voto contrario sulla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

**Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.**

**Testo unificato C. 1142 e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.), *relatrice*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il testo unificato delle proposte di legge C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano, come risultante dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione nel corso dell'esame in sede referente.

Il provvedimento, che si compone di 5 articoli, all'articolo 1 stabilisce gli obiettivi dell'intervento legislativo, che intende tutelare la vita e la salute dell'individuo e stabilire che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo

del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

Inoltre, al comma 2 si esprime l'obiettivo di promuovere e valorizzare la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico, fondata sul consenso informato e nella quale sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia.

Il comma 3 riconosce il diritto di ogni persona a conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Si precisa in tale contesto che la persona può rifiutare di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di ricevere le informazioni in sua vece. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato vengono registrati nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico.

Il comma 4 stabilisce le caratteristiche del consenso informato, che deve essere espresso in forma scritta (ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare) e deve essere inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico.

Il comma 5 stabilisce il diritto di ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere di rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso.

Si stabilisce inoltre il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento, ivi incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

Il comma 6 precisa che il rifiuto del trattamento sanitario o la rinuncia al medesimo non possono comportare l'abbandono terapeutico, dovendo essere sempre assicurati il coinvolgimento del medico di famiglia e l'erogazione delle cure palliative.

Il comma 7 stabilisce l'obbligo per il medico di rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo, risultando conseguentemente esente da responsabilità civile o penale. In tale ambito si specifica che il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari alla legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali.

Il comma 8 riguarda le situazioni di emergenza o di urgenza, nelle quali il medico è tenuto ad assicurare l'assistenza sanitaria indispensabile, possibilmente nel rispetto della volontà del paziente.

Il comma 9 precisa che il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura, mentre il comma 10 vincola ogni azienda sanitaria pubblica o privata a garantire con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei principi stabiliti dalla legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale.

L'articolo 2 riguarda il trattamento dei soggetti minori o incapaci; al comma 1 si prevede che il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, dopo averne attentamente ascoltato i desideri, nell'obiettivo della tutela della salute psicofisica e della vita del minore.

Ai sensi dei commi 2 e 3, per quanto riguarda la persona interdetta il consenso informato è espresso o rifiutato dal tutore, sempre con l'obiettivo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona, mentre per la persona inabilitata il consenso informato è espresso rispettivamente dalla medesima persona inabilitata e dal curatore.

Il comma 4 disciplina il caso in cui, in assenza delle Disposizioni anticipate di



trattamento (DAT) di cui all'articolo 3, il rappresentante legale della persona minore o interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno rifiuti le cure proposte mentre il medico ritiene invece che queste siano appropriate e necessarie, rimettendo in tale ipotesi la decisione rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.

L'articolo 3, che costituisce sostanzialmente il cuore del provvedimento, disciplina le Disposizioni anticipate di trattamento (DAT), prevedendo innanzitutto, al comma 1, il diritto di ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, di esprimere attraverso disposizioni anticipate di trattamento (« DAT »), le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.

In tale contesto si prevede che la persona possa indicare una persona di sua fiducia (« fiduciario ») che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Il comma 2 stabilisce le caratteristiche soggettive del fiduciario, il quale deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere. Inoltre si prevede che l'accettazione della nomina di fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che viene allegato alle DAT; il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che viene comunicato al disponente.

Il comma 2-bis prevede che l'incarico di fiduciario può essere revocato in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

Il comma 3 specifica che le DAT mantengono valore in merito alle convinzioni e preferenze del disponente, anche qualora non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia

deceduto; in tale ambito si contempla l'ipotesi in cui il giudice tutelare, in caso di necessità, debba provvedere alla nomina di un fiduciario o investire di tali compiti l'amministratore di sostegno.

Il comma 4 stabilisce l'obbligo del medico di rispettare le DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, in accordo con il fiduciario, solo qualora sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione delle DAT stesse, in grado di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita e fermo comunque restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 1 (in merito all'esenzione del medico da responsabilità civile o penale e al divieto di esigere trattamenti sanitari contrari alla legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche).

Il comma 5 specifica le modalità di redazione delle DAT, che deve avvenire per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Analogamente a quanto previsto per il consenso informato, qualora le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento con le medesime forme; si precisa altresì che in caso di emergenza o di urgenza, la revoca delle DAT può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni.

Ai sensi del comma 6 prevede che le regioni in cui sono adottate modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati.

Il comma 6-bis intende assicurare l'informazione dei cittadini circa le misure previste dall'intervento legislativo, stabi-

lendo che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie provvedono ad informare della possibilità di redigere le DAT.

L'articolo 4 riguarda la pianificazione condivisa delle cure, prevedendo, al comma 1, che, in vista dell'evoluzione delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, pianificazione a cui il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.

In tale ambito il comma 2 prevede che il paziente (nonché, con il suo consenso, i familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia), sono adeguatamente informati, in particolare a proposito del possibile evolversi della patologia in atto, di quanto il paziente può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita, delle possibilità cliniche di intervenire, delle cure palliative.

I commi 3 e 4 stabiliscono che il paziente esprima il proprio consenso rispetto a quanto proposto dal medico, ai sensi del comma 2, ed esprima i propri intendimenti per il futuro, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario; il documento di pianificazione delle cure, che può essere sempre modificato dal paziente, deve essere scritto o video registrato, ed è sottoscritto o validato dal paziente e dal medico curante e inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico, dandone copia al paziente.

L'articolo 5 reca una norma di natura transitoria, precisando che le disposizioni della legge si applicano ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o davanti a un notaio prima della data di entrata in vigore della legge stessa.

In conclusione rileva come l'intervento normativo non contenga disposizioni afferenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

Sestino GIACOMONI, *presidente*, ricorda che il parere sul provvedimento dovrà essere espresso dalla Commissione entro la seduta di giovedì, in quanto la discussione in Assemblea su di esso inizierà nella giornata di lunedì 27 febbraio prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 12.40.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### RISOLUZIONI

*7-01176 Bernardo: Iniziative per rafforzare il contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei capitali.*

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 244/2016: Proroga e definizione di termini. C. 4304 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	91
ERRATA CORRIGE .....	96

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

#### La seduta comincia alle 12.10.

#### DL 244/2016: Proroga e definizione di termini.

**C. 4304 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Ricorda che in sede di Ufficio di Presidenza è stato concordato di rendere il parere oggi stesso. Dà quindi la parola all'on. Narduolo.

Giulia NARDUOLO (PD), *relatrice*, illustra le disposizioni del decreto-legge

n. 244 del 2016, già approvato con varie modifiche dal Senato, che più direttamente interessano la VII Commissione e che sono presenti negli articoli 1, 2, 4, 6 e 11. In linea generale, fa presente che in molti casi si tratta di proroghe di termini non scaduti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge, alcuni dei quali, però, previsti da norme secondarie. In alcuni casi, invece, si tratta di differimento di termini già scaduti.

Raggrupperò le previsioni per settore di riferimento, cominciando da quelle che attengono al MIUR, presenti nell'articolo 4.

Relativamente al settore scolastico, rileva che: viene differito (dall'anno scolastico 2016/2017) all'anno scolastico 2019/2020 il termine a decorrere dal quale possono essere inseriti nelle graduatorie di circolo o di istituto solo gli abilitati. Si posticipa quindi la scomparsa della terza fascia, al fine di consentire nel mentre la prosecuzione dell'accesso alle supplenze anche ai non abilitati; si proroga (dal 31 dicembre 2016) al 31 dicembre 2017 il termine per alcuni pagamenti, da parte degli enti locali, relativi ad interventi di riqualificazione e messa in sicurezza de-

gli istituti scolastici statali, nonché il termine di adeguamento degli stessi alla normativa antincendio; si prorogano (dal 31 dicembre 2016) al 31 dicembre 2017 i rapporti attivati dall'USP di Palermo con circa 479 dipendenti di cooperative, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico e si differisce (dal 31 dicembre 2015) al 31 dicembre 2017 il termine per l'individuazione di soluzioni normative ai relativi problemi occupazionali; si prevede che, per la riforma degli «Istituti per sordomuti» di Roma, Milano e Palermo come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede con regolamento governativo (anziché con regolamento di delegificazione). Non si tratta, dunque, di una disposizione di proroga. Al riguardo, segnala che la previsione sembrerebbe finalizzata a rinnovare le funzioni degli istituti citati. Tuttavia, sembrerebbe opportuno un chiarimento e, in ogni caso, una riflessione sull'intervento relativo al Pio Istituto dei sordi di Milano, che attualmente ha natura giuridica privata. In ogni caso, a seguito di quanto disposto dalla L. 95/2006, è necessario sostituire le parole «istituti per sordomuti» con le parole «istituti per sordi».

Quanto al settore universitario e della ricerca, osserva che: si autorizzano le università a prorogare fino al 31 dicembre 2017 (in luogo del 31 dicembre 2016), i contratti di ricercatore a tempo determinato di «tipo b» (RTD), in scadenza prima della medesima data, ai titolari che non hanno partecipato alle procedure di abilitazione scientifica nazionale. Al riguardo, segnala che il testo non tiene conto di quanto richiesto lo scorso anno con un ordine del giorno che impegnò il Governo a chiarire che l'interpretazione corretta da attribuire alla previsione allora introdotta era che anche i RTD di «tipo b» che avevano sostenuto le tornate 2012 o 2013 dell'ASN senza aver conseguito l'abilitazione, potevano ottenere la proroga del contratto fino al 31 dicembre 2016, anche se lo stesso contratto era nel frattempo scaduto. Inoltre,

la mancata abrogazione della previsione dello scorso anno in base alla quale i contratti in questione erano rinnovabili non oltre il 31 dicembre 2016, potrebbe determinare qualche dubbio interpretativo; si proroga (dal 31 dicembre 2017) al 31 dicembre 2019 la possibilità per le università di procedere alla chiamata nel ruolo di professore di I e di II fascia, previa valutazione, di professori di II fascia e ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso il medesimo ateneo, che abbiano conseguito l'ASN. Conseguentemente, si proroga (dal 2018) al 2020 il termine a decorrere dal quale le università possono utilizzare fino a metà delle risorse disponibili per coprire i posti di professore di ruolo per le chiamate a professore di II fascia di RTD di «tipo b», che abbiano conseguito l'ASN; si estende di ulteriori 2 anni la validità dell'idoneità conseguita per posti di professore e ricercatore universitari sulla base della disciplina previgente la legge n. 240 del 2010, portandola, complessivamente, a 9 anni; si estende di 30 giorni il termine previsto per la conclusione del lavoro di valutazione delle domande dei candidati al conseguimento dell'ASN che passano, così, da 3 a 4 mesi decorrenti dalla scadenza del quadrimestre nel corso del quale è stata presentata la candidatura. Al riguardo segnala, però, che si interviene con norma primaria in un ambito disciplinato con regolamento e, peraltro, in maniera non testuale. Inoltre, all'articolo 1 si prevede di prorogare al 31 dicembre 2017 la possibilità di assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nelle università e negli enti di ricerca, e le assunzioni relative agli enti di ricerca riferita ai *budget* 2014, 2015 e 2016.

Con riferimento al settore AFAM, si proroga (dal 31 dicembre 2017) al 31 dicembre 2021 il termine entro cui devono essere conseguiti i diplomi finali rilasciati al termine dei percorsi formativi dell'ordinamento previgente alla legge n. 508 del 1999, ai fini dell'equipollenza

ai diplomi accademici di II livello, rilasciati in base alla normativa vigente; si estende all'anno accademico 2016-2017 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 97 del 2004 per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato.

Le disposizioni relative al MIBACT sono presenti nell'articolo 11 e, in parte, nell'articolo 1. In particolare, si prevede: la proroga (dal 31 dicembre 2016) al 28 febbraio 2017 del termine entro il quale deve concludersi la procedura di selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 500 funzionari; la proroga (dal 31 gennaio 2017) al 30 giugno 2017 del termine previsto per la registrazione dei giovani che, avendo compiuto 18 anni nel 2016, intendono fruire della Card cultura. Si interviene così, con norma primaria, a modificare un termine previsto da un DPCM; la proroga (dal 31 gennaio 2017) al 31 maggio 2017 del termine per l'emanazione del decreto ministeriale che deve definire le regole tecniche di ripartizione delle risorse assegnate alle fondazioni lirico-sinfoniche, per il triennio 2017-2019, dalla legge di bilancio 2017, nonché l'assegnazione alle stesse di ulteriori euro 10 milioni per il 2017. Inoltre, si dispone che, per il 2017, quota parte delle somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti destinati al credito di imposta per il cinema, nel limite massimo di euro 12 milioni, può essere destinata al sostegno dello spettacolo dal vivo: di tale quota, una parte, non superiore a euro 4 milioni, è riservata alle attività culturali nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016; la proroga (dal 10 aprile 2017) al 9 giugno 2017 del termine previsto per l'emanazione del decreto ministeriale che deve disciplinare le modalità applicative per il deposito delle opere cinematografiche e audiovisive presso la Cineteca nazionale, nonché le modalità di costituzione di una rete nazionale delle cineteche pubbliche. Inoltre, si dispone che, per il 2017, quota parte

delle somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti destinati al credito di imposta per il cinema (tuttavia non indicata) può essere destinata all'Istituto Luce Cinecittà per il funzionamento e per investimenti anche mobiliari (con riferimento al comprensorio di Cinecittà), al fine di potenziare l'attività della stessa Cineteca nazionale e valorizzare il patrimonio cinematografico nazionale. Per le stesse finalità, si autorizza l'Istituto Luce Cinecittà a stipulare uno o più accordi quadro con la RAI; la soppressione del termine finale del 31 dicembre 2017 previsto per lo svolgimento delle attività della Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo e la conseguente autorizzazione di spesa di euro 1,5 milioni annui a decorrere dal 2017. Al riguardo, segnala che nel testo del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge n. 192 del 2014 – che ora si novella e che, peraltro fa riferimento alla Fondazione di Studi universitari e di perfezionamento sul turismo, e non alla attuale Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo – permane il riferimento all'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che dal 2017 è superato dalla nuova autorizzazione di spesa; la proroga al 1° gennaio 2018 del termine per il trasferimento delle funzioni del Direttore generale del Grande Progetto Pompei alla Soprintendenza speciale di Pompei che, tuttavia, in base al decreto ministeriale adottato dopo l'entrata in vigore del decreto-legge e a seguito della legge di bilancio 2017, assumerà la denominazione di Parco archeologico di Pompei; la proroga al 31 gennaio 2019 delle funzioni relative all'Unità Grande Pompei e al Vice Direttore generale vicario e l'estensione (da 24) a 36 mesi della durata massima degli incarichi di collaborazione dei componenti della segreteria tecnica di progettazione costituita presso la Soprintendenza.

Le disposizioni in materia di editoria, informazione e comunicazioni sono presenti negli articoli 2 e 6. In particolare, si prevede: la proroga (dal 31 dicembre

2016) al 31 dicembre 2017 del divieto di incroci proprietari che impedisce ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguano ricavi superiori all'8 per cento del Sistema Integrato delle Comunicazioni, e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengano una quota superiore al 40 per cento dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica; la proroga (dal 31 dicembre 2016) al 30 giugno 2017 della durata in carica dei componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dei Consigli regionali, nelle more dell'esercizio della delega prevista dalla legge n. 198 del 2016; la proroga (dal 31 dicembre 2016) al 31 dicembre 2017 del termine dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici attraverso la lettura del codice a barre. Inoltre, si dispone che il credito d'imposta per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori del settore è utilizzabile per gli interventi effettuati sino al 31 dicembre 2017; il posticipo dell'applicazione delle nuove regole relative al tetto massimo dei contributi erogabili alle imprese editrici all'«esercizio successivo» a quello di approvazione dei decreti attuativi delle deleghe previste dalla legge n. 198 del 2016, e la modifica, in parte, del criterio di calcolo di tale tetto. In particolare, si conferma che il contributo a ciascuna impresa non può comunque superare il 50 per cento dell'ammontare complessivo dei proventi riferiti alla testata per cui è chiesto lo stesso contributo, ma non si prevede più la sottrazione dall'importo dei proventi dell'importo del contributo. Al riguardo segnalo che, in virtù del meccanismo di erogazione dei fondi, occorrerebbe chiarire se si intenda fare riferimento all'anno «di maturazione» dei contributi, ovvero all'anno di erogazione degli stessi; la disciplina, fino all'adozione delle nuove tariffe postali, del

regime agevolato applicabile per le spedizioni di prodotti editoriali effettuate da imprese editoriali di quotidiani e periodici iscritte al ROC, imprese editrici di libri, associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte al medesimo registro, associazioni d'arma e combattentistiche; la proroga, per il 2017, della convenzione stipulata con Radio Radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, autorizzando la spesa di euro 10 milioni; la proroga (dal 29 gennaio 2017) al 29 aprile 2017 del termine massimo di vigenza dell'attuale rapporto concessorio con la RAI, nelle more dell'entrata in vigore del DPCM che affiderà nuovamente la concessione, e il differimento al 1° gennaio 2018 dell'applicazione alla RAI delle misure di contenimento della spesa previste per i soggetti inclusi nell'elenco ISTAT.

Ulteriori previsioni di interesse della Commissione sono presenti nell'articolo 1 e attengono alla proroga al 31 dicembre 2017 del termine ultimo di operatività del Commissario liquidatore per le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici di Torino 2006. L'articolo 11, infine, prevede il differimento al 1° luglio 2017 dell'applicabilità delle nuove disposizioni in materia di destinazione di quota parte delle risorse derivanti dal mercato dei diritti audiovisivi sportivi alla mutualità generale, introdotte dal decreto-legge n. 193 del 2016, disponendo, al contempo, che, fino al 30 giugno 2017, si applica la disciplina previgente (che comprende alcune disposizioni abrogate dallo stesso decreto-legge n. 193 del 2016).

Gianluca VACCA (M5S) esprime ferma contrarietà circa la stretta tempistica con cui la Commissione è stata chiamata ad esprimere il parere, tanto più che le parti di competenza della VII Commissione su questo tipo di provvedimenti sono notevolmente aumentate nel corso degli anni. A questo proposito ricorda che in Ufficio di Presidenza il suo Gruppo aveva chiesto espressamente che fossero riservate almeno due sedute all'esame del provvedimento che, anche in ragione della sua

complessità, non può essere compreso nella sola seduta odierna. Quanto al merito, rileva che il suo contenuto costituisce la certificazione del fallimento di diversi provvedimenti del Governo, in particolare quelli in materia di università. Le continue proroghe dei termini previsti dalla legge n. 240 del 2010, specialmente quelli relativi ai ricercatori a tempo determinato, rendono evidente che qualcosa in quella legge non ha funzionato. Lo stesso può dirsi con riferimento al blocco del *turn over* e al sistema dei punti organico. Su questi ultimi aspetti, ritiene che la Commissione debba avviare una riflessione propedeutica ad una revisione di tutto il sistema. Esprime, quindi, profonda preoccupazione in relazione alle proroghe concernenti la messa a norma degli asili nido. Rappresenta che la situazione delle strutture che ospitano gli asili è realmente disastrosa e anziché continuare a prorogare il termine per il completamento degli interventi necessari, anche in funzione antisismica, andrebbero velocizzati i tempi prima che una scossa in orario scolastico possa provocare una tragedia.

Simone VALENTE (M5S) rileva che la proroga prevista per l'Agenzia Torino 2006 è ormai la sesta in undici anni. L'organismo avrebbe dovuto essere stato già liquidato, mentre le proroghe continuano a sommarsi a DPCM continuamente reiterati. Pur consapevole dei numerosi contenziosi che probabilmente sono alla base dei continui rinvii, sollecita il Governo a fornire chiarimenti e precisazioni in merito ai tempi previsti per la soluzione di un problema che si trascina ormai da troppo tempo. Sottolinea, tra l'altro, le divergenze sulle cifre relative all'effettivo utilizzo delle risorse stanziare per lo sviluppo degli impianti sportivi. Infine, chiede ragguagli sulle motivazioni tecniche e politiche alla base della proroga relativa ai diritti TV.

Manuela GHIZZONI (PD) condivide quanto affermato dal collega Vacca sulla necessità di ridiscutere il sistema dei punti organico e le modalità di reclutamento e organizzazione del personale. Tuttavia,

sottolinea che in assenza della proroga prevista dal decreto, i ricercatori a tempo determinato di « tipo B », sarebbero giunti alla scadenza del contratto senza ottenere la stabilizzazione. Ritiene che, essendo state ormai avviate le relative procedure, per questa categoria di ricercatori si potrà procedere all'immissione in ruolo.

Gianluca VACCA (M5S) ritiene di poter condividere le ragioni di questa specifica proroga, tuttavia è convinto che il sistema costruito dalla legge n. 240 del 2010 non stia funzionando a dovere, se per la sua entrata a regime sono stati necessari tanti anni. Aggiunge di considerare una sorta di fallimento anche la norma relativa alla carta « *bonus* » per i diciottenni: in base alle più recenti notizie di stampa, infatti, risulterebbe utilizzato solo il 6 per cento delle risorse, probabilmente a causa delle difficoltà amministrative poste in capo agli esercenti e alla farraginosità della procedura prevista per la sua attivazione.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI si associa alle osservazioni della deputata Ghizzoni circa la necessità di procedere alle proroghe per gestire un passaggio delicato della riforma universitaria. Condivide, altresì, le preoccupazioni espresse dal deputato Vacca in merito alla situazione dell'edilizia scolastica per la quale è certamente urgente il reperimento di risorse per gli Enti locali cui le strutture fanno capo. Precisa però che le proroghe previste in materia di edilizia scolastica si sono rese necessarie per procedere al reinvestimento delle risorse derivanti dalle economie di gara già espletate.

Giulia NARDUOLO (PD), *relatrice*, riallacciandosi all'intervento del collega Vacca, rileva che le polemiche afferenti alla carta per i diciottenni rientrano nel novero di critiche che da sempre accompagnano ogni progetto politico del Governo. Fa presente che i ragazzi che possono beneficiare della carta sono circa 570.000 e che ad oggi risultano avviate circa 120.000 richieste. Tenuto conto che il sistema è entrato in funzione solo nei

primi giorni dello scorso mese di novembre, trova prematuro parlare di fallimento dell'iniziativa che non costituisce una semplice manchetta ai diciottenni, ma il mezzo per dare un impulso importante ai consumi culturali. Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, mette ai voti la proposta della relattrice.

La Commissione approva.

**La seduta termina alle 12.50.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 768 del 16 febbraio 2017, a pagina 156, sostituire l'allegato con il seguente:

ALLEGATO 4

### 5-10607 Coscia: Sul grande progetto Pompei.

#### TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole Coscia, unitamente ad altri Onorevoli colleghi chiede notizie in merito al completamento del programma « Grande Progetto Pompei ».

A tale proposito in primo luogo evidenzio che, alla data del 31 dicembre 2015, nell'ambito dei 5 Piani (Opere, Conoscenza, Sicurezza, Capacity building, Fruizione e comunicazione) costituenti il Grande Progetto Pompei, erano stati attivati complessivamente 76 interventi.

Di questi, 42 erano stati conclusi, 23 erano in corso, 9 erano in fase di avvio e 2 in fase di gara.

Sul Piano finanziario, alla medesima data, dei complessivi 105 milioni di euro stanziati, erano stati spesi effettivamente circa 40 Milioni di euro, a valere sulle risorse del POIn « Attrattori Culturali Naturali e Turismo » FESR 2007-2013.

Alla fine di dicembre del 2015 quindi, le attività di restauro e messa in sicurezza hanno consentito di restituire alla pubblica fruizione 10-13 *domus* (numero variabile perché riferito al diverso periodo dell'anno).

La Commissione Europea, con la Decisione C(2016) 1497 del 10 marzo 2016, ha sancito la suddivisione del Grande Progetto Pompei in due fasi, la seconda

delle quali, dal primo gennaio 2016, a valere sulle risorse del PON « Cultura e Sviluppo » 2014-2020.

Fino ad oggi, dei 34 interventi transitati nella seconda fase (ossia i 76 avviati meno i 42 conclusi al 31 dicembre 2015 del quale vi accennavo sopra), ne sono stati conclusi 17, sono in attesa di avvio 4 interventi e 13 sono in corso di esecuzione. Peraltro, alcuni di questi ultimi saranno completati già nei primi mesi dell'anno in corso.

La somma spesa nel 2016 è stata di 17,7 milioni di euro, ma nei primi giorni del 2017 questa somma è già salita a quasi 22 milioni di euro, che, sommati a quelli già spesi fino al dicembre 2015, porta il totale della cifra spesa a quasi 62 milioni di euro.

Le attività di restauro e messa in sicurezza hanno consentito, nel corso del 2016, di restituire alla pubblica fruizione ulteriori 25 *domus*, che, sommate a quelle rese disponibili nel 2015, porta ad un totale di quasi 40 *domus* aperte alle visite grazie agli interventi in questione. A queste a breve si sommeranno altre *domus*, prima fra tutte la celebre *domus* dei « casti amanti », che sarà resa definitivamente accessibile, dopo la prima apertura di questi giorni, nei prossimi mesi.



Evidenzio, inoltre, che il CIPE, con delibera del 1° maggio 2016, ha stanziato 40 milioni di euro per il completamento del Grande Progetto Pompei. Tali fondi sono stati destinati alla realizzazione di specifici interventi correlati alla più ampia realizzazione del Grande Progetto, tra i quali, quello finanziariamente più impegnativo costituito dalla messa in sicurezza della *Insula Mendionalis*.

Gli importanti risultati conseguiti in questi mesi, che hanno avuto un'eco internazionale, contribuendo in maniera decisiva all'aumento di visitatori, passati in quattro anni dai 2,3 del 2012 a più di 3,2 milioni nel 2016, sono stati fortemente apprezzati dalla Commissione europea.

In particolare, nel corso della visita agli scavi del Commissario Cretu dello scorso 9 febbraio è stata manifestata tutta la soddisfazione delle istituzioni europee per la

restituzione alla pubblica fruizione di testimonianze tanto importanti della civiltà classica.

In occasione di tale visita, peraltro, il Ministro Franceschini ha ricevuto nota formale da parte della Commissione europea della sospensione dell'interruzione dei pagamenti del Poin attrattori culturali naturali e turismo 2007/2013.

Saranno, in questo modo, disponibili risorse per il completamento degli interventi in corso e per accelerare il pagamento delle imprese e delle maestranze impegnate nelle attività in questione.

Si tratta dell'ulteriore riconoscimento da parte delle Istituzioni europee del lavoro svolto dalle strutture del Ministero in questi anni per il rilancio delle attività di restauro e valorizzazione con fondi comunitari del patrimonio culturale presente nelle regioni meridionali.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 244/2016: Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative. C. 4304 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	98
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle</i> ) ...	107

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. COM(2016) 710 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII-bis, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	105
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	109

##### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile. C. 2607-2972-3099-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	105
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamento presentato</i> ) .....	112

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI*

**La seduta comincia alle 12.05.**

**Decreto-legge 244/2016: Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative.**

**C. 4304 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alle Commissioni I e V).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro MAZZOLI, *relatore*, ricorda ai colleghi che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del prescritto parere, il decreto-legge n. 244 del 2016, recante proroghe e definizione di termini, approvato il 16 febbraio 2017 dal Senato e assegnato in sede referente alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio).

Si tratta del provvedimento che il Governo adotta con periodicità annuale per assicurare l'azione delle diverse amministrazioni interessate in presenza della scadenza di termini previsti da disposizioni di legge. Pur segnalando le difficoltà di un sistema che non riesce ad essere puntuale nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, rappresenta uno strumento importante per dare una soluzione, seppur

parziale, ai diversi problemi legati alla mancata attuazione di norme di legge e per affrontare talune situazioni di emergenza che si sono venute a manifestare nel corso degli ultimi mesi.

Ricorda, in particolare, le problematiche del sisma del Centro Italia, che trovano anche in questo provvedimento una parte delle soluzioni attese dalle popolazioni colpite, cui si aggiungono quelle contenute nel nuovo decreto-legge sul sisma – il decreto-legge n. 8 del 2017 – all'esame dell'VIII Commissione.

Il decreto-legge di proroga termini, originariamente composto da 16 articoli, ha subito importanti modifiche da parte del Senato, che ha introdotto 5 nuovi articoli. Il provvedimento reca numerose disposizioni di competenza della VIII Commissione, sulle quali si sofferma, rinviando per una disamina più dettagliata alla documentazione predisposta dagli uffici.

Per quanto attiene alle disposizioni di proroga dei termini in materia di pubbliche amministrazioni, segnala che l'articolo 1, al comma 12, estende all'anno 2017 la facoltà di assumere personale (a tempo determinato ed indeterminato) già attribuita per il 2016 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dai commi 816 e 817 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, in deroga a quanto stabilito dalla normativa in materia di mobilità del personale in eccedenza verso Regioni, Comuni e altre pubbliche amministrazioni. Il comma 16 del medesimo articolo reca la disposizione di copertura finanziaria dell'onere, calcolato in 75.000 euro per l'anno 2017 e in 150.000 euro a decorrere dall'anno 2018.

Sempre in materia di proroga dei termini relativi a pubbliche amministrazioni, il comma 14 dell'articolo 1 proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine ultimo di operatività dell'Unità operativa speciale per Expo Milano 2015, di cui il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) si avvale per adempiere i compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell'Expo 2015 attribui-

tigli dal decreto-legge n. 90 del 2014. Ricorda che il decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016 («Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016»), estende i compiti di alta sorveglianza e garanzia attribuiti al Presidente dell'ANAC, coadiuvato dall'Unità operativa speciale, agli interventi di ricostruzione pubblica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, disponendo che l'attività dell'Unità operativa speciale si protragga fino alla completa esecuzione dei contratti pubblici relativi agli interventi previsti nell'accordo tra il Presidente dell'ANAC, il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2018.

Per quanto attiene al settore dell'edilizia scolastica, segnala che il comma 1 dell'articolo 4 proroga (dal 31 dicembre 2016) al 31 dicembre 2017 il termine per i pagamenti da parte degli enti locali dei lavori relativi alla riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, secondo gli stati di avanzamento debitamente certificati. La relazione illustrativa evidenzia che la proroga si rende necessaria in quanto, essendo state reinvestite le economie di gara, gli enti beneficiari delle stesse hanno provveduto ad aggiudicare i lavori soltanto entro il 29 febbraio 2016, con conseguente ritardo sull'esecuzione dei lavori. Il comma 2 del medesimo articolo 4 proroga (dal 31 dicembre 2016) al 31 dicembre 2017 il termine di adeguamento alla normativa antincendi delle strutture adibite a servizi scolastici, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto. Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto il comma 2-*bis* all'articolo 4 che differisce al 31 dicembre 2017 il termine per effettuare gli adeguamenti antincendio previsti, per gli asili nido esistenti con oltre 30 persone presenti, dall'articolo 6, comma 1, lettera *a*) del decreto ministeriale del Ministero dell'interno 16 luglio 2014. Gli adeguamenti riguardano tra l'altro separazioni e comunicazioni dei locali, resistenza al fuoco, numero di uscite, sistemi di allarme, segnaletica di sicurezza,

sistema di organizzazione e gestione della sicurezza antincendio nonché attività di formazione e informazione antincendio del personale. Sempre con riferimento all'adeguamento alla normativa antincendio, il comma 11-ter dell'articolo 5, introdotto durante l'esame al Senato, differisce di un anno, vale a dire fino al 7 ottobre 2017, il termine per l'assolvimento degli adempimenti prescritti dagli articoli 3-4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011, da parte dei soggetti (enti e privati) responsabili delle c.d. nuove attività (vale a dire quelle attività che non erano assoggettate alla disciplina di prevenzione incendi prima del nuovo regolamento dettato dal decreto del Presidente della Repubblica 151/2011). Segnala che il successivo comma 11-*quater* prevede che il citato differimento di termini si applichi ai soggetti che provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 151, concernenti la presentazione di nuovi progetti, entro il 1° novembre 2017. Sulla base di tali disposizioni, il termine per la presentazione dell'istanza per l'esame dei nuovi progetti si colloca in una data successiva (1° novembre 2017) a quella per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi, che la disposizione in esame consente di differire al 7 ottobre 2017. Con riferimento ai rifugi alpini, il differimento operato dal citato comma 11-ter fino al 7 ottobre 2017 viene esteso, dal comma 11-*quinquies*, fino al 31 dicembre 2017. Nel corso dell'esame al Senato, all'articolo 5 è stato inoltre aggiunto il comma 11-*sexies*, che differisce al 31 dicembre 2017 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, che siano esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 aprile 1994 (che ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto ministeriale 16 marzo 2012.

I commi 10-*bis* e 10-*ter* dell'articolo 6, introdotti al Senato, intervengono sulla procedura di trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, con particolare riferimento alla procedura, attualmente in corso, di presentazione delle offerte vincolanti definitive e alla connessa procedura di modifica del Piano ambientale.

In particolare la lettera *a*) del comma 10-*bis*, diversamente da quanto previsto dalle attuali disposizioni, precisa che l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione opera per coloro che non adeguano l'offerta definitiva vincolante alle prescrizioni contenute nel parere espresso dal Ministero dell'ambiente entro la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), in corso di validità.

La lettera *a*) prevede altresì che alla data di scadenza dell'AIA sono conseguentemente adeguati, in coerenza con tutte le prescrizioni del parere, i termini previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 1/2015, senza specificare tuttavia di quali termini si tratti. La disposizione richiamata contiene infatti diversi termini, tra cui anche il termine ultimo per la realizzazione del Piano ambientale nonché quello per la prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento ILVA, attualmente fissati al 30 giugno 2017 e prorogabili di 18 mesi. A tale proposito segnala che il termine del 30 giugno 2017 per la realizzazione del Piano è altresì oggetto di proroga della successiva lettera *c*) del comma in esame. La lettera *b*) del comma 10-*bis* rende da facoltativa ad obbligatoria la presentazione da parte dell'aggiudicatario della domanda di autorizzazione a nuovi interventi di modifica del Piano, fissandone il termine per la presentazione entro i trenta giorni successivi all'adozione del decreto ministeriale di aggiudicazione.

Il comma 10-*quater* dell'articolo 6, anch'esso introdotto durante l'esame al Senato, prevede che le disposizioni relative al contenimento delle spese per l'acquisto di beni, servizi, per incarichi di consulenza, studi e ricerca, nonché di collaborazione (applicabili ai soggetti inclusi nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche),

non si applichino alla società EXPO 2015 Spa in liquidazione, fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del consiglio dei ministri di nomina del Commissario straordinario per la liquidazione.

Il comma 1 dell'articolo 9 proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine di conclusione dell'operatività della gestione commissariale finalizzata alla definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nei comuni delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Nell'ambito delle competenze della predetta gestione commissariale, rientra l'intervento di completamento dell'asse stradale Lioni-Grottamarda.

Il comma 4 del medesimo proroga l'applicazione della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità dei bandi e degli avvisi per l'affidamento dei contratti pubblici (prevista dall'articolo 66, comma 7, dell'abrogato Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 163/2006), che prevede anche la pubblicazione sui quotidiani dei bandi e degli avvisi, dal 31 dicembre 2016 fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, volto a definire gli indirizzi generali per la pubblicazione dei bandi a livello nazionale.

Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti per le opere previste nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013, per cui entro il 31 dicembre 2016 sia stata conseguita l'adozione della variante urbanistica e concluse positivamente le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) o di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Il comma 9 dell'articolo 9 prevede la proroga di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, del termine per la ratifica degli Accordi di programma finalizzati alla rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

Il comma 9-bis, introdotto durante l'esame al Senato, prevede il mantenimento in esercizio fino al 31 dicembre 2020, a capo della Regione Sardegna, della gestione della contabilità speciale n. 5440, che è stata aperta nel corso del regime commissariale, istituito nel 2010 per fare fronte alle criticità ambientali legate al traffico e alla mobilità della strada statale Sassari-Olbia.

I commi da 9-quater a 9-sexies introdotti durante l'esame al Senato, prevedono, per il triennio 2017-2019, la non applicazione al Gruppo Anas delle norme sul contenimento della spesa per incarichi di studio, consulenza e formazione strettamente riferiti alle attività tecniche di progettazione, monitoraggio e controllo tecnico-economico sugli interventi stradali, e delle norme inerenti ai vincoli e ai limiti di assunzione con riferimento a diplomati e laureati per posizioni tecniche, ingegneristiche nonché a personale tecnico-operativo. Con il comma 9-septies, anch'esso introdotto dal Senato, al fine di garantire la sicurezza della rete stradale della provincia di Belluno, è disposta l'assegnazione, a titolo di anticipazione, alla medesima provincia di Belluno di un contributo di 5 milioni di euro.

Passando all'articolo 12, segnala che le lettere a) e b) del comma 1 prorogano di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2017, rispettivamente, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del SISTRI (Selex Service Management S.p.A.) e la data fino alla quale è garantito, alla medesima società, l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati. La norma prevede altresì che all'attuale concessionaria del SISTRI venga corrisposta, a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei suddetti costi di produzione e salvo conguaglio, la somma di 10 milioni di euro in ragione dell'effettivo

espletamento del servizio svolto nel corso dell'anno 2017, come già previsto per gli anni 2015 e 2016. Da ultimo, si stabilisce che al pagamento delle somme a titolo di anticipazione provvede il Ministero dell'ambiente nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio.

Il comma 2-*quater* dell'articolo 12, introdotto durante l'esame al Senato, differisce al secondo semestre 2017 l'inizio dell'operatività della nuova disciplina del « contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare » dovuto al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (CONOE), introdotta dall'articolo 10 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (c.d. collegato agricolo). Ricorda che il CONOE è stato istituito nel 1997, con la funzione di organizzare, controllare e di monitorare la filiera degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti a fini ambientali, a tutela della salute pubblica e, allo scopo di ridurre la dispersione del rifiuto trasformando un costo ambientale ed economico in una risorsa rinnovabile.

Passando all'articolo 13, che reca la proroga di termini in materia economica e finanziaria, il comma 6-*sexiesdecies*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, prolunga di dieci anni (fino al 21 luglio 2030) l'obbligo per i costruttori edili di versare contributi al Fondo per la tutela degli acquirenti di immobili da costruire, introdotto a beneficio degli acquirenti che, a seguito dell'assoggettamento del costruttore a procedure implicanti una situazione di crisi, abbiano subito la perdita di somme di denaro o di altri beni, e non abbiano conseguito la proprietà o altro diritto reale di godimento sull'immobile oggetto del contratto stipulato con il costruttore.

Come anticipato, l'articolo 14 reca una serie di disposizioni in favore delle popolazioni colpite dai più recenti eventi sismici. In particolare, con riferimento al comma 1 dell'articolo, ricorda che con la legge di bilancio 2017 si è prevista l'assegnazione agli enti locali da parte del Governo di spazi finanziari volti a favorire gli investimenti, nel limite complessivo di

700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica. Il citato comma 1 prevede che nell'attribuzione di tali finanziamenti sia data priorità agli investimenti dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, nonché di quelli colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongano di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa.

Il comma 2 proroga al 30 giugno 2017 la sospensione delle fatture relative alle utenze localizzate nei comuni colpiti dal sisma, prevista al 31 dicembre 2016 dal c.d. decreto-legge terremoto (decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229). Si tratta dei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché ai settori delle assicurazioni, della telefonia.

Il comma 3 estende fino al 31 dicembre 2017 l'esclusione dalla base imponibile IRPEF dei sussidi occasionali, delle erogazioni liberali o dei benefici di qualsiasi genere, concessi sia da parte dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2017 l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione, in relazione agli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, per le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma. A tale proposito segnalo che la disposizione si applica « limitatamente alle sole istanze presentate in re-

lazione agli eventi sismici di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016». Facendo riferimento al decreto-legge n. 189, e non alla legge di conversione, si delinea dunque un ambito di applicazione territoriale più ristretto, posto che con le modifiche apportate al provvedimento in sede di conversione si è operato un ampliamento ai territori colpiti anche dagli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016.

Il comma 5 dell'articolo 14 proroga al 31 dicembre 2017 i termini riferiti a rapporti interbancari scadenti dal 24 agosto 2016 o dal 26 ottobre 2016 per le banche insediate nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 o per le dipendenze delle banche presenti nei predetti comuni. La proroga comprende anche gli atti e le operazioni da compiersi su altra piazza.

Il nuovo comma 5-*bis* dell'articolo 14 introdotto al Senato riguarda gli enti locali colpiti dagli eventi sismici di maggio 2012 situati nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. Per gli enti locali in questione, viene prorogata all'anno 2018 la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa da corrispondere nell'anno 2017, incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015.

Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2017, nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e finanziamenti di qualsiasi genere e dei canoni di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili o beni immobili o mobili strumentali ad attività imprenditoriali, commerciali, artigianali, agricole o professionali. La proroga tuttavia è limitata alle attività economiche e produttive e per i soggetti privati ai mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.

Il comma 6-*quater*, anch'esso inserito nel corso dell'esame parlamentare, pro-

roga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale possono essere sospese le rate dei mutui contratti da parte dei soggetti residenti in uno dei comuni colpiti dal sisma del 2012 e dagli eventi atmosferici del 2014. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2017. Possono chiedere la sospensione i soggetti titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito.

Il comma 7 dell'articolo 14 assegna un contributo straordinario dell'importo complessivo di 12 milioni di euro per l'anno 2017 al Comune de L'Aquila, nonché di 2 milioni di euro, sempre per il 2017, per gli altri comuni del cratere sismico.

Quanto al comma 7-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, esso proroga al 31 dicembre 2018 il termine di efficacia delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato nei comuni de L'Aquila e del cratere sismico colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo, in deroga a quanto previsto in via generale dalla normativa vigente che limita l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici a tempo indeterminato al 31 dicembre 2017.

Il comma 8 stanziava un contributo straordinario di 32 milioni di euro in favore dei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la cui ripartizione è rimessa a successivi provvedimenti anche a mezzo di ordinanze del Commissario straordinario, stabilendo la relativa copertura, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione.

Il comma 9 proroga al 31 dicembre 2018 il termine per il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, da parte dei Commissari delegati (ossia i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto).

Il comma 9-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga al biennio 2017-2018 il periodo di applicazione (attualmente previsto per il biennio 2016-2017) delle disposizioni che autorizzano i comuni del cratere sismico colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo a prorogare o rinnovare i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, al fine di completare le attività finalizzate alla ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti, nel limite di spesa di 1,7 milioni di euro per il comune de L'Aquila e di 1,2 milioni per i comuni del cratere.

Il comma 10 dell'articolo 14 proroga al 31 dicembre 2017 (rispetto al 31 dicembre 2016 già previsto) l'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA), operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle emergenze e della gestione dei rifiuti nella regione Campania.

Quanto al comma 11, esso proroga al 31 dicembre 2017 la gestione commissariale della « Galleria Pavoncelli », prevista a causa della vulnerabilità sismica della struttura. La galleria idraulica, lunga 15 chilometri – con inizio a Caposele (AV) e termine in località Padula in agro di Pescopagano (PZ) – rappresenta l'inizio dell'opera idraulica che consente il trasporto verso la Puglia delle acque di sorgente del fiume Sele.

Il comma 12 del medesimo articolo 14 proroga al 31 dicembre 2017, rispetto al termine attualmente previsto al 31 dicembre 2016, la gestione emergenziale della situazione ambientale dello stabilimento « Stoppani » nel comune di Cogoleto, in provincia di Genova. Ricordo che con il D.P.C.M. 23 novembre 2006 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani, in conseguenza della presenza di cromo esavalente ubicato all'interno del medesimo stabilimento, con la conseguente necessità di messa in sicurezza dei rifiuti industriali pericolosi. La relazione illustrativa afferma che la proroga è determinata dalla necessità di garantire le attività di emungimento e trat-

tamento delle acque reflue in falda, rilevando che l'eventuale cessazione della gestione commissariale comporterebbe l'immediata interruzione degli interventi di messa in sicurezza della falda, fino ad oggi garantiti dal Commissario delegato, con la conseguente compromissione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica già attuati e il rischio concreto di sversamenti di sostanze contaminanti nei corpi idrici superficiali. Sempre secondo la relazione illustrativa, la proroga della gestione commissariale garantirebbe « la tempestiva attuazione degli ulteriori interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito, programmati nel piano di Interventi per la tutela del territorio e delle acque » predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e approvato dalla Cabina di regia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016 e dal CIPE in data 1° dicembre 2016.

Infine i commi 12-*quinquies* e 12-*sexies* dell'articolo 14 modificano l'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2015, estendendo ai periodi di imposta dal 2015 al 2019 le agevolazioni operanti nelle zone franche urbane Emilia per le attività economiche, nell'ambito delle risorse non fruite dalle imprese beneficiarie e comunque nel limite annuale per la fruizione da parte delle imprese beneficiarie di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta alternativa di parere da parte dei componenti del gruppo M5S (*vedi allegato 1*). Avverte altresì che sarà posta in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, e che, in caso di approvazione della stessa, risulterà preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore, risultando



pertanto preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle.

**La seduta termina alle 12.20.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Programma di lavoro della Commissione per il 2017**  
— Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende.

COM(2016) 710 final.

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.**

Doc. LXXXVII-bis, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito esame congiunto e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 7 febbraio 2017.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, anche in considerazione dei suggerimenti pervenuti dai colleghi, che ringrazia per la collaborazione, riformula la proposta di parere, illustrandola (*vedi allegato 2*).

La sottosegretaria Silvia VELO, nel condividere la proposta di parere della relatrice, esprime apprezzamento per le osservazioni puntuali in essa contenute.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), nel ringraziare la relatrice per aver accolto le indicazioni a lei sottoposte dal gruppo M5S, preannuncia il voto favorevole dei componenti dello stesso gruppo sulla proposta di parere, pur non condividendo il

tono eccessivamente ottimistico della premessa. Approfitta dell'occasione per sottoporre all'attenzione dei colleghi e del Governo un importante tema relativo ai rifiuti, che sarà a suo avviso oggetto di dibattito nei prossimi mesi, vale a dire l'utilizzo della frazione umida dei rifiuti urbani per la produzione di biogas da impiegare nel bioriscaldamento. Nel ritenere che non sia opportuno promuovere tale forma di utilizzo a discapito del compostaggio, invita ad affrontare la questione con prudenza, trattandosi di scelte vincolanti, che possono rischiare di andare a beneficio delle società produttrici di energia piuttosto che dei consumatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere come riformulata dalla relatrice.

**La seduta termina alle 15.20.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile.**

**C. 2607-2972-3099-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 febbraio 2017.

Tino IANNUZZI, *presidente*, ricorda preliminarmente che l'articolo 70, comma 2, del Regolamento, dispone che, riguardo ai progetti di legge già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato, la Camera

delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti. Gli emendamenti devono cioè essere riferiti alle parti di testo modificate dal Senato ovvero presentare con esse un nesso di consequenzialità oggettivo, immediato e diretto, la cui valutazione è per prassi effettuata con rigore al fine di non compromettere il principio dell'intangibilità delle parti del testo oggetto di doppia approvazione conforme da parte delle due Camere.

Conseguentemente, non sono ricevibili emendamenti interamente sostitutivi o soppressivi di articoli o commi o porzioni di testo solo parzialmente modificati e che dunque hanno conseguito, nella parte prevalente, una doppia lettura conforme delle due Camere, né emendamenti, comunque formulati (anche come aggiuntivi o sostitutivi) che, anche se riferiti formalmente a parti modificate dal Senato, non siano consequenziali rispetto alle modifiche introdotte o incidano su aspetti su cui si è raggiunta la doppia lettura conforme da parte delle due Camere o che risultino comunque con essi incompatibili.

Comunica quindi che è stato presentato un unico emendamento (*vedi allegato 3*) che, in quanto finalizzato a inserire nuovamente una parte soppressa dal Senato, è pienamente ricevibile.

Da quindi la parola alla relatrice per l'espressione del parere sull'emendamento Terzoni 1.1.

Raffaella MARIANI (PD) *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Terzoni 1.1, che ripropone una questione, quella della riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno, che è stata la causa della lunga sospensione dell'esame del provvedimento da parte del Senato. Ritiene pertanto più opportuno procedere rapidamente all'approvazione della delega al Governo, piuttosto che modificare il testo, inviandolo nuovamente all'esame del Senato con il rischio che si determini una nuova interruzione dei lavori.

La sottosegretaria Silvia VELO, nel concordare con il parere espresso dalla relatrice, rileva come proprio gli eventi drammatici degli ultimi mesi abbiano evidenziato l'importanza di fornire sostegno all'azione della Protezione civile, mettendo a disposizione nuovi strumenti, quali quelli contenuti nella proposta di legge di delega al Governo.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) ritira l'emendamento Terzoni 1.1, di cui è cofirmatario.

Tino IANNUZZI, *presidente*, avverte, pertanto, che il testo del provvedimento in esame sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.25.**

ALLEGATO 1

**Decreto-legge 244/2016: Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative. C. 4304 Governo, approvato dal Senato.**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA  
DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La VIII Commissione  
premesse che:

il provvedimento in oggetto perpetua una infausta prassi di proroga di termini previsti da disposizioni legislative, il cui rinvio o differimento è spesso reso necessario da ritardi o inadempienze delle amministrazioni pubbliche – ed in particolare modo delle amministrazioni ministeriali – registrate nella fase attuativa delle leggi vigenti. Si tratta, segnatamente, del quarto decreto-legge emanato nella legislatura in corso, con la finalità di prorogare una serie di termini. Non la singola proroga, ma il sistematico ricorso ad una pluralità di rinvii mediante un vero e proprio filone normativo – non a caso ribattezzato giornalmisticamente « milleproroghe » – rende l'esame delle specifiche proposte del tutto aleatorio con riguardo alle categorie di necessità ed urgenza, laddove sarebbero più opportuni interventi legislativi ordinari di modifica o abrogazione ovvero di modulazione delle scadenze in senso più realistico;

il Governo, attraverso questa tipologia di decreti, compie l'operazione di rinviare (o prolungare) la vigenza di numerose disposizioni approvate dal Parlamento, con un effetto improprio di « sistemazione » della legislazione vigente che esula dalla sua natura esecutiva, vale a dire dalla responsabilità di dare esecuzione ed applicazione alle leggi votate dalle Camere;

tali rinvii spesso intervengono su disposizioni già ripetutamente prorogate,

con l'effetto di rinviarne di fatto *sine die* l'entrata in vigore, ovvero dispongono, in maniera indifferenziata e per una pluralità di argomenti e tematiche disomogenei, differimenti anche pluriennali – talvolta impropriamente riaprendo termini scaduti da anni con un effetto di reviviscenza incompatibile con il principio *tempus regit actum* - che mal si attagliano alla natura della decretazione d'urgenza;

l'articolo 14, comma 12, proroga al 31 dicembre 2017, rispetto al termine attualmente previsto al 31 dicembre 2016, la gestione emergenziale della situazione ambientale dello stabilimento « Stoppani » nel comune di Cogoleto, in provincia di Genova, prevista dalle disposizioni dettate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554, recante « Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza, determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto »;

va evidenziato come tale proroga sia stata prevista in deroga all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 59/2012, che – come noto – aveva stabilito che le gestioni commissariali operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 non fossero suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012;

va stigmatizzato come tale proroga sia stata determinata dalla urgente necessità di garantire ancora le attività di emungimento e trattamento delle acque

reflue in falda non ancora eseguite, con il rischio concreto di sversamenti di sostanze contaminanti nei corpi idrici superficiali. A tale riguardo, dunque, gli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito programmati dallo stesso Ministero dell'ambiente non sono stati ancora attuati tempestivamente, analogamente al tardivo

intervento statale in pressoché ogni sito di interesse nazionale, nonché in quei siti in cui l'intervento statale è previsto in via sostitutiva rispetto agli enti locali o ai soggetti inquinatori,

esprime

**PARERE CONTRARIO.**

## ALLEGATO 2

**Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. COM(2016) 710 final.****Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII-bis, n. 5.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici,

esaminati congiuntamente, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 (COM (2016) 710) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE per il 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5);

rilevata la delicatezza della fase che l'Unione europea sta attraversando, caratterizzata da una ripresa economica ancora fragile, che non ha dispiegato tutti i suoi benefici per i cittadini, dalla sfida rappresentata dalla costante pressione dei flussi migratori, dalla minaccia del terrorismo e dall'instabilità dei Paesi confinanti con l'UE, nonché dalle incertezze determinate dal risultato del *referendum* nel Regno Unito;

apprezzata la determinazione della Commissione europea a concentrare la propria azione su un numero limitato di iniziative prioritarie e strategiche per lo sviluppo politico, sociale ed economico dell'Unione;

preso atto positivamente dell'intenzione del Governo di favorire a livello europeo l'adozione di rinnovate politiche in grado di recuperare i valori fondanti dell'UE, a partire dalla ripresa economica, da una maggiore equità sociale e dalla sfida rappresentata dai fenomeni migratori, e con particolare riferimento alle

politiche e alle risorse stanziare in settori prioritari, quali disoccupazione, investimenti pubblici, mobilità e sicurezza;

apprezzata l'intenzione di fare della celebrazione del 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma, nel marzo 2017, un'occasione di riflessione sul processo di rinnovamento dell'Unione europea e di promozione di una maggiore e più equa integrazione;

preso atto positivamente del rilievo dato all'attuazione del pacchetto sull'economia circolare, che – oltre a rappresentare una scelta strategica in termini di risparmio delle risorse del pianeta – offre anche un grande potenziale in termini di innovazione, crescita e occupazione;

ricordato che l'VIII Commissione ha esaminato la comunicazione del 2015 « L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare », con cui è stata inaugurata l'iniziativa, approvando un documento finale;

auspicata la conclusione nel corso del 2017 della revisione del « pacchetto rifiuti », che comprende la modifica di sei direttive concernenti la gestione dei rifiuti, delle discariche e di alcune tipologie specifiche di rifiuti, quali gli imballaggi, i veicoli a fine vita, le pile ed i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

ricordato che il summenzionato pacchetto è stato esaminato dalla VIII Commissione, che ha approvato cinque distinti documenti finali;

valutato molto positivamente, infine, il fatto che fra gli obiettivi strategici e i filoni principali d'intervento della politica europea figurano la prosecuzione dell'impegno a lungo termine per la lotta ai cambiamenti climatici e la progressiva costruzione di un'economia europea a basse emissioni di carbonio,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* in tema di lotta al cambiamento climatico, si valuti l'opportunità di intervenire, allo scopo di mantenere fede agli impegni assunti a livello internazionale, dando seguito alle decisioni adottate alla Conferenza di Marrakech (COP22), tenutasi a novembre 2016, per dare piena attuazione all'accordo di Parigi, contribuendo alla definizione di un sistema di monitoraggio efficace e partecipando attivamente alla definizione del processo di revisione quinquennale degli obiettivi collettivi, come definiti dall'articolo 2 dell'Accordo di Parigi;

*b)* si valuti l'opportunità di concludere in tempi rapidi il processo di riforma del sistema di scambio delle quote di emissione dei gas ad effetto serra (sistema ETS), assicurandone la piena efficacia, nel senso di: attribuire un prezzo adeguato al carbonio tale da risultare sufficientemente dissuasivo rispetto alle emissioni prodotte e indirizzare gli investimenti delle imprese verso la decarbonizzazione, evitando alle imprese stesse oneri di adeguamento sproporzionati; garantire che la nuova metodologia prevista per l'individuazione dei settori esposti a rischio di rilocalizzazione non comporti una riduzione dei settori inclusi, tale da determinare un pregiudizio per la competitività delle aziende europee più esposte alla concorrenza; valutare l'opportunità di utilizzare strumenti fiscali volti a disincentivare le emissioni maggiormente inquinanti e, al contempo, eliminare facilitazioni e sussidi per le fonti maggiormente inquinanti;

*c)* con riguardo ai settori non coperti dal sistema di scambio di quote di emissione ETS, si valuti l'opportunità di definire il raggiungimento di un più equo ed equilibrato sistema di ripartizione degli sforzi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra tra gli Stati membri, anche attraverso la determinazione di appropriate flessibilità, valorizzando gli sforzi dei Paesi che, come l'Italia, hanno già ridotto in anticipo le proprie emissioni;

*d)* nel quadro delle iniziative volte a dare attuazione all'Unione dell'energia, si valuti di procedere con l'approvazione del pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei», con particolare riguardo all'adozione delle misure volte a conseguire l'obiettivo dell'Unione europea del 27 per cento di energia da fonti rinnovabili entro il 2030, anche attraverso il riorientamento dei finanziamenti verso la produzione di energia pulita e la promozione di investimenti nel campo della ricerca e della innovazione. Si valuti l'opportunità di un intervento stringente per quanto riguarda eventuali sussidi alle fonti fossili ancora presenti negli Stati membri, nonché di un riordino complessivo dei meccanismi di incentivazione alle fonti rinnovabili di energia per favorirne lo sviluppo su scala continentale con un sistema di regole stabile e omogeneo tra i diversi Paesi;

*e)* nell'ambito delle iniziative in favore di una mobilità a bassa emissione di carbonio, si valuti di procedere con la revisione dell'attuale direttiva «veicoli puliti», che si prefigge di migliorare il contributo al raggiungimento degli obiettivi dell'UE in materia di lotta al cambiamento climatico e all'inquinamento dell'aria e di stimolare il mercato a produrre veicoli sempre più puliti e ad incrementare la competitività. Nel contempo si assumano tutte le iniziative volte a promuovere la mobilità sostenibile e il trasporto pubblico, l'uso dell'auto ibrida ed elettrica e i sistemi di *car-sharing*;

*f)* relativamente all'economia circolare, si valuti di integrare l'approccio adottato dalla Commissione europea, attra-

verso l'assunzione esplicita del concetto di prevenzione e di attività propedeutiche alla prevenzione della produzione dei rifiuti quali la riprogettazione dei prodotti e dei cicli produttivi e le attività di disassemblaggio;

g) sempre in tema di economia circolare e limitazione degli sprechi, si valuti l'opportunità di promuoverne l'attuazione attraverso interventi coordinati in grado di proporre un quadro regolatorio che contemperì la dimensione ambientale con quella economica e sociale, in linea con l'approccio seguito dalla normativa italiana di recente approvazione, che pone al centro della questione, non tanto i rifiuti alimentari, ma piuttosto le eccedenze e il loro recupero ai fini della alimentazione umana per solidarietà sociale. Si tratta di un cambio di prospettiva che consente di vedere i *surplus* generati all'interno della filiera agroalimentare come risorsa, da gestire in modo efficiente e coordinato, affinché non diventino spreco;

h) appare prioritario intervenire sul piano delle risorse finanziarie, della formazione del capitale umano e dell'informazione ai cittadini, del rafforzamento del sistema sanzionatorio, nonché della revisione degli incentivi e delle agevolazioni attualmente esistenti, che non risultino coerenti con gli indirizzi generali;

i) nell'ambito del processo di revisione delle sei direttive in materie di rifiuti, si valuti attentamente la possibilità di: introdurre obiettivi più ambiziosi, puntando al rafforzamento delle politiche di prevenzione e all'incremento del riciclo dei rifiuti rispetto ad altre forme di recupero e smaltimento, privilegiando a tal fine interventi volti a responsabilizzare cittadini e imprese in base al principio del « *chi inquina paga* »; incentivare attraverso la

fiscalità ambientale gli investimenti a favore delle imprese più innovative ed efficienti; promuovere e finanziare prodotti di lunga durata, facilmente riparabili, riutilizzabili e riciclabili; adottare misure di sostegno alla ricerca e alla eco-innovazione. Si valuti la necessità di: chiarire alcuni concetti chiave in tema di rifiuti, considerato che le scelte terminologiche si rivelano determinanti per la corretta applicazione della normativa in materia; introdurre una metodologia unica e armonizzata di calcolo delle quantità di rifiuti riciclate; individuare un modello unico di responsabilità estesa del produttore da poter applicare uniformemente a livello europeo;

j) in relazione alla strategia sull'uso, riuso e riciclo delle plastiche, si valuti di porre in particolare evidenza le finalità di prevenzione o riduzione della produzione di rifiuti in plastica attraverso misure per l'ecodesign – anche prevedendo forme di penalizzazione degli imballaggi non riciclabili che utilizzano plastiche eterogenee – e per lo sviluppo di tecnologie per il riciclo degli imballaggi non integralmente riciclabili. Andrebbe, inoltre, chiarito, anche attraverso campagne informative rivolte ai cittadini, il diverso fine-vita delle plastiche tradizionali rispetto alle plastiche compostabili, promuovendo maggiori controlli in ordine alla diffusione di imballaggi non conformi alla legge, dannosi per l'ambiente e per la salute dei consumatori;

k) si valuti di rafforzare l'azione per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile al 2030, fissati a livello internazionale nel quadro delle Nazioni Unite, promuovendo a tal fine il ruolo di guida che l'Unione europea può rappresentare. A tal fine appare indispensabile che a livello europeo ci si doti di un quadro di riferimento chiaro e di un percorso di attuazione interno.

ALLEGATO 3

**Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile. C. 2607-2972-3099-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.**

**EMENDAMENTO PRESENTATO**

ART. 1.

*Al comma 1, lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: , anche prevedendo le conseguenti riduzioni degli obiettivi di patto di stabilità interno per le amministrazioni interessate.*

**1. 1.** Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Mannino, Zolezzi.



## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 244/2016: Proroga e definizione di termini. C. 4304 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	113
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	119

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3245 Crivellari (Istituzione del Comitato nazionale per la navigazione interna) e C. 3503 Crivellari (Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni per lo sviluppo del trasporto nella rete delle vie navigabili interne e del sistema dei servizi di informazione fluviale).	
Audizione di rappresentanti dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) .....	118
Audizione di rappresentanti dell'Unione Navigazione Interna Italiana (UNII) .....	118
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana di diritto della navigazione interna (AIDNI) .....	118
Audizione di rappresentanti di Assonautica Italiana .....	118
Audizione di rappresentanti dell'Autorità di Bacino del fiume Po .....	118
Audizione di rappresentanti di <i>The International Propeller Club – Port of Mantua</i> .....	118

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza della vicepresidente Deborah BERGAMINI indi del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.*

**La seduta comincia alle 12.15.**

**DL 244/2016: Proroga e definizione di termini. C. 4304 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alle Commissioni riunite I e V).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, come richiesto, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, ricorda che in base alle determinazioni assunte in sede di programmazione dei lavori parlamentari, la Commissione è chiamata ad esprimere il parere entro la parte antimeridiana della giornata. Invita quindi il relatore, Mario Tullio, a svolgere la relazione introduttiva.

Mario TULLO (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere su un provvedimento che proviene dal Senato e che, in coerenza con una prassi consolidata, contiene numerose disposizioni di proroga di termini recati da disposizioni legislative, che vanno a impattare su settori eterogenei dell'amministrazione.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, vengono in rilievo, in primo luogo, le disposizioni sul regime agevolato per le spedizioni di prodotti editoriali, recate dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6.

La disciplina riguarda le spedizioni effettuate da imprese editoriali di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione, imprese editrici di libri, associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte al medesimo registro (individuate dall'articolo 21, comma 3 del decreto-legge n. 216 del 2011 e indicate all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 353 del 2003), associazioni d'arma e combattentistiche.

Segnala che nelle more dell'adozione delle nuove tariffe postali, la norma in esame determina l'agevolazione tariffaria prorogando le tariffe a suo tempo stabilite dagli allegati B, D, ed E del decreto ministeriale 21 ottobre 2010, ovvero, in presenza di determinate condizioni oggettive e soggettive, confermando l'applicazione del trattamento tariffario agevolato previsto dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002. Conseguentemente, il Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è tenuto ad erogare rimborsi a Poste italiane spa « per tre anni e al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio ».

Ricorda che sono, quindi, abrogate le disposizioni che stabilivano una riduzione del 7 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni fino a 1 milione di euro e del 12 per cento per gli importi annui relativi

a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni superiori a 1 milione di euro nonché l'obbligo per Poste di applicare tali riduzioni ai beneficiari delle agevolazioni operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate.

L'articolo 3, comma 2-ter, prevede il differimento al 31 dicembre 2017 del termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso dei trattori agricoli o forestali. L'obbligo è disciplinato dall'accordo sancito nella Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 22 febbraio 2012 e concerne – ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni – l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali sia richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. Il termine fissato dall'accordo è scaduto il 31 dicembre 2015 e viene adesso differito al 31 dicembre 2017.

Inoltre, entro 12 mesi dal suddetto termine del 31 dicembre 2017, devono essere effettuati i corsi di aggiornamento previsti dal citato accordo per i lavoratori del settore agricolo che, alla data di entrata in vigore del medesimo accordo, fossero in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni. Tali lavoratori, in base all'accordo, erano abilitati provvisoriamente e (a conclusione di tale periodo transitorio) dovevano svolgere i corsi di aggiornamento entro il 12 marzo 2017, termine che viene, quindi, ora prorogato al 31 dicembre 2018.

L'articolo 6, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il divieto di incroci proprietari che impedisce ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguono ricavi superiori all'8 per cento del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40 per cento dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in im-

prese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.

La proroga è effettuata novellando l'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo n. 177 del 2005, che fissava il termine originariamente al 31 dicembre 2010. Il termine di efficacia del divieto è stato pertanto prorogato, considerato l'attuale intervento, per la settima volta.

Segnala in proposito che già in sede di espressione dei pareri relativi agli analoghi decreti legge di proroga termini degli anni scorsi – e da ultimo nel parere reso sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 208 del 2015 – la Commissione Trasporti aveva, con apposita osservazione, invitato il Governo a rendere permanente il divieto di partecipazioni incrociate tra editoria, televisioni e comunicazioni elettroniche, evitando di procedere a reiterate proroghe del divieto medesimo.

La proroga, per la settima volta, della presente disposizione rende, a suo avviso, ancora più giustificato ed auspicabile che il Governo dia seguito a quanto questa Commissione ha già deliberato.

L'articolo 9, comma 2, differisce al 31 dicembre 2017 l'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante originariamente prevista, dall'articolo 13, comma 1, del medesimo decreto ministeriale, il 1° gennaio 2017. La medesima disposizione prevede inoltre che le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, siano prorogate al 31 dicembre 2017.

Il differimento dell'entrata in vigore del decreto ministeriale, il cui termine di ema-

nazione era stata reiteratamente prorogata, da ultimo fino al 31 luglio 2016 dal decreto-legge n. 210 del 2015, stando a quanto rappresentato nella relazione illustrativa, è diretto a consentire al Corpo delle capitanerie di porto di predisporre le risorse umane e strumentali indispensabili per far fronte ai nuovi e accresciuti compiti derivanti dal medesimo decreto, segnatamente quelli relativi agli esami per la formazione degli assistenti dei bagnanti in acque interne e piscine e la vigilanza da svolgere sui nuovi e più numerosi soggetti formatori.

L'articolo 9, comma 2-bis, opera due modifiche alla normativa vigente, entrambe introdotte nel corso dell'esame presso il Senato.

La prima consiste nella proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 gennaio 2018 del termine per l'emanazione del decreto ministeriale per gli interventi a favore delle imprese che operano nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, con particolare riferimento alla ricerca e allo sviluppo di modalità di alimentazione alternativa.

L'adozione del suddetto decreto è previsto all'articolo 1, comma 615 della legge di Bilancio 2017, in connessione con il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile istituito dal comma 613 primo periodo, destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale.

Al riguardo, si limita ad evidenziare che viene posticipato un termine che era stato fissato solo pochi giorni prima del presente decreto e che, per di più, scadeva tra dodici mesi.

La seconda modifica invece riguarda i soggetti autorizzati ai servizi automobilistici di competenza statale.

Nel corso dell'esame presso il Senato è stata approvata la norma che chiarisce la nozione di « riunione di imprese », applicabile ai soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici interregio-

nali di linea con autobus. Essa infatti statuisce che, per raggruppamento di tipo verticale, si intende un raggruppamento di operatori economici il cui mandatario esegue le attività principali di trasporto di passeggeri su strada, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.

Sono quindi definite modalità di accertamento sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, previsti dal comma 2, lettera g) del decreto legislativo n. 285 del 2005. Infine si prevede che i soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale debbano adeguarsi a tali previsioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il medesimo Ministero effettua le verifiche entro 90 giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni.

Segnala, in proposito, che tale misura non si riconnette alla finalità tipica del provvedimento, non essendo destinata ad effettuare alcuna proroga di termini. Peraltro, secondo quanto riportato dagli organi di informazione, viene contestata da alcuni operatori della mobilità che gestiscono reti di collegamento in Europa estremamente vaste, in quanto ritenuta volta a pregiudicarne l'attività.

L'articolo 9, comma 3, proroga al 31 dicembre 2017, il termine, per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.

Ricorda che con tale decreto dovrebbero altresì definirsi gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a una proroga reiterata già

diverse volte. Il termine originario per l'emanazione del decreto, fissato al 25 maggio 2010 dall'articolo 2, comma 3 del decreto-legge n. 40 del 2010, sul quale la disposizione interviene, è stato infatti già prorogato per dieci volte.

Con un emendamento al Senato si è quindi ulteriormente rinviata – fino al 31 dicembre 2017 – l'entrata in vigore della disciplina introdotta dal citato articolo 29, comma 1-*quater*, che fissa taluni obblighi a carico degli esercenti del servizio di noleggio con conducente, volti a limitarne lo svolgimento del servizio. L'operatività della disciplina è stata però subito sospesa con l'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 5 del 2009 e adesso ulteriormente prolungata.

Segnala che nella relazione illustrativa si osserva che «dall'immediata entrata in vigore della normativa introdotta dall'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (che ha apportato modifiche sostanziali alla legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), scaturirebbero notevoli profili di criticità, sotto il profilo sia costituzionale sia del diritto dell'Unione europea».

Al riguardo ritiene opportuno rimarcare che in tempi recenti, ed in maniera sempre più veloce, il mercato del trasporto di persone ha avuto una particolare evoluzione legata anche all'avvento delle nuove tecnologie. Ricorda anche le controversie giudiziarie che non si sono ancora concluse, e che hanno avuto grande rilevanza anche mediatica, nel corso degli ultimi mesi, sulla legittimità di servizi innovativi che, in maniera diversa, vanno diffondendosi su larga scala.

Segnala che anche rispetto a questa disposizione la Commissione si era pronunciata in sede di espressione del parere relativo al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 208 del 2015.

In quella occasione la Commissione ha chiesto l'adozione delle opportune iniziative per pervenire, sulla base di un approfondito confronto con le regioni, le città metropolitane e gli altri enti locali, a

una revisione complessiva della disciplina concernente il servizio taxi e il servizio di noleggio con conducente, perseguendo in modo equilibrato gli obiettivi di contrastare le pratiche abusive e di garantire condizioni adeguate per un efficiente svolgimento dei servizi a vantaggio sia degli operatori sia degli utenti e affrontando le problematiche connesse alle conseguenze che determina il ricorso alle tecnologie informatiche sull'assetto del mercato di questi stessi servizi.

In questa sede si limita ad osservare che ciò appare ancora più urgente, tenendo conto che ci troviamo addirittura all'undicesima proroga della presente disposizione.

L'articolo 9, comma 5, proroga al 31 marzo 2017 il termine per il pagamento del contributo per l'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, previsto dall'articolo 63, comma 4, della legge 6 giugno 1974, n. 298, la cui scadenza originaria era il 31 dicembre.

La relazione illustrativa precisa che la breve proroga del termine per il pagamento del contributo dipende da alcune difficoltà tecniche, in via di risoluzione, connesse al passaggio dalle precedenti modalità di pagamento alle modalità telematiche ed è volto ad evitare che, a seguito di un ritardo non imputabile relativo al pagamento di tale contributo, possa derivare un pregiudizio per gli esercenti.

L'articolo 9, comma 9-*bis*, proroga l'efficacia del Contratto di programma parte servizi 2012-2014, stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), nelle more del completamento dell'*iter* di perfezionamento del nuovo contratto di programma, parte servizi 2016-2021, e comunque non oltre il 30 settembre 2017.

Ricorda che la Commissione ha espresso il proprio parere sullo schema di questo contratto di programma nella seduta dell'8 febbraio 2017. La proroga è stata resa necessaria dal fatto che il decreto-legge n. 210 del 2015 prorogava l'ef-

ficacia del contratto di programma parte servizi 2012-2014 fino al termine massimo del 31 dicembre 2016. La proroga, quindi, è prevista ai fini dell'emanazione del decreto di approvazione del contratto stesso e dello svolgimento delle attività di controllo preventivo da parte della Corte dei conti, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge n. 20 del 1994. Viene comunque fatto salvo quanto recato dall'articolo 10, comma 2 del decreto-legge n. 193 del 2016 che ha stabilito che le risorse stanziare per l'anno 2016 per il contratto di programma – Parte servizi con la società RFI Spa sono destinate al contratto 2016-2021.

L'articolo 9, comma 9-*duodecies*, prevede la proroga di un anno del termine di durata in carica dei componenti del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori. Secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, richiamato dalla disposizione, la durata in carica del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori è pari a 3 anni. L'attuale comitato centrale è stato nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 aprile 2014, n. 140, pertanto, a seguito della proroga prevista da tale disposizione rimarrà in carica fino al 9 aprile 2018.

Infine l'articolo 12, comma 2-*bis* stabilisce infine il differimento al 31 dicembre 2017 del termine ultimo per la proroga delle utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle turistico ricreative, di cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013, sempre che nel frattempo non intervenga la definizione del procedimento propedeutico all'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime (disciplinato all'articolo 7, comma 9-*septiesdecies*, del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015).

Chiede quindi alla presidenza di disporre una breve sospensione della seduta, così da poter consentire ai colleghi di poter disporre di tempo per valutare gli

elementi recati nella sua relazione introduttiva e, ove ritenuto opportuno, avanzare suggerimenti e riflessioni ai fini della formulazione della proposta di parere che, tenuto conto dei ristretti tempi di esame, dovrà essere discusso e votato nell'odierna seduta.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, accedendo a tale richiesta, dispone una breve sospensione della seduta.

**La seduta, sospesa alle 12.20, riprende alle 12.30.**

Michele Pompeo META, *presidente*, non essendovi richieste di intervento in discussione generale, invita il relatore ad illustrare la proposta di parere.

Mario TULLO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Mirella LIUZZI (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario, a nome del suo Gruppo, sulla proposta di parere formulata dal relatore tanto per ragioni di merito che per ragioni di metodo. Si riferisce sia ai contenuti non condivisibili del provvedimento quanto alle forme di esame dello stesso che, in questo ramo del Parlamento, sono comprese in modo inaccettabile.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO dichiara parere favorevole a nome del Governo sulla proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 12.35.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 21 febbraio 2017.*

**Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3245 Crivellari (Istituzione del Comitato nazionale per la navigazione interna) e C. 3503 Crivellari (Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni per lo sviluppo del trasporto nella rete delle vie navigabili interne e del sistema dei servizi di informazione fluviale).**

**Audizione di rappresentanti dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 12.55.

**Audizione di rappresentanti dell'Unione Navigazione Interna Italiana (UNII).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.55 alle 13.15.

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana di diritto della navigazione interna (AIDNI).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.30.

**Audizione di rappresentanti di Assonautica Italiana.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 13.45.

**Audizione di rappresentanti dell'Autorità di Bacino del fiume Po.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 13.55.

**Audizione di rappresentanti di *The International Propeller Club - Port of Mantua*.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.55 alle 14.10.

ALLEGATO

**DL 244/2016: Proroga e definizione di termini. C. 4304 Governo, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 244 del 2016, recante « Proroga e definizione di termini » (C. 4304 Governo, approvato dal Senato);

segnalato che il provvedimento in esame reca disposizioni di proroga che, in alcuni casi, fanno seguito a proroghe già presenti – talvolta in modo reiterato – nei recenti decreti-legge di analogo contenuto esaminati negli anni scorsi;

richiamata, ad esempio, la proroga al 31 dicembre 2017 del termine di entrata in vigore del divieto di incroci proprietari tra imprese televisive e di comunicazione elettronica e imprese editrici, che interviene per il settimo anno consecutivo (articolo 6, comma 1);

evidenziato l'ulteriore differimento al 31 dicembre 2017 dell'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 sulla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle relative abilitazioni (articolo 9, comma 2);

segnalata la proroga – per la undicesima volta – del termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente, definendo altresì gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e

di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi (articolo 9, comma 3);

rilevate le ulteriori proroghe in materia di abilitazione all'uso dei trattori agricoli o forestali (articolo 3, comma 2-ter), al pagamento del contributo per l'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (articolo 9, comma 5), nonché alla proroga di un anno del termine di durata in carica dei componenti del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori (articolo 9, comma 9-duodecies);

richiamata inoltre la proroga dell'efficacia del Contratto di programma parte servizi – 2012-2014, nelle more del completamento dell'iter di perfezionamento del nuovo contratto di programma, parte servizi 2016-2021 (articolo 9, comma 9-ter);

rilevato che viene anche prorogato dal 31 dicembre 2017 al 31 gennaio 2018 il termine per l'emanazione del decreto ministeriale per gli interventi a favore delle imprese che operano nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, con particolare riferimento alla ricerca e allo sviluppo di modalità di alimentazione alternativa, nonostante esso non fosse di immediata scadenza e fosse stato introdotto con la legge di bilancio per il 2017, quindi solo alcune settimane or sono;

constatato, infine, che mediante il meccanismo della proroga viene regolato il regime agevolato per le spedizioni di prodotti editoriali (articolo 2, commi 4, 5 e 6), mentre non viene disposta alcuna proroga – neanche in termini formali – per introdurre una nuova disciplina nell’ambito del settore dei soggetti autorizzati ai servizi automobilistici di competenza statale;

ritenuto doveroso ribadire l’esigenza di carattere generale di evitare, per ragioni di coerenza sistematica e di certezza del diritto, proroghe continue di termini di legge così come l’introduzione di discipline di settore in ambiti normativi – quali un decreto finalizzato a definire termini legislativi – che non consentono interventi organici;

ribadita altresì, l’esigenza di pervenire alla stipula dei contratti tra Ministero e RFI secondo tempi e procedure che consentano di evitare proroghe o forzature nelle procedure di approvazione, soprattutto al fine di assicurare un tempestivo e proficuo esame degli stessi da parte delle competenti Commissioni parlamentari,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) con riferimento alle disposizioni del comma 1 dell’articolo 6, si segnala l’esigenza di introdurre nel testo unico dei

media audiovisivi una disposizione che renda permanente il divieto di incroci proprietari tra settore televisivo, settore delle comunicazioni elettroniche e imprese editrici di quotidiani;

b) con riferimento alle disposizioni del comma 2 dell’articolo 9, occorre che il Governo provveda quanto più tempestivamente possibile alla definizione della disciplina attuativa concernente i corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico;

c) con riferimento alle disposizioni del comma 3 dell’articolo 9, si adottino le opportune iniziative per pervenire, sulla base di un approfondito confronto con le regioni, le città metropolitane e gli altri enti locali, a una revisione complessiva della disciplina concernente il servizio taxi e il servizio di noleggio con conducente, perseguendo in modo equilibrato gli obiettivi di contrastare le pratiche abusive e di garantire condizioni adeguate per un efficiente svolgimento dei servizi a vantaggio sia degli operatori sia degli utenti e affrontando le problematiche connesse alle conseguenze che determina il ricorso alle tecnologie informatiche sull’assetto del mercato di questi stessi servizi;

d) si svolgano gli opportuni approfondimenti sull’applicazione della nuova disciplina in materia di servizi di linea interregionale di competenza statale al fine di evitare pregiudizi per le imprese del settore.



## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 244/2016: Proroga e definizione di termini. C. 4304 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I e V Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	121
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	124

##### SEDE REFERENTE:

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. C. 3671-ter Governo e abb. ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	123
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	126

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

#### La seduta comincia alle 10.05.

**DL 244/2016: Proroga e definizione di termini. C. 4304 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla I e V Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 febbraio 2017.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che nella seduta svoltasi nella giornata di ieri la relatrice ha illustrato i contenuti del provvedimento in esame e ha presentato una proposta di parere favorevole.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, presenta una nuova proposta di parere favorevole integrata nelle premesse con alcuni

richiami alle osservazioni formulate dai deputati Crippa e Abrignani intervenuti nella seduta di ieri (*vedi allegato 1*).

Davide CRIPPA (M5S), pur apprezzando il lavoro svolto dalla relatrice che ha ritenuto di accogliere alcune delle questioni da lui sollevate, dichiara di non comprendere appieno le ragioni per le quali non si sia voluto tradurre le criticità esposte in premessa relativamente alle proroghe in materia di adeguamento della normativa antincendio delle strutture alberghiere con più di 25 posti letto e in materia di concessioni per il commercio su aree pubbliche, in altrettante osservazioni ovvero non si sia giudicato più coerente esprimere un parere contrario sul provvedimento in esame. Al riguardo sottolinea che, pur trattandosi di un decreto-legge sul quale – secondo quanto già annunciato dal Governo – sarà posta la questione di fiducia tra poche ore, sarebbe stato più coerente che la Commissione Attività produttive, anche rispetto ad approfondimenti e dibattiti già svolti in questa sede, si assumesse la responsabilità politica di

esprimere un parere diverso da quello proposto.

Gianluca BENAMATI (PD) manifesta un convinto apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice nell'elaborazione della proposta di parere. Quanto alle osservazioni del collega Crippa, sottolinea che il decreto-legge in esame reca un contenuto specifico riguardante la proroga o il differimento di disposizioni legislative, non entrando nel merito delle medesime. Dichiarò peraltro di condividere anche il merito dei provvedimenti assunti in materia di proroga delle concessioni dei posteggi su aree pubbliche o di installazione dei contatori intelligenti sottolineando che sono state richieste rispettivamente dalle associazioni e dagli operatori interessati e dalle famiglie.

Ritiene che il senso politico delle osservazioni riportate in premessa del parere sia chiaro e che sia stato ben rappresentato dalla relatrice. Osserva più in generale come la tecnica legislativa della proroga di termini previsti da disposizioni legislative non possa rappresentare uno strumento per non operare riforme strutturali necessarie.

Stefano ALLASIA (LNA), nel richiamare la maggioranza ad un atteggiamento di maggiore coerenza e chiarezza, sottolinea che il « decreto milleproroghe » rappresenta uno strumento decisamente abusato dal Governo e chiede quali siano le associazioni e gli operatori interessati a interventi di mera proroga di disposizioni legislative. Stigmatizza in particolare il contenuto del comma 15 dell'articolo 1 che proroga al 31 dicembre 2017 il termine ultimo di operatività del Commissario liquidatore per le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006. Sottolineate le criticità della tecnica legislativa sottesa al decreto-legge in esame, rileva che vi sono numerosi settori che attendono provvedimenti organici al fine di superare persistenti situazioni di incertezza per gli operatori per i cittadini-consumatori. Sottolinea quindi di non condividere la scelta

del Governo di porre la questione di fiducia sul provvedimento in quanto sarebbe necessario apportare modifiche sostanziali al testo in esame.

Ivan DELLA VALLE (M5S) intende ripercorrere alcuni recenti sviluppi della questione relativa all'applicazione della « direttiva Bolkestein » al settore del commercio. Ricorda, in particolare, che la sua risoluzione n. 8-00144 approvata dalla Commissione il 3 novembre 2015 impegnava il Governo a promuovere un tavolo di confronto al fine di esaminare le criticità attuative dell'intesa prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010, siglata in data 5 luglio 2012 per una maggiore tutela degli interessi e della categoria e del settore. In realtà il tavolo è stato convocato presso il MiSE nel mese di novembre del 2016 con un anno di ritardo rispetto alla richiesta condivisa dal Governo. Si sarebbe quindi potuto lavorare per inserire modifiche alla « direttiva Bolkestein » e invece si è scelto di aspettare e, da ultimo, di inserire una proroga del termine delle concessioni al 2020, nel testo originariamente presentato dal Governo, poi anticipato al 2018 nel corso dell'esame al Senato, penalizzando in tal modo le licenze che scadranno nel 2020. Stigmatizza quindi la specificazione introdotta dal Senato che le amministrazioni interessate che non vi abbiano provveduto « devono » avviare le procedure di selezione pubblica al fine del rilascio delle nuove concessioni entro dicembre 2018, lamentando che in questo modo non potranno essere salvaguardati i diritti degli operatori. Ritiene pertanto che sarebbe necessario un intervento normativo organico di tutta la disciplina che tenga conto dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-regioni.

Davide CRIPPA (M5S) dichiara di non condividere le osservazioni del collega Benamati per cui il provvedimento in esame, recando mere proroghe di termini, non entrerebbe nel merito delle disposizioni prorogate. Al riguardo segnala le norme che intervengono sulle procedure di ces-

sione dei complessi aziendali dell'ILVA e le disposizioni relative al regime tariffario che recano modifiche sostanziali di particolare rilevanza. Con riferimento alle disposizioni in materia di energia, rileva che aggiungono confusione ad un settore in cui il Governo ha attuato politiche non coordinate e incoerenti. Ribadisce che la tecnica della proroga di termini legislativi non garantisce la tutela degli interessi dei consumatori qualora si protragga per molti anni, rappresentando quindi un alibi per non operare le necessarie modifiche normative alla disciplina di interi settori. Si tratta in particolare dell'adeguamento della normativa antincendi che ancora attende un assetto definitivo. Ciò dimostra, a suo giudizio, una evidente incapacità politica di gestione delle riforme prioritarie volte a garantire i radicali cambiamenti più volte annunciati dal Governo medesimo.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, nel rivendicare l'intima coerenza delle considerazioni svolte nella parte premessa del parere, desidera ringraziare tutti i colleghi dell'opposizione intervenuti nel dibattito. Condivide le considerazioni svolte dal collega Benamati in merito all'utilità del decreto-legge in esame che risponde alla necessità di non vanificare un lavoro normativo attuato in precedenza. Con riferimento al commercio ambulante, osserva che nella premessa della proposta di parere si richiama l'ottimo lavoro svolto al Senato in cui si conciliano le esigenze dei comuni che non hanno ancora avviato le procedure di selezione pubblica con quelle degli enti locali che si sono già attivati. Auspica la riapertura del dibattito in sede europea senza prefigurare una soluzione nel merito dell'applicabilità della direttiva servizi.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore come

riformulata nella seduta odierna (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 10.45.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi.**

**C. 3671-ter Governo e abb.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 gennaio 2017.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che sono state presentate proposte emendative (*vedi allegato 2*) al testo C. 3671-ter, adottato come testo base nella seduta del 17 gennaio 2017.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, sottolinea che le proposte emendative presentate sono di numero limitato ma rilevanti nei contenuti. Si riserva pertanto di valutarle insieme al Governo, mostrando sin d'ora disponibilità a valutare ed approfondire tutti gli emendamenti presentati. Ritiene pertanto che si possa procedere alla loro votazione la prossima settimana.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.25.**

## ALLEGATO 1

**DL 244/2016: Proroga e definizione di termini. C. 4304 Governo, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative (C. 4304 Governo, approvato dal Senato);

valutato positivamente l'articolo 3, comma 1, in cui si prevede, entro un limite di spesa pari a 117 milioni di euro, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino a un limite di 12 mesi, per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, in deroga ai limiti di durata generale stabiliti per questa tipologia di intervento;

richiamate le disposizioni recate dall'articolo 5, comma 11-*sexies*, che differiscono ulteriormente al 31 dicembre 2017 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto;

ricordato che la X Commissione il 5 agosto 2015 ha approvato le risoluzioni conclusive di dibattito Da Villa 8-00133, Ricciatti 8-00134 e Arlotti 8-00135 che impegnavano il Governo ad una soluzione definitiva della questione dell'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture da 25 a 50 posti letto, che si protrae – con una serie di proroghe e differimenti – dal 1994;

osservato che questa situazione ultraventennale di proroghe e rinvii non

giova alle esigenze di concorrenza nel mercato turistico né a quelle di sicurezza e che, pertanto, è auspicabile una soluzione definitiva della questione con un intervento normativo, come richiesto dalle testé citate risoluzioni;

considerato che il comma 8 dell'articolo 6 proroga al 31 dicembre 2018 il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, al fine di allineare le scadenze delle concessioni medesime e garantire omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione sull'intero territorio nazionale, anche in virtù della circostanza che non tutte le amministrazioni competenti hanno avviato le relative procedure di selezione;

sottolineato, in merito, che nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta la specificazione che, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro il 31 dicembre 2018, le amministrazioni interessate che non vi abbiano provveduto devono avviare le procedure di selezione pubblica nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale;

ricordato al riguardo che l'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ha demandato a un'intesa in sede di Conferenza unificata la definizione dei criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nonché le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di

entrata in vigore del decreto legislativo medesimo e a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie;

ritenuta l'opportunità, alla luce delle norme del decreto-legge in esame, di assicurare la salvaguardia delle procedure e degli atti adottati dagli enti territoriali competenti in attuazione dell'intesa in sede di Conferenza unificata n. 83/CU del 5 luglio 2012, conseguita in applicazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010;

considerata l'opportunità, anche in relazione al dibattito politico e al confronto con le categorie, di riaprire in sede europea la riflessione sull'applicazione della direttiva 2006/123/CE alle concessioni per il commercio su aree pubbliche;

sottolineata l'importanza di dare tempestiva attuazione all'obbligo di installazione di un contatore di fornitura, volto a contabilizzare i consumi di ciascuna unità immobiliare e favorire la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi, prorogato dal comma 10 dell'articolo 6 al 30 giugno 2017;

condivise le disposizioni dei commi 10-*bis* e 10-*ter* dell'articolo 6 che recano una serie di modifiche ai decreti-legge

n. 1/2015 e n. 191/2015 volte a rafforzare la certezza normativa dell'approvazione del piano ambientale, armonizzandolo con le esigenze del processo di vendita. In particolare, in base alle modifiche proposte:

saranno esclusi dalla procedura gli offerenti che non accettino tutte le risultanze del parere espresso dal Ministero dell'ambiente sulle proposte di modifica o integrazione del piano ambientale;

il termine per l'attuazione del piano ambientale, fissato al 30 giugno 2017, è prorogato al 30 settembre 2017 (ulteriormente prorogabile di 18 mesi) con il conseguente adeguamento degli obblighi previsti dal recente parere del Ministero dell'ambiente;

la responsabilità penale o amministrativa dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati per l'attuazione del Piano vale fino al 31 dicembre 2018 e cioè entro i 18 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del DPCM di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria;

delibera di esprimere

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi C. 3671-ter Governo e abb.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 15.

*All'articolo 15, premettere il seguente:*

ART. 14.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina della crisi delle grandi imprese soggette alla amministrazione straordinaria, oggi disciplinata dal decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni.

2. La riforma, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizzerà il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti e segnatamente con il diritto fallimentare vigente.

3. I decreti legislativi previsti dal comma primo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

4. Gli schemi dei decreti legislativi a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, i pareri vincolanti delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione. Se decorso tale termine i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere. Qua-

lora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma primo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

5. Dall'attuazione dei criteri di delega recati dall'articolo 15, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**01. 01.** Vallasca, Crippa, Fantinati, Cancellieri, Da Villa, Della Valle.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e della salvaguardia della continuità aziendale.

**1. 3.** Allasia.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) assumere a base della disciplina il diritto fallimentare vigente, rinviando ad esso per quanto non delegato.*

**1. 4.** Vallasca, Crippa, Fantinati, Cancellieri, Da Villa, Della Valle.

*Al comma 1, lettera b), numero 3, sostituire le parole: pari ad almeno 400 unità per la singola impresa con le seguenti: pari ad almeno 200 unità per la singola impresa e sostituire le parole: 800 unità con le seguenti: 500 unità.*

*Conseguentemente, al numero 2, sostituire le parole: un rilevante profilo dimen-*

sionale con le seguenti: un congruo profilo dimensionale.

**1. 1.** Ricciatti, Ferrara.

*Al comma 1, lettera b), numero 3, sostituire la parola: 400 con la seguente: 200, e la parola: 800 con la seguente: 400.*

**1. 6.** Allasia.

*Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire la parola: 400, con la seguente: 500.*

**1. 5.** Senaldi.

*Al comma 1, lettera b), numero 4, dopo le parole: dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriale inserire le seguenti: e della garanzia dei livelli occupazionali.*

**1. 2.** Ricciatti, Ferrara.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis) l'accesso alla procedura e la dichiarazione dello stato d'insolvenza da parte dell'autorità giurisdizionale ordinaria, dovrà essere ispirato a snellezza e tempestività dei processi decisionali in ragione della esigenza di salvaguardare la continuità aziendale dei complessi produttivi e l'ammissione alla procedura o il rigetto dell'istanza dovrà essere dichiarata entro 15 giorni dalla presentazione della stessa.*

**1. 7.** Vallascas, Crippa, Fantinati, Cancelleri, Da Villa, Della Valle.

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

*e-bis) prevedere che nell'ambito di programmi di ristrutturazione per la selezione di potenziali acquirenti di com-*

*plexi d'azienda o di rami della medesima, sia salvaguardata la continuità dei lavori affidati a terzi, a tutela dell'indotto.*

**1. 8.** Allasia.

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: dei requisiti di indipendenza, professionalità, onorabilità e trasparenza con le seguenti: dei requisiti di indipendenza, professionalità, onorabilità, trasparenza e assenza di conflitti di interesse.*

**1. 9.** Ricciatti, Ferrara.

*Al comma 1, lettera f), dopo la parola: trasparenza inserire le seguenti: in particolare dovrà prevedersi che i medesimi soggetti non possano essere investiti della funzione commissariale con riferimento a più imprese contemporaneamente, salvo che si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo e che lo stesso non possa ricevere o dare incarichi professionali a professionisti incaricati della medesima funzione.*

**1. 10.** Vallascas, Crippa, Fantinati, Cancelleri, Da Villa, Della Valle.

*Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti: Rientra tra i requisiti per la nomina a commissario straordinario l'aver svolto in precedenza funzioni di amministrazione o funzioni direttive nell'ambito di imprese di grandi dimensioni secondo la normativa dell'Unione europea o nell'ambito di procedure di amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi.*

**1. 11.** Senaldi.

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

*f-bis) stabilire che gli ammortizzatori sociali per i lavoratori coinvolti nelle imprese in amministrazione straordinaria decorrano dal momento dell'apertura*

della procedura per l'ammissione e si preveda il loro utilizzo per l'intera durata dell'amministrazione straordinaria;

**1. 12.** Ricciatti, Ferrara.

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

*f-bis)* stabilire criteri e modalità di remunerazione del commissario che fissi fasce dimensionali coerenti, nel rispetto dei tetti stabiliti dalla legge per gli amministratori delle società pubbliche.

**1. 13.** Vallasca, Crippa, Fantinati, Cancellieri, Da Villa, Della Valle.

*Al comma 1, lettera i), dopo la parola: composizione inserire le seguenti: , in modo da assicurare la maggioranza ai creditori.*

**1. 14.** Senaldi.

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*h-bis)* prevedere l'ammissione all'amministrazione straordinaria delle imprese

oggetto di confisca ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 anche in mancanza dei requisiti di cui al comma 1 lettere *a)* e *b)* del presente articolo.

**1. 15.** Ricciatti, Ferrara.

*Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:*

*q-bis)* la conversione della amministrazione straordinaria in ordinaria procedura di liquidazione giudiziale, in caso di mancata realizzazione del piano e in ogni caso di insussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, fissandone un termine congruo temporale, con *a)* cessazione dell'attività del commissario straordinario, salvo l'obbligo di rendiconto; *b)* nomina da parte del Tribunale di un curatore, non designabile nella persona di chi ha svolto le funzioni di commissario straordinario, commissario giudiziale o collaboratore degli stessi; *c)* sostituzione dei componenti del comitato dei creditori.

**1. 16.** Vallasca, Crippa, Fantinati, Cancellieri, Da Villa, Della Valle.



## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 244/2016: Proroga e definizione di termini. C. 4304 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	129
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	145

##### SEDE REFERENTE:

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 2014 Mosca, C. 3108 Ciprini, C. 3120 Ciprini, C. 3268 Mucci e C. 3364 Gribaudo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	136
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	147
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	144

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

#### La seduta comincia alle 11.

##### **DL 244/2016: Proroga e definizione di termini.**

**C. 4304 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, come stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 16 febbraio scorso, avrà luogo nella medesima seduta odierna. Dà, quindi, la parola alla relatrice per l'illustrazione del provvedimento e della sua proposta di parere.

Anna GIACOBBE (PD), *relatrice*, segnalato preliminarmente che il Senato ha apportato numerose modifiche al testo iniziale del disegno di legge, osserva in primo luogo che l'articolo 1 contiene una serie di disposizioni di proroga in materia di pubbliche amministrazioni, in molti casi riferite ad assunzioni di personale.

In particolare, il comma 1 dispone la proroga al 31 dicembre 2017 dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013. La norma riguarda graduatorie relative a concorsi pubblici banditi da amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni. Sulla base della norma, inoltre, resta ferma la vigenza di tali graduatorie fino alla completa assunzione dei vincitori, nonché, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria di tre anni dalla

data di pubblicazione, come stabilito dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2017 le graduatorie dei concorsi banditi dall'Amministrazione penitenziaria, pubblicate in data non anteriore al 1° gennaio 2012. Per rendere effettiva l'assunzione il Senato ha introdotto il comma 2-bis, che autorizza l'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle facoltà assunzionali per il 2016, ad assumere 887 unità nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, in via prioritaria mediante lo scorrimento delle suddette graduatorie.

Fa presente che il successivo comma 3 dispone il differimento al 31 dicembre 2017 del termine entro il quale le province possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti.

Segnala, poi, che il Senato ha introdotto i commi 3-bis e 3-ter, che recano alcune norme per le assunzioni a tempo indeterminato da parte dell'Istituto superiore di sanità e per la copertura finanziaria dei relativi oneri. In particolare, la norma introduce la possibilità per il medesimo Istituto di bandire, nel triennio 2017-2019, procedure concorsuali, per titoli ed esami per l'assunzione di massimo 230 unità di personale non dirigenziale, in deroga alle procedure di mobilità e di quelle per l'assorbimento del personale in esubero delle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili della propria dotazione organica. La norma precisa che la disposizione è finalizzata a favorire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale a tempo determinato.

Il comma 5, alla lettera a), proroga al 31 dicembre 2017 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni dal 2009 al 2012, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le agenzie, incluse le agenzie

fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai Corpi di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle università e agli enti di ricerca. Osserva che la lettera b) del medesimo comma 5 dispone la proroga al 31 dicembre 2017 del termine per l'utilizzo temporaneo di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica.

Sottolinea che il Senato ha introdotto il comma 5-bis, che proroga, anche in deroga alla normativa vigente sul rapporto di lavoro a tempo determinato, il termine di scadenza dei contratti del personale in servizio a tempo determinato presso l'ISTAT, fissato al 31 dicembre 2017, fino alla conclusione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, delle procedure concorsuali da bandire entro il 31 dicembre 2018 e i cui requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal personale dell'ISTAT con contratto di lavoro a tempo determinato alla data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2017 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle percentuali del *turn over* indicate dalla legislazione vigente.

Ricorda che il comma 7 proroga al 31 dicembre 2017 i termini per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in alcune amministrazioni pubbliche, previsti all'articolo 1, commi 2 e 4, del decreto-legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015; viene, inoltre, prorogato al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale possono essere concesse le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste. Fa presente che, ancora una volta, si tratta delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, degli enti di ricerca, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle università statali.

Osserva, poi, che il comma 8 proroga al 1° gennaio 2018 il termine di decorrenza del divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente.

Passa al comma 9, che proroga al 1° gennaio 2018 la facoltà per le Province e le Città metropolitane di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato relativi a servizi erogati dai centri per l'impiego, con scadenza non successiva al 31 dicembre 2017, anche nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016, purché venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi.

Rileva, poi, che il comma 10 reca proroghe di procedure di assunzione da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale. In particolare, la lettera *a*) proroga, rispettivamente, al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018 i termini di indizione e conclusione delle procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, mentre la lettera *b*) proroga al 31 ottobre 2017 l'autorizzazione ai medesimi enti a stipulare nuovi contratti di lavoro flessibile. Il comma 11 proroga dal 31 dicembre 2016 al 28 febbraio 2017 il termine della conclusione della procedura di selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di cinquecento funzionari, autorizzata dall'articolo 1, comma 328 e seguenti, della legge n. 208 del 2015.

Segnala che i commi 12 e 16 dispongono la proroga al 2017 dell'autorizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ad avvalersi delle facoltà assunzionali previste, per l'anno 2016, dai commi 816 e 817 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, con riferimento, alla lettera *a*), a un contingente di personale di 30 unità complessive a tempo determinato, per un periodo massimo di tre mesi, attraverso l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi dall'Istituto superiore per la protezione e

la ricerca ambientale (ISPRA), nonché, alla lettera *b*), a un contingente di personale di 11 unità complessive a tempo indeterminato, di cui 6 collaboratori amministrativi e 5 collaboratori tecnici, attraverso l'utilizzo di graduatorie di concorso pubblico nazionale a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi ed espletati dall'ISPRA medesimo. Il comma 16 reca la copertura dei maggiori oneri, quantificati in 75.000 euro nel 2017 e 150.000 euro annui a decorrere dal 2018.

Evidenzia, poi, che il Senato ha introdotto il comma 12-*bis*, che, limitatamente al personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, proroga al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale tale Amministrazione può bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale assunto alle proprie dipendenze con contratto a tempo determinato a seguito del superamento di apposita procedura selettiva pubblica, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e del ruolo organico, senza oneri a carico dello Stato.

Rileva che il comma 13 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2017 dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere presso le Regioni a statuto speciale e presso gli enti territoriali compresi nel loro territorio. Il successivo comma 14 proroga al 31 dicembre 2017 il termine ultimo di operatività dell'Unità operativa speciale per Expo Milano 2015, di cui si avvale il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Ricorda che tale Unità speciale è composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, anche proveniente dal corpo della Guardia di finanza ed opera con le risorse finanziarie e strumentali disponibili nel bilancio dell'ANAC e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compiti di alta sorveglianza e garanzia di tale Unità speciale sono stati, da ultimo, prorogati a non oltre il 31 dicembre 2018 con riferimento agli interventi di ricostruzione pubblica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016. Il comma 15 proroga al 31 dicembre 2017 il

termine ultimo di operatività del Commissario liquidatore per le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006.

Segnala che i commi 15-*bis* e 15-*ter*, introdotti nel corso dell'esame al Senato, elevano la durata del mandato del Presidente e degli altri due membri della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) da 4 a 7 anni, anche con riferimento ai componenti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, e sopprimono la possibilità di un secondo mandato.

Fa presente che il comma 15-*quater*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che le regioni e gli enti locali, che abbiano già adottato le misure di contenimento della spesa in relazione ai vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa per Regioni ed enti locali, possono prorogare i piani di recupero delle somme indebitamente erogate per un periodo non superiore a cinque anni. Tale facoltà è accordata a condizione che dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste, nonché ulteriori misure di razionalizzazione anche attraverso la fusione ovvero soppressione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali, inoltre, hanno l'obbligo di dimostrare il raggiungimento delle riduzioni di spesa con un'apposita relazione corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.

Segnala, poi, che l'articolo 3, reca le proroghe di termini in materia di lavoro e politiche sociali. In particolare, il comma 1 dispone la concessione, nel limite di spesa di 117 milioni di euro nel 2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di un ulteriore periodo, fino a 12 mesi, di cassa integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, in deroga ai limiti di durata generali. La concessione dell'intervento è condizionata alla presentazione da parte dell'impresa di un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi

di politiche attive del lavoro, concordati con la regione ed intesi alla rioccupazione dei lavoratori. Ricorda che la proroga al 2016 di tale intervento è stata disposta dall'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nel limite di spesa di 216 milioni di euro. Il successivo comma 2 eleva da sei a dodici mesi il termine entro cui restano ferme le attuali disposizioni relative ai registri dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologici. Ricorda che, sulla base dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 81 del 2008, tali disposizioni restano in vigore fino ai sei mesi successivi all'adozione del regolamento interministeriale sul Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro.

Fa presente che il Senato ha introdotto il comma 2-*bis*, che prevede la possibilità dell'ulteriore corresponsione ai dipendenti dei partiti politici del trattamento straordinario di integrazione salariale, concesso ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014, alle medesime condizioni e nel limite delle risorse disponibili, pari a 11,25 milioni di euro annui, non specificando il periodo massimo ulteriormente concedibile.

Evidenzia che il comma 2-*ter*, introdotto dal Senato, reca il differimento al 31 dicembre 2017 dell'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione. La norma dispone inoltre l'effettuazione entro dodici mesi da tale data dei previsti corsi di aggiornamento. Il comma 3 differisce dal 2017 al 2018 la decorrenza del nuovo regime temporale di pagamento dei trattamenti pensionistici a carico dell'INPS,

degli assegni, pensioni ed indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili e delle rendite vitalizie a carico dell'INAIL, previsto dall'articolo 1, comma 302, della legge n. 190 del 2014. Ricorda che tale disposizione, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento, prevede che le prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL sono poste in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di gennaio in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. A decorrere dall'anno 2017, detti pagamenti avrebbero dovuto essere effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese. Come risulta dalla relazione illustrativa, la modifica si è resa necessaria in quanto, in ragione delle festività o dei sabati e domeniche che ricadono all'inizio del mese, con la nuova normativa si sarebbe verificato, nel 2017, il pagamento di alcuni ratei solo il giorno 5 del mese, a fronte di altri pagamenti, quali quelli relativi, per esempio, ai ratei di mutuo spesso fissati per il primo giorno bancabile di ciascun mese.

Rileva che il Senato, con il comma 3-bis, ha prorogato da sei a dodici mesi dall'adozione del previsto decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, l'obbligo, previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008, di comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. Secondo la norma attuale, l'obbligo decorre dalla scadenza

dei sei mesi successivi all'adozione del regolamento interministeriale sul Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro. Il comma in esame eleva il termine a dodici mesi (dal 12 aprile 2017 al 12 ottobre 2017).

Il comma 3-ter, introdotto dal Senato, differisce dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 la decorrenza dell'obbligo, per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, di avere alle proprie dipendenze almeno un soggetto rientrante nella tutela del collocamento obbligatorio a prescindere dalla circostanza che il datore proceda o meno a nuove assunzioni, nonché dell'obbligo per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, di rispettare le quote generali di lavoratori dipendenti rientranti nella tutela del collocamento obbligatorio a prescindere dalla circostanza che il datore proceda o meno a nuove assunzioni.

Sottolinea, poi, che il comma 3-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone il differimento dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 della decorrenza dell'obbligo della modalità telematica per la tenuta del libro unico del lavoro, mentre con il comma 3-quinquies, il Senato ha esteso agli eredi di malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata, deceduti nel corso del 2016, l'erogazione delle prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell'amianto, sulla base della domanda e della relativa documentazione, i cui termini di presentazione sono stati, altresì, prorogati al 31 marzo 2017.

Sempre il Senato, con i commi 3-sexies e 3-septies ha disposto il differimento al 1° gennaio 2018 il termine di decorrenza per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative alla rivalutazione dei trattamenti operata nel 2015, a fronte di una dinamica dell'inflazione minore rispetto a quella ipotizzata in sede di previsione.

Evidenzia che il successivo comma 3-*octies* dispone la proroga della concessione delle prestazioni DIS-COLL fino al 30 giugno 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 30 giugno 2017, nel limite di 19,2 milioni di euro per l'anno 2017. Da ultimo, il comma 3-*novies* differisce al 30 aprile 2017 il termine entro il quale i lavoratori rientrati in Italia possono optare per il regime fiscale agevolativo previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015.

Rileva che l'articolo 4 reca proroghe di termini in materia di istruzione, università e ricerca. Segnala, in particolare, che il comma 3 autorizza le università a prorogare fino al 31 dicembre 2017 (in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2016), con risorse a proprio carico e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatore a tempo determinato di « tipo *b* », in scadenza prima della medesima data, ai titolari che non hanno partecipato alle procedure di abilitazione scientifica nazionale. Ricorda, in proposito, che i contratti di ricerca di tipo *b*) sono contratti triennali, che, sulla base della legge di bilancio 2017, non sono rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di tipo *a*), di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, oppure che hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca, di borse post-dottorato, ovvero di contratti a tempo determinato. Il comma 3-*bis*, introdotto dal Senato, differisce di due anni il termine entro il quale le università possono procedere alla chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica, come disciplinato dall'articolo 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010.

Il comma 4 differisce all'anno scolastico 2019/2020 il termine a decorrere dal quale l'inserimento nelle graduatorie di circolo o di istituto può avvenire esclusi-

vamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma interviene nelle more della riforma sulle modalità di accesso all'insegnamento per la scuola secondaria in attuazione del principio di delega di cui all'articolo 1, comma 181, lettera *b*), della legge n. 107 del 2015, prevista dall'Atto del Governo, attualmente all'esame delle Commissioni riunite VII e XI. Osserva che il successivo comma 5 dispone la proroga al 31 dicembre 2017 dei rapporti convenzionali in essere attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali, sulla base dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, prorogati ininterrottamente per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico. L'onere è quantificato in 15 milioni di euro nel 2017. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma riguarda 479 dipendenti di cooperative attive nella provincia di Palermo, che sostituiscono l'opera di 350 collaboratori scolastici. Il medesimo comma, infine, proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l'individuazione di soluzioni normative ai problemi occupazionali connessi ai rapporti convenzionali, allo scopo, come si legge ancora nella relazione illustrativa, di consentire prosecuzione dei lavori avviati in sede tecnica.

Fa presente che l'articolo 5 interviene in materie di competenza del Ministero dell'interno. Segnala che il comma 3 dispone la proroga di un anno, al 31 dicembre 2017, del termine da cui acquistano efficacia alcune disposizioni in materia di semplificazione amministrativa per gli immigrati. Tra la documentazione cui è applicabile la normativa la cui applicabilità è differita vi è anche quella relativa alle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido.

Rileva che il successivo articolo 6 proroga termini nei settori dello sviluppo economico e della comunicazione, mentre l'articolo 7 contiene le proroghe relative alla materia della salute. Segnala che il Senato, con l'articolo 7-*bis*, ha approvato

la proroga del contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'IRFA – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus, intervenendo su una materia che era stata oggetto di specifiche proposte emendative in occasione dell'esame della legge di bilancio 2017.

Con riferimento all'articolo 8, che reca proroghe nelle materie di competenza del Ministero della difesa, segnala che il comma 5, nell'ambito della confluenza del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, prevede che fino al 31 dicembre 2017 al personale del Corpo forestale dello Stato che transita nell'Arma dei Carabinieri e che matura il diritto al collocamento in quiescenza in un termine inferiore a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 1914 del decreto legislativo n. 66 del 2010, pari ad almeno sei anni dall'iscrizione nei fondi previdenziali integrativi, non si applica l'iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza delle Forze armate di cui all'articolo 1913 del medesimo decreto legislativo.

Nel segnalare che l'articolo 9 reca proroghe in materia di infrastrutture e trasporti, rileva che il comma 2 differisce al 31 dicembre 2017 l'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante originariamente prevista, dall'articolo 13, comma 1, del medesimo decreto ministeriale, il 1° gennaio 2017. La disposizione prevede inoltre che le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, sono prorogate al 31 dicembre 2017. I commi 6 e 7 prorogano al 31 dicembre 2018 la facoltà riconosciuta all'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) di assumere in via transitoria non oltre venti piloti professionisti con contratto a termine an-

nuale, rinnovabile sino ad un massimo di tre anni, come stabilito dalla normativa vigente. L'onere è valutato in 2,015 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Segnala che l'articolo 10 riguarda il settore della giustizia, mentre l'articolo 11 dispone proroghe in materia di beni e attività culturali, l'articolo 12 reca proroghe in materia ambientale e l'articolo 13 incide sulla materia economica e finanziaria. In particolare, il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il limite massimo – pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 ridotti del 10 per cento – stabilito per la corresponsione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Segnala che il Senato, con il comma 6-undecies, ha disposto la destinazione di 17 milioni di euro nel 2017 a carico delle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione per consentire la proroga al 2017 dei trattamenti di integrazione salariale nel settore della pesca.

Fa presente che l'articolo 14 dispone proroghe di termini relativi a interventi emergenziali. In particolare, il comma 3 estende fino al 31 dicembre 2017 l'esclusione dalla base imponibile IRPEF dei sussidi occasionali, delle erogazioni liberali o dei benefici di qualsiasi genere, concessi sia da parte dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni. Segnala che il Senato ha introdotto il comma 7-bis, che dispone la proroga della validità delle graduatorie relative alle procedure selettive pubbliche con le quali il Comune di L'Aquila e i Comuni del cratere del sisma del 2009 hanno proceduto ad assumere a tempo indeterminato a decorrere dall'anno 2013

complessivamente 200 unità di personale. Il comma 9 proroga al 31 dicembre 2018 il termine per il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, da parte dei Commissari delegati (ossia i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto). Segnala che il comma 9-bis proroga al biennio 2017-2018 l'applicabilità delle disposizioni recate dalla legge di stabilità 2016, in base alle quali i Comuni del cratere conseguente al sisma in Abruzzo dell'aprile 2009 sono stati autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. La proroga si applica nel limite di spesa di 1,7 milioni di euro per L'Aquila e di 1,15 milioni di euro per i comuni del cratere. Il comma 10 proroga al 31 dicembre 2017 l'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA), operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle emergenze e della gestione dei rifiuti nella regione Campania.

Segnala, infine, che l'articolo 14-bis, introdotto dal Senato, proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale le Agenzie fiscali possono espletare nuovi concorsi per dirigenti, previsti dall'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Passando, quindi, alla proposta di parere (*vedi allegato 1*), osserva che l'imminente scadenza del termine per la conversione in legge del decreto, non permette di introdurre modifiche o integrazioni al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Invita, tuttavia, a riflettere sulla necessità di approfondire alcune tematiche affrontate dal provvedimento, anche in vista della definizione di futuri interventi di carattere strutturale, che evitino il pro-

trarsi di misure limitate nel tempo, che rinviino la soluzione definitiva dei problemi. In particolare, segnala l'esigenza di individuare una soluzione di carattere permanente che garantisca un adeguato funzionamento della rete dei centri per l'impiego, assicurando al contempo la valorizzazione delle professionalità presenti nell'ambito di tali strutture; nonché di integrare la disciplina degli ammortizzatori sociali previsti dall'ordinamento con uno strumento che, in via strutturale, garantisca il sostegno del reddito dei col-laboratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 11.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.*

**La seduta comincia alle 11.20.**

**Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.**

**C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 2014 Mosca, C. 3108 Ciprini, C. 3120 Ciprini, C. 3268 Mucci e C. 3364 Gribaudo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 febbraio 2017.



Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, fa presente che, se non vi sono interventi sul complesso degli emendamenti, si procederà all'espressione dei pareri sulle proposte emendative presentate. D'intesa con il rappresentante del Governo, propone di procedere, nella seduta odierna, all'esame delle proposte emendative riferite al Capo II del provvedimento, che reca la disciplina del cosiddetto lavoro agile.

Con riferimento ai pareri che verranno espressi sulle proposte emendative presentate, intende preliminarmente osservare che, anche in considerazione dell'esigenza di aggiornare la decorrenza degli oneri e la copertura finanziaria del provvedimento, dovuta essenzialmente al prolungarsi dell'esame del disegno di legge governativo, presentato al Senato l'8 febbraio 2016 e approvato dall'altro ramo del Parlamento lo scorso 3 novembre, si è aperta la possibilità di introdurre alcuni ulteriori aggiustamenti al testo, che dovrà, quindi, ritornare all'altro ramo del Parlamento. Data la complessità dell'attuale situazione politica, a suo avviso è opportuno che il provvedimento completi il suo *iter* nel più breve tempo possibile, al fine di consolidare definitivamente le misure positive in esso contenute. A suo parere, tutte le opinioni raccolte nel corso delle audizioni, pur nella loro comprensibile diversità, sono state unanimi nel richiedere l'approvazione del provvedimento che, pur con alcune imperfezioni, risponde, per la prima volta, alle istanze di una platea di lavoratori estremamente vasta.

Per tali motivi, avverte i colleghi della Commissione che la selezione degli emendamenti, dei gruppi di maggioranza e di quelli di opposizione, dovrà essere drastica, essendo questo l'unico modo per assicurare, anche d'intesa con il Senato, la celere conclusione del procedimento.

Allo scopo, tuttavia, di permettere l'effettuazione di una discussione approfondita sulle questioni più controverse che sono emerse, preannuncia che intende proporre ai gruppi, nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza convocata al termine della presente seduta, di richiedere alla Presidenza della Camera il dif-

ferimento di una settimana della discussione del provvedimento in Assemblea, calendarizzato a partire dal prossimo 27 febbraio.

L'approvazione definitiva del disegno di legge permetterà, a suo parere, di riprendere e portare a conclusione un insieme di importanti provvedimenti, a partire dal disegno di legge delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali, approvato dalla Camera e, attualmente, all'esame del Senato, per arrivare alle proposte di legge che modificano la disciplina del lavoro accessorio, attualmente in corso di esame da parte della Commissione, nonché di intraprendere l'esame delle iniziative relative alla responsabilità solidale del committente per il pagamento delle retribuzioni e l'assolvimento degli obblighi contributivi da parte dell'appaltatore.

Passa quindi all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 15. In particolare, formula un invito al ritiro, avvertendo che, altrimenti, il parere è da intendersi contrario, di tutte le proposte emendative presentate, ad eccezione dell'emendamento Gebhard 15.4, sul quale il parere è favorevole, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Avverte che, ove la riformulazione proposta sia accettata, l'emendamento sarà riferito all'articolo 20 ed assumerà il numero 20.09.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello espresso dal presidente in qualità di relatore.

Marialuisa GNECCHI (PD), al fine di consentirne la votazione, annuncia di sottoscrivere le proposte emendative di cui è primo firmatario il collega Schullian.

Roberto SIMONETTI (LNA) al fine di consentirne la votazione, sottoscrive le proposte emendative presentate dal collega Rizzetto.

Matteo DALL'OSSO (M5S), al fine di consentirne la votazione, fa propri gli emendamenti presentati dai colleghi del gruppo Sinistra italiana-SEL.

Tiziana CIPRINI (M5S), intervenendo sul suo emendamento 15.18, osserva che esso, da un lato, è volto ad assicurare la volontarietà della scelta da parte del lavoratore di effettuare la propria prestazione in forma agile, e, dall'altro, ad evitare che il rifiuto da parte del datore di lavoro di aderire alla proposta possa ritorcersi contro il lavoratore medesimo, esposto al pericolo del licenziamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ciprini 15.18 e Schullian 15.7.

Marialuisa GNECCHI (PD) ritira il suo emendamento 15.11.

Matteo DALL'OSSO (M5S) fa proprio l'emendamento Gnechi 15.11, testé ritirato dalla prima firmataria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gnechi 15.11, fatto proprio del deputato Dall'Osso, e Polverini 15.1, sottoscritto dai deputati Simonetti e Ciprini.

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Giorgio Piccolo 15.13: si intende che vi abbia rinunciato.

Segnala, in ogni caso, che il rinvio alla contrattazione collettiva, oggetto di tale proposta e di quelle successive Gribaudo 15.14 e Rostellato 15.12, verrà affrontato in sede di esame delle proposte emendative presentate all'articolo 17.

Marialuisa GNECCHI (PD), in considerazione di quanto affermato dal presidente, ritira l'emendamento 15.14, di cui è firmataria.

Gessica ROSTELLATO (PD), preso atto di quanto rappresentato dal presidente, ritira il suo emendamento 15.12.

La Commissione respinge l'emendamento Placido 15.6, sottoscritto dal deputato Dall'Osso.

Tiziana CIPRINI (M5S), intervenendo sul suo emendamento 15.19, osserva che esso è volto a sopprimere il riferimento a « forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro », che, a suo parere, non è in linea con lo spirito delle modalità di lavoro agile e appare generare una pericolosa confusione tra lo svolgimento di prestazioni di lavoro subordinato, cui la modalità si riferisce, e il lavoro autonomo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ciprini 15.19 e 15.16, nonché l'emendamento Polverini 15.2, fatto proprio dal deputato Simonetti.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Rostellato 15.10 è stato ritirato dalla presentatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Schullian 15.5 e Tinagli 15.15, gli identici emendamenti Polverini 15.3 e Rizzetto 15.9, fatto proprio dal deputato Simonetti, nonché gli emendamenti Ciprini 15.17 e Schullian 15.8.

Marialuisa GNECCHI (PD), accettando la riformulazione proposta dal presidente dell'emendamento Gebhard 15.4, di cui è firmataria, osserva che esso è volto a correggere l'erronea valutazione che aveva portato, in sede di approvazione della legge finanziaria per il 2007, a introdurre una disposizione in base alla quale si consentiva alle donne che, nella provincia di Bolzano, si prendono cura dei bambini presso la propria abitazione (le cosiddette *tagesmutter*, o mamme per un giorno), di essere iscritte alla gestione previdenziale dei collaboratori domestici anziché a quella dei lavoratori dipendenti alla quale appartenerebbero in assenza di una specifica disposizione. In tal modo, si intendeva rendere meno oneroso per le famiglie il ricorso a tale forma di assistenza all'in-

fanzia ma, con l'andare del tempo, ci si è resi conto che la ridotta contribuzione richiesta per l'iscrizione alla forma previdenziale dei collaboratori domestici avrebbe generato trattamenti pensionistici eccessivamente bassi. L'emendamento da lei presentato è volto a ricondurre tale figura professionale nell'alveo della previdenza dei lavoratori dipendenti da società cooperative e osserva che il provvedimento in esame appare la sede idonea per farlo, dal momento che quella delle *tagesmutter* si configura come una vera e propria modalità di lavoro agile, essendo svolta anche presso il domicilio delle lavoratrici interessate.

Roberto SIMONETTI (LNA), pur ringraziando la collega Gnechi per avere trovato una soluzione al problema delle *tagesmutter*, contesta l'attinenza dell'emendamento alla materia trattata dal provvedimento in esame.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, rifacendosi alle motivazioni già espresse nella seduta dello scorso 16 febbraio, osserva che l'emendamento appare volto a favorire modalità di lavoro che agevolano la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e a garantire a lavoratori che svolgono la propria prestazione nel proprio domicilio un trattamento non inferiore rispetto a quello che spetterebbe loro in via ordinaria, in linea con le finalità del Capo II del provvedimento.

Quindi, dal momento che, a seguito della riformulazione, l'emendamento è da riferirsi all'articolo 20, avverte che esso sarà votato unitamente alle proposte emendative riferite a tale articolo.

Tiziana CIPRINI (M5S), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 15.01, che prevede l'introduzione di fasce di disponibilità, non concorda con il parere contrario espresso dal presidente e dal Governo, dal momento che la sua proposta dà seguito ad una esigenza manifestata da numerosi soggetti auditi.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ciprini 15.01.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, nell'avvertire che si passa all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 16, invita al ritiro di tutte le proposte emendative riferite a tale articolo, avvertendo che, altrimenti, il parere è da intendersi contrario.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello del relatore.

Tiziana CIPRINI (M5S), intervenendo sul suo emendamento 16.13, che prevede un rinvio alla contrattazione collettiva, auspica che il tema sia affrontato nel corso dell'esame del successivo articolo, così come preannunciato dal presidente.

La Commissione respinge l'emendamento Ciprini 16.13.

Alessia ROTTA (PD) ritira l'emendamento Gribaudo 16.12, di cui è firmataria.

Tiziana CIPRINI (M5S) fa proprio l'emendamento Gribaudo 16.12, testé ritirato dalla collega Rotta.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gribaudo 16.12, fatto proprio dalla deputata Ciprini, e l'emendamento Schullian 16.7.

Gessica ROSTELLATO (PD) ritira il suo emendamento 16.8.

La Commissione respinge l'emendamento Polverini 16.4, sottoscritto dal deputato Simonetti.

Gessica ROSTELLATO (PD) ritira il suo emendamento 16.11.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ciprini 16.14, Polverini 16.3, sottoscritto dal deputato Simonetti, e Placido 16.5, sottoscritto dal deputato Dall'Osso.

Gessica ROSTELLATO (PD) ritira il suo emendamento 16.9.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ciprini 16.15 e 16.16, Martelli 16.6, sottoscritto dal deputato Dall'Osso, Polverini 16.2, sottoscritto dal deputato Simonetti, Ciprini 16.17 e Polverini 16.1, sottoscritto dal deputato Simonetti.

Gessica ROSTELLATO (PD), accettando l'invito al ritiro del suo emendamento 16.10, osserva che l'introduzione di precisi limiti alla possibilità del datore di lavoro di rifiutare la proposta di lavoro agile del dipendente avrebbe avuto, a suo avviso, il potere di promuovere la diffusione di tale modalità di lavoro.

Matteo DALL'OSSO (M5S) sottoscrive l'emendamento Rostellato 16.10.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Rostellato 16.10, fatto proprio dal deputato Dall'Osso, nonché gli articoli aggiuntivi Airaudo 16.01, sottoscritto dal deputato Dall'Osso, e Polverini 16.02, sottoscritto dal deputato Simonetti.

La Commissione passa, quindi, all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 17.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 17. Invita, quindi, al ritiro di tutte le proposte emendative presentate all'articolo 17, avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario, ad eccezione dell'emendamento Gneccchi 17.5, sul quale il parere è favorevole, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). A tale riguardo, osserva che il rinvio alla contrattazione collettiva così come individuata dall'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, quale riferimento per trattamento economico e normativo da applicare ai lavoratori dipendenti che hanno scelto la modalità di lavoro agile, dovrebbe scongiurare il pericolo di favorire i cosiddetti « contratti pirata ».

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello del presidente in qualità di relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Placido 17.3, sottoscritto dal deputato Dall'Osso.

Marialuisa GNECCHI (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 17.5 proposta dal presidente in qualità di relatore.

Gessica ROSTELLATO (PD), intervenendo sull'emendamento Gneccchi 17.5, chiede se, nella nuova formulazione, il rinvio alla contrattazione collettiva comporti l'impossibilità di fare ricorso al lavoro agile in mancanza di specifiche previsioni nel contratto collettivo.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, rassicura la collega Rostellato sulla possibilità di ricorrere al lavoro agile pur in mancanza di una specifica previsione del contratto collettivo. L'emendamento, nella sua nuova formulazione, è diretto ad assicurare che, in caso di adozione della modalità di lavoro agile, le condizioni economiche e normative applicabili al lavoratore dipendente siano quelle previste dal contratto collettivo vigente.

Roberto SIMONETTI (LNA) osserva che, a suo avviso, il comma 1 dell'articolo 17, fa riferimento esclusivamente alle condizioni economiche applicabili al lavoratore che opta per il lavoro agile.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, evidenzia che il testo dell'articolo 17, comma 1 fa riferimento al trattamento economico e normativo applicabile al lavoratore.

La Commissione approva l'emendamento Gneccchi 17.5 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

La Commissione respinge l'emendamento Martelli 17.2, sottoscritto dal deputato Dall'Osso.

Gessica ROSTELLATO (PD) ritira il suo emendamento 17.6.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Airaudo 17.1 e Martelli 17.4, l'articolo aggiuntivo Placido 17.01, sottoscritto dal deputato Dall'Osso, nonché l'articolo aggiuntivo Tripiedi 17.03.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, avvertendo che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 18, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello del presidente, in qualità di relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Airaudo 18.1, sottoscritto dal deputato Dall'Osso, l'emendamento Cominardi 18.5, gli emendamenti Martelli 18.2 e Placido 18.3, sottoscritti dal deputato Dall'Osso, l'emendamento Ciprini 18.6, l'emendamento Martelli 18.4, sottoscritto dal deputato Dall'Osso, nonché gli identici articoli aggiuntivi Airaudo 18.01, sottoscritto dal deputato Dall'Osso, e Ciprini 18.02.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, fa presente che si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 19, formulando un invito al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello del presidente in qualità del relatore.

Gessica ROSTELLATO (PD) chiede la votazione del suo emendamento 19.7, volto a scongiurare, come chiesto da numerosi soggetti auditi, l'aumento dei costi e degli oneri burocratici a carico dei datori di lavoro, chiarendo che il contenuto dell'informativa che essi hanno l'obbligo di tra-

smettere al lavoratore e ai rappresentanti per la sicurezza è limitato agli strumenti forniti.

La Commissione respinge l'emendamento Rostellato 19.7.

Walter RIZZETTO (FdI-AN), intervenendo sul suo emendamento 19.3, coglie l'occasione per chiedere che il presidente si faccia carico di segnalare alla Presidente della Camera la necessità di riorganizzare i lavori delle Commissioni e dell'Assemblea in modo tale da permettere anche ai rappresentanti di gruppi poco numerosi di partecipare a tutte le sedute di loro interesse, evitando sovrapposizioni di impegni, come quelle che oggi non gli hanno permesso di intervenire in Commissione dall'inizio della seduta.

Venendo al merito del suo emendamento, riguardante gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza, osserva che esso raccoglie le istanze, emerse nel corso delle audizioni, volte a prevedere la limitazione della responsabilità dei datori di lavoro alla strumentazione da essi fornita. A suo avviso, l'attuale testo dell'articolo 19 sembrerebbe adombrare l'estensione di tale responsabilità anche agli ambienti nei quali il dipendente espleta la sua prestazione in modalità di lavoro agile, cosa che non può essere accettata e che espone il datore di lavoro a possibili interpretazioni estensive della norma da parte della magistratura. Invita, pertanto, i colleghi e il Governo a un'ulteriore riflessione sul punto.

Il sottosegretario Luigi BOBBA, intervenendo sugli emendamenti aventi ad oggetto il contenuto dell'informativa del datore di lavoro, osserva che il testo dell'articolo 19 è volto ad assicurare un limite minimo degli obblighi del datore di lavoro, rappresentato dalla trasmissione annuale di tale documento, ferma la possibilità di aggiornare l'informativa nel corso dell'anno.

Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo, per economia di tempi, anche sul

suo emendamento 19.6, che riguarda la medesima tematica, osserva che l'articolo 19 appare riguardare non solo la strumentazione messa a disposizione del lavoratore ma anche gli ambienti in cui egli espleta la sua prestazione in modalità di lavoro agile. Pur riconoscendo che la volontà del legislatore non può essere quella di esporre i datori di lavoro a un tale carico di responsabilità, ritiene che l'imprecisa formulazione del testo potrebbe esporre i datori di lavoro a interpretazioni giurisprudenziali sfavorevoli.

Il sottosegretario Luigi BOBBA osserva che, a suo avviso, il testo dell'articolo 19 non dà luogo ad equivoci sull'ambito della responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza del lavoratore. Nella norma si evidenzia, infatti, che il datore di lavoro garantisce la salute e della sicurezza sul lavoro e, a tal fine, consegna l'informativa annuale sui rischi, in questo modo chiarendo che in tale atto si sostanzia la garanzia dovuta.

Roberto SIMONETTI (LNA) osserva che una migliore formulazione del testo favorirebbe una maggiore diffusione del lavoro agile, che potrebbe, invece, essere ostacolata dalla paura dei datori di lavoro di essere coinvolti in contenziosi.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, pur riconoscendo la ragionevolezza delle argomentazioni addotte dai colleghi intervenuti, ricorda che la necessità di giungere ad una celere approvazione del provvedimento non permette di affrontare tutti i punti che necessiterebbero di una migliore esplicitazione.

Concorda, tuttavia, con il sottosegretario Bobba, sulla chiarezza del testo dell'articolo 19, in base al quale gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza del lavoratore si esauriscono con la consegna dell'informativa scritta.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rizzetto 19.3 e Simonetti 19.6, nonché gli emendamenti

Martelli 19.1 e Placido 19.5, sottoscritti dal deputato Dall'Osso.

Irene TINAGLI (PD), pur aderendo all'invito al ritiro del suo emendamento 19.8, sottolinea l'esigenza di evitare la confusione, nella quale sono incorsi anche i colleghi intervenuti, tra lavoro agile e lavoro da casa o telelavoro. La peculiarità del cosiddetto lavoro agile sta, infatti, nella possibilità di espletare la prestazione lavorativa in qualunque situazione, anche sconosciuta al datore di lavoro, e con qualsiasi tipo di strumentazione. Da ciò discende, a suo avviso, la necessità di delimitare l'ambito di responsabilità del datore di lavoro e, a tale proposito, sollecita i colleghi e il Governo a un'ulteriore riflessione sul tema, valutando anche la possibilità di impegnare l'Esecutivo con la presentazione di un apposito ordine del giorno in Assemblea.

Walter RIZZETTO (FdI-AN) osserva che le affermazioni della collega Tinagli corroborano quanto da lui detto sulla potenziale gravosità della responsabilità in capo al datore di lavoro. Non concorda, tuttavia, con la collega sulla possibilità che il lavoro agile possa essere svolto ovunque, dal momento che le statistiche evidenziano una spiccata preferenza per lo svolgimento della prestazione lavorativa dalla propria abitazione. A suo avviso, la presentazione di un ordine del giorno non garantisce la stessa incisività dell'approvazione di una apposita disposizione.

Roberto SIMONETTI (LNA) fa proprio l'emendamento Tinagli 19.8.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Tinagli 19.8 e Polverini 19.4, fatti propri dal deputato Simonetti, e Airaudò 19.2, fatto proprio dal deputato Dall'Osso.

Tiziana CIPRINI (M5S), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 19.01, osserva che esso è volto a preservare dal rischio dell'isolamento il lavoratore che sceglie di espletare la sua prestazione in modalità di

lavoro agile, prevedendo l'obbligo per il datore di lavoro di predisporre appositi percorsi di sostegno e formazione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ciprini 19.01.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, segnalando che si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 20, invita al ritiro di tutte le proposte emendative riferite a tale articolo, avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Gebhard 20.09, risultante dalla riformulazione dell'emendamento Gebhard 15.4, sul quale il parere è favorevole. Ricorda che la deputata Gneccchi, firmataria dell'emendamento 15.4, ha accettato la riformulazione. Propone, inoltre, di accantonare l'articolo aggiuntivo Airaudo 20.02, in quanto la proposta prevede l'istituzione di un tavolo permanente delle professioni, analogamente ad altre proposte emendative riferite ad altri articoli del disegno di legge. Ritiene, pertanto, utile che su questa materia si svolga un'unica discussione.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello del presidente, in qualità di relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rizzetto 20.1 e Simonetti 20.2.

Gessica ROSTELLATO (PD), accogliendo la richiesta di ritirare il suo emendamento 20.3 riguardante il tema della sicurezza, osserva che esso intende escludere l'applicazione dell'aumento del premio assicurativo a carico dell'azienda a causa dell'aumento del tasso di rischio in caso di svolgimento di attività lavorative con la modalità del lavoro agile. Anche in questo caso, si tratta di una proposta che appare suscettibile di favorire la diffusione di tale modalità di lavoro e auspica che il Governo sia disposto ad accogliere, quantomeno, un ordine del giorno, che impegni

ad ottenere dall'INAIL una soluzione amministrativa della questione.

Il sottosegretario Luigi BOBBA ritiene che l'accoglimento della proposta emendativa, porrebbe in capo alle imprese che non fanno ricorso al lavoro agile un onere improprio. Quanto all'ordine del giorno prospettato dalla deputata Rostellato, si riserva di valutarne il testo prima di esprimere un giudizio, ribadendo che l'applicazione della norma spetta all'INAIL.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, ritiene che vi siano le condizioni per la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea che possa trovare un adeguato supporto.

Tiziana CIPRINI (M5S), intervenendo sul suo emendamento 20.4, sottolinea che esso è volto a garantire più tutela ai lavoratori, eliminando il riferimento a non meglio precisati criteri di ragionevolezza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Ciprini 20.4 e approva l'articolo aggiuntivo Gebhard 20.09 (*ex 15.4 Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*). Respinge, quindi, gli identici articoli aggiuntivi Placido 20.01, fatto proprio dal deputato Dall'Osso, e Ciprini 20.05.

Conformemente a quanto proposto dal presidente in qualità di relatore, la Commissione delibera di accantonare l'articolo aggiuntivo Airaudo 20.02. La Commissione respinge, quindi, l'articolo aggiuntivo Airaudo 20.03, fatto proprio dal deputato Dall'Osso.

Gessica ROSTELLATO (PD) ritira il suo articolo aggiuntivo 20.04.

Matteo DALL'OSSO (M5S) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Rostellato 20.04, testé ritirato dalla presentatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Rostellato 20.04, fatto proprio dal deputato Dall'Osso, e Ciprini 20.06, 20.07 e 20.08.

Cesare DAMIANO, *presidente*, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative riferite al Capo II del disegno di legge, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 21 febbraio 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.



## ALLEGATO 1

**DL 244/2016: Proroga e definizione di termini. C. 4304 Governo, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 4304, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini, approvato dal Senato della Repubblica;

espresso apprezzamento per la proroga della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, disposta dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, che completa le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, della legge di bilancio per il 2017, relative alla proroga delle graduatorie approvate prima del medesimo decreto;

condivise le disposizioni dell'articolo 1, comma 8, del decreto, che proroga al 1° gennaio 2018 il termine di decorrenza del divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione con modalità di esecuzione organizzate dal committente, in attesa del completamento della riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

osservato che l'articolo 1, comma 9, proroga fino al 1° gennaio 2018 la facoltà per le Province e le Città metropolitane di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato relativi a servizi erogati dai centri per l'impiego, con scadenza non successiva al 31 dicembre 2017, anche nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016, purché

venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi;

segnalata l'esigenza di individuare una soluzione strutturale che garantisca un adeguato funzionamento della rete dei centri per l'impiego, assicurando al contempo la valorizzazione delle professionalità presenti nell'ambito di tali strutture;

condivise le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto, che dispone la concessione, nel limite di spesa di 117 milioni di euro nel 2017, di un ulteriore periodo, non superiore a 12 mesi, di cassa integrazione straordinaria alle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, in deroga ai limiti di durata generali;

apprezzate le disposizioni dell'articolo 3, commi 3-*sexies* e 3-*septies*, che differiscono al 1° gennaio 2018 il termine di decorrenza per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative alla rivalutazione dei trattamenti operata nel 2015, a fronte di una dinamica dell'inflazione minore rispetto a quella ipotizzata in sede di previsione;

preso atto con favore della proroga, disposta dall'articolo 3, comma 3-*octies*, del decreto, della concessione delle prestazioni dell'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi per gli eventi di disoccupazione compresi nel periodo 1° gennaio 2017 – 30 giugno 2017;

rilevata l'opportunità che, in ragione della peculiare condizione dei lavoratori

con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, si integri la disciplina degli ammortizzatori sociali previsti dall'ordinamento con uno strumento che, in via strutturale, garantisca il sostegno del reddito dei collaboratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, anche prevedendone il finanziamento a valere su una specifica contribuzione a carico dei medesimi collaboratori, valutando anche l'estensione delle tutele agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca titolari di borse di studio;

rilevato che, in ragione dell'imminente scadenza del termine per la conver-

sione in legge del decreto, non sussistono le condizioni per introdurre modifiche o integrazioni al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento;

evidenziato l'impegno ad affrontare in occasione della discussione di altri provvedimenti le questioni emerse nell'ambito dell'esame del decreto, sia in materia di lavoro, sia in ambito previdenziale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 2014 Mosca, C. 3108 Ciprini, C. 3120 Ciprini, C. 3268 Mucci e C. 3364 Gribaudo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

## ART. 17.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* in attuazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

**17. 5** (Nuova formulazione) Gnechi, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

## ART. 20.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. – 1. L'articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato a decorrere dal 1° settembre 2017.

**20. 09.** (ex 15.4 (Nuova formulazione)) Gebhard, Gnechi.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 244/2016: Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative. C. 4304 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	148
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	160
Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. Nuovo testo C. 3772 Capelli e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	152
Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. Nuovo testo C. 3500 Bindi (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	156

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.*

**La seduta comincia alle 12.35.**

**DL 244/2016: Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative.**

**C. 4304 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alle Commissioni riunite I e V).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite I e V il prescritto parere sul disegno di legge n. 4304, di conversione del decreto-legge

n. 244 del 2016, recante proroga e definizione di termini.

Al riguardo, osserva che diverse sono le disposizioni contenute nel decreto-legge, molte delle quali introdotte nel corso dell'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento, che incidono su materie afferenti alle competenze della Commissione Affari sociali.

Passa, quindi, ad illustrare, nell'ordine, il contenuto dei commi da *3-bis* e *3-ter* dell'articolo 1, introdotti nel corso dell'esame al Senato, recanti norme per le assunzioni a tempo indeterminato da parte dell'Istituto superiore di sanità e per la copertura finanziaria dei relativi oneri.

In particolare, il comma *3-bis* prevede che l'Istituto superiore di sanità, nel triennio 2017-2019, possa bandire procedure concorsuali (per titoli ed esami) per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, per 230 unità complessive. I concorsi possono essere banditi in deroga alle procedure di mobilità. Ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali riservate a propri dipendenti

con contratto a termine da almeno tre anni, per il solo Istituto superiore di sanità il termine entro il quale la suddetta anzianità di servizio deve essere maturata viene prorogato (dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 101 del 2013, come previsto dalla normativa vigente, ossia il 15 novembre 2013) alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Il successivo comma 3-ter reca la copertura finanziaria (valutato in 6 milioni di euro per il 2017 e 11.685.840 euro a decorrere dal 2018), disponendo che a tale copertura si provveda, per gran parte, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa concernente il fondo denominato « Progetto genomi Italia », in parte, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa concernente la fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), oltre che attraverso la riduzione degli accantonamenti relativi, rispettivamente, al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Fa presente che altre disposizioni di rilievo sono quelle recate dell'articolo 1, comma 10, che alla lettera a) proroga, rispettivamente, al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, i termini di indizione e conclusione delle procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, che gli enti del Servizio sanitario nazionale possono attivare ai sensi dell'articolo 1, comma 543, della legge n. 208 del 2015, al fine di far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse a seguito delle valutazioni effettuate dai competenti organi sui piani di fabbisogno del personale presentati dalle regioni e dalle province autonome. Il medesimo comma, alla lettera b), proroga al 31 ottobre 2017 l'autorizzazione agli enti del Servizio sanitario nazionale a stipulare – in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 – nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge n. 208 del 2015, il quale impone, tra l'altro, il rispetto delle disposizioni vigenti in mate-

ria sanitaria, ivi comprese quelle relative al contenimento del costo del personale e in materia di piani di rientro.

Richiama, inoltre, l'articolo 3, comma 3-quinquies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che dispone l'estensione temporale di una norma transitoria relativa agli eredi di malati di mesotelioma.

In base alla norma transitoria attualmente vigente, le prestazioni economiche assistenziali a carico del Fondo per le vittime dell'amianto, relative ai malati di mesotelioma, sono erogate in favore degli eredi, per i casi di decesso del *de cuius* intercorsi nell'anno 2015. Il comma in esame estende tale diritto ai casi di decesso avvenuti nel 2016 e dispone che la relativa domanda sia presentata entro il 31 marzo 2017.

Cita, altresì, il comma 2-bis dell'articolo 4, inserito nel corso dell'esame al Senato, che differisce al 31 dicembre 2017 il termine per effettuare gli adeguamenti antincendio previsti, per gli asili nido esistenti con oltre 30 persone presenti, dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014. La norma chiarisce che restano fermi, invece, gli altri termini previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), del citato decreto ministeriale.

Un'altra norma avente qualche rilievo con riferimento alle competenze della XII Commissione è quella contenuta nell'articolo 4, comma 5-bis – inserito durante l'esame al Senato – il quale dispone che, per la riforma degli « istituti per sordomuti » di Roma, Milano e Palermo come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994, con regolamento governativo. Si tratta di una previsione che non comporta alcuna proroga, ma determina solo il ricorso ad una tipologia di fonte normativa diversa da quella attualmente prevista per l'intervento ovvero il regolamento di delegificazione.

Segnala che l'articolo 1 della legge n. 95 del 2006 ha disposto che in tutte le disposizioni legislative vigenti il termine

« sordomuto » è sostituito con il termine « sordo ». Pertanto, sarebbe necessario sostituire le parole « istituti per sordomuti » con le parole « istituti per sordi ».

Sempre durante l'esame al Senato è stato introdotto, al medesimo articolo 4, il comma 5-*septies*, recante una modifica della disciplina relativa alle votazioni per il rinnovo dei Consigli territoriali dell'Ordine degli psicologi – che è previsto si dovranno svolgere contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno in scadenza – finalizzata a consentire la piena operatività del Consiglio nazionale del medesimo Ordine. Nel caso in cui i Consigli territoriali ed il Consiglio nazionale in carica scadano in un intervallo antecedente a quello indicato, si prevede una proroga della loro durata in carica fino alla conclusione delle fasi elettorali dei nuovi organi. La proclamazione degli eletti deve essere comunque effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Tra le disposizioni che più strettamente incidono sulle materie di competenza della Commissione Affari sociali, evidenzia i commi 1 e 2 dell'articolo 7, che differiscono dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro cui deve essere adottata una revisione del « sistema di governo » del settore farmaceutico e della relativa remunerazione della filiera distributiva. Il suddetto termine del 31 dicembre 2016 è stabilito sia dal comma 1 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2016 – articolo che, nelle more di tale revisione, ha disciplinato le procedure di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni 2013-2016 – sia dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 9 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, che ha stabilito i criteri e la procedura per la revisione in oggetto.

Ricorda, brevemente, che tale revisione deve essere definita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente

rappresentative e l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) per gli aspetti di competenza della medesima Agenzia. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, alla procedura suddetta si aggiunge il parere delle Commissioni parlamentari competenti. I criteri ai quali deve essere improntato l'accordo sono i seguenti: estensione delle modalità di tracciabilità e controllo a tutte le forme di distribuzione dei farmaci; « possibilità di introduzione di una remunerazione della farmacia basata su una prestazione fissa in aggiunta ad una ridotta percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco che, stante la prospettata evoluzione del mercato farmaceutico, garantisca una riduzione della spesa per il Servizio sanitario nazionale ».

Segnala, poi, il comma 2-*bis* dell'articolo 7, introdotto al Senato, che prevede l'allungamento della validità – da due a sei anni – delle graduatorie regionali del concorso straordinario per sedi farmaceutiche.

Fa presente che, come previsto dall'articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2012, la graduatoria (unica per ciascuna regione o provincia autonoma) è valida per due anni dalla data della sua pubblicazione. Alla luce di quanto avvenuto in questi anni, si è evidenziata la necessità di allungare i tempi procedurali inizialmente previsti, in quanto quasi tutte le regioni hanno proceduto con grande ritardo alla pubblicazione delle graduatorie definitive, mentre lo scorrimento della graduatoria, ove avviato, ha richiesto, nel tempo, l'attivazione di più interpellanti.

Evidenzia, quindi, il comma 3 dell'articolo 7, come modificato durante l'esame al Senato, che dispone il differimento, dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2020, dell'applicazione di alcuni divieti in materia di procedure di sperimentazione sugli animali a fini scientifici.

Il suddetto termine, di cui al comma 1 dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 26 del 2014 (che ha attuato la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici), implicava l'attesa del 1° gennaio 2017 per l'applicazione dei divieti su alcune procedure di sperimentazione.

tazione che prevedono l'impiego di animali per ricerche, in particolare, sugli *xenotrapianti* (trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse) e sulle sostanze d'abuso (per lo sviluppo ad esempio di nuove terapie per la tossicodipendenza), ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere *d*) ed *e*), del medesimo decreto.

Segnala, altresì, comma 3-*bis* dell'articolo 7, aggiunto durante l'esame al Senato, che prevede una proroga dei termini vigenti (dal 31 gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo al sostenimento di spese veterinarie) per l'invio al Sistema tessera sanitaria (STS), da parte dei veterinari iscritti agli Albi professionali, dei dati relativi alle predette spese – in relazione ad animali da compagnia e destinati alla pratica sportiva – sostenute da persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016.

Richiama, quindi, l'articolo 7-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, che dispone la proroga del contributo in favore dell'I.R.F.A – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus, per un milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sul fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2017.

Cita, infine, il comma 6-*quaterdecies* dell'articolo 13, introdotto durante l'esame al Senato, il quale prevede che non rilevano, ai fini del saldo di pareggio di bilancio delle regioni, per l'anno 2016, anche gli impegni effettuati dalle stesse in funzione dell'acquisizione nel medesimo anno delle anticipazioni di liquidità da parte dello Stato finalizzate ad accelerare i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento a determinate tipologie di ammortamenti.

Presenta, infine, una proposta di parere favorevole con un'osservazione volta a segnalare che, con riferimento alla proroga di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, concernenti la revisione del « sistema di governo » del settore farmaceutico e della relativa remunerazione della filiera distributiva, appare opportuno prevedere un

termine meno ampio, dato che tale rioridino, sollecitato più volte dalle regioni, appare oramai indifferibile (*vedi allegato*).

Dalila NESCI (M5S) preannuncia che concentrerà il suo intervento critico sulle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 10, in materia di proroga delle procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico per gli enti del Servizio sanitario nazionale, precisando che affronterà più diffusamente tale tema nel corso dell'esame in Assemblea del provvedimento. Al riguardo, ricorda che solo a seguito delle reiterate richieste avanzate dall'Unione europea, di sanare le anomalie riguardanti le modalità di lavoro del personale sanitario, si è deciso di provvedere, con la legge n. 161 del 2014, alle necessarie assunzioni, peraltro procrastinandole al 2018. Giudica quindi inaccettabile un'ulteriore proroga, come previsto dalla norma in discussione, alla luce della situazione di collasso in cui si trovano molte strutture ospedaliere per mancanza di personale. Auspica, pertanto, uno stralcio della norma richiamata in premessa, esprimendo altresì un giudizio negativo sul complesso del provvedimento.

Anna Margherita MIOTTO (PD) replica alla collega Nesci facendo presente che l'eventuale soppressione della proroga disposta dall'articolo 1, comma 10, del provvedimento in esame, comporterebbe solo l'effetto di non poter portare a termine le procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale sanitario, consentite dalla normativa vigente. Nel segnalare che non tutte le regioni sono in grado di fornire gli elementi necessari a stabilire il fabbisogno in termini di personale, rileva che la scadenza del 31 ottobre 2017, prevista dalla norma in commento per la deroga relativa ai contratti di lavoro flessibile, potrebbe risultare troppo ravvicinata, con un conseguente impatto negativo sul sistema sanitario.

Raffaele CALABRÒ (AP-NCD-CpE), nel preannunciare un voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice, concorda con la collega Miotto sulla necessità della proroga per consentire le assunzioni di personale sanitario, in particolare per le regioni sottoposte in passato a piani di rientro.

Sottolineando la necessità di scongiurare eventuali ulteriori proroghe, ritiene, diversamente da quanto affermato dalla medesima collega, che la prevista scadenza del 31 ottobre 2017 costituisca un'opportuna forma di pressione, al fine di evitare pratiche dilatorie.

Elena CARNEVALI (PD) si associa alle considerazioni svolte dalla deputata Miotto sull'opportunità di una proroga al fine di completare le procedure di assunzione, che a suo avviso, non deve rappresentare una modalità ordinaria di procedere quanto piuttosto un provvedimento del tutto eccezionale.

Pone, quindi, in evidenza il contenuto del comma 3 dell'articolo 7, che dispone il differimento, dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2020, dell'applicazione di alcuni divieti in materia di procedure di sperimentazione sugli animali a fini scientifici. Nell'osservare che tale proroga, seppure da valutare positivamente, pone alcune difficoltà per il finanziamento di progetti di ricerca con risorse europee, si interroga sull'opportunità di inserire nel parere della Commissione un riferimento alla previsione di una proroga quinquennale.

Paola BINETTI (Misto-UDC), richiamandosi alle considerazioni svolte dai colleghi intervenuti in relazione all'assunzione di personale sanitario, segnala l'esigenza di mantenere forme di flessibilità al fine di assicurare l'efficienza del sistema sanitario in situazioni critiche, senza costi eccessivi a carico della collettività.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice, favorevole con un'osservazione.

**Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici.**

**Nuovo testo C. 3772 Capelli e abb.**

(Parere alla II Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giuditta PINI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione giustizia un parere sul testo della proposta di legge C. 3772 e abbinata, come risultante dagli emendamenti approvati, che mira a rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani a seguito di un crimine domestico. In particolare, il campo d'applicazione delle nuove tutele viene ricondotto ai figli minorenni e a quelli maggiorenni, non economicamente autosufficienti, della vittima di un omicidio commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato; dalla parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata; da una persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima.

Ricorda, altresì, che nel nostro ordinamento il raggiungimento dei 26 anni di età comporta, dal punto di vista fiscale, l'impossibilità per il genitore di qualificare il figlio come fiscalmente a carico; tale limite era previsto nel testo originario della proposta di legge. A seguito delle modifiche apportate in sede referente, la proposta di legge prescinde dai richiamati elementi di natura fiscale e assegna il beneficio a tutti i figli non economicamente autosufficienti. Per quanto riguarda il rapporto tra la vittima dell'omicidio e il presunto autore del delitto, dalla formulazione delle disposizioni emerge che non necessariamente, ai fini dell'ambito di applicazione, l'autore dell'omicidio deve essere anche il genitore del figlio che la proposta di legge vuole tutelare (ciò è espressamente previsto solo dall'articolo 5, che interviene in materia di pensione di reversibilità). Infatti, come



evidenziato anche nel dossier predisposto dal Servizio Studi, se l'intento iniziale del legislatore era originariamente quello di tutelare il minore che, a seguito del crimine domestico, si vede privato di un genitore – ucciso – e anche dell'altro – accusato dell'omicidio – questa condizione non è esplicitata dalla formulazione delle diverse disposizioni. Il campo di applicazione di queste ultime richiede, infatti, solo un omicidio commesso in ambito domestico e circoscrive la tutela ai figli orfani di un genitore ucciso dal coniuge, dalla parte dell'unione civile o dal convivente.

Entrando nel merito del contenuto, rileva che l'articolo 1 della proposta di legge intende rafforzare, già dalle prime fasi del processo penale, la tutela dei figli della vittima, modificando l'articolo 76 del Testo unico in materia di spese di giustizia (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002), per consentire loro l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dai limiti di reddito; ciò in relazione al processo penale e a tutti i procedimenti civili conseguenti alla commissione del reato, compresi i procedimenti di esecuzione forzata.

L'articolo 1-bis modifica il codice penale, intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all'articolo 577 del codice penale. Rispetto alla norma vigente, che punisce l'uxoricidio (omicidio del coniuge) con la reclusione da 24 a 30 anni, si prevede la pena dell'ergastolo e si estende l'applicazione all'unione civile e alla convivenza, prevedendo l'ergastolo in caso di attualità del legame personale. Con i vigenti limiti di pena viene, invece, punito l'omicidio del coniuge divorziato o della parte della cessata unione civile.

Al fine di rafforzare la tutela dei figli della vittima rispetto al loro diritto al risarcimento del danno, l'articolo 2 novella l'articolo 316 del codice di procedura penale, che disciplina l'istituto del sequestro conservativo. Si stabilisce l'obbligo per il pubblico ministero che procede per omicidio del coniuge (anche separato o divorziato), della parte dell'unione civile (anche se l'unione è cessata) o della per-

sona legata all'imputato da relazione affettiva o stabile convivenza, in caso di presenza di figli della vittima (minorenni o maggiorenni non autosufficienti), di richiedere il sequestro conservativo dei beni dell'indagato in ogni stato e grado del processo.

Fa presente che la tutela degli orfani di crimini domestici viene perseguita anche attraverso modifiche alla disciplina della provvisoria, la cui finalità è anticipare il più possibile la liquidazione del danno patito dalle vittime del reato. In particolare, l'articolo 3, comma 1, della proposta di legge, modifica l'articolo 539 del codice di procedura penale, inserendovi un comma 2-bis in base al quale, quando si procede per omicidio del coniuge (anche separato o divorziato), della parte dell'unione civile (anche se l'unione è cessata) o della persona che sia o sia stata legata all'imputato da relazione affettiva e stabile convivenza, e le prove acquisite nel corso del procedimento penale non consentono la liquidazione del danno, in presenza di figli della vittima che si siano costituiti parte civile, il giudice, in sede di condanna – a prescindere dal carattere definitivo della stessa – deve assegnare loro a titolo di provvisoria una somma pari almeno al 50 per cento del presumibile danno che sarà liquidato poi in sede civile.

L'articolo 4 della proposta di legge interviene sull'istituto dell'indegnità a succedere, disciplinato dall'articolo 463 del codice civile, con la finalità di renderne automatica l'applicazione in caso di condanna per omicidio in ambito domestico. In particolare, il comma 1 inserisce nel codice civile l'articolo 463-bis, con il quale: è sospesa la chiamata all'eredità dell'indagato per il delitto, anche tentato, di omicidio del coniuge (anche legalmente separato) o di omicidio dell'altra parte di un'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento; è prevista la nomina di un curatore dell'eredità giacente; è prevista l'applicazione dell'istituto dell'indegnità a succedere anche in caso di patteggiamento della pena. Tali disposizioni sono previste

anche per l'indagato per omicidio volontario o tentato di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella.

I commi 2 e 3 intervengono invece sul codice di procedura penale, per attribuire alla competenza del giudice penale, tanto in sede di condanna, quanto in sede di patteggiamento della pena, il compito di dichiarare l'indegnità a succedere, evitando così agli altri eredi di dover promuovere un'azione civile per ottenere lo stesso risultato.

L'articolo 5 novella la legge n. 125 del 2011, che ha escluso dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità *una tantum* i familiari superstiti che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza.

Analogamente a quanto previsto per l'indegnità a succedere, la proposta, inserendo tre ulteriori commi nell'articolo 1 di tale legge, mira a sospendere il diritto alla pensione di reversibilità a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio dell'indagato, anticipando così gli esiti della sentenza di condanna.

Il campo d'applicazione di questa disposizione è relativo al coniuge, anche separato, al coniuge divorziato, se titolare di un assegno alimentare, alla parte di un'unione civile, anche cessata, se la parte è titolare di un assegno alimentare, che siano indagati per omicidio volontario o tentato nei confronti del coniuge. In caso di sospensione della pensione di reversibilità, subentrano nella titolarità della quota del genitore rinviato a giudizio i figli minorenni o economicamente non autosufficienti che siano anche figli della vittima.

Ricorda che questa è l'unica disposizione nella quale – per la natura dell'istituto della pensione di reversibilità – il legislatore specifica che i figli della vittima dell'omicidio sono anche figli del presunto autore del delitto.

L'articolo 5-bis, poi, affida allo Stato, alle regioni e alle autonomie locali il compito di promuovere e organizzare forme di assistenza delle vittime di reati

intenzionali violenti e dei loro familiari. In particolare, la disposizione – che non circoscrive il proprio campo d'applicazione ai crimini domestici – demanda ai diversi livelli territoriali di governo il compito di: promuovere servizi informativi, assistenziali e di consulenza; favorire le associazioni di volontariato che operano nel settore; incentivare forme di assicurazione adeguata a favore degli orfani dei crimini domestici; predisporre misure per garantire il diritto allo studio e all'avviamento al lavoro per i figli delle vittime di crimini domestici; monitorare l'applicazione delle norme al fine di evitare processi di ulteriore vittimizzazione.

L'articolo 5-ter, inoltre, prevede che i figli delle vittime del reato di omicidio del coniuge, anche separato, della parte dell'unione civile o della persona legata all'omicida da stabile relazione affettiva, nonché i figli delle vittime del reato di omicidio del coniuge divorziato o della parte della cessata unione civile, abbiano diritto ad assistenza medico psicologica gratuita a carico del Sistema sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al recupero ed al mantenimento del loro equilibrio psicologico. Gli stessi soggetti saranno esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.

L'articolo 5-quater modifica la legge sulle adozioni (legge n. 184 del 1983), con particolare riferimento alla disciplina dell'affidamento del minore « temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo », inserendo all'articolo 4 due ulteriori commi relativi al minore che si trovi in tale condizione a seguito della morte del genitore causata volontariamente dal coniuge (anche separato o divorziato), dalla parte dell'unione civile (anche cessata) o da persona legata al genitore da relazione affettiva. In tali ipotesi il tribunale, eseguiti i necessari accertamenti, provvede all'affidamento privilegiando la continuità delle relazioni affettive tra il minore e i parenti fino al terzo grado e assicurando, in quanto possibile, in presenza di fratelli o sorelle, la continuità affettiva tra gli stessi.

I servizi sociali, su segnalazione del tribunale, assicurano al minore un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e all'inserimento lavorativo.

Fa presente che l'articolo 5-*quinquies* incrementa di 2 milioni di euro, a decorrere dal 2017, la dotazione del Fondo di rotazione per le vittime della mafia, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, che viene destinato ora anche agli orfani per crimini domestici e ridenominato di conseguenza. In particolare, tale incremento è destinato all'erogazione di borse di studio per gli orfani, al finanziamento del loro reinserimento lavorativo e alla copertura delle spese per l'assistenza psicologica e sanitaria. La disposizione specifica poi che almeno il 70 per cento dei due milioni di euro dovrà essere destinato agli orfani minorenni e il restante agli orfani maggiorenni non economicamente autosufficienti. Un decreto del Ministro dell'economia, da adottare di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerche e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dovrà poi stabilire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, i criteri per l'impiego delle risorse stanziare e per l'accesso agli interventi da esse finanziate.

Marisa NICCHI (SI-SEL), nel valutare positivamente diversi aspetti del testo in esame, ne evidenzia tuttavia alcuni punti critici, proponendo, quindi, di inserire nel parere che la Commissione dovrà esprimere dei rilievi volti a specificare che la non autosufficienza degli orfani superstiti maggiorenni deve derivare non solo da problemi di natura economica ma anche da condizioni di disabilità, nonché a precisare che il gratuito patrocinio deve essere garantito sin dai primi passi dell'azione giudiziaria. Esprime, quindi, un giudizio fermamente critico sulla previsione della pena dell'ergastolo per l'omicidio del coniuge, del partner dell'unione civile o del convivente, ribadendo l'inciviltà di tale tipo di pena, che vanifica le finalità rieducative della stessa, senza peraltro rap-

presentare un valido strumento di deterrenza. Invita, pertanto, a porre maggiore enfasi sulle politiche di prevenzione, senza ricorrere a scorciatoie giustizialistiche, che rappresentano a suo avviso una barbarie.

Mario MARAZZITI, *presidente*, condivide le considerazioni svolte dalla collega Nicchi sulla pena dell'ergastolo, ricordando di aver presentato, all'inizio della legislatura, proposte di legge per abolire l'ergastolo ostativo, che contrasta con le finalità rieducative della pena e rappresenta una disfunzionalità del sistema giudiziario, oltre che una grave violazione dei diritti umani. Quanto alle disposizioni a favore dei figli superstiti contenute nel provvedimento, ne segnala la validità anche in situazioni diverse dall'omicidio in ambito familiare, interrogandosi sull'eventuale insorgere problematiche connesse ad una possibile disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni.

Paola BINETTI (Misto-UDC), nel rilevare che molti delitti in ambito familiare sono accompagnati da forti problemi di salute mentale, segnala che l'approccio seguito dalla Commissione competente in sede referente ha trascurato la dimensione della diagnosi precoce, che potrebbe consentire di prevenire i gravi episodi di violenza domestica.

Anna Margherita MIOTTO (PD), associandosi alle considerazioni critiche svolte dal presidente e dalla collega Nicchi sulla pena dell'ergastolo, osserva che appare forse eccessiva anche la disposizione, recata dall'articolo 5, che sospende il diritto alla pensione di reversibilità già a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio dell'indagato. Rileva quindi che le pur opportune misure di sostegno agli orfani superstiti previste dagli articoli 5-*bis* e 5-*ter* appaiono nella presente formulazione troppo generiche e non in grado di trovare concreta attuazione tramite l'attivazione dei servizi sociali.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.****Nuovo testo C. 3500 Bindi.**

(Parere alla II Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione giustizia sul testo risultante dall'approvazione degli emendamenti riferiti alla proposta di legge A.C. 3500 (Bindi ed altri), che modifica la disciplina in materia di testimoni di giustizia, attualmente contenuta nel decreto-legge n. 8 del 1991, e nelle relative norme attuative. La necessità dell'intervento normativo deriva dalle difficoltà – pur dopo la novella di cui alla legge 13 febbraio 2001, n. 45 – di inquadrare organicamente tale disciplina nell'ambito della citata legge quadro del 1991, pensata per i soli collaboratori di giustizia.

Fa presente che la proposta di legge in esame dedica, quindi, ai testimoni di giustizia una normativa speciale con cui si vuol porre rimedio alle numerose criticità emerse nella prassi. Tale proposta, che si compone di 24 articoli, suddivisi in quattro Capi, fa proprie gran parte delle proposte che la Commissione parlamentare antimafia, all'esito delle criticità rilevate nel corso delle audizioni svolte, ha esplicitato nella Relazione sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia, approvata dalla stessa Commissione nella seduta del 21 ottobre 2014. Tra le novità previste dalla riforma segnala, in particolare: la definizione del testimone di giustizia, ancorata a parametri più stringenti; la personalizzazione e gradualità delle misure; la possibilità per il testimone di godere di misure di sostegno economico anche nel luogo di residenza, in presenza di una riduzione della capacità di reddito; l'introduzione di misure a salvaguardia dell'impresa del testimone; l'istituzione di una figura, il referente del testimone di giustizia, che garantisca a questi un riferimento

certo nei rapporti con le istituzioni, assicurando una piena assistenza al testimone per tutte le sue necessità; l'introduzione di un termine di durata massima delle misure.

Ricordato preliminarmente che la legge 13 febbraio 2001, n. 45 – riformando la disciplina contenuta nel decreto-legge del 1991, sui collaboratori di giustizia – ha avuto il merito di codificare la figura autonoma del « testimone di giustizia », trattandosi di una categoria di soggetti, diversamente dai cosiddetti pentiti, normalmente estranei al circuito criminale. Prima del 2001, infatti, il trattamento del testimone era nella prassi indistintamente equiparato a quello del collaboratore di giustizia previsto dal decreto-legge del 1991, e solo con tale novella la sua posizione viene distinta, sia per quanto riguarda la diversità dei presupposti che consentono l'ammissione alle speciali misure di protezione sia per quanto riguarda il trattamento.

Entrando nel merito del contenuto, rileva che il Capo I (articoli 1 e 2) della proposta di legge ridefinisce lo *status* del testimone di giustizia, che giustifica l'applicazione delle speciali misure di protezione ai testimoni di giustizia e agli « altri protetti »; quest'ultima categoria viene introdotta *ex novo* e richiama sia le persone stabilmente conviventi col testimone (a qualsiasi titolo), sia coloro i quali, per le relazioni che intrattengono con quest'ultimo, sono esposti a grave, attuale e concreto pericolo.

Fa presente, poi, che il Capo II della proposta di legge (articoli 3-8-*bis*) concerne le speciali misure di protezione dei testimoni di giustizia.

In particolare, l'articolo 3 della proposta di legge indica la tipologia delle speciali misure di protezione: misure di tutela (fisica e dei beni); misure di sostegno economico; misure di reinserimento sociale e lavorativo.

Segnala che, per quanto riguarda le competenze della Commissione Affari sociali, assume particolare rilievo il comma 2 dell'articolo 3, che demanda l'individuazione di ulteriori, apposite disposizioni per

i minori oggetto delle misure di protezione, al regolamento di attuazione previsto dal successivo articolo 23.

L'articolo 4 detta i criteri di scelta delle misure di protezione. Una novità importante è costituita dal richiamo alla personalizzazione delle misure; si precisa, poi, che le misure adottate, salvo temporanee ed eccezionali motivi di sicurezza personale, non possono comportare una compressione o una perdita dei diritti goduti dal testimone di giustizia prima delle dichiarazioni rese.

Un'altra rilevante previsione che caratterizza la riforma in esame riguarda l'obbligo di garantire, di norma, al testimone di giustizia la permanenza nella località di origine e la prosecuzione delle attività ivi svolte al fine di riprodurre le precedenti condizioni di vita; è fatta salva, comunque, la valutazione relativa all'idoneità della misura da parte dell'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Una norma « di chiusura » riguarda, in ogni caso, l'obbligo di garantire al testimone e agli altri protetti « un'esistenza dignitosa ». Gli articoli 5, 6 e 7 disciplinano, quindi, le diverse misure a tutela del testimone di giustizia: misure di sicurezza dell'incolumità del testimone (articolo 5); misure di sostegno economico (articolo 6); misure di reinserimento sociale e lavorativo (articolo 7).

L'articolo 5 indica una serie di misure progressive di tutela in base all'attualità e gravità del pericolo, volte a garantire l'incolumità del testimone, degli altri protetti e la sicurezza dei loro beni, unificando in una sola disposizione le misure già previste dal decreto-legge del 1991 e dal decreto ministeriale n. 161 del 2004 ed eliminando la distinzione tra misure di protezione adottate nella località di origine e quelle adottate col trasferimento in località protetta (ovvero l'attuale speciale programma di protezione). Le novità principali rispetto all'attuale disciplina consistono, in particolare, nell'estensione della protezione alle aziende del testimone, e nelle cautele per assicurare la riservatezza del cambiamento delle generalità in atti pubblici.

L'articolo 6 detta le misure di sostegno economico spettanti a tutti i testimoni di giustizia, che attualmente – in base al citato decreto-legge n. 8 del 1991 – riguardano, invece, il solo testimone sottoposto al programma di protezione con trasferimento in località protetta. La disposizione in oggetto elimina il riferimento all'obbligo di garantire un tenore di vita non inferiore a quello precedente alle dichiarazioni, prevedendo che ai testimoni di giustizia sia assicurata una condizione economica equivalente a quella preesistente. Il riferimento al pregresso tenore di vita si è, infatti, dimostrato inadeguato e non svolge la funzione reintegrativa che era stata immaginata. Tra le misure elencate, segnalo la conferma di quella relativa al diritto al rimborso delle spese sanitarie, ove sia impossibile usufruire di strutture pubbliche, già prevista dall'articolo 8 del decreto ministeriale n. 161 del 2004.

L'articolo 7 è dedicato alle misure di reinserimento sociale e lavorativo del testimone di giustizia (e degli altri protetti) che, come quelle economiche, vedono attualmente una disparità di trattamento in favore del testimone sottoposto al programma speciale di protezione. Infatti, quando il testimone di giustizia è ammesso alle misure speciali di protezione, l'adozione di misure di reinserimento sociale è solo eventuale. Confermata l'attuale disciplina sul diritto alla conservazione del posto di lavoro o al trasferimento presso altre amministrazioni o sedi per i dipendenti pubblici o privati, tra le nuove prerogative in ambito lavorativo si segnalano: il diritto del testimone, dopo il trasferimento in località protetta, al tempestivo svolgimento di un'attività lavorativa, anche non retribuita, in base alle proprie inclinazioni; il diritto del testimone, se imprenditore, a beneficiare di specifiche forme di sostegno alla propria impresa; la possibile assegnazione di beni da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; il diritto del testimone a un nuovo posto di lavoro, anche temporaneo, con mansioni e posizione equivalenti a

quelle che il testimone di giustizia ha perso in conseguenza delle sue dichiarazioni. Viene confermato – ed ora esteso a tutti i testimoni di giustizia – il diritto all'accesso a un programma di assunzioni presso la pubblica amministrazione (fatte salvo quelle che richiedono particolari requisiti), con chiamata nominativa e con qualifica corrispondente ai titoli posseduti, anche in soprannumero e in deroga alla normativa limitativa delle assunzioni.

L'articolo 8 stabilisce, in generale, un termine massimo della durata di sei anni delle speciali misure di protezione (sia di tutela che di assistenza economica e di reinserimento lavorativo), fissato dalla Commissione centrale presso il Ministero dell'interno, fatte salve le periodiche verifiche sulla gravità e attualità del pericolo e sull'idoneità delle misure. Le misure potranno, tuttavia, protrarsi oltre tale limite, su richiesta motivata dell'autorità giudiziaria che le ha proposte.

Osserva, poi, che l'articolo 8-bis modifica l'articolo 10 del suddetto decreto-legge n. 8 del 1991, innovando, in particolare, la composizione della Commissione centrale presso il Ministero dell'interno cui, su richiesta dell'autorità giudiziaria, compete decidere sull'adozione delle diverse misure di protezione nonché sulle eventuali vicende modificative. La composizione della Commissione è integrata da un avvocato dello Stato ed è prevista la nomina di un vicepresidente.

Fa presente, quindi, che il Capo III della proposta di legge (articoli 9-16-bis) detta una serie di disposizioni concernenti le misure e i programmi di protezione. In particolare, l'articolo 9 rinvia, in quanto compatibili, a una serie di disposizioni del decreto-legge n. 8 del 1991 per il procedimento di applicazione, modifica, proroga e revoca delle speciali misure e l'attuazione dei programmi di protezione e per quanto non espressamente disciplinato dalla proposta di legge.

L'articolo 10 coordina la disciplina sulla proposta di ammissione alle speciali misure di protezione (prevista dall'articolo 13 del decreto-legge n. 8 del 1991) al nuovo *status* del testimone di giustizia. La

proposta alla Commissione centrale, infatti, deve contenere anche l'attestazione della sussistenza dei requisiti del testimone di giustizia indicati dall'articolo 2 della proposta di legge in esame. Sulla proposta di ammissione – ove la testimonianza riguardi delitti di mafia, terrorismo ed altri delitti di particolare allarme sociale – è resa obbligatoria la richiesta di parere del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. La disposizione prevede – anche in riferimento all'acquisizione delle notizie sull'attualità, concretezza e gravità del pericolo cui sarebbe sottoposto il testimone – che la Commissione richieda informazioni, oltre che al Servizio centrale di protezione, anche al prefetto del luogo di dimora del testimone. Infine, si prevede la trasmissione al tribunale dei minorenni, per le eventuali determinazioni di competenza, della proposta di misure di protezione che riguardi minori in condizioni di disagio familiare e o sociale.

Gli articoli 11 e 12 riguardano l'applicazione del piano provvisorio e del programma definitivo di protezione. L'articolo 13 stabilisce l'affidamento delle modalità esecutive delle misure di protezione al Servizio centrale di protezione, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 14 del decreto-legge n. 8 del 1991.

Segnala che l'articolo 14 istituisce la figura del referente del testimone di giustizia, individuato nel competente ufficio del Servizio centrale di protezione, che lo assiste per tutta la durata delle misure e anche successivamente, fino al riacquisto dell'autonomia economica. Tale previsione risponde all'esigenza, manifestata anche nel corso di numerose audizioni presso la Commissione antimafia, di fornire al testimone di giustizia un costante punto di riferimento che funga da supporto e da intermediario tra questi e la Commissione centrale nel corso del programma di tutela. I principali compiti di assistenza riguardano: la puntuale informazione del testimone sui diritti che la legge gli assicura e sulle conseguenze derivanti dall'attuazione delle misure; l'informazione alla Commissione centrale sull'andamento del

programma e sulla eventuale sua necessità di adeguamento; l'individuazione e la quantificazione del patrimonio del testimone (attivo e passivo), che lo stesso referente deve aiutare a gestire (o gestire direttamente); le proposte sui progetti di reinserimento nel mondo del lavoro; la predisposizione dei progetti di capitalizzazione; l'assistenza nella periodica rendicontazione alla Commissione centrale delle somme assegnate al testimone.

L'articolo 15 – nell'ottica di mantenere un filo diretto tra le istituzioni preposte e i testimoni – prevede per i testimoni di giustizia e gli altri protetti la possibilità, in qualunque momento del programma, anche preliminare, di essere sentiti personalmente dalla Commissione centrale e dal Servizio centrale di protezione.

L'articolo 16 riguarda la disciplina della somma urgenza attualmente prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 1991, per i casi in cui ricorrano situazioni di particolare gravità e urgenza e non ci sia il tempo di attendere la deliberazione della Commissione centrale.

L'articolo 16-*bis* integra il contenuto del comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 8 del 1991, che precisa la natura riservata e non soggetta a rendicontazione degli interventi finanziari relativi alle misure di protezione. Viene ulteriormente precisato che gli interventi in questione non sono soggetti alle norme sulla tracciabilità dei pagamenti e sulla fatturazione elettronica.

Osserva, quindi, che il Capo IV (articoli 17-24) reca le disposizioni finali e transitorie. In particolare, l'articolo 22 prevede l'istituzione di una speciale sezione del sito

*internet* del Ministero dell'Interno dedicata ai testimoni di giustizia; la sezione fornisce in forma chiara tutte le informazioni sui programmi di protezione e sui diritti e doveri del testimone.

L'articolo 23, poi, stabilisce l'adozione di uno o più regolamenti, adottati *ex* articolo 17 della legge n. 400 del 1988, al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nella legge in esame.

A questo proposito rileva che, con riferimento al regolamento al quale rinvia il comma 2 dell'articolo 3, appare opportuno che esso venga adottato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in quanto volto a recare apposite disposizioni per i minori oggetto delle misure di protezione.

L'articolo 24 della proposta di legge conferma, infine, in capo al Ministro dell'interno gli obblighi di relazione semestrale al Parlamento sulle misure di protezione dei testimoni di giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalità di applicazione, senza riferimenti nominativi. In particolare, oltre al numero dei testimoni e degli altri protetti, andranno in tale sede precisate, rispetto a quanto attualmente previsto, le spese di assistenza economica sostenute e le elargizioni straordinarie concesse ai testimoni oltre che le esigenze strumentali od operative connesse alla funzionalità del Servizio centrale di protezione e dei suoi uffici sul territorio.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.35.**

ALLEGATO

**DL 244/2016: Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative. C. 4304 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4304 Governo, approvato dal Senato: « Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative »;

evidenziato che, con riferimento alla proroga di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, concernenti la revisione del « sistema di governo » del settore farmaceutico e della relativa remunerazione della filiera distributiva, appare opportuno prevedere un

termine meno ampio, dato che tale rioridino, sollecitato più volte dalle regioni, appare oramai indifferibile,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di limitare l'estensione della proroga di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge in oggetto, anticipando al 30 giugno 2017 il termine del 31 dicembre 2017, previsto dal decreto-legge.



## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative. C. 4304 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	161
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i> ) .....	177

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole ( <i>Esame e approvazione del documento conclusivo</i> ) .....	167
ALLEGATO 2 ( <i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i> ) .....	179

##### SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	169
---	-----

##### SEDE REFERENTE:

Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità. C. 3653 Mongiello ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	174
--	-----

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. (COM(2016)710 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	176

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

**La seduta comincia alle 12.30.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e

definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative.

**C. 4304 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca SANI, *presidente e relatore*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori

della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che, come anticipato nell'Ufficio di presidenza del 16 febbraio scorso, la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza entro le ore 13 della giornata odierna.

In qualità di relatore, illustra quindi i contenuti del decreto-legge all'esame che, a seguito delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, si compone di 21 articoli, cioè cinque in più rispetto a quelli contenuti nel testo originariamente licenziato dal Consiglio dei ministri. Il numero dei commi nei quali tali articoli sono suddivisi è inoltre passato da 83 a 217.

Fa presente che presso l'altro ramo del Parlamento, sono state altresì inserite – nell'ambito del disegno di legge di conversione – disposizioni recanti proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. Tra queste ultime, ben due riguardano ambiti di competenza della Commissione.

In particolare, l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione prevede due proroghe di termini per l'esercizio di altrettante disposizioni di delega contenute nel c.d. collegato agricolo (legge 28 luglio 2016, n. 154).

La prima disposizione prevede che l'esercizio della delega legislativa disposta all'articolo 15, comma 1, della predetta legge, finalizzata alla razionalizzazione e al contenimento della spesa pubblica, relativa al riordino degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il riassetto del settore ippico e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale avvenga entro diciotto mesi – anziché dodici, come attualmente previsto – dall'entrata in vigore della medesima legge, avvenuta il 25 agosto 2016.

La seconda disposizione prevede che l'esercizio della delega legislativa disposta all'articolo 21, comma 1, della medesima legge n. 154 del 2016, relativa al riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mer-

cati avvenga anch'essa entro diciotto mesi (anziché dodici) dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

Venendo poi alle disposizioni di interesse per la Commissione contenute nell'ambito del decreto-legge, segnala, anzitutto, che l'articolo 3, comma 2-ter, dispone il differimento al 31 dicembre 2017 del termine – scaduto il 31 dicembre 2015 – per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso dei trattori agricoli o forestali, nonché quello per i relativi corsi di aggiornamento.

Osserva che l'obbligo di abilitazione in oggetto riguarda sia i lavoratori dipendenti sia i lavoratori autonomi ed è disciplinato dall'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sancito dalla relativa Conferenza permanente il 22 febbraio 2012 e concerne – ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni – sia l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali sia richiesta una specifica abilitazione degli operatori, sia le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

Precisa inoltre che la disposizione in oggetto stabilisce altresì che, entro 12 mesi decorrenti dal termine del 31 dicembre 2017, debbano essere effettuati i corsi di aggiornamento previsti per i lavoratori del settore agricolo indicati nel citato accordo.

L'articolo 12, comma 2-ter, dispone invece la proroga di sei mesi del termine entro il quale i consorzi di tutela delle denominazioni di qualità (DOP, IGP, IGT) e dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica protetta devono adeguare gli statuti al fine di introdurre criteri che assicurino l'equilibrio di genere. Il termine, attualmente contenuto nel comma 3 dell'articolo 2 del c.d. collegato agricolo, era di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (il 12 gennaio 2017).

L'articolo 12, comma 2-quater, reca quindi disposizioni di proroga di termini relativi alla modifica del contributo al Consorzio nazionale di raccolta e tratta-

mento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE). In particolare, esso interviene sull'articolo 10 del c.d. collegato agricolo, che ha ridefinito, con decorrenza dall'anno 2017, il contributo dovuto al Consorzio, spostando il termine di operatività delle nuove disposizioni al 1° luglio 2017 e sopprimendo l'inciso contenuto nel comma 2 secondo il quale il versamento del contributo con cadenza trimestrale decorre, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della legge.

In proposito, ricorda che l'articolo 10, comma 1, del collegato agricolo ha previsto che il contributo ambientale a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali ed animali destinati al mercato interno è determinato a seconda delle tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti.

Rammenta poi che il comma 2 del medesimo articolo 10 ha previsto che il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione del prodotto, sfuso o confezionato, nel mercato nazionale ed è versato al CONOE ovvero al sistema alternativo di produttori, con cadenza trimestrale, a decorrere, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della legge (l'inciso che specifica quando è dovuto il primo versamento è soppresso con il comma in esame).

Sottolinea inoltre che il comma 3 prevede che sono comunque esclusi dall'applicazione del contributo gli oli extravergini di oliva, salvo che venga dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti.

Sono inoltre esclusi dall'applicazione del contributo: *a)* gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità eguale o inferiore a cinque litri; *b)* gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, in confezioni di capacità eguale o inferiore a un litro; *c)* i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità eguale o inferiore a 500 grammi; *d)* gli oli e i grassi animali e vegetali a denominazione di origine e ad indicazione geografica pro-

tette nonché i prodotti alimentari con questi conservati; *e)* gli oli e i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Segnala poi che l'articolo 13, comma 6-*undecies* interviene in materia di Cassa integrazione guadagni in deroga nel settore della pesca. La disposizione in oggetto prevede che, al fine di prorogare anche per il 2017 il finanziamento necessario alla copertura integrale della Cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca relativa all'anno 2016, nei limiti e secondo le modalità stabiliti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 agosto 2016 (n. 1600069), emanato sulla base dell'articolo 1, comma 307 della legge n. 208 del 2015, è destinata una somma (ulteriore) fino a 17 milioni di euro. Alla copertura del predetto onere per il 2017 si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 185 del 2008 (legge n. 2 del 2009).

Il citato articolo 1, comma 307, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione finalizzate al finanziamento degli ammortizzatori sociali, ha già destinato fino a 18 milioni di euro per il riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca. I limiti e le modalità applicative di questa misura sono state disposte per mezzo del suindicato decreto interministeriale n. 1600069 del 5 agosto 2016, che viene richiamato con riferimento alla disposizione in commento.

L'articolo 13, commi 6-*duodecies* e 6-*terdecies*, reca infine disposizioni in materia di controlli e sanzioni su prodotti agricoli e alimentari a denominazione protetta, con particolare riferimento ai vini, modifica due disposizioni della legge n. 238 del 2016 (cosiddetto testo unico sul

vino) e integra il decreto legislativo n. 297 del 2004 in materia di sanzioni a protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

In particolare, la prima modifica proroga al 31 dicembre 2017 il termine, attualmente stabilito in sei mesi dall'entrata in vigore della legge, (avvenuta il 12 gennaio 2017), previsto all'articolo 64, comma 2, terzo periodo, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (cosiddetto testo unico sul vino) riferito all'obbligo di adeguamento ai nuovi requisiti introdotti per poter continuare a svolgere le attività di controllo e certificazione sui vini a DO e IG.

In particolare, segnala che il medesimo articolo 64, comma 2, secondo periodo, prevede che le « autorità pubbliche devono essere conformi ai requisiti previsti ai punti 5.1, 6.1, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.12 e 7.13 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012; la conformità delle medesime è verificata al momento dell'iscrizione nell'elenco, attraverso la valutazione del personale impiegato nelle verifiche della specifica DO e IG, dei membri del Comitato di certificazione, dei membri del Comitato dei ricorsi e della procedura di controllo e certificazione e, successivamente, a ogni loro modifica ».

Osserva che la seconda modifica dispone che anche i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 2 dell'articolo 78 della medesima legge n. 238 del 2016 siano riassegnati ad apposito capitolo di spesa dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

Sottolinea che la richiamata norma sanzionatoria prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola, dichiarare un quantitativo maggiore di quello effettivamente prodotto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro. Se il quantitativo di prodotto oggetto di irregolarità è superiore a 10 tonnellate ovvero a

100 ettolitri, l'importo della predetta sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiato.

Rileva che il secondo comma introduce l'articolo 11-*bis* al decreto legislativo n. 297 del 2004 recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari. Tale articolo aggiuntivo – rubricato « Disposizioni finanziarie » – prevede che, al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta, i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal medesimo decreto n. 297 del 2004, di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, siano versati sul capo 17, capitolo 3373, dello stato di previsione dell'entrata del Bilancio dello Stato per essere poi riassegnati ad apposito capitolo di spesa del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del medesimo Ministero. Si prevede, infine, la usuale autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) stigmatizza la previsione della proroga del termine per l'esercizio della delega per il riassetto del settore ippico, che attende ormai da troppo tempo un intervento di riorganizzazione e per questo versa in una situazione sempre più complessa. Critica inoltre la previsione della proroga del termine per l'esercizio della delega relativa al riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura, che a suo avviso avrebbe dovuto, invece, essere esercitata dal Governo con la massima sollecitudine anche al fine di predisporre, una volta per tutte, strumenti adeguati a far fronte alle calamità naturali, evitando così di dover far ricorso a provvedimenti *ad hoc* al verificarsi di ogni singolo evento calamitoso.

Massimo FIORIO (PD), nel manifestare un generale apprezzamento per le misure inserite nel decreto-legge all'esame che riguardano il settore agricolo, sottolinea, in particolare, l'importanza della proroga per il 2017 del finanziamento della Cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, della proroga del termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi di tutela delle denominazioni di qualità (DOP, IGP, IGT) e dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica protetta ai criteri che assicurino l'equilibrio di genere, considerata la necessità di tenere conto dei tempi tecnici per tale adeguamento ed, infine, della proroga del termine per l'esercizio della delega relativa al riordino degli enti controllati dal MIPAAF.

Massimiliano BERNINI (M5S) esprime forti critiche al Governo per aver differito al 31 dicembre 2017 il termine – scaduto il 31 dicembre 2015 – per l'entrata in vigore dell'obbligo di abilitazione all'uso dei trattori agricoli e forestali, nonché quello per i relativi corsi di formazione. Rimarca, infatti, come tale obbligo rappresenti una misura fondamentale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la cui attuazione riveste un carattere di assoluta urgenza considerato l'alto rischio insito nell'utilizzo delle macchine agricole, comprovato dai dati statistici sull'elevato numero di incidenti mortali che ogni anno si verificano per ribaltamento. A suo avviso, tale differimento costituisce un atto di grave responsabilità del Governo ed un segnale sbagliato per il comparto primario e per tutto il Paese, al quale si dice che non è necessario adeguarsi alle nuove misure in quanto la loro attuazione verrà posticipata di anno in anno con i decreti-legge così detti mille proroghe. Aggiunge che, qualora la difficoltà a rendere operative le norme richiamate fosse legata ad un loro eccessivo tasso di vincolatività, il Governo dovrebbe intervenire per modificarle allo scopo di renderle meno gravose.

Giuseppe ROMANINI (PD) valuta positivamente il provvedimento all'esame che,

a suo avviso, nelle parti di interesse della Commissione Agricoltura, recepisce le esigenze avanzate dalle varie categorie del comparto primario. In tale contesto si iscrive, innanzitutto, la proroga del finanziamento della Cassa integrazione guadagni in deroga per la pesca che rappresenta una misura di assoluta necessità per il settore ittico. Sottolinea inoltre che la previsione della proroga di alcuni termini rappresenta una misura di buon senso che tiene conto delle difficoltà applicative di norme di recente approvazione, quali quella che prescrive ai consorzi di tutela delle denominazioni di qualità (DOP, IGP, IGT) e dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica protetta di adeguare i loro statuti ai criteri che assicurino l'equilibrio di genere, e la norma contenuta nel testo unico sul vino relativa ai nuovi requisiti necessari per poter continuare a svolgere attività di controllo e certificazione sui vini a DO e IG. Con riferimento alle critiche svolte dall'onorevole Bernini in merito al differimento dell'entrata in vigore delle norme sui così detti patentini per le macchine agricole, fa presente che anch'esso risponde ad un criterio di buon senso in quanto potrà servire a mettere a punto una modifica delle norme in questione finalizzata a renderle meno gravose per gli operatori del settore.

Mino TARICCO (PD) si associa alle considerazioni svolte dal collega Romanini sull'opportunità del differimento dell'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso dei trattori agricoli e dei relativi corsi di aggiornamento che scaturisce dalla necessità di rivedere un sistema di regole che, per un eccesso di zelo, pur muovendo dalla giusta prospettiva di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, rischia di imporre misure che si trasformano in adempimenti burocratici ultronei. Auspica quindi che il differimento alla fine dell'anno in corso dell'entrata in vigore delle norme possa contribuire a creare le condizioni, anche attraverso un confronto con le organizzazioni di categoria, per una modifica delle norme in materia volta a

rendere meno stringenti taluni obblighi dalle stesse previsti.

Colomba MONGIELLO (PD) giudica con estremo favore la proroga del finanziamento della Cassa integrazione guadagni in deroga per la pesca, che costituisce una misura fondamentale di sostegno ad un settore che da tempo è messo a dura prova ed auspica che per esso venga introdotta una specifica disciplina a regime in materia di ammortizzatori sociali.

Auspica altresì che la proroga del termine per l'attuazione delle disposizioni sul contributo dovuto al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE), che rappresentano il frutto di una battaglia condotta per garantire la completa tracciabilità della filiera dell'olio, sia funzionale ad assicurare una puntuale e completa applicazione delle norme in materia.

Infine, in relazione alla proroga del termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi di tutela delle denominazioni di qualità e dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica protetta ai criteri sulla parità di genere, osserva che, in realtà, numerosi consorzi hanno già provveduto in tal senso e che pertanto, la proroga appare piuttosto una preoccupazione del legislatore che dei diretti interessati.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE dopo aver sottolineato l'importanza delle misure previste nel decreto-legge per il settore agricolo, tra le quali, innanzitutto, vi è la proroga del finanziamento della Cassa integrazione guadagni in deroga per la pesca, assicura che il differimento del termine per l'entrata in vigore dell'obbligo di abilitazione all'uso di trattori agricoli servirà a fornire indirizzi per un intervento legislativo che coniughi l'esigenza di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro con quella di sgravare gli operatori da carichi burocratici inutili. Assicura altresì che la proroga del termine per l'esercizio della delega relativa al riordino del settore ippico sarà utile a realizzare un quadro giuridico armonico.

Rimarca, infine, che in taluni casi, le proroghe o i differimenti dei termini sono stati disposti per venire incontro all'esigenza rappresentata dagli operatori del settore di disporre di ulteriore tempo per potersi adeguare alle norme di recente approvazione.

Luca SANI, *presidente e relatore*, formalizza una proposta di parere favorevole nelle cui premesse si manifesta, tra l'altro, una valutazione favorevole degli interventi, contenuti all'articolo 13, comma 6-*undecies*, di proroga della Cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca e si auspica che, per il settore della pesca, venga introdotta una specifica disciplina a regime in materia di ammortizzatori sociali (*vedi allegato 1*).

Giuseppe L'ABBATE (M5S) dopo aver stigmatizzato i tempi eccessivamente ristretti dell'esame del provvedimento che, unitamente all'apposizione della questione di fiducia da parte del Governo, costringono il Parlamento a piegarsi alla volontà dell'Esecutivo, preannuncia che il suo Gruppo esprimerà un voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) dopo aver ringraziato il presidente Sani per l'approfondito lavoro di analisi del decreto-legge all'esame e i colleghi intervenuti nel dibattito per gli spunti offerti, rimarca l'importanza della proroga del finanziamento della Cassa integrazione guadagni in deroga per la pesca, che è una misura molto attesa dal settore, contemplata anche in alcune proposte di legge relative al settore in avanzato stato di esame in sede referente da parte della Commissione.

Sottolinea inoltre che, in molti casi, le proroghe dei termini rispondono alla necessità di garantire tempi adeguati – maggiori rispetto alle valutazioni compiute in sede di approvazione delle norme che li contenevano – per l'attuazione di disposizioni di grande valenza introdotte di recente nell'ordinamento giuridico, quale quella che prevede l'obbligo dei consorzi

di tutela delle denominazioni di qualità e dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica protetta di adeguare gli statuti ai criteri sulla parità di genere e la norma che impone agli organi che esercitano attività di controllo e certificazione sui vini a DO e IG di adeguarsi ai nuovi requisiti, previsti, peraltro, da complesse regole tecniche.

In conclusione, preannuncia il voto favorevole del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore.

Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL) pur riconoscendo che in taluni casi la previsione di alcune proroghe di termini risponde ad un criterio di buon senso, considera non condivisibile il provvedimento nel suo complesso, in quanto nella maggior parte dei casi le proroghe vengono disposte per tamponare gli effetti della incapacità o inadeguatezza dei soggetti destinatari delle norme stesse ad adeguarsi nei tempi stabiliti. Preannuncia pertanto che esprimerà un voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Osserva polemicamente, inoltre, come i tempi e le modalità di esame di questo decreto-legge, come già accaduto più volte in questa legislatura per altri provvedimenti, denotino l'instaurarsi di un monocameralismo di fatto, in spregio alla volontà popolare che si è espressa in maniera chiara nella recente consultazione referendaria.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 13.05.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

**La seduta comincia alle 13.05.**

#### **Indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole.**

*(Esame e approvazione del documento conclusivo).*

Luca SANI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda quindi che la Commissione è chiamata oggi a iniziare l'esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole. Tale documento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera, dà conto dei risultati acquisiti nel corso delle varie fasi dell'indagine conoscitiva.

Ricorda altresì che, come preannunciato in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione ha dato all'onorevole Oliverio l'incarico di predisporre una proposta di documento conclusivo e che esso è stato già inviato ai componenti la Commissione (*vedi allegato 2*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ricorda che l'indagine conoscitiva, deliberata l'11 settembre 2013, ha avuto come scopo quello di individuare le criticità che rendono non soddisfacente, nel complesso, il funzionamento del sistema di finanziamento delle imprese agricole. Da allora il Governo ha assunto provvedimenti che sono andati nella direzione di favorire l'utilizzo del credito bancario da parte delle imprese agricole per effettuare nuovi investimenti e degli strumenti per incentivare l'occupazione dei giovani nell'agricoltura.

Sottolinea che, dagli approfondimenti svolti, è emersa l'importanza del ruolo svolto da ISMEA soprattutto nella concessione di fidejussioni per l'acquisto di terreni.

Osserva come dai dati raccolti emerga che la situazione di crisi non è stata ancora superata, ma che negli ultimi due anni il settore agricolo ha mostrato una

certa vivacità ed ha mostrato una forza di traino nei confronti degli altri comparti dell'economia italiana.

Illustra quindi le proposte a cui perviene il documento conclusivo per migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle imprese agricole: potenziare e condividere gli strumenti di valutazione del rischio di credito e della sostenibilità dei finanziamenti; accelerare l'obiettivo di far condividere alle banche ed al sistema che eroga i contributi, modelli che siano trasparenti e attenti alle peculiarità del settore agricolo; rafforzare i fondi di garanzia a presidio del rischio di credito delle banche che finanziano l'agricoltura, in termini di semplificazione per le imprese, efficacia di deponderazione del patrimonio di vigilanza, integrabilità ed armonizzazione con la programmazione europea. È necessario altresì introdurre e consolidare strumenti che mitigano i rischi delle oscillazioni del reddito e dei ricavi delle aziende per effetto di eventi climatici e crisi di mercato, dando immediata applicazione alla misura prevista dal Piano di sviluppo rurale nazionale relativa alla misura « Gestione del rischio » sulla quale sono stati stanziati 1,64 miliardi di euro. In relazione a tale aspetto intende esprimere un sincero ringraziamento ai colleghi L'Abbate e Gallinella per il prezioso contributo offerto sul tema del riordino degli strumenti di gestione del rischio.

Al fine di migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle imprese agricole occorre inoltre proseguire ed intensificare le azioni volte al ricambio generazionale ed al rafforzamento fondiario secondo due direzioni: l'implementazione ed il miglioramento di strumenti agevolativi che trasferiscano valore a quei giovani imprenditori che manifestano, in termini di progetti e di capacità, il potenziale più elevato; la creazione di veicoli e modalità alternative (da affiancare a quelle tradizionali) per favorire il *turnover* delle terre scongiurando il rischio dell'abbandono dell'attività agricola.

Rimarca dunque che il credito è la chiave di volta dell'intero sistema agricolo e agroalimentare nazionale, da cui passa il

definitivo e stabile decollo del comparto e che proprio in tale ambito occorre intervenire ancora per migliorare tempi, modi e condizioni dell'erogazione del credito. Sottolinea inoltre che diventa strategico rafforzare e migliorare i rapporti delle banche con le imprese agricole, puntando su nuovi strumenti, sui tempi certi, su una consistente semplificazione.

Rileva poi che l'agricoltura italiana è notevolmente cambiata negli ultimi anni, perché ha saputo innovare nel rispetto delle migliori tradizioni, ma che ha ancora bisogno di investimenti, credito, garanzie perché le sfide dei mercati internazionali sono sempre più importanti ed il Parlamento, e questa Commissione in particolare, hanno il dovere di dare certezze alle imprese agricole italiane.

In conclusione, dà conto del lavoro svolto di rilettura e di « attualizzazione » dei documenti presentati nel considerevole lasso di tempo trascorso dall'avvio dell'indagine conoscitiva e ringrazia i soggetti esterni al Parlamento, ma comunque di natura istituzionale, quali l'ISMEA e gli uffici del MIPAAF, che hanno dato un proficuo contributo alla redazione di un documento conclusivo che, si augura, possa essere uno strumento utile alle imprese e ai giovani agricoltori.

Luca SANI, *presidente*, pone in votazione la proposta di documento conclusivo (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva.

**La seduta termina alle 13.15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

**La seduta comincia alle 13.15.**



**Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.**

**C. 4286 Governo.**

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, fa presente, in via preliminare, che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 8 del 2017 reca nuove misure urgenti in favore delle popolazioni colpite dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016 e proseguita nei mesi successivi del 2016 e nell'anno in corso. Si tratta di una situazione eccezionale che, nei territori interessati, ha determinato notevoli difficoltà proprio a causa del protrarsi delle scosse, cui si sono aggiunte recentemente le avversità atmosferiche legate alle precipitazioni nevose.

Ricorda che, al verificarsi degli eventi sismici, il Governo è intervenuto tempestivamente con l'adozione di tre provvedimenti d'urgenza (il secondo dei quali, il decreto-legge n. 205 del 2016 è confluito nel decreto-legge n. 189), con la dichiarazione dello stato di emergenza e lo stanziamento delle risorse per gli interventi di immediata necessità che – sulla base di quanto stabilito nelle delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 ottobre 2016, del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, che hanno esteso gli effetti della dichiarazione dello stato d'emergenza ai nuovi eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 – ammontano a 160 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

Venendo al decreto-legge all'esame, segnala che esso si compone di 22 articoli e contiene misure che incidono su vari ambiti e che sono volte, tra l'altro, ad accelerare i procedimenti in corso relativi agli studi di microzonazione, a concedere finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, a realizzare interventi relativi alle strutture d'emergenza e agli edifici scolastici, a sostenere le fasce deboli della popolazione, a prorogare alcuni termini di adempimenti tributari e ad attribuire alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino all'anno 2018, a potenziare la dotazione di personale utilizzato per le attività di ricostruzione, nonché a sospendere alcuni termini processuali.

Quanto ai contenuti, osserva che le disposizioni di stretta competenza della Commissione agricoltura sono quelle contenute all'articolo 15; appaiono di interesse anche le disposizioni contenute articoli 2 e 11.

Fa presente che l'articolo 2, che reca disposizioni urgenti in materia di strutture di emergenza, stabilisce che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, e gli enti locali delle medesime regioni, procedano all'affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alle strutture di emergenza, utilizzando la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (comma 1).

In particolare, il comma 3, prevede – al fine di favorire la rapida esecuzione di opere di urbanizzazione per la continuità operativa del settore zootecnico, ossia utili per il posizionamento dei moduli abitativi provvisori rurali nonché dei relativi allacci – la concessione da parte delle regioni, a valere sulle risorse disponibili sulle contabilità speciali a favore delle regioni interessate (di cui all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016), di un'anticipazione, fino al 30 per cento, del contributo a copertura delle spese di realizzazione dei medesimi lavori eseguiti autonomamente da parte dei soggetti privati, sulla base della presentazione,

da parte dei soggetti privati istanti, del progetto dei lavori, comprensivo dei relativi costi.

La norma in esame precisa, altresì, che l'erogazione dell'anticipazione del contributo avviene fermo restando quanto previsto dalla disciplina sul rimborso delle spese sostenute per gli acquisti e gli interventi per la delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, dell'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016.

Osserva che l'ordinanza richiamata disciplina la delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili, anche da parte dei singoli operatori danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 26 ottobre 2016.

In particolare, il comma 5 dell'articolo 4, allo scopo di assicurare la celere erogazione dei rimborsi, consente ai Presidenti delle Regioni la possibilità di anticipare le somme necessarie a valere sulle disponibilità presenti nelle contabilità speciali agli stessi intestate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 2016.

Inoltre, il comma 2 dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 415 del 21 novembre 2016 disciplina gli ulteriori interventi urgenti per la continuità operativa del settore zootecnico da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, consentendo ai singoli operatori danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di realizzare le relative opere di urbanizzazione.

Ricorda quindi che i singoli operatori danneggiati possono richiedere alla Regione territorialmente competente l'autorizzazione ad eseguire autonomamente gli interventi necessari per la predisposizione delle aree su cui collocare le strutture di cui al comma 2, presentando la planimetria dell'area interessata. La Regione rilascia l'autorizzazione richiesta fornendo ai soggetti istanti le indicazioni per la rea-

lizzazione degli interventi necessari in relazione al dimensionamento ed alle lavorazioni da eseguire. La medesima autorizzazione prevede l'indicazione della tipologia e dell'importo massimo delle spese, relative alla realizzazione degli interventi, riconoscibili ai fini del contributo previsto. Le spese tecniche sono riconosciute nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori. A seguito dell'autorizzazione da parte della Regione, l'operatore provvede all'immediata realizzazione degli interventi secondo le prescrizioni indicate nel medesimo provvedimento (comma 3).

Segnala che l'articolo 11 modifica la disciplina relativa alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, prorogando alcuni termini e attribuendo alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino all'anno 2018.

In particolare, i commi da 3 a 9 consentono agli imprenditori, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori di pagare i tributi sospesi dall'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché i tributi dovuti dal 1° al 31 dicembre 2017 e quelli dovuti nell'anno 2018 (da versare entro il 16 dicembre 2018), mediante un finanziamento agevolato assistito da garanzia dello Stato. Si prevede che a tal fine i soggetti finanziatori (le banche) stipulino contratti tipo definiti da apposite convenzioni tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana.

All'atto dell'attivazione del finanziamento agevolato viene riconosciuto all'istituto bancario un credito di imposta per il pagamento degli interessi e delle spese.

Osserva che si tratta di una disciplina che ricalca quella prevista in occasione del sisma in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del 2012 (decreto-legge n. 174 del 2012, articolo 11). I soggetti finanziati devono restituire la sola quota capitale del finanziamento, secondo un piano di ammortamento, mentre le spese e gli interessi sono accollati dallo Stato, attraverso un credito d'imposta riconosciuto ai soggetti finanziatori pari per ciascuna scadenza di rimborso all'importo relativo agli interessi

e alle spese dovuti. Tale credito d'imposta non costituisce una agevolazione nei confronti dei soggetti finanziatori, ma piuttosto il rimborso da parte dello Stato degli interessi e delle spese necessarie alla gestione dei finanziamenti.

Evidenzia che l'articolo 15 reca poi le disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche.

In particolare, il comma 1 dispone che, al fine di garantire un tempestivo sostegno alla ripresa dell'attività produttiva del comparto zootecnico nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (situati nelle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria), nelle more della definizione del programma strategico condiviso tra le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato dagli eventi sismici (articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016), è autorizzata la spesa di 22.942.300 euro per l'anno 2017, di cui 20.942.300 euro per l'incremento (dal 100) fino al 200 per cento della quota nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016, e 2 milioni di euro destinati al settore equino.

Ricorda che il citato comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 189 del 2016 (legge n. 229 del 2016) è volto al pronto ripristino del potenziale produttivo danneggiato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché a valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari ed a sostenere un programma strategico condiviso dalle Regioni interessate e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si prevede quindi che, a tali fini, l'intera quota del cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 delle Regioni interessate dal sisma, per le annualità 2016, 2017 2018, 2019 e 2020 sia assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del Fondo

di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Rileva poi che il comma 2 dell'articolo 15 reca la compensazione finanziaria della suddetta disposizione. Si prevede quindi che gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 22.942.300 euro per l'anno 2017, sono anticipati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a valere sulle risorse disponibili del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, e successivamente reintegrati, entro il 31 dicembre 2017, alla stessa AGEA dalle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria, in misura corrispondente alla quota di contributo ricevuto dagli allevatori di ciascuna regione, attraverso le risorse disponibili derivanti dall'assunzione (in proprio) da parte dello Stato della quota di cofinanziamento regionale precedentemente disposta ai sensi del citato articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016. La procedura descritta – secondo quanto riportato nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica annesse al provvedimento in esame – è stata concordata con le regioni interessate.

Sottolinea che la relazione illustrativa e la relazione tecnica ricordano in proposito che il comparto produttivo maggiormente danneggiato dagli eventi sismici è stato proprio quello zootecnico, con circa 3000 allevamenti danneggiati, in favore dei quali sono state adottate misure d'emergenza necessarie a consentire il ricovero degli animali, l'alimentazione e la mungitura; inoltre, sono state adottate misure per proseguire l'attività produttiva, come gli alloggi temporanei per gli allevatori che non possono allontanarsi dai loro animali. Nelle richiamate relazioni si ricorda altresì che le aziende zootecniche che operano nei territori dei 131 comuni colpiti dal sisma nelle 4 regioni interessate (Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche) sono quasi 8.500, con circa 250.000 capi, dei quali 57.518 bovini e 153.851 ovini, che esigono un aiuto immediato, già autorizzato dall'articolo 21, comma 4-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, in attesa della messa a

punto del programma strategico condiviso dalle regioni interessate e dal MIPAAF, previsto dal citato comma 4 del medesimo articolo 21.

A tal riguardo, ricorda che il suddetto comma 4-*bis* dell'articolo 21 del d.l. 189/2016 ha previsto che, al fine di assicurare la continuità produttiva delle attività zootecniche che operano nei Comuni che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, a valere sulle risorse del Fondo di investimento nel capitale di rischio, nel limite di 10.942.300 euro, sono concessi contributi per il sostegno dei settori del latte, della carne bovina e dei settori ovicaprino e suinicolo nonché del settore equino. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è definito l'importo dell'aiuto unitario, differenziato sulla base della specie allevata e dello stato di salute dell'animale.

Rammenta poi che il comma 3 del medesimo articolo 21 del d.l. 189/2016 ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016, di cui 1 milione di euro è destinato alle aziende zootecniche ubicate nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Segnala inoltre che le relazioni tecnica e illustrativa rammentano, altresì, che il regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione ha (tra l'altro) stanziato per lo Stato italiano 20.942.300 euro finalizzati ad un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici, ad esclusione del settore equino (che il comma 1 dell'articolo 15 del presente provvedimento comunque finanzia per 2 milioni di euro per il 2017).

Osserva, quindi, che viene precisato che il predetto aiuto si è concretizzato in specifiche misure di sostegno, ciascuna finanziata dal riparto del suddetto importo di euro 20.942.300, al quale va « sommata una cifra di pari importo di quota nazionale, ai sensi dell'articolo 2 dello stesso Regolamento » sopra richiamato. Complessivamente quindi – rilevano tali relazioni

– ad oggi (senza considerare quanto previsto dal decreto-legge all'esame) il pacchetto di misure a sostegno del settore zootecnico prevede 41.884.600 euro (20.942.300 euro per 2), riservando circa 13,5 milioni di euro alle imprese zootecniche delle zone colpite dal sisma, con esclusione, come già ricordato, di quelle equine.

Le medesime relazioni riferiscono che la Commissione europea, con una modifica all'articolo 2 del suddetto regolamento delegato (UE) n. 2016/1613, in corso di adozione, « consente allo Stato italiano di destinare un sostegno supplementare per le misure adottate, in favore delle imprese delle zone terremotate, fino ad un massimo del 200 per cento (e non più del 100 per cento) dell'importo assegnato » (in tal senso si esprime anche un comunicato stampa della Rappresentanza in Italia della Commissione europea del 23 gennaio 2017).

La disposizione in commento quindi autorizza la spesa di 20.942.3000 di euro per il 2017 (pari all'ulteriore 100 per cento in fase di autorizzazione da parte dell'Unione europea) in favore del comparto bovino, ovino e suino delle regioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, per effetto appunto dell'incremento del 100 per cento della quota nazionale del richiamato sostegno supplementare e di 2 milioni di euro per il settore equino delle stesse zone, estraneo al sostegno del predetto regolamento.

Fa presente che le relazioni tecnica e illustrativa precisano che il sostegno del settore equino sarà invece concesso nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, sugli aiuti cosiddetti « *de minimis* » nel settore agricolo.

Il comma 3 dell'articolo 15 precisa poi che, per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura (articolo 10-*quater*, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185), è rivolta prioritariamente alle imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016.

Il comma 4 dell'articolo 15 dispone quindi che le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004.

Rileva che tali interventi sono aiuti compensativi che intendono favorire la ripresa dell'attività produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. In particolare, i predetti aiuti consistono in:

*a)* contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio il contributo può essere elevato fino al 90 per cento;

*b)* prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato: 1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle suddette zone svantaggiate; 2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;

*c)* proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004;

*d)* agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8 dello stesso decreto.

In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle citate zone svantaggiate.

Sono esclusi dalle suddette agevolazioni – recita il comma 4 dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004 – i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata.

Segnala che il comma 5 dell'articolo 15 prevede che le regioni di cui al comma 4, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi richiamati nel precedente comma 4 entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Osserva che il comma 6 dell'articolo 15, infine, dispone che, al fine di finanziare gli interventi a titolo compensativo, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004 sia incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2017. Agli oneri derivanti da questa disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Gli interventi citati al suddetto articolo 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo n. 102 del 2004, sono quelli compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica

e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni da calamità naturali o eventi eccezionali, nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea.

Evidenzia che le relazioni tecnica e illustrativa rilevano che le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 15 consentono di attivare le misure compensative del Fondo di solidarietà nazionale in deroga alle disposizioni dell'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto legislativo n. 102 del 2004, ai sensi del quale gli interventi compensativi finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi atmosferici eccezionali possono – appunto – essere attivati esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale. Viene poi affermato che la norma che si intende introdurre in tal modo si rende necessaria perché gli eventi considerati, pur risultando assicurabili per la totalità delle colture vegetali e per alcune strutture maggiormente sensibili a tali eventi, quali le serre e gli impianti produttivi, nelle aree maggiormente colpite dalle avversità segnalate gli strumenti assicurativi agevolati sono scarsamente utilizzati dagli agricoltori i quali, in caso di eventi eccezionali, come la recente nevicata con forte abbassamento delle temperature, non potendo contare sui risarcimenti assicurativi, rischiano di vedere compromessa la possibilità di ripresa economica e produttiva dell'attività.

Ricorda infine che, nello stato di previsione del MIPAAF, per il Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori (cap. 7411) sono già iscritte risorse, per il 2017, per 25.108.000 euro; mentre per il Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (cap. 7439) sono stanziati, sempre per il 2017, 40 milioni di euro.

Massimiliano BERNINI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti in merito alla possibilità di procedere ad un ciclo di audizioni, considerata la rilevanza per il settore agricolo di

alcune misure contenute nel provvedimento all'esame.

Luca SANI, presidente, fa presente che la Commissione Ambiente, presso la quale è incardinato l'esame in sede referente del decreto-legge in oggetto, ha già stabilito un calendario di audizioni che sarà sua cura comunicare ai componenti la Commissione, onde consentire loro di partecipare alle relative sedute.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.25.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

**La seduta comincia alle 13.25.**

**Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità.**

**C. 3653 Mongiello.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame della proposta di legge.

Luca SANI, *presidente e relatore*, comunica, in via preliminare, che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

In qualità di relatore, illustra quindi la proposta di legge in esame, composta di un solo articolo suddiviso in 4 commi, che si propone di istituire, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Registro delle associazioni nazionali delle città di identità allo scopo – ribadito nella relazione illustrativa – di

«riconoscere il loro operato, in modo da capitalizzare le loro attività di valorizzazione e di promozione del patrimonio eno-gastronomico italiano nonché di superare la frammentazione dell'offerta attraverso la promozione di progetti nazionali di eccellenza legati direttamente alle produzioni».

Osserva che la relazione illustrativa rileva che, in Italia, da oltre un ventennio, operano formidabili organismi associativi a carattere comunale che hanno lo specifico scopo di promuovere e di valorizzare le identità culturali più autentiche dei loro territori amministrativi, in particolare le colture dell'olivo e della vite unitamente alle relative produzioni, quali l'olio extravergine di oliva e il vino. Si tratta, segnatamente, delle associazioni denominate «Città dell'olio» e «Città del vino».

La relazione illustrativa prosegue affermando che le associazioni nazionali in esame rappresentano un'unicità del nostro Paese e possono identificarsi come specifici organismi istituzionali rappresentativi delle città di identità.

Fa presente che un'altra associazione che, tra le altre, si potrebbe ricondurre in qualche modo alle finalità della proposta di legge in esame è Res Tipica, l'associazione costituita dall'ANCI (Associazione nazionale dei comuni italiani) e dalle Associazioni Nazionali delle Città di Identità (che finora non hanno avuto una loro regolamentazione legislativa), per la promozione e la valorizzazione del patrimonio enogastronomico, ambientale, culturale e turistico dei comuni aderenti. Dalla lettura del sito web di questa associazione si può rilevare che, attualmente, oltre alle già citate associazioni nazionali «Città dell'olio» e «Città del vino», sussistono diverse altre associazioni nazionali delle città di identità relative, in particolare, alle ciliegie, alla nocciola, al pesce di mare, al miele, al castagno, al tartufo, alla bufala, alla (carne) chianina, all'infiorata, al tabacco, al riso e alla «Terra cruda»; altre associazioni delle città (senza che sussista l'aggettivo «nazionale») sono ivi richiamate con riferimento ai liquori, ai sapori (*tout court*), al (comparto) Bio, al pane.

D'altronde, risultano far parte dell'associazione Res Tipica anche altre associazioni non riconducibili al comparto agro-alimentare, come quelle relative ai borghi più belli d'Italia, alla ceramica e alle grotte.

Venendo ai contenuti dell'articolato, rileva che il comma 1 dell'articolo unico prevede che, ai fini della presente proposta di legge, per città di identità si intendano i luoghi di produzione del patrimonio enogastronomico italiano, nonché della cultura rurale tipica italiana.

La relazione illustrativa afferma che le città di identità, in particolare le Città dell'olio, hanno un ruolo fondamentale nelle politiche di promozione dei territori, proponendosi come strumento di progettualità e di attrazione di investimenti per realizzare occasioni, eventi e progetti di marketing territoriale che permettano a un singolo territorio o a più territori di un'area omogenea di condividere una strategia comune nella difesa della cultura, della storia, delle origini, del territorio, del paesaggio e, soprattutto, delle loro specificità produttive agricole e alimentari d'eccellenza.

Le associazioni nazionali delle città di identità – secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa – rappresentano un bacino totale di più di mille enti territoriali e di piccoli e medi comuni diffusi in tutta Italia, che però non trovano un ufficiale e riconosciuto strumento di coordinamento e di rappresentanza per la partecipazione ai processi decisionali e di programmazione. Alla luce della loro funzione di enti di promozione del territorio e della cultura rurale tipica italiana, si intende quindi provvedere al riconoscimento legale del ruolo di queste associazioni nazionali.

Rileva poi che il comma 2 del medesimo articolo unico, dispone quindi che, al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, venga istituito presso il Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali il Registro delle associazioni nazionali delle città di identità.

Il comma 3 precisa che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano definiti i requisiti che devono possedere le associazioni nazionali, nonché le modalità di iscrizione al Registro di cui sopra.

Segnala, infine, che il comma 4 dell'articolo unico della proposta di legge dispone che all'istituzione e alla tenuta del Registro de quo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.30.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende.**

(COM(2016)710 final).

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5).**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti in titolo, rinviato nella seduta del 14 febbraio scorso.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, invita i colleghi a fargli pervenire osservazioni e contributi dei quali terrà conto nel predisporre la sua proposta di parere.

Luca SANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.35.**



## ALLEGATO 1

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative (C. 4304 Governo, approvato dal Senato).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE  
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato il disegno di legge C. 4304, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative;

preso atto che il provvedimento contiene numerose disposizioni che interessano il settore agricolo, tra le quali, in particolare:

la proroga dei termini per l'esercizio delle disposizioni di delega contenute all'articolo 15, comma 1, della legge n. 154 del 2016, in materia di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica, mediante il riordino di enti, società ed agenzie vigilati dal MIPAAF, il riassetto del settore ippico e il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori, e all'articolo 21, comma 1, della medesima legge, concernente il sostegno alle imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi e per la regolazione dei mercati (articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione);

il differimento al 31 dicembre 2017 del termine – scaduto il 31 dicembre 2015 – per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso dei trattori agricoli o forestali, e della conseguente attivazione dei relativi corsi di aggiornamento (articolo 3, comma 2-ter);

la proroga di sei mesi del termine, contenuto nel comma 3 dell'articolo 2

della legge n. 154 del 2016, entro il quale i consorzi di tutela delle denominazioni di qualità (DOP, IGP, IGT) e dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica protetta devono adeguare gli statuti al fine di introdurre criteri che assicurino l'equilibrio di genere (articolo 12, comma 2-ter);

la proroga al 1° luglio 2017 del termine per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 della legge n. 154 del 2016, che ha ridefinito, con decorrenza dall'anno 2017, il contributo dovuto al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) (articolo 12, comma 2-quater);

la proroga – anche per il 2017 – del finanziamento necessario alla copertura integrale della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, relativa all'anno 2016, fino a (ulteriori) 17 milioni di euro (articolo 13, comma 6-undecies);

la proroga al 31 dicembre 2017 del termine di sei mesi disposto dall'articolo 64, comma 2, della legge n. 238 del 2016 (cosiddetto testo unico sul vino) per l'adeguamento ai nuovi requisiti introdotti per l'esercizio delle attività di controllo e certificazione sui vini a DO e IG (articolo 13, comma 6-duodecies);

valutati con particolare favore gli interventi contenuti all'articolo 13, comma

6-*undecies*, ed auspicato che, per il settore della pesca, venga introdotta una specifica disciplina a regime in materia di ammortizzatori sociali;

valutato altresì con favore il differimento del termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso dei trattori agricoli o forestali contenuto all'articolo 3, comma 2-*ter*, e ricordato che, in sede di esame del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (C. 2803), analogo differimento era stato già richiesto dalla Commissione Agricoltura nel parere espresso in data 27 gennaio 2015;

ritenuto necessario che il Governo, nei termini prorogati a norma dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, provveda ad esercitare – senza ricorrere ad ulteriori proroghe – le deleghe conferitegli dall'articolo 15, comma 1,

e dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 154 del 2016;

sottolineata infine la necessità che, nei termini prorogati dall'articolo 12, comma 2-*quater* e dall'articolo 13, comma 6-*duodecies*, venga data puntuale attuazione alle disposizioni contenute, rispettivamente, all'articolo 10 della legge n. 154 del 2016 (in materia di contributo dovuto al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti – CONOE), e all'articolo 64, comma 2, della legge n. 238 del 2016 (in materia di controlli e sanzioni su prodotti agricoli e alimentari a denominazione protetta, con particolare riferimento ai vini);

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**Indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento  
delle imprese agricole.****DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE****Premessa**

Il sistema di finanziamento delle imprese agricole, le difficoltà nell'accesso al credito bancario, gli ulteriori strumenti di supporto finanziario messi a disposizione dallo Stato rappresentano una tematica particolarmente delicata nello snodo tra mondo della produzione primaria, settore del credito e della finanza ed intervento dello Stato.

Il Parlamento già da tempo ha posto tra i suoi interessi principali l'approfondimento delle questioni legate ai meccanismi e alle procedure volte a garantire un finanziamento al sistema produttivo primario corrispondente alle esigenze di crescita e di sviluppo dello stesso.

Già nella scorsa Legislatura, la XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati aveva avviato un'indagine conoscitiva allo scopo di effettuare una ricognizione sull'insieme delle procedure attraverso le quali le imprese agricole accedono ai finanziamenti necessari per la loro attività e sugli strumenti che, a vario titolo, l'ordinamento mette loro a disposizione, dal sostegno diretto per gli investimenti alle agevolazioni finanziarie e creditizie.

La lunga e gravissima crisi economica ha ulteriormente aggravato le difficoltà per le imprese agricole, spesso private delle minime disponibilità finanziarie per avviare, proteggere e rafforzare l'attività imprenditoriale o anche solo per sostenere i costi di produzione. In alcune regioni del Paese, nel Sud in particolare, la crisi dell'accesso al credito ha raggiunto negli ultimi anni livelli del tutto insopportabili.

Da queste valutazioni ha preso spunto la Commissione Agricoltura della Camera che, nella seduta dell'11 settembre 2013, ha deliberato di svolgere un'indagine conoscitiva avente ad oggetto il sistema di finanziamento delle imprese agricole; l'approfondimento ha avuto come scopo quello di individuare le criticità che rendono non soddisfacente, nel complesso, il funzionamento del sistema ed espongono le imprese agricole, certamente l'anello più debole della catena, a situazioni di emergenza che mettono a rischio la loro stessa esistenza.

Per acquisire elementi di conoscenza e di valutazione sugli aspetti sopra indicati, la Commissione ha inteso procedere all'audizione dei principali soggetti che potessero dare un utile contributo in vista della elaborazione di strategie di intervento, di soluzione dei problemi e di prevenzione di situazioni di emergenza.

In questo quadro, la Commissione ha, in particolare, ascoltato:

nella seduta del 7 novembre 2013, l'allora Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Maurizio Martina;

nella seduta del 7 novembre 2013, i rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI);

nella seduta del 14 novembre 2013, i rappresentanti dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

nella seduta del 19 marzo 2015, i rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia

agraria (CRA) ed i rappresentanti dell'Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) SpA;

nella seduta del 26 marzo 2015, i rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Alleanza delle cooperative italiane), Coldiretti, Copagri, UeCoop e UNCI.

### **Sintesi delle audizioni svolte**

Il **Direttore dell'associazione bancaria italiana**, *Giovanni Sabatini*, ascoltato il 7 novembre 2013, ha messo in risalto come gli effetti della crisi siano stati percepiti fortemente a partire dalla seconda metà del 2011; da quel momento, il sistema ha iniziato a far sentire con maggiore intensità gli effetti del rischio sovrano e si è avuto un indebolimento dell'offerta del credito.

Il sistema bancario ha, tuttavia, potuto mostrare la sua solidità.

A settembre 2013 ancora si registrava un'erogazione di prestiti pari a 1.864 miliardi di euro, comunque superiore all'ammontare complessivo della raccolta della clientela domestica, pari a 1.728 miliardi di euro. La dinamica del credito veniva, comunque, registrata in rallentamento, con flessioni marcate, per la domanda per investimenti, ed in aumento, di converso, per le domande finalizzate alle ristrutturazioni di precedenti debiti, caratterizzate, quindi, da un'elevata componente di rischio.

Il Direttore ha rilevato, quindi, le difficoltà esistenti nell'offerta del credito: tra i diversi fattori particolarmente rilevanti risultano il differenziale dei tassi di interessi, che comporta un maggior costo per le banche quando devono remunerare la raccolta, la qualità della raccolta, che si caratterizza per concretarsi nel breve periodo, ed il peggioramento della qualità degli attivi delle banche.

Per quanto riguarda più specificamente il settore agricolo, ad agosto 2013 lo *stock* di crediti concessi al settore era pari a circa 43,5 miliardi di euro, con una percentuale pari al 5 per cento del totale dei finanziamenti.

Anche il settore primario ha subito un rallentamento nei finanziamenti, anche se in misura minore rispetto agli altri settori. A fronte di un aumento del 7 per cento a fine 2011 e dell'1 per cento a fine 2012, ad agosto 2013 si registrava una contrazione dello 0,3 per cento, rispetto ad una variazione negativa del 5 per cento riguardante la totalità delle imprese.

La metà dei finanziamenti interessa le regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto; con la Toscana esse rappresentano il 65 per cento del totale dei finanziamenti erogati.

Anche nel sistema del credito a favore dell'agricoltura si è registrato nel 2013 un peggioramento di tutti gli indici di rischio-credizia.

Il rapporto tra sofferenze lorde ed impieghi è risultato pari al 10,4 per cento per il settore; il rapporto tra finanziamenti utilizzati e finanziamenti erogati ha registrato una percentuale uguale all'86-90 per cento, a fronte di una percentuale pari al 67 per cento negli altri settori produttivi. Il comparto primario ha evidenziato, inoltre, una maggiore quota di finanziamenti a medio e lungo termine rispetto agli altri settori.

Per quanto riguarda gli strumenti attivati per far fronte a tali difficoltà, il Direttore ha ricordato le misure straordinarie adottate, quali: le moratorie concesse, consistenti nel sospendere il rimborso della quota capitale delle piccole e medie imprese che, pur essendo *in bonis*, si trovano a vivere momenti di difficoltà economica; l'allungamento, in determinati casi, del periodo di ammortamento del prestito; il mantenimento del tasso d'interesse stipulato qualora sia possibile contare sulla garanzia del Fondo per le piccole e medie imprese.

In merito alle misure ordinarie, con l'aumento della rischiosità delle imprese, particolarmente rilevanti sono risultati gli strumenti di garanzia; per l'agricoltura, in particolare, si è rilevato di particolare importanza il Fondo per il credito gestito da Ismea, che ha permesso di affiancare al finanziamento agevolato il finanziamento

ordinario bancario, attraverso la stipula di una convenzione tra l'ABI e la stessa ISMEA.

Altri strumenti sono rappresentati dalla concessione di finanziamenti agevolati per la gestione dei contratti di filiera agroalimentare e di distretto nonché l'intervento della Cassa depositi e prestiti nell'erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato previsti dalla cosiddetta nuova Sabatini per l'acquisto di macchinari.

Sono intervenuti nel corso dell'audizione i deputati Giuseppe L'ABBATE, il quale ha messo in risalto che la moratoria non ha potuto coinvolgere quelle imprese agricole che non si trovano *in bonis* e che rappresentano le imprese in maggiore difficoltà nell'accesso al credito; Mario CATTANIA, il quale ha sottolineato la necessità di una specializzazione del credito verso il settore agricolo; Mino TARICCO, il quale ha rilevato l'importanza di configurare, nella pianificazione dei programmi di sviluppo rurale, una partecipazione a fondo perduto pubblico che possa coprire la parte interessi dell'investimento; Roberto CAON, il quale ha sottolineato come sia aumentato il rifinanziamento dei vecchi finanziamenti; e Nicodemo OLIVERIO, il quale ha chiesto con quali strumenti è possibile immaginare di uscire da una situazione che vede contrarsi progressivamente l'erogazione di credito a favore del settore agricolo.

Il Direttore SABATINI ha risposto alle questioni e alle domande sollevate, rilevando che sussistono regole europee stringenti che impongono di poter finanziare solo le imprese *in bonis* e che definiscono i criteri per l'inquadramento dei crediti deteriorati. Ciò risulta necessario affinché le banche possano evitare valutazioni negative in ordine al loro *rating* con conseguenze, quindi, sul costo della raccolta. In merito alle azioni da intraprendere, ha sottolineato come sia rilevante lavorare sulle garanzie e sui relativi strumenti, ricordando come funziona il modello tedesco dove l'organismo equivalente della Cassa depositi e prestiti italiana eroga garanzie volte a concedere finanziamenti alle imprese, fornendo una garanzia di-

retta dello Stato che non rileva ai fini dello *stock* di debito pubblico. All'interno di un tale sistema di garanzia, è possibile immaginare specifici comparti, tra i quali quello agricolo. Altro tema importante è legato all'informazione che deve essere fornita all'impresa agricola per strutturare correttamente i propri dati contabili. Potendo, infatti, molte imprese dotarsi di contabilità semplificata, si configura spesso una discrasia tra i dati richiesti alla generalità delle imprese e quelli di cui dispongono le imprese agricole. Quanto alla partecipazione dello Stato al pagamento degli interessi per gli investimenti legati ai piani di sviluppo rurale, il meccanismo è configurabile solo per i nuovi investimenti.

Nella stessa giornata è stato ascoltato l'allora **sottosegretario alle politiche agricole alimentari e forestali Maurizio Martina**, il quale ha ricostruito il panorama degli strumenti che caratterizzano il sistema dei finanziamenti alle imprese agricole.

Per quanto riguarda il credito, ha sottolineato che l'ammontare delle erogazioni ha subito un'erosione a causa della crisi economica; nel periodo 2007-2010 l'erosione media annua è stata di 3 punti percentuali.

Cambiamenti sono stati registrati anche sulla tipologia del credito erogato: in crescita è risultato il credito di breve periodo, in flessione quello di medio periodo, e stazionario quello di lungo periodo. Il finanziamento a breve ha avuto un tasso di variazione medio annuo in aumento di oltre il 10 per cento. Quello di medio termine ha avuto una riduzione del 9 per cento, mentre quello di lungo termine dell'1 per cento. Il credito a breve termine è aumentato in quanto è cresciuta l'esigenza di finanziare la gestione ordinaria delle imprese a discapito delle iniziative per investimenti e per ristrutturazioni.

La contrazione nell'erogazione del credito è stata più intensa nell'Italia centrale e nel Mezzogiorno (con una contrazione, rispettivamente, del 15 per cento e dell'11 per cento) dove la riduzione era già in atto in periodo precedente alla crisi, segno che

in quelle aree sussiste un problema sistemico e non contingente. Nel Nord le erogazioni al settore primario hanno registrato tra il 2007 e il 2012 una crescita media annua dell'1 per cento nel Nord-Ovest e del 3 per cento nel Nord-Est; si tratta, comunque, di un aumento netto fino al 2010 e di una contrazione nei due anni successivi.

Da un'indagine condotta da Ismea in merito al rapporto tra le imprese agricole e le banche emergono due dati rilevanti: il primo è che si ricorre al credito per finanziare l'attività ordinaria dell'impresa, il secondo è che sussistono notevoli difficoltà nell'ottenimento del prestito.

Per quanto riguarda gli strumenti pubblici a sostegno delle imprese, i principali incentivi diretti si sostanziano nei finanziamenti previsti nell'ambito dei piani di sviluppo rurale dove sono previste misure a favore dell'ammodernamento delle imprese agricole, dell'insediamento dei giovani agricoltori e dell'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali.

Ulteriori interventi finanziari interessano i contratti di filiera e di distretto, stipulati tra il Ministero e gli operatori del settore agroalimentare al fine di modernizzare le filiere del Mezzogiorno e di rilanciare produttivamente le aree depresse del centro nord.

Sussistono, poi, gli strumenti di cui può disporre ISMEA.

Si tratta, in primo luogo, degli interventi: per facilitare l'insediamento dei giovani in agricoltura. Essi si sostanziano in operazioni di *leasing* a tasso agevolato per l'acquisto di imprese agricole esistenti; prevedono, poi, la restituzione dell'importo prestato secondo modalità definite con un piano di ammortamento di durata variabile a scelta del soggetto beneficiario. Sono, poi, previsti incentivi per il subentro da parte dei giovani agricoltori nella conduzione dell'azienda al fine di migliorarne la competitività.

Sussiste, poi, la possibilità per le imprese agricole di avvalersi del meccanismo della cosiddetta « nuova Sabatini » che

prevede finanziamenti e contributi a tasso agevolato per l'acquisto di nuovi macchinari.

Quanto, invece, agli strumenti a sostegno dell'accesso al credito delle imprese agricole, l'allora Sottosegretario Martina ha ricordato come ISMEA abbia la possibilità di rilasciare fidejussioni alle imprese agricole, garanzie, cogaranzie e controgaranzie attraverso l'operatività del Fondo di garanzia. Come ulteriore strumento, ISMEA ha la possibilità di intervenire attraverso il Fondo di investimento nel capitale di rischio, creato per facilitare l'espansione del mercato dei capitali, e per ridurre i rischi derivanti dall'eccessiva dipendenza delle imprese dall'indebitamento con il sistema creditizio. Esso opera sia tramite interventi diretti, che consistono nell'assunzione di partecipazioni di minoranza nel capitale aziendale, sia tramite interventi indiretti consistenti nell'acquisizione di partecipazioni minoritarie di fondi di investimento privati.

Quanto alle prospettive, il sottosegretario ha sottolineato l'importanza di azioni formative ed informative rivolte sia alle autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale sia ai potenziali beneficiari degli strumenti, gli imprenditori agricoli e gli istituti bancari. Quanto agli strumenti sussistenti, ha ritenuto che occorra intervenire per perfezionarli nelle loro modalità operative accorciando la dinamica degli interventi configurati.

Sono, quindi, intervenuti per porre domande e richieste di chiarimenti, il deputato Giuseppe L'ABBATE, il quale ha sottolineato la situazione di difficoltà in cui si trovano le aziende non *in bonis*, escluse dalla stessa possibilità di partecipare alle misure dei piani di sviluppo rurale, la deputata Colomba MONGIELLO, la quale ha rilevato la scarsa conoscenza dei bandi da parte delle aziende agricole e la scarsa preparazione dei soggetti preposti all'elaborazione degli stessi bandi, sottolineando come risulta particolarmente significativo che il personale addetto all'erogazione del credito abbia una specializzazione sulle specificità del settore primario. È, poi, intervenuto il deputato Nicodemo OLIVE-

RIO il quale ha sottolineato come i dati che emergono in merito all'erogazione del credito in agricoltura evidenziano una situazione di eccezionale difficoltà delle imprese agricole, costrette a ricorrere al credito per finanziare i costi di produzione dell'azienda. Ha, quindi, rilevato, al riguardo, che occorra intervenire con misure significative per aiutare i giovani ad accedere alla terra, anche con una nuova edizione del « prestito d'onore » configurato durante l'allora Governo Prodi, strumento che riuscì a svolgere un'azione significativa nel Mezzogiorno. Il deputato Franco BORDO ha sottolineato come il finanziamento delle imprese agricole dipenda anche dall'efficienza del sistema pubblico degli organismi che devono assicurare i pagamenti legati ai finanziamenti europei e nazionali. Il Presidente Luca SANI ha sottolineato come sussistano notevoli difficoltà per le imprese agricole nel far fronte alla richiesta di finanziamento per la parte di investimenti legata alle misure di sviluppo rurale non coperte dal contributo diretto pubblico, ritenendo utile configurare un intervento pubblico che possa coprire direttamente gli interessi del prestito erogato.

Il sottosegretario Martina, in relazione agli interventi effettuati dai deputati, ha ribadito come sia particolarmente rilevante affinare e mettere a regime gli strumenti esistenti. In particolare ha sottolineato l'importanza dell'accordo prossimo alla conclusione con l'Associazione bancaria italiana a fini della definizione delle modalità di erogazione dei contributi previsti dai piani di sviluppo rurale. Ha ritenuto, inoltre, che occorra, poi, lavorare sull'informazione e sulla specializzazione; infatti, molte delle problematiche che le imprese riscontrano nell'erogazione del credito sono dovute a discrasie tra i dati richiesti dalle banche alle imprese per l'erogazione del credito e la struttura di contabilità e di bilancio semplificata cui sono tenute le stesse imprese agricole. Quanto alla questione della partecipazione delle aziende non *in bonis* al sistema di finanziamento delle imprese agricole, si

tratta di una questione politico-istituzionale legata alle regole stabilite con Basilea.

Il **14 novembre 2013** è stato ascoltato il **Presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), Arturo Semerari**, il quale ha illustrato l'attività dell'Istituto affrontando, dapprima, il sistema di valutazione del rischio del credito (il linguaggio cioè necessario per dialogare con il sistema bancario ai fini dell'accesso al credito) poi il sistema delle garanzie per l'accesso al credito (garanzia sussidiaria, garanzia di ultima istanza, e garanzia diretta a prima richiesta) ed, infine, le agevolazioni finanziarie e creditizie fornite al sistema agricolo per lo sviluppo di impresa (agevolazioni per l'insediamento dei giovani in agricoltura, il subentro in agricoltura, il Fondo di investimento nel capitale di rischio ed il Fondo credito).

Quanto al sistema di *rating* necessario per poter dialogare con le banche, sono state configurati tre modelli: uno per le imprese con bilancio, il cui numero risulta di scarsa entità nel settore agricolo, uno per le imprese senza bilancio, che sono la maggioranza ed uno, infine, per le cooperative. Tali sistemi sono chiamati ad interfacciarsi con i sistemi di *rating* delle banche costruiti avendo presenti le caratteristiche degli altri settori diversi da quello agricolo (industriale, commerciale, eccetera).

In merito al sistema di garanzie, Ismea fornisce garanzie sussidiarie (garanzia di ultima istanza ed automatica, il cui costo dipende dalla durata del finanziamento) e garanzie dirette, escutibili a prima richiesta, fornite direttamente attraverso la fideiussione agli agricoltori, in cogaranzia o in controgaranzia con i consorzi fidi. Il vantaggio di quest'ultima tipologia di garanzie è che esse sono a ponderazione zero; il costo della garanzia è fissato in base alla rischiosità dell'impresa. La garanzia diretta viene utilizzata per il consolidamento delle passività a breve e per ottenere finanziamenti legati a processi innovativi, con particolare riguardo agli investimenti per le energie alternative.

Vi è, poi, una tipologia legata ai fondi di garanzia segregati regionali collegati ai programmi di sviluppo rurale (PSR); tali strumenti presentano problemi di grave ritardo nell'utilizzo delle garanzie perché le banche, nonostante la garanzia primaria, hanno difficoltà a finanziare interventi ordinari agricoli quali per esempio quelli di miglioramento fondiario.

Ismea rilascia una *G-Card* che serve a fornire all'imprenditore agricolo che vuole chiedere un finanziamento in banca una dimostrazione che egli può contare su una garanzia di un'istituzione pubblica garantita dallo Stato. Purtroppo i dati in possesso svelano che a fronte delle *G-Card* richieste, solo il 6 per cento di quelle erogate diventa garanzia reale.

In merito agli interventi finalizzati allo sviluppo di impresa, l'istituto può avvalersi in esclusiva di un regime di aiuto che permette l'acquisto di aziende agricole per favorire il primo insediamento dei giovani; il massimale di spesa è di 2,5 milioni per le società e per le cooperative ed un milione per i singoli imprenditori. Purtroppo la misura è limitata al primo insediamento e non permette di intervenire qualora il giovane voglia accrescere la propria azienda; in tale caso l'Istituto può solo fornire garanzia a fronte dell'erogazione di un finanziamento bancario ordinario.

Il subentro in agricoltura è, invece, una misura che permette il ricambio generazionale all'interno dell'impresa; oggi è estesa anche al centro-Nord.

Il Fondo di investimento nel capitale di rischio è un nuovo Fondo che permette di capitalizzare le imprese agricole sotto forma societaria con la presenza di ISMEA come socio di minoranza. Un limite allo sviluppo dello strumento, secondo quanto affermato dal Presidente, è costituito dal fatto che dal 1 gennaio 2015 non è più prevista per le società di capitali l'opzione di pagare le tasse anche in base al reddito agrario, dovendo far riferimento al bilancio. Ciò può determinare una leva fiscale negativa per le società di capitale, limitando lo sviluppo di forme aggregate tra agricoltori.

Infine, il Presidente ha ricordato come operi il Fondo credito che serve a mettere insieme finanza pubblica di derivazione nazionale e regionale: per determinate aree e per determinati categorie di agricoltori si può intervenire con un credito a tasso «agevolato» o meglio particolarmente basso perché c'è la componente pubblica a tasso zero e la componente privata, rappresentata dalle banche, che con le garanzie ISMEA può fornire condizioni migliori.

Sono, quindi, intervenuti per chiedere chiarimenti: il deputato Mino TARICCO, il quale ha sottolineato come esista un divario tra quanto programmato e l'utilizzo effettivo dei fondi, chiedendo se ciò possa dipendere dalla crisi economica che ha investito il Paese o anche da complessità legate anche all'efficace utilizzo dei Piani di sviluppo rurale; il deputato Giuseppe L'ABBATE, il quale ha sottolineato come gli interventi partecipati da Ismea riguardino esclusivamente le aziende *in bonis* mentre sarebbe opportuno individuare gli strumenti necessari per coinvolgere quelle in difficoltà finanziarie che sono la maggioranza; il deputato Nicodemo OLIVIERO, il quale ha ricordato che negli ultimi rapporti Ismea risulta che i finanziamenti erogati al settore sono scesi del 7,1 per cento rispetto all'anno precedente e che vi è una domanda crescente di credito a breve termine, rendendo con ciò evidente che il ricorso al credito serve per affrontare la gestione corrente dei costi di produzione. In tal modo gli investimenti risultano bloccati in quanto il credito viene destinato interamente alla ristrutturazione del debito. Chiede, quindi, chiarimenti sulla necessità di avere negli istituti bancari sezioni specializzate nel credito agrario, su quanti giovani si rivolgono all'Istituto e se ci sono forme alternative di credito, nel senso che Ismea possa intervenire anche all'interno del quadro azionario dell'impresa stessa.

Il Presidente dell'Ismea ha replicato agli intervenuti, rilevando che l'eliminazione della sezione agraria con la riforma del testo unico bancario ha allontanato di fatto le banche dagli agricoltori; il sistema



di *rating* utilizzato dalle banche è un sistema rigido. Occorre, quindi, che la parte agricola faccia la sua parte insieme con l'università che deve essere chiamata a fornire una buona preparazione sul credito. Il credito a breve è spesso utilizzato dalle banche perché connesso alla raccolta a breve. È vero che sovente si utilizzano gli strumenti posti a disposizione di Ismea per consolidare il debito; ciò è possibile purché le aziende siano *in bonis*, diversamente occorre utilizzare gli strumenti previsti dalla legge fallimentare. Le aziende agricole non possono fallire ma possono accedere attualmente, con la ristrutturazione del debito, attraverso il passaggio delle sezioni specializzate dei tribunali, alla sospensione delle azioni di aggressione fiscale, previdenziale e bancaria per poter poi ristrutturare il debito. Di questi nuovi strumenti non vi è conoscenza adeguata né da parte degli agricoltori né da parte degli stessi tribunali. Il presidente ha, infine, ricordato, come per molti strumenti non esista un problema di offerta quanto di domanda.

Nella giornata del **19 marzo 2015** sono stati ascoltati alcuni rappresentanti dell'Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, società per azioni di intermediazione finanziaria partecipata interamente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia, la cui *mission* consiste nell'erogare supporto finanziario alle aziende di trasformazione agroalimentari italiane.

L'**amministratore unico dell'ISA**, professor Enrico Corali, ha illustrato le modalità di intervento dell'Istituto che si sostanziano in due strumenti diretti, tra loro alternativi: la partecipazione, in forma minoritaria e temporanea e a condizioni di mercato, al capitale sociale di società che trasformano e commercializzano prodotti agricoli, ed il finanziamento nella forma del mutuo ipotecario agevolato nelle condizioni di rientro e nel tasso (pari al 30 per cento del tasso di riferimento per il settore dell'industria e del commercio), finalizzati a promuovere processi di cre-

scita, aggregazione, integrazione, internazionalizzazione e valorizzazione del *made in Italy*.

L'Istituto dispone inoltre di uno strumento di natura indiretta che si concretizza nel fornire un supporto tecnico al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nei procedimenti di erogazioni delle agevolazioni relative ai contratti di filiera.

Il professor Corali ha indicato una serie di elementi comuni ai due strumenti, che mantengono invece una distinzione sotto il profilo delle modalità operative: possono essere erogati a imprese commercialmente e finanziariamente sane; vengono utilizzati per finanziare investimenti coerenti con i Piani di sviluppo rurale delle regioni nelle quali vengono effettuati e a seconda della natura dell'intervento l'ISA opta per l'uno o l'altro strumento; entrambi possono essere utilizzati previa dimostrazione che l'intervento svolto nella parte centrale della filiera agroalimentare produce una ricaduta positiva sul comparto agricolo (in termini di aumento della produzione o di altre ricadute indirette); l'intervento dell'ISA non si esplica con un'unica erogazione, ma, in funzione di controllo e di tutela dell'utilizzo del denaro pubblico, segue lo stato di avanzamento dei lavori nell'ipotesi della concessione del mutuo, e lo stato di avanzamento del processo di aggregazione nell'ipotesi della partecipazione al capitale; alle imprese che beneficino del suo intervento l'ISA richiede stringenti *covenant* sia patrimoniali sia finanziari che, insieme ad altri vincoli, consentono all'Istituto di svolgere un controllo sulla solidità delle imprese e, al tempo stesso, forniscono a queste ultime l'occasione di superare le debolezze che sotto il profilo del *management* e del controllo di gestione si riscontrano in tutto il tessuto produttivo nazionale, ed in modo particolare nel settore delle aziende agricole. Un altro fattore legato all'intervento dell'ISA che rappresenta una opportunità di crescita professionale per gli operatori delle società beneficiarie è dato dall'obbligo di presenza di un designato ISA nel consiglio di amministrazione fino al per-

manere della partecipazione e nel collegio sindacale per tutta la durata del mutuo, nonché il mantenimento della revisione contabile per tutta la durata del mutuo.

Un ulteriore elemento comune ai due strumenti diretti è dato dalla loro durata, mediamente più lunga rispetto agli interventi analoghi che si potrebbero trovare sul mercato, essendo l'ISA un investitore istituzionale con obiettivi non speculativi e un orizzonte temporale di rientro di medio-lungo periodo. La durata della partecipazione al capitale è al massimo di 5 anni, elevabili fino a 15, in presenza di produttori agricoli con una quota del capitale sociale pari ad almeno il 10 per cento, per consentire alla società partecipata (o ad un altro soggetto come la controllante) di creare ammortamenti e una provvista finanziaria per riacquistare le azioni sottoscritte dall'ISA e, quindi, in tal modo rientrare in possesso della propria quota di partecipazione. La durata massima del finanziamento agevolato è di 15 anni, di cui massimo 5 anni di preammortamento che consentono alle società, nei primi anni successivi all'investimento che sono i più difficili, di rimborsare solo gli interessi.

Un altro elemento comune ai due strumenti diretti è che l'ISA interviene con un effetto leva almeno pari a due: per ogni euro finanziato o immesso nel capitale della società, a questa viene chiesto di immettere altrettanto, con un evidente effetto volano per lo sviluppo delle società beneficiarie.

La differenza sostanziale tra i due strumenti diretti risiede invece nel fatto che i finanziamenti agevolati rientrano nell'ambito degli aiuti di Stato, e pertanto soggiacciono al regime della previa autorizzazione da parte della Commissione europea; le partecipazioni nel capitale, invece, avvenendo a condizioni di mercato non hanno questo vincolo, sebbene il MI-PAAF, per prudenza, chieda comunque un'autorizzazione preventiva alla Commissione europea che spesso comporta un rallentamento nella procedura.

Il professor Corali si è poi soffermato sull'attuale situazione patrimoniale del-

l'ISA che, per effetto degli interventi normativi di revisione della spesa, ha visto ridurre il proprio patrimonio a 280 milioni di euro. Il patrimonio è totalmente impegnato nel capitale o nei fondi e questo dato, unito a quello della costante diminuzione dei tassi di interessi che l'ISA può riscuotere sui mutui erogati (attualmente pari allo 0,68 per cento), ha portato il bilancio dell'Istituto a chiudere sempre in utile, ma ad essere in continua discesa. A tal proposito, ha sottoposto all'attenzione dei commissari la questione della possibilità di introdurre un *floor* alla discesa del tasso di interesse per far fronte al rischio che un suo eccessivo abbassamento renda il tasso stesso non più remunerativo del costo del credito.

L'amministratore unico dell'ISA ha inoltre sottolineato l'effetto positivo legato alle peculiari modalità di remunerazione del capitale acquisito: nel caso in cui la società partecipata registri degli utili, oltre alla corresponsione del tasso fisso del 4,5 per cento, è prevista una ulteriore redditività legata non a parametri bilancistici, ma a parametri industriali. Ciò consente all'imprenditore di non dover ricorrere a una politica degli utili bassa per evitare di doverli poi corrispondere all'ISA.

Il professor Corali ha infine delineato le prospettive di azione dell'ISA che dovrà privilegiare gli interventi sul capitale per consentire alle società di patrimonializzarsi e di poter in tal modo ottenere prestiti dalle banche a condizioni convenienti.

Sono quindi intervenuti, per porre domande e richieste di chiarimenti, i deputati Giuseppe L'ABBATE, il quale ha chiesto di conoscere la percentuale di imprese che riescono a beneficiare degli interventi dell'ISA ed il deputato Filippo GALLINELLA, il quale, muovendo dalla percentuale estremamente bassa delle società che attualmente accedono alle agevolazioni dell'ISA in quanto « finanziariamente sane », ha sottolineato la necessità che l'Istituto modifichi a livello statutario i presupposti per l'erogazione dei finanziamenti valorizzando l'elemento legato alle possibilità di sviluppo di una società e ha

rappresentato la possibilità che il Ministero, in quanto socio unico dell'ISA, con una modifica statutaria, metta mano al ricalcolo del tasso di interesse da corrispondere per i finanziamenti agevolati nel senso indicato dal professor Corali. Sono intervenuti, inoltre, i deputati Paolo COVA, il quale ha chiesto chiarimenti sui tassi di interesse applicati dall'ISA e il presidente Luca SANI, il quale ha domandato se la norma che concerne l'ISA contenuta nel cosiddetto Collegato agricolo, in discussione al Senato, fosse rispondente alle esigenze dell'Istituto.

In relazione alla necessità di ricalcolare il tasso di interessi sui mutui, il professor Corali ha fatto presente che nel regime di aiuti di Stato da sottoporre alla deliberazione del CIPE è stato inserito il *floor* dell'1 per cento, che continua a rappresentare un tasso agevolato ma, al contempo, evita che il finanziamento agevolato si trasformi in un contributo a fondo perduto; ha espresso poi una valutazione positiva sulla norma contenuta nel c.d. collegato agricolo, sottolineando come la stessa vada nel senso di superare le incongruenze normative che hanno impedito all'ISA di finanziare filiere di prodotti talvolta anche molto rilevanti per il *made in Italy* e di ampliare così il suo ambito di operatività.

In ordine al tema dei requisiti richiesti per accedere agli strumenti dell'ISA, è intervenuto il **Direttore generale dell'ISA**, Walter Bellantonio, il quale, dopo aver osservato che l'Istituto non può intervenire sulle aziende non *in bonis*, in quanto i progetti di salvataggio aziendale sono vietati a livello europeo, ha fornito dettagli sulla composizione della platea di aziende su cui l'ISA può intervenire, necessariamente limitata per via del patrimonio non rilevante di cui l'Istituto dispone (pari a 280 milioni di euro) e per il numero non elevato di aziende agroindustriali dotate di una dimensione e, dunque, di un'organizzazione adeguate per poter beneficiare degli strumenti in questione. Ha precisato, infatti, che nel settore agroindustriale il numero delle aziende che fatturano tra i 50 e i 200 milioni di euro è pari a circa

500 e che solo 70 aziende fatturano più di 200 milioni. Ha osservato, tuttavia, che, pur trattandosi di una platea ristretta, la stessa riveste comunque un'importanza fondamentale per il trascinarsi di tutto il comparto agricolo. Ha fatto presente, infine, che l'Istituto ha sottoposto al Ministro alcune proposte di modifica delle condizioni dei finanziamenti agevolati che vanno nella direzione già indicata dal professor Corali.

È intervenuto, da ultimo, il **Direttore di amministrazione finanza e controllo dell'ISA**, Mario Marotta, il quale ha fornito il quadro macroeconomico dell'intervento dell'Istituto che con un impiego di 283 milioni di euro a partire dal 2006 (anno di inizio dell'operatività dell'Istituto) ha portato a 600 milioni di euro di investimenti che hanno prodotto 1 miliardo e 100 milioni di produzione lorda vendibile, dati che, a suo avviso, testimoniano l'importanza dell'intervento dell'ISA in termini di sviluppo del comparto agricolo.

L'**esperta del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria**, Felicetta Carillo, ascoltata il **19 marzo 2015**, ha invece delineato il quadro delle fonti di finanziamento, sia pubblico che privato, delle imprese agricole, evidenziando le interconnessioni tra i diversi strumenti nelle quali le stesse si sostanziano.

Ha evidenziato che le maggiori fonti di finanziamento del settore hanno natura pubblica e sono costituite dai due principali strumenti della Politica agricola comune: i pagamenti diretti a sostegno del reddito aziendale nell'ambito del primo pilastro della PAC, fonte di liquidità per la gestione delle attività correnti sulla quale le aziende agricole possono contare a prescindere dagli andamenti di mercato, e i finanziamenti a fondo perduto per gli investimenti concessi attraverso la partecipazione delle aziende agricole ai Programmi di sviluppo Rurale (PSR) regionale nell'ambito del secondo pilastro della PAC. A queste due forme di finanziamento pubblico, si affianca il finanziamento privato derivante dal credito bancario.

Ha analizzato i cambiamenti intervenuti su tali strumenti anche in conseguenza della crisi economico-finanziaria. Per quanto concerne i pagamenti diretti, che sono stati ridimensionati nella loro entità complessiva ed in quella mediamente riconosciuta alle aziende, ha sottolineato come la modifica dei criteri per il loro riconoscimento, attualmente basati sull'adozione di specifici comportamenti produttivi, abbia incrementato le difficoltà di accesso a tale fonte di finanziamento soprattutto per le imprese agricole di piccole dimensioni.

Per quanto riguarda, invece, gli interventi di sostegno agli investimenti, ha evidenziato la mancanza di un'adeguata adesione delle aziende agricole agli interventi previsti nella passata programmazione di sviluppo rurale, imputabile sia alla farraginosità delle pratiche burocratiche adottate dalle autorità di gestione, sia alla difficoltà di accesso al credito bancario da parte dell'impresa cui spetta di coprire la componente privata della spesa ammessa a finanziamento.

A tal proposito, ha sottolineato come la crisi economico-finanziaria abbia acuito le difficoltà già presenti nel rapporto tra banche ed imprese, soprattutto quelle agricole. Negli ultimi anni si è assistito, in generale, ad un razionamento del credito del sistema bancario alle imprese ed a ciò va aggiunto che il processo di accorpamento che ha investito il sistema bancario ha prodotto l'effetto di allontanare i centri decisionali delle banche dal tessuto produttivo locale, che nel settore agricolo è spesso polverizzato in aziende di piccole dimensioni. Inoltre, la mutata normativa europea, con gli accordi di Basilea, ha inasprito la necessità per gli istituti di credito di utilizzare sistemi di *rating* più rigidi e legati soprattutto ad indicatori quantitativi che vanno a discapito delle aziende agricole, che spesso non sono dotate di strumenti adeguati a fornire tutte le informazioni necessarie per dimostrare la loro solidità economica.

Le informazioni statistiche sui dati degli impieghi bancari al settore agricolo hanno evidenziato che le condizioni di

accesso al credito fornito al settore agricolo sono state spesso peggiori rispetto a quelle degli altri settori, essendo il tasso di interesse sia nominale che effettivo sensibilmente superiore a quello richiesto ad altri settori produttivi. Con riferimento al sistema di garanzie, ha osservato poi che il sistema bancario, a parità di rischio, ha richiesto alle aziende agricole garanzie maggiori.

Dall'analisi effettuata dall'esperta è emersa la necessità di ripatrimonializzare quelle aziende agricole nelle quali si riscontrano una elevata incidenza del debito sul patrimonio e di attuare un intervento organico per superare le difficoltà evidenziate nel rapporto tra banche e imprese agricole, attraverso il coinvolgimento dei soggetti coinvolti, l'utilizzo degli accordi cosiddetti di quasi mercato e degli strumenti di garanzie collettive come i Confidi.

Nel corso dell'audizione è intervenuto il deputato Filippo GALLINELLA, il quale ha chiesto informazioni circa la causa del ritardo con il quale spesso vengono erogati i pagamenti diretti, nonché i riflessi, in tale ipotesi, sulla corresponsione degli interessi; con riferimento all'erogazione di finanziamenti legati al Programma di sviluppo rurale, ha domandato se perduri da parte delle banche la valutazione di un rischio più alto delle aziende agricole rispetto a quelle di altri settori anche a fronte dell'adozione da parte delle prime di un piano di gestione del rischio e del nuovo Programma di sviluppo rurale nazionale; se in caso di ritardo nell'erogazione del finanziamento le aziende possano essere autorizzate a ricevere le risorse alle quali hanno diritto dal sistema bancario utilizzando la documentazione come garanzia per un eventuale prestito. Ha chiesto infine informazioni sullo stato di attuazione della funzione di assistenza tecnica nella preparazione delle pratiche connesse all'erogazione dei finanziamenti assegnata alle regioni con il decreto-legge n. 91 del 2014. Sono intervenuti, inoltre, il deputato Giuseppe L'ABBATE, il quale ha chiesto se sia stato individuato un intervento per aiutare le aziende agricole che non sono *in bonis* e che pertanto non

possono accedere ai fondi del PSR, sulla scorta della ristrutturazione dei debiti contratti dalle aziende agricole nei confronti dell'INPS fatta nel 2007, e il deputato Nicodemo OLIVERIO, il quale, dopo aver evidenziato come negli ultimi anni ci sia stata una significativa riduzione dei mutui a lungo termine concessi dalle banche alle imprese agricole e un aumento invece, di quelli a breve termine, si è soffermato sulla problematica della mancanza di criteri oggettivi e validi in tutto il territorio nazionale per il calcolo degli interessi, sulla soppressione in tutte le banche della sezione del credito agrario con conseguente mancanza di un interlocutore di riferimento per gli imprenditori agricoli e ha domandato, infine, se a fronte delle innumerevoli difficoltà incontrate dalle aziende agricole nel predisporre nei tempi prestabiliti la rendicontazione necessaria per ottenere dalle banche i finanziamenti del PSR, esista un sistema ulteriore per finanziare le aziende nella ordinaria amministrazione e supportarle nella gestione degli investimenti.

**L'esperto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria**, Roberto Henke, ha risposto alla questione relativa al ritardo nei pagamenti diretti, evidenziando come la problematica derivi dalla complessità dei meccanismi di accesso a tali finanziamenti che non vengono più riconosciuti in maniera automatica ma condizionatamente alla realizzazione di specifiche attività o all'adozione di taluni comportamenti produttivi da parte delle aziende, che impongono verifiche ed accertamenti che possono – e, a suo avviso, potranno – comportare rallentamenti. Considerato, inoltre, che il panorama delle imprese agricole in Italia è estremamente eterogeneo e variegato ha sottolineato l'importanza di svolgere un'analisi dei fabbisogni specifici di credito delle diverse tipologie aziendali, avvalendosi della banca dati RICA (Rete di informazione contabile agricola), di cui il CRA dispone come ex INEA.

L'esperta Felicetta Carillo, dopo aver reso noto che solo il 15 per cento del finanziamento pubblico avviene attraverso

i pagamenti diretti ed il PSR, ha rimarcato che il vero nodo da risolvere nel sistema di finanziamento del settore agricolo è rappresentato dal rapporto tra banche e imprese agricole. Si è soffermata quindi sulla necessità di realizzare una maggiore integrazione funzionale tra soggetti pubblici e sistema bancario, attraverso un maggior coinvolgimento di quest'ultimo già nella fase della programmazione degli interventi di sviluppo rurale.

Per quanto concerne i criteri con i quali le banche operano la valutazione del rischio nei confronti delle aziende agricole, ha fatto presente che il merito creditizio che una banca riconosce ad un'impresa è legato non solo all'impresa individuale, ma anche al contesto localizzativo, e che quindi, a parità di solidità e di rischio, un'impresa del Sud sconta condizioni di accesso al credito peggiori rispetto ad un'impresa del Nord. Ha evidenziato, dunque, la necessità di superare la standardizzazione dell'offerta di finanziamento da parte delle banche per differenziarla tenendo conto delle diverse caratteristiche specifiche locali, tipologiche e aziendali.

Con riguardo alla funzione di assistenza tecnica che le regioni dovrebbero assicurare alle imprese agricole nelle pratiche connesse all'erogazione dei fondi PSR, che investono competenze molto specifiche e tecniche, ha osservato che occorrerebbe implementare la formazione del personale a ciò deputato e che un'analoga esigenza si impone anche con riferimento agli operatori bancari.

Per quanto riguarda possibili interventi a favore delle aziende non *in bonis*, ha ipotizzato il ricorso a garanzie particolari che aiutino tali aziende a ripianare i debiti sottolineando come l'intervento sia condizionato al raggiungimento di un accordo in tal senso dei soggetti pubblici con il sistema bancario.

**Il 26 marzo 2015** sono stati ascoltati i **rappresentanti delle organizzazioni agricole**.

**Il Vicepresidente della Confagricoltura**, Massimiliano Giansanti, in rappresentanza del coordinamento Agrinsieme, ha eviden-

ziato come, sebbene il credito bancario rappresenti la principale fonte di finanziamento per le imprese agricole, vi sia uno stato di forte sofferenza nei rapporti tra imprese agricole e banche.

Tale situazione è da collegare, in generale, ai fenomeni di *credit crunch* registratisi verso tutti i comparti produttivi, e, con specifico riferimento al comparto agricolo, alle difficoltà nell'accesso al credito che vanno addebitate, in particolare, alla carenza di strutture specializzate per il settore agricolo negli istituti bancari e alla inadeguatezza di questi ultimi a trattare le informazioni delle aziende di tale comparto che rispondono a logiche profondamente diverse da quelle delle aziende commerciali o industriali. A questo quadro segnato da grandi difficoltà, fa in parte eccezione il mercato cooperativistico che può reperire risorse attraverso le linee di credito dedicate ed il sistema della banca cooperativa.

Il Vicepresidente della Confagricoltura ha evidenziato le criticità che si registrano anche con riferimento al sistema delle garanzie sia private che pubbliche. Le risorse a disposizione del settore agricolo sono nettamente inferiori rispetto a quelle di cui possono disporre gli altri settori ed ha osservato come non si comprendano le ragioni per cui il comparto agricolo sia escluso dalle misure di intervento del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese e possa disporre solo dei fondi dedicati da parte dell'ISMEA. Ha sottolineato inoltre come i costi troppo elevati richiesti da ISMEA per il rilascio di una garanzia privino di fatto l'imprenditore agricolo della possibilità di utilizzare tale strumento ed ha auspicato, quindi, una profonda revisione del sistema.

Negli ultimi anni gli impieghi creditizi in agricoltura non sono aumentati, mentre sono aumentate le sofferenze dovute soprattutto alle lungaggini degli affidamenti, che incidono pesantemente sulla capacità economica di ritorno della gestione, ed alle forti difficoltà nell'ottenere soluzioni finanziarie adeguate da parte delle banche (spesso vengono concessi affidamenti a

breve termine mentre un'azienda necessiterebbe di un affidamento a lungo termine, e viceversa).

Al fine di migliorare gli strumenti creditizi e finanziari per l'agricoltura, di garantire un accesso al credito più semplice, più equilibrato e soprattutto più tempestivo alle aziende agricole, il coordinamento Agrinsieme ha formulato alcune proposte. Con riferimento ai sistemi di valutazione delle imprese, ha fatto presente che occorrerebbe creare un sistema *ad hoc* per il calcolo del *rating* per le aziende operanti in agricoltura, costruito sulla base delle peculiarità del settore che è rappresentato da attività economiche con un'altissima patrimonializzazione e una bassissima redditività, e con il coinvolgimento di ISMEA, sia per un confronto con il suo sistema di *rating* che per la messa a disposizione delle sue banche dati.

In riferimento al tema delle garanzie sul credito per l'agricoltura, allo scopo di creare un sistema più semplice e più snello di accesso agli strumenti di garanzia pubblica occorrerebbe superare l'obbligo della doppia istruttoria dell'ente garante (ISMEA/SGFA) e dell'istituto finanziatore (Banca), almeno per le operazioni creditizie sotto certi volumi.

Il Vicepresidente della Confagricoltura ha infine auspicato che possa ripetersi l'esperienza positiva, registratasi presso un istituto di credito, che ha beneficiato di un *plafond* di risorse assistito da una garanzia sussidiaria di ISMEA, anche ad altri soggetti come, ad esempio, le associazioni di categoria.

È stato poi ascoltato il **Capo dell'area azione economica della Coldiretti**, Gianluca Lelli, che ha evidenziato come dal 2011, a fronte di un incremento dei depositi bancari, si sia registrata una stretta creditizia in agricoltura dovuta, in particolare, alla richiesta di garanzie troppo gravose, ai tassi di interesse troppo alti, ai tempi di istruttoria troppo lunghi e alla limitata diversificazione nell'offerta dei servizi finanziari. Dall'analisi territoriale dei dati emerge che al Centro-sud il costo del finanziamento delle imprese è mag-

giore di circa un punto percentuale rispetto alle altre aree del Paese. Ciò si riscontra nonostante il settore primario anche nel 2014 sia risultato più affidabile del settore dell'industria alimentare e del sistema economico produttivo complessivo, come emerge dall'analisi del tasso di decadimento del terzo trimestre del 2014.

Il dottor Lelli ha dunque focalizzato l'attenzione sugli strumenti e sulle risorse che possono garantire uno sviluppo al settore agricolo. Innanzitutto, con riferimento all'utilizzo dei PSR del periodo 2014-2020 – che rappresentano il principale strumento d'intervento strutturale in agricoltura e nel sistema agroalimentare – ha sottolineato la necessità, stante la loro mancata approvazione entro il 31 dicembre 2014, di modificare il Quadro finanziario pluriennale per fare in modo di « salvare » l'annualità 2014 e di trasferirla alle annualità successive.

Si è poi soffermato sulla opportunità di crescita per il settore che sarebbe potuta derivare dall'annuncio, fatto nel corso del Consiglio del 16 marzo 2015, dal Commissionario europeo Hogan di un accordo tra la direzione generale AGRI e la BEI, nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, sull'utilizzo di fondi della BEI da parte degli agricoltori per attuare investimenti per una ristrutturazione aziendale in seguito all'abolizione del sistema delle quote latte prevista alla fine del mese di marzo 2015.

In merito agli aspetti sui quali occorre intervenire, il dottor Lelli ha evidenziato in particolare la necessità di fornire un sostegno al sistema dei confidi agricoli che, rispetto a quello di cui dispongono gli altri settori produttivi, è ancora dimensionalmente e strutturalmente non adeguato alle esigenze delle aziende agricole, nonché la opportunità di una modifica del regolamento comunitario nel senso di aumentare la « quota » *de minimis* disponibile per ogni singola azienda in presenza di circostanze legate a difficoltà e/o crisi e di prevedere in queste fattispecie l'autorizzazione da parte della Commissione all'erogazione degli aiuti di Stato.

È stato, poi, ascoltato il **Referente tecnico di UeCoop**, Stefano Loporati, il quale ha evidenziato, da un lato, la necessità di effettuare un'analisi settoriale nella valutazione dell'andamento dello *stock* dei prestiti bancari in agricoltura, tenuto conto del fatto che taluni settori (ad esempio quello olivicolo) incontrano maggiori difficoltà nell'accesso al credito rispetto ad altri (ad esempio quello vitivinicolo) e, dall'altro, la tendenza allo spostamento dei finanziamenti dal lungo termine al medio termine.

In merito ai PSR del periodo 2014-2020, che riguardano un ammontare complessivo di spesa pubblica pari a 20,8 miliardi di euro, ha sottolineato le possibili conseguenze negative derivanti dal ritardo nella loro approvazione e le difficoltà che le cooperative agricole incontrano nel reperire i fondi privati necessari per finanziare la quota a loro carico, derivanti principalmente dall'eccessivo carico burocratico che devono sostenere (ad esempio per la certificazione dei crediti) e dai ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. A tali criticità va aggiunta anche quella legata alla inadeguatezza del sistema creditizio a leggere correttamente le informazioni sulla situazione economico-finanziaria delle cooperative.

Il dottor Loporati si è poi soffermato sulla necessità di rendere gli interventi dei soggetti pubblici che gestiscono le linee di finanziamento pubbliche, quali la Cassa depositi e prestiti e l'ISA, maggiormente trasparenti e improntati a criteri direttivi obiettivi ed univoci. Ha inoltre rimarcato la necessità di sostenere il ricambio generazionale in agricoltura con la costruzione di strumenti agevolativi per l'accesso alla terra e agli strumenti agevolativi necessari per l'avvio dell'impresa, avanzando nello specifico la proposta di prevedere la garanzia pubblica in sostituzione della fidejussione che viene richiesta dai PSR al giovane agricoltore per ottenere l'anticipo del contributo PSR.

Ha infine osservato come gli strumenti di intervento sin qui utilizzati si siano rivelati inadeguati a far fronte alle situa-

zioni di crisi verificatesi negli ultimi anni, quali, ad esempio, quella determinata dall'embargo russo, al quale si è cercato di far fronte con prestiti erogati in misura eguale in tutti i Paesi europei senza tenere conto delle differenze tra di loro esistenti, o dal terremoto dell'Emilia Romagna, in occasione del quale è emersa la mancanza di tempestività degli interventi messi in campo.

È stato, infine, ascoltato l'**Esperto dei settori produttivi della Copagri**, Enrico Fravili, il quale ha ribadito che la causa principale della crisi del settore agricolo risiede nella farraginosità delle procedure di accesso al sistema creditizio determinata dal venir meno della specializzazione in questo comparto degli istituti di credito. Ha individuato altre fonti di criticità nell'assenza di un *business plan* valido per tutto il comparto, nella lungaggine delle procedure di finanziamento e nell'adeguatezza delle sovvenzioni che possono essere erogate alle aziende con il regime *de minimis* che per la loro esiguità divengono, di fatto, ininfluenti. Ha poi espresso una valutazione positiva sul nuovo fondo di credito predisposto da ISMEA.

Sul piano delle proposte, ha sottolineato la necessità di riattivare le sezioni specializzate di credito; di promuovere i fondi interprofessionali che possano favorire gli accordi contrattuali, assegnando un valore alle merci conferite o al plusvalore derivato da queste iniziative di tipo mercantile; di inserire il settore agricolo in tutti i programmi di sostegno oggi riservati esclusivamente al settore dell'industria e del commercio, snellendo le pratiche istruttorie; di favorire l'allargamento dei confidi al settore agricolo.

Il dottor Fravili ha altresì posto l'accento sulla necessità di un intervento a favore delle aziende che non risultano *in bonis* con riferimento alla erogazione dei finanziamenti legati ai PSR, nonché sull'esigenza di velocizzare e snellire le pratiche connesse ai PSR.

Nel corso delle audizioni sono intervenuti i deputati Massimiliano BERNINI, il quale ha chiesto se la riforma delle banche popolari di recente approvata dal Parla-

mento, che le trasforma di fatto in Spa, vada nella direzione di favorire l'accesso al credito da parte del comparto primario, osservando come personalmente non ritenga che si sia trattato di un intervento migliorativo; il deputato Mino TARICCO, il quale ha domandato quanta attenzione sia stata riservata nel predisporre i PSR, prossimi all'approvazione, all'attivazione di strumenti finanziari che mettano le aziende in condizione di poter effettuare investimenti e se si possa ipotizzare, nel caso di aziende che a causa di situazioni di indebitamento pregresso non riescono a reperire i fondi privati necessari ad effettuare gli investimenti legati al PSR, di « convertire » in tutto o in parte il contributo pubblico in uno strumento finanziario che garantisca all'impresa la copertura dell'intero fabbisogno di investimento. È altresì intervenuto il deputato Giuseppe ROMANINI, il quale, soffermandosi sull'aspetto condiviso da tutti gli auditi della criticità legata al venire meno della specializzazione degli istituti di credito, sia nella capacità di valutazione ed analisi dei fidi, sia nell'offerta di strumenti finanziari adeguati alle aziende agricole, ha chiesto se esista una interlocuzione delle organizzazioni agricole con l'Associazione bancaria ed il sistema delle imprese del credito volta a definire modelli di *rating* e requisiti patrimoniali condivisi.

Il Vicepresidente della Confagricoltura, Giansanti, in merito alla riforma delle banche popolari in Spa ha espresso l'auspicio che nulla cambi rispetto allo stato attuale e che tali banche mantengano ferma la loro vocazione di banca dei territori osservando altresì come attualmente non siano emersi dati di segno contrario.

Per quanto concerne i sistemi di *rating* ha fatto presente che ISMEA ha elaborato un proprio sistema di valutazione con il quale è in grado di fornire indicazioni sulla affidabilità di un'azienda agricola, e che questo strumento è stato messo nella disponibilità dell'ABI, ma che ogni singola banca ha preferito utilizzare comunque modelli propri; ha ribadito quindi l'importanza di avere un unico strumento di



valutazione per garantire un'uniformità di giudizio negli affidamenti nel settore agricolo che ammontano a circa 45 milioni di euro, per superare così anche il divario dei costi dei finanziamenti tra Nord e Sud.

Con riferimento ai PSR, ha auspicato la costituzione di un fondo di garanzia centrale che possa dare garanzia direttamente con fondi regionali per iniziative di carattere regionale legate ai Piani di sviluppo rurale e che, in tale contesto, l'ISMEA possa svolgere il ruolo di attore prioritario.

Ha poi espresso una valutazione positiva circa l'ipotesi di fornire all'imprenditore agricolo la possibilità di convertire il contributo pubblico dal conto capitale al conto interessi e ha auspicato che vengano messi a disposizione del settore nuovi strumenti per la finanziarizzazione degli acquisti delle macchine agricole e della ristrutturazione, quali il *leasing*.

Il capo dell'area azione economica della Coldiretti, Lelli, dopo aver osservato come nei PSR regionali non vi sia, tranne rare eccezioni, una grande propensione a finanziare strumenti come i confidi per generare credito, ha fatto presente, in generale, che il problema cruciale sta nel superare la propensione del sistema ad utilizzare le risorse pubbliche (a partire da quelle della BEI) per patrimonializzare le banche, piuttosto che per finanziare le imprese e le famiglie. Ha posto l'accento poi sulla necessità di una riforma del sistema delle garanzie, evidenziando il paradosso per cui nel nostro Paese, nonostante la « terra » sia il bene che più si è rivalutato negli ultimi anni, quando la si vuole utilizzare come garanzia, a causa della crisi immobiliare, si richiedono somme pari al doppio o al triplo del suo valore. Ha auspicato da parte del sistema creditizio maggiori misure di sostegno per le *start-up* e una riduzione dei costi connessi ai finanziamenti per far ripartire il settore agricolo, soprattutto al Centro-sud.

Il referente tecnico di UeCoop, Leporati, ha sollecitato anch'egli un'inversione di tendenza dei dati relativi allo stock di credito concesso dalle banche alle imprese agricole, in diminuzione dello 0,4 per cento su base annua a gennaio 2014 e ha

evidenziato le differenze che si riscontrano a livello regionale sulla questione della conversione del contributo pubblico dei PSR dal conto capitale al conto interessi.

### **Conclusioni**

Sono trascorsi oltre vent'anni dalla riforma del credito agrario operata dal Testo Unico bancario, un ventennio in cui anche la struttura e le esigenze finanziarie dell'impresa agricola italiana sono mutate significativamente.

La despecializzazione del credito agrario aveva suscitato timori di marginalizzazione del settore sotto il profilo dell'accesso al credito: si temeva che le banche avrebbero dirottato le loro risorse migliori verso settori più remunerativi rispetto a quello agricolo. Se in un primo momento questo è avvenuto, negli ultimi anni si sta assistendo ad un nuovo interesse del sistema bancario nei confronti dell'impresa agricola che, sia pur non ancora esplicitato in strutture specifiche, si fonda sulla percezione di una possibile convenienza economica del settore.

Da un lato l'imprenditore agricolo è cresciuto: lo sviluppo delle attività connesse all'agricoltura, la necessità di affrontare una dura concorrenza internazionale e gli elevati investimenti per ampliare le dimensioni aziendali lo hanno reso molto più attento alle problematiche creditizie, spingendolo a sperimentare anche forme di finanziamento inusuali per il settore. Dall'altro alcune banche hanno ripristinato strutture dedicate al credito del mondo agricolo, investendo in formazione del personale ed ampliando la gamma di prodotti finanziari offerti.

Tuttavia, come è emerso nel corso delle audizioni, permangono aree problematiche nei rapporti tra banche e imprese agricole che limitano le potenzialità di accesso al credito. È necessario favorire un rinnovato sistema di relazioni tra l'impresa agricola e il mondo creditizio fondato sulle seguenti linee di intervento:

1. semplificare e adeguare gli strumenti di programmazione alle esigenze della domanda di credito;

2. favorire la condivisione dei criteri di valutazione dei progetti e di misurazione del rischio di credito;

3. potenziare il sistema delle garanzie.

La domanda di credito in agricoltura è principalmente legata alla realizzazione di investimenti per la crescita aziendale e la gran parte dei finanziamenti è prevista nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale (PSR). Il primo snodo fondamentale su cui agire per migliorare l'accesso al credito all'agricoltura risiede dunque nei meccanismi e nelle procedure di programmazione dei fondi europei.

Sistemi che consentano di intervenire per snellire, semplificare e sburocratizzare le procedure di accesso ai fondi, mantenendo comunque saldo il presidio della valutazione del progetto sia dal punto di vista economico e finanziario sia da quello degli obiettivi della programmazione, è un aspetto determinante anche ai fini dell'accelerazione della spesa di fondi comunitari.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, spesso l'accesso al credito è frustrato a causa di modalità di valutazione di progetti che non tengono conto delle peculiarità del settore agricolo. Ci sono, infatti, aspetti tipici dell'impresa agricola che per la maggior parte dei casi sfuggono ad una valutazione « generalista » che tende ad *appiattare* il risultato in termini di probabilità di inadempimento, senza tenere conto di aspetti che per l'agricoltura sono rilevanti quali, ad esempio, la qualità, la stagionalità, i tempi di realizzazione di determinati investimenti, il valore del mazzino.

Strumenti che agevolino la valutazione delle imprese agricole e dei loro progetti sotto tutti i profili rilevanti ai fini dell'ammissibilità e del funzionamento dei piani costituiscono elemento decisivo per migliorare l'accesso al credito nel comparto degli investimenti.

Per effetto delle regole di Basilea principalmente, il rischio assunto diventa sempre più determinante per la concessione del credito. Tutto quanto possa ridurre la

percezione del rischio o gli effetti del rischio in termini di perdite potenziali in capo alle banche costituisce la leva sulla quale agire per incrementare l'offerta di credito.

Le imprese agricole sono sottoposte a rischi (che a loro volta interferiscono con la loro capacità di restituire i debiti) relativi non solo al mercato di riferimento ma anche al mercato di approvvigionamento e agli eventi climatici avversi. Strumenti che intervengano su questi aspetti (come ad esempio polizze per la mitigazione dei danni derivanti da eventi climatici o coperture assicurative per la stabilizzazione dei ricavi per effetto di *shock* di mercato) rendono meno incerta la capacità di restituzione del debito e sterilizzano il rischio di credito dalle interferenze tipiche dell'impresa agricola.

Non potendo certo intervenire sulla probabile capacità di restituzione del debito dell'impresa è però possibile intervenire offrendo garanzie che abbiano adeguati profili tali da renderle migliori rispetto a quelle generalmente a disposizione delle imprese.

Una garanzia forte significa: meno rischio per la banca che può ridurre l'assorbimento di patrimonio e l'accantonamento per perdite; maggiore potenzialità di credito; minori costi di indebitamento per le imprese agricole, ecc. Naturalmente, solo garanzie con determinate caratteristiche possono raggiungere questi obiettivi.

Si tratta di garanzie di tipo personale (fideiussioni) che siano fornite da soggetti di elevato *standing* e che abbiano caratteristiche di escutibilità molto ben definite.

In questa direzione si è sviluppata l'attività dell'ISMEA negli ultimi anni potenziando l'operatività dei fondi di garanzia in agricoltura. Il fondo di garanzia a prima richiesta fornisce coperture proprio con queste caratteristiche e con protezione di ultima istanza da parte dello Stato. Queste garanzie, che fino alla seconda metà del 2016 erano onerose con costi a carico dell'impresa, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 13, del decreto-legge n. 193/2016, sono concesse a titolo gra-

tuito agli imprenditori agricoli grazie all'abbattimento dei costi nei limiti della soglia *de minimis* prevista per l'agricoltura.

Il fondo non rilascia solamente garanzie tradizionali dirette ma anche garanzie di tipo *a portafoglio* che rendono più veloce il percorso e più efficiente l'utilizzo delle risorse, mantenendo inalterato tutto il valore portato dalla garanzia Stato fornita dall'ISMEA.

Sempre nell'ottica della copertura del rischio, l'ISMEA in accordo con l'Associazione Bancaria, nel corso del 2016 ha avviato il progetto di riforma del fondo di garanzia sussidiaria con l'obiettivo di rendere questa operatività automatica, mutualistica, non onerosa e completamente compatibile con gli *standard* di Basilea 2.

In questo contesto si segnala il ruolo di CreditAgri, ente di garanzia fidi e assistenza tecnica dedicato specificamente alle imprese che operano nell'agroalimentare. Il sistema organizzativo e operativo di CreditAgri, attraverso l'accorpamento di 40 confidi locali e la loro gestione unitaria è un altro alleato importante del sistema agricolo italiano. CreditAgri è l'unico confido operante in agricoltura ed è sottoposto alla vigilanza da parte della Banca d'Italia; è presente e operante in tutte le regioni. L'importante ruolo di CreditAgri a sostegno del settore è confermato dai risultati di gestione degli ultimi anni finanziari si è sempre chiusa con un trend in crescita in totale controtendenza rispetto al mercato creditizio generale.

Il sistema di garanzie è fondamentale per aumentare l'offerta di credito, ridurre il peso economico dell'indebitamento e migliorare il dialogo fra banche e imprese agricole.

Come si evince dai dati di seguito riportati i prestiti bancari di medio lungo termine concessi al settore agricolo hanno registrato un andamento progressivamente negativo dal 2011 ad oggi.

Si tratta degli *stock* bancari, ossia dell'ammontare complessivo destinato dal sistema bancario alle imprese agricole, che tiene conto di tutte le linee di finanziamento in essere, a prescindere dall'anno di accensione.

Dai 16, 6 milioni di euro del 2011, si passa infatti ai quasi 12,3 milioni del 2016 (settembre 2016). Contrazione del -24 per cento se misurata in termini percentuali. Disuniscono i finanziamenti di medio termine (utilizzati per l'acquisto di macchine e attrezzature, -12 per cento), ma soprattutto i finanziamenti di lungo termine (utilizzati per la costruzione e l'acquisto di fabbricati rurali, -30 per cento).

I dati di flusso monitorano l'evoluzione delle accensioni dei finanziamenti. In questo caso, il dato dell'anno indica l'ammontare destinato dal sistema bancario al settore agricolo nell'anno specifico di osservazione.

Il flusso dei prestiti bancari si è progressivamente eroso dal 2010 al 2013, passando da 4 a 1,8 milioni di euro. (-56 per cento). Riprende a crescere nel 2014 e nel 2015, pur restando lontano dai livelli del 2010.

I dati parziali del 2016 non sono positivi. A parità di periodo (i primi nove mesi dell'anno), il 2016 registra una flessione del 10 per cento rispetto al 2015, che interessa i finanziamenti di lungo termine (-13 per cento) e meno quelli di medio termine (-7 per cento).


I *trend* sopra osservati vanno letti alla luce dei finanziamenti connessi ai fondi strutturali, relativi ai periodi di programmazione dello Sviluppo Rurale, che attivano gli investimenti in agricoltura e che necessitano di un finanziamento complementare, coperto con risorse interne all'azienda (autofinanziamento) o con risorse esterne (nella stragrande maggioranza dei casi, finanziamento bancario). L'apice del 2010 è infatti concomitante con l'apice dei bandi per investimenti del periodo di programmazione 2007-2013 (idem, la coda del 2014, che rappresenta la chiusura del precedente periodo di programmazione).

Verosimilmente nel corso del 2017 e anche successivamente, parallelamente all'attivazione dei bandi del nuovo periodo di programmazione 2014-2020, si assisterà alla risalita dei prestiti bancari.

**FOCUS sui prestiti bancari di medio-lungo termine in agricoltura (dati Banca d'Italia)**

	Importi			Comp %		
	Mt	Lt	Totale	Mt	Lt	Totale
2010	4.603.376	11.148.204	15.751.579	29%	71%	100%
2011	5.214.385	11.006.563	16.220.946	32%	68%	100%
2012	5.581.263	9.831.718	15.412.980	36%	64%	100%
2013	5.208.095	9.298.092	14.506.185	36%	64%	100%
2014	4.997.518	8.586.779	13.584.297	37%	63%	100%
2015	4.835.741	8.087.347	12.923.087	37%	63%	100%
2016*	4.581.795	7.690.005	12.271.801	37%	63%	100%


\*Dati parziali, aggiornati a settembre 2016




	Importi			Comp %		
	Mt	Lt	Totale	Mt	Lt	Totale
2010	2.106.095	1.925.669	4.031.761	52%	48%	100%
2011	1.903.343	1.899.163	3.802.502	50%	50%	100%
2012	1.823.502	974.927	2.798.425	65%	35%	100%
2013	952.142	839.612	1.791.750	53%	47%	100%
2014	1.187.876	843.001	2.030.873	58%	42%	100%
2015	1.282.880	1.098.911	2.381.789	54%	46%	100%
2016*	869.439	691.431	1.560.869	56%	44%	100%

\*Dati parziali, aggiornati a settembre 2016

### Prestiti bancari di ML termine in Agricoltura (Flussi)



### Prestiti bancari di ML termine in Agricoltura (Flussi) confronto sui dati di gennaio-settembre



Inoltre, si ritiene vada fatta una riflessione sugli aiuti e le modalità di loro veicolazione. Il passaggio culturale dall'aiuto erogato direttamente (contributo a fondo perduto) allo strumento finanziario va fatto anche in agricoltura. Data la progressiva riduzione delle risorse è necessario che queste siano usate con modalità più efficienti del semplice aiuto diretto. Per questo gli strumenti finanziari sono stati potenziati dalla Commissione Europea nel corso di questa programmazione.

È quindi importante disporre di strumenti nazionali e regionali che siano in grado di recepire il funzionamento dei nuovi meccanismi di ingegneria finanziaria dell'Unione e ne esprimano tutto il potenziale, fermo restando che:

le banche devono essere aperte a recepire nuove forme di protezione, sia pure in linea con gli *standard* previsti dalla normativa di vigilanza;

le imprese devono essere aperte nel comprendere che l'aiuto in conto capitale – seppure nell'immediato maggiormente appetibile – non costituisce la premessa per quel miglioramento della qualità dei progetti e per il rafforzamento delle relazioni tra banca e impresa.

In conclusione, per migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle imprese agricole è necessario:

1. potenziare e condividere gli strumenti di valutazione del rischio di credito e della sostenibilità dei finanziamenti;

2. accelerare l'obiettivo di far condividere alle banche ed al sistema che eroga i contributi, modelli che siano trasparenti e attenti alle peculiarità del settore agricolo;

3. rafforzare i fondi di garanzia a presidio del rischio di credito delle banche

che finanziano l'agricoltura, in termini di semplificazione per le imprese, efficacia di deponderazione del patrimonio di vigilanza, integrabilità ed armonizzazione con la programmazione europea;

4. introdurre e consolidare strumenti che mitighino i rischi delle oscillazioni del reddito e dei ricavi delle aziende per effetto di eventi climatici e crisi di mercato, dando immediata applicazione alla misura prevista dal Piano di sviluppo rurale nazionale relativa alla misura « Gestione del rischio » sulla quale sono stati stanziati 1,64 miliardi di euro;

5. proseguire ed intensificare le azioni volte al ricambio generazionale ed al rafforzamento fondiario secondo due direzioni: l'implementazione ed il miglioramento di strumenti agevolativi che trasferiscano valore a quei giovani imprenditori che manifestano, in termini di progetti e di capacità, il potenziale più elevato; la creazione di veicoli e modalità alternative (da affiancare a quelle tradizionali) per favorire il *turnover* delle terre scongiurando il rischio dell'abbandono dell'attività agricola.

Il credito, dunque, è la chiave di volta dell'intero sistema agricolo e agroalimentare nazionale. Da qui passa il definitivo e stabile decollo del comparto. Ed è proprio qui che occorre intervenire ancora per migliorare tempi, modi e condizioni dell'erogazione del credito. Così come diventa strategico rafforzare e migliorare i rapporti delle banche con le imprese agricole, puntando su nuovi strumenti, sui tempi certi, su una consistente semplificazione. L'agricoltura italiana è notevolmente cambiata negli ultimi anni, perché ha saputo innovare nel rispetto delle migliori tradizioni. Ma ha ancora bisogno di investimenti, credito, garanzie. Perché le sfide dei mercati internazionali sono sempre più importanti. E noi abbiamo il dovere di dare certezze alle nostre imprese agricole.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 244/2016: Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative. C. 4304 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	199
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	211
DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. S. 2692 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 5 <sup>a</sup> Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	206
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	212
Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. Nuovo testo C. 3500 Bindi (Parere alla II Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	209
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	214

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Albert LANIÈCE.*

##### La seduta comincia alle 10.30.

**DL 244/2016: Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative.**

**C. 4304 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alle Commissioni riunite I e V della Camera,

sul disegno di legge del Governo C. 4304, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative », approvato dal Senato.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 18 gennaio 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.

Precisa che la relazione richiamerà unicamente le disposizioni di interesse della Commissione.

Nel corso dell'esame al Senato sono state anzitutto aggiunte nuove disposizioni all'articolo 1 di conversione in legge del decreto-legge. In primo luogo, sono state inserite alcune proroghe relative, in particolare, a termini per l'esercizio di deleghe legislative.

Nel dettaglio, il comma 1-*bis* proroga i termini per l'esercizio di due disposizioni

di delega contenute nella legge n. 154 del 2016 (cosiddetto 'collegato agricolo'): si tratta, in particolare, della delega di cui all'articolo 15, comma 1, per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa pubblica, mediante il riordino di enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero per le politiche agricole e forestali, il riassetto del settore ippico e il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e della delega all'articolo 21, comma 1, concernente il sostegno alle imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi e per la regolazione dei mercati. Tali termini sono prorogati a diciotto mesi (anziché dodici) dall'entrata in vigore della predetta legge.

A sua volta, il comma 1-ter dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione proroga di sei mesi (dal 20 marzo al 20 settembre 2017) il termine per l'esercizio della delega relativa alla riforma dei confidi.

Altre disposizioni prorogano di sei mesi i termini per l'emanazione del decreto legislativo correttivo e del regolamento in materia di contabilità dello Stato, per il potenziamento del bilancio di cassa.

Passa dunque all'esame del contenuto del decreto-legge.

L'articolo 1 del decreto-legge contiene disposizioni di proroga in materia di pubbliche amministrazioni.

Oggetto di proroga sono, tra le altre: le graduatorie dei concorsi pubblici approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 101 del 2013; la sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti pubblici di prima fascia; i termini per assunzioni di personale in determinate amministrazioni pubbliche e il termine per l'utilizzo temporaneo dei segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica; il termine di decorrenza del divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione organizzata dal committente. È inoltre disposta la proroga dell'operatività dell'Unità operativa speciale per Expo Milano 2015 e la proroga del-

l'operatività del Commissario liquidatore dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006.

Con specifico riferimento agli enti territoriali, è, altresì, conferita alle Province la facoltà di prorogare, al 31 dicembre 2017, i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa; è altresì prorogata la facoltà per le Province e le Città metropolitane di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato relativi a servizi erogati dai centri per l'impiego e la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2017, dei rapporti di lavoro a tempo determinato presso le Regioni a statuto speciale e loro enti territoriali. Infine, sono prorogati i termini relativi alle procedure concorsuali straordinarie indette dagli enti del Servizio sanitario nazionale e il termine per la stipula di contratti di lavoro flessibile da parte dei medesimi enti.

Il comma 15-*quater* stabilisce che le Regioni e gli enti locali che abbiano già adottato le misure di contenimento della spesa (in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, decreto-legge 16/2014), possono prorogare i piani di recupero delle somme indebitamente erogate per un periodo non superiore a cinque anni. Tale facoltà è accordata a condizione che dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste nonché ulteriori misure di razionalizzazione anche attraverso la fusione ovvero soppressione di società, enti o agenzie strumentali. Le Regioni e gli enti locali, inoltre, hanno l'obbligo di dimostrare il raggiungimento delle riduzioni di spesa con un'apposita relazione corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.

L'articolo 4, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine per alcuni pagamenti in materia di edilizia scolastica, mentre il comma 2 proroga – sempre dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 – il termine di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio.



Il comma 2-*bis* – inserito nel corso dell'esame al Senato – differisce al 31 dicembre 2017 il termine per effettuare gli adeguamenti antincendio previsti, per gli asili nido esistenti con oltre 30 persone presenti, dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014.

Il comma 5 dispone la proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 dei rapporti convenzionali in essere attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali (*ex* articolo 8 della L. 124/1999) e prorogati ininterrottamente per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico.

Il comma 5-*bis* dispone che, per la riforma degli « istituti per sordomuti » di Roma, Milano e Palermo come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1994, con regolamento governativo.

Il comma 5-*septies* – inserito nel corso dell'esame al Senato – dispone alcune modifiche alla disciplina relativa alle votazioni per il rinnovo dei Consigli territoriali dell'Ordine degli psicologi.

L'articolo 5, comma 4, proroga per l'anno 2017 l'applicazione della procedura che attribuisce al prefetto i poteri di impulso e sostitutivi relativi alla nomina del commissario *ad acta* incaricato di predisporre lo schema del bilancio di previsione degli enti locali, ovvero di provvedere all'approvazione del bilancio stesso, in caso di inadempimento dell'ente locale agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio.

Il comma 5 proroga di un anno, al 31 dicembre 2017, il termine per l'utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate alle tre Province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani. In particolare, la proroga riguarda l'utilizzo delle risorse

finanziarie destinate alla costituzione degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato.

Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2017 il termine per la gestione associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni, posto dall'articolo 14, comma 31-*ter*, del decreto-legge n. 78 del 2010. I Comuni coinvolti dalla norma sono quelli con popolazione fino a 5.000 abitanti ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengano o siano appartenuti a comunità montane (sono esclusi i Comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia).

Il comma 10 proroga al 2017 le disposizioni relative alle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale e alla determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere alle Province appartenenti alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna (non interessate dal Fondo sperimentale di riequilibrio).

Il comma 11 proroga al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione dei bilanci annuali di previsione degli enti locali per l'anno 2017. Tale termine (ordinariamente fissato al 31 dicembre di ogni anno) è già stato posticipato al 28 febbraio 2017 dalla legge di bilancio per il 2017.

Il comma 11-*sexies* – inserito nel corso dell'esame al Senato – proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto.

Il comma 11-*septies* – inserito nel corso dell'esame al Senato – introduce una modifica normativa relativa agli enti che, pur avendo avviato la procedura di riequilibrio, non abbiano presentato nei termini il piano di riequilibrio finanziario, prevedendo che gli stessi possano procedere alla deliberazione di un nuovo piano entro il 30 aprile 2017.

L'articolo 6, comma 5, proroga di 24 mesi i termini di pubblicazione dei bandi delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale negli ambiti territoriali in cui sono presenti comuni

terremotati come individuati dall'articolo 1 del decreto-legge n. 189/2016 (relativo al sisma del 24 agosto e del 26 ottobre 2016); la proroga è disposta per consentire alle stazioni appaltanti di determinare i piani di ricostruzione delle reti di distribuzione nelle zone terremotate da includere nei bandi di gara.

I commi 6 e 7 recano proroghe di sei mesi degli obblighi di consultazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, in ragione del ritardo nella sua istituzione: si tratta di termini a decorrere dai quali il mancato adempimento – degli obblighi di utilizzo del Registro – costituirà condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti di Stato soggetti a registrazione, con le connesse responsabilità a carico dei soggetti inadempienti.

L'articolo 6, comma 8, modificato nel corso dell'esame al Senato, proroga il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018, fino a tale data, al fine di allineare le scadenze delle concessioni medesime. Nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro il 31 dicembre 2018. Si prevede altresì che, nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni, siano comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti.

I commi 10-*bis* e 10-*ter* – inseriti nel corso dell'esame al Senato – intervengono sulla procedura di trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, con particolare riferimento alla procedura, attualmente in corso, di presentazione delle offerte vincolanti definitive e alla connessa procedura di modifica del Piano ambientale previste dal decreto-legge n. 191 del 2015.

Il comma 10-*quater* – anch'esso inserito nel corso dell'esame al Senato –

prevede che le disposizioni relative al contenimento delle spese per l'acquisto di beni, servizi, per incarichi di consulenza, studi e ricerca, nonché di collaborazione, non si applichino alla società EXPO 2015 Spa in liquidazione, fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario straordinario per la liquidazione.

L'articolo 7, commi 1 e 2, differisce dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro cui deve essere adottata una revisione del « sistema di governo » del settore farmaceutico e della relativa remunerazione della filiera distributiva.

Il comma 2-*bis* – inserito nel corso dell'esame al Senato – prevede l'allungamento della validità – da due a sei anni – delle graduatorie regionali del concorso straordinario per sedi farmaceutiche.

L'articolo 9 interviene in materia di infrastrutture e di trasporti. Il comma 1 proroga, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, il termine di conclusione dell'operatività della gestione commissariale finalizzata alla definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nei Comuni delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Il comma 2 differisce al 31 dicembre 2017 l'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante, originariamente prevista, dall'articolo 13, comma 1, del medesimo decreto ministeriale, per il 1° gennaio 2017.

Il comma 2-*bis* – inserito nel corso dell'esame al Senato – proroga al 31 gennaio 2018 il termine, attualmente fissato al 31 dicembre 2017, entro il quale deve essere emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico per la disciplina degli interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici nella filiera dei mezzi di tra-

sporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto. Esso modifica poi la disciplina relativa all'accesso al mercato dei servizi di linea ed impone ai soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale di adeguarsi a tali previsioni entro 90 giorni, pena la decadenza delle autorizzazioni.

Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. Con tale decreto dovrebbero altresì definirsi gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle Regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.

Il comma 4 proroga l'applicazione della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità dei bandi e degli avvisi per l'affidamento dei contratti pubblici (prevista dall'articolo 66, comma 7, dell'abrogato Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006), che prevede anche la pubblicazione sui quotidiani dei bandi e degli avvisi, dal 31 dicembre 2016 fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti volto a definire gli indirizzi generali per la pubblicazione dei bandi a livello nazionale.

Il comma 8 proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti per le opere previste nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 per cui entro il 31 dicembre 2016 sia stata conseguita l'adozione della variante urbanistica e concluse positivamente le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) o di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Il comma 9-bis – inserito nel corso dell'esame al Senato – prevede inoltre che la gestione operante sulla contabilità speciale n. 5440, relativa al superamento delle criticità ambientali legate al traffico

e alla mobilità della strada statale Sassari-Olbia è mantenuta in esercizio fino al completamento degli interventi previsti a tal fine e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di giustizia. Il comma 1 reca la proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 dei termini concernenti gli interventi strutturali sul Palazzo di Giustizia di Palermo e le relative procedure amministrative, di cui ai commi da 98 a 106 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).

L'articolo 11, concernente la materia dei beni ed attività culturali, reca, al comma 1, disposizioni inerenti le misure organizzative relative alla realizzazione del Grande Progetto Pompei. In particolare proroga al 1° gennaio 2018 il termine per il trasferimento delle funzioni del Direttore generale del Grande Progetto Pompei alla Soprintendenza speciale di Pompei e proroga al 31 gennaio 2019 le funzioni relative all'Unità Grande Pompei e al Vice Direttore generale vicario; estende inoltre a 36 mesi la durata massima degli incarichi di collaborazione dei componenti della segreteria tecnica di progettazione costituita presso la citata Soprintendenza speciale.

Il comma 3 proroga dal 30 gennaio 2017 al 1° aprile 2017 il termine per l'emanazione del decreto ministeriale che deve definire le regole tecniche di ripartizione delle risorse assegnate alle fondazioni lirico-sinfoniche, per il triennio 2017-2019, dalla legge di bilancio 2017 e assegna alle stesse ulteriori euro 10 milioni di euro per il 2017. È stata altresì prevista, con una modifica apportata nel corso dell'esame del Senato, la possibilità di destinare risorse per il 2017 al sostegno dello spettacolo dal vivo, nel limite massimo di 12 milioni di euro, di cui una quota non superiore a 4 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dai recenti eventi sismici.

Il comma 3-bis – inserito nel corso dell'esame al Senato – differisce al 31

dicembre 2017, il termine – scaduto il 30 giugno 2016 – entro il quale le Regioni devono procedere alla delimitazione dei distretti turistici. Nello specifico, la norma novella l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 70/2011 (legge n. 106/2011), il quale dispone che la delimitazione dei distretti da parte delle Regioni avvenga d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori.

L'articolo 12, comma 2-*bis* – inserito nel corso dell'esame al Senato – prevede il differimento al 31 dicembre 2017 del termine ultimo per la proroga delle utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle di cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013, sempre che nel frattempo non intervenga la definizione del procedimento propedeutico all'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime.

L'articolo 13, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il limite massimo – pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 ridotti del 10 per cento – stabilito per la corresponsione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

Il comma 4, modificato dal Senato, posticipa dal 31 dicembre 2016 al 1° ottobre 2017 l'applicazione delle norme che: dispongono l'effettuazione del pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali sul conto corrente di tesoreria dei medesimi enti locali, mediante F24, ovvero attraverso strumenti di pagamento elettronici che gli enti impositori rendano disponibili, ferme restando le modalità di versamento previste per l'IMU e la TASI; prevedono, per le entrate diverse da quelle

tributarie, che il versamento sia effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici; per tali entrate non è possibile l'utilizzo dell'F24.

Il comma 4-*bis* – inserito nel corso dell'esame al Senato – consente agli enti locali, in deroga al blocco degli aumenti di tributi e addizionali previsto dalla legge di stabilità 2016, di disporre gli aumenti connessi al contributo di sbarco nelle isole minori a decorrere dal 2017.

Il comma 6 anticipa all'esercizio finanziario 2016 l'applicabilità di alcune disposizioni contabili che consentono l'assunzione di impegni oltre la data di chiusura dell'esercizio finanziario, la cui efficacia è attualmente prevista, in base alla normativa vigente, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il comma 6-*quaterdecies* fa riferimento ai saldi degli enti del Servizio sanitario nazionale ed è volto ad integrare la norma che esenta dal conteggio – ai fini del saldo non negativo per l'anno 2016 – gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015.

L'articolo 14 attiene al tema degli interventi emergenziali, nel cui ambito con il comma 1 si modificano i criteri di priorità stabiliti dalla legge di bilancio 2017 nell'assegnazione da parte del Governo agli enti locali di spazi finanziari. Rispetto ai criteri vigenti si prevede che sia data priorità ad un ulteriore criterio riferito agli investimenti dei comuni colpiti dagli eventi sismici da agosto ad ottobre del 2016 (come individuati dal decreto-legge n. 189 del 2016), nonché di quelli colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 (decreti-legge n. 74 del 2016 e n. 83 del 2016) finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa.

Il comma 5-*bis* – inserito nel corso dell'esame al Senato – concerne gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici di maggio 2012, per i quali viene prorogata all'anno 2018 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa da corrispondere nell'anno 2017, incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015.

I commi 6-*bis* e 6-*ter* – inseriti nel corso dell'esame al Senato – concernono la sospensione delle imposte per redditi dei fabbricati nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012, disponendo che tali fabbricati sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi o comunque entro un termine che la disposizione in esame posticipa di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, con un onere pari a circa 25 milioni.

Il comma 6-*quater* proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale possono essere sospese le rate dei mutui contratti da parte dei soggetti residenti in uno dei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 e dagli eccezionali eventi atmosferici del gennaio-febbraio 2014. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite massimo di 300mila euro per l'anno 2017.

Il comma 7 interviene in materia di contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila, assegnando un contributo straordinario dell'importo complessivo di 12 milioni di euro per l'anno 2017, nonché di 2 milioni di euro, sempre per il 2017, per gli altri comuni del cratere sismico.

Con il comma 7-*bis* – inserito nel corso dell'esame al Senato – viene prorogato dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine di efficacia di alcune graduatorie dei concorsi pubblici a tempo indeterminato (relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assun-

zioni), limitatamente alle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato dei comuni de L'Aquila e cratere a seguito dell'evento sismico in Abruzzo dell'aprile 2009.

Il comma 8 stanziava un contributo straordinario di 32 milioni di euro in favore dei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la cui ripartizione è rimessa a successivi provvedimenti anche a mezzo di ordinanze, stabilendo la relativa copertura.

Il comma 9 proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018 il termine per il riconoscimento, da parte dei Commissari delegati (ossia i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Con il comma 9-*bis* – inserito nel corso dell'esame al Senato – nella medesima finalità emergenziale si prevede si applichino per gli anni 2017 e 2018 alcune disposizioni della legge di stabilità 2016 il cui periodo di applicazione è ora previsto nel biennio 2016-2017: tali norme concernono l'autorizzazione, per i comuni del cratere conseguente al sisma in Abruzzo dell'aprile 2009, a prorogare o rinnovare i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Al contempo viene quantificato un limite di spesa, rispettivamente per il comune de L'Aquila (1,7 milioni di euro) e per i comuni del cratere (1,15 milioni).

Il comma 10 proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 l'unità tecnico-amministrativa (UTA), operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle emergenze e della gestione dei rifiuti nella Regione Campania.

Il comma 11 proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 la gestione commissariale relativa alla emergenza

connessa alla vulnerabilità sismica della « Galleria Pavoncelli », una galleria idraulica lunga 15 chilometri, con inizio a Caposele (AV) e termine in località Padula in agro di Pescopagano (PZ).

Il comma 12 proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine relativo alla gestione emergenziale della situazione ambientale dello stabilimento « Stoppani » nel comune di Cogoleto, in provincia di Genova.

I commi da 12-*bis* a 12-*quater* – inseriti nel corso dell'esame al Senato – recano l'erogazione e il riparto di contributi finanziari per gli anni dal 2017 al 2020 nei confronti dei comuni colpiti da eventi sismici, disponendo al contempo della copertura dei relativi oneri. Tali contributi concernono sia i comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, sia quelli danneggiati dagli eventi sismici dell'aprile 2009 nella provincia de L'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo, sia, infine quelli danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara.

I commi 12-*quinquies* e 12-*sexies* – inseriti nel corso dell'esame al Senato – modificano l'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2015, estendendo ai periodi di imposta dal 2015 al 2019 le agevolazioni operanti nelle zone franche urbane (ZFU) Emilia.

Il comma 12-*septies* – inserito nel corso dell'esame al Senato – dispone che gli effetti della deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il 19 febbraio 2016, e prorogata con successiva delibera del 10 agosto 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra, sono ulteriormente prorogati fino al 30 ottobre 2017.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. S. 2692 Governo, approvato dalla Camera.**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame.

Albert LANIÈCE, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Borioli, impossibilitato a partecipare ai lavori, fa presente la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla Commissione bilancio del Senato, sul disegno di legge del Governo C. 2692, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno », approvato dalla Camera.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 25 gennaio 2017, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera.

Precisa che nella relazione si darà conto in particolare delle disposizioni di interesse della Commissione introdotte in prima lettura, mentre al resto del provvedimento si farà solo un richiamo.

Nell'ambito dell'articolo 1, che contiene le norme per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo Ilva, nonché progetti di efficienza energetica e risanamento ambientale di grandi dimensioni, nel corso dell'esame alla Camera è stato specificato che eventuali interventi di decontaminazione e risanamento ambientale, non previsti nell'ambito del piano approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, possano essere individuati sentiti ARPA Puglia e ISPRA.

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stato introdotto l'articolo 1-*bis*, che autorizza una spesa di 24 milioni di euro per il 2017 allo scopo di integrare il trattamento economico dei

dependenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia avviato o prorogato, nel corso dello stesso anno, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria.

L'articolo 2 detta disposizioni per l'effettuazione di interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari per l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE pronunciate il 19 luglio 2012 e il 10 aprile 2014. Esso è stato modificato in più punti nel corso dell'esame alla Camera. Fra l'altro, si prevede che le risorse della delibera CIPE 60/2012, già trasferite ai bilanci regionali, ma per le quali non risulti intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, siano trasferite al Commissario entro sessanta giorni dalla richiesta.

Dopo l'articolo 3, che interviene sulla composizione della cabina di regia, istituita per definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, alla Camera sono stati introdotti cinque articoli aggiuntivi.

L'articolo 3-*bis* autorizza l'attuale Commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del comune di Statte, ad effettuare l'affidamento alla Sogin S.p.A. del servizio di trasporto, caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti presenti nel deposito, nonché l'attività finale di bonifica radiologica e il rilascio delle aree prive di vincoli radiologici, anche avvalendosi di società controllate.

L'articolo 3-*ter* prevede che la regione Puglia provveda, avvalendosi della propria ARPA e dell'azienda sanitaria locale competente, alla predisposizione di un Piano straordinario di indagine e di approfondimento volto alla verifica dello stato delle matrici ambientali nel comune di Ugento, e segnatamente nell'area interessata dalla presenza della discarica in località Burgesi.

L'articolo 3-*quater* interviene in materia di incentivi sull'energia prodotta a favore degli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi.

L'articolo 3-*quinqües* incrementa di 10 unità, per l'anno 2017, la forza media di ufficiali ausiliari di complemento dell'Arma dei carabinieri.

Dopo l'articolo 4, recante disposizioni per contrastare la crisi in atto nel comparto del trasporto marittimo, in particolare nel settore della movimentazione dei *container* e nelle attività del trasbordo di merci (cosiddetto *transshipment*), nel corso dell'esame in prima lettura sono stati introdotti due articoli aggiuntivi.

L'articolo 4-*bis* incrementa il contributo per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022.

L'articolo 4-*ter* demanda ad un regolamento del Ministro della salute e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la revisione delle modalità, dei requisiti e dei termini per l'accertamento di idoneità delle navi cisterna che effettuano il trasporto di acqua destinata al consumo umano.

L'articolo 5, diretto ad incrementare per il 2017 lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, non ha subito alcuna modifica alla Camera.

L'articolo 5-*bis*, introdotto dalla Camera, destina, nell'ambito della sottoscrizione degli accordi di programma necessari all'assegnazione delle risorse residue del piano pluriennale di interventi per il patrimonio sanitario pubblico, una quota pari a 100 milioni di euro per la riqualificazione e l'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna e, in particolare, per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o rotazionale.

A tal fine le modalità e i tempi di attuazione dell'intervento sono demandati

ad un decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

L'articolo 6 autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla stipula e all'esecuzione di convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee.

L'articolo 7 prevede il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai fini dell'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi nell'ambito della Presidenza italiana del G7 nel 2017. Il comma 1-*bis*, introdotto durante l'esame presso la Camera, autorizza, a decorrere dall'anno 2017, la spesa annua di 500.000 euro finalizzata all'organizzazione, con cadenza annuale, della Conferenza per il dialogo Mediterraneo denominata MED Dialogues.

Nel corso dell'esame alla Camera sono stati approvati numerosi articoli aggiuntivi di cui si dà conto.

L'articolo 7-*bis* intende favorire il riequilibrio territoriale tra le diverse zone del Paese, prevedendo che le risorse aggiuntive per la politica di coesione siano assegnate anche secondo le differenzialità presenti nei territori del Mezzogiorno. Esso dispone inoltre l'effettuazione di una ricognizione degli stanziamenti ordinari di spesa in conto capitale nei territori medesimi. Nello specifico, il comma 1 assegna all'Autorità politica per la coesione il compito di curare l'applicazione del « principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive » nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, in linea con quanto previsto dalla disciplina nazionale del Fondo di sviluppo e Coesione (FSC) e alla disciplina europea sui Fondi strutturali di investimento europei (SIE).

L'articolo 7-*ter* autorizza l'Agenzia per la coesione territoriale a stipulare apposite convenzioni con le società *in house* delle amministrazioni dello Stato, al fine di

rafforzare l'attuazione della programmazione 2014-2020, sostenere la crescita economica e accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione.

L'articolo 7-*quater* modifica in parte la disciplina del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno, introdotta dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015).

L'articolo 7-*quinquies* reca disposizioni per il completamento degli interventi finanziati con i contributi concessi ai sensi di talune disposizioni legislative. A tal fine si consente una proroga per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, per l'impiego di quei contributi che, non utilizzati per l'intervento originariamente autorizzato, vengono destinati ad altre finalità di interesse pubblico.

L'articolo 7-*sexies* istituisce, in via sperimentale, un programma, denominato « Magna Grecia – Matera verso il Mediterraneo », finalizzato a finanziare specifici progetti per la valorizzazione del ruolo di Matera quale « città porta » verso il Mediterraneo. Il programma è connesso al ruolo di Matera quale « Capitale europea della cultura », che le è già stato riconosciuto per il 2019.

L'articolo 7-*septies* interviene sul Codice antimafia (decreto legislativo n. 59 del 2011) per consentire la destinazione delle aziende confiscate alla criminalità, o dei singoli beni aziendali, agli enti territoriali. In particolare, il comma 1, lettera a), introduce all'articolo 48 del Codice il nuovo comma 8-*bis*, che prevede che i beni aziendali possano anche essere trasferiti – per finalità istituzionali o sociali – prioritariamente al patrimonio del Comune nel quale l'azienda è situata, ovvero alla Provincia o alla Regione. Occorre tuttavia che tale destinazione non pregiudichi i diritti dei creditori dell'azienda. Sono demandate a un decreto del Ministro dell'economia, con il concerto dei Ministri dell'interno e della giustizia, le modalità di



attuazione della disposizione in modo da assicurare un utilizzo efficiente dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento deve essere disposto con delibera dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

La lettera *b*) aggiunge un comma 8-bis all'articolo 117 del Codice diretto a prevedere una priorità nel trasferimento dei beni aziendali estromessi in favore degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia specifici protocolli, accordi di programma o atti analoghi idonei a disporre il trasferimento di proprietà degli stessi beni.

L'articolo 7-*octies* opera un intervento meramente formale ad una disposizione, contenuta nella legge di bilancio 2017, diretta a porre termine a procedure contenziose fra lo Stato e il Comune di Lecce circa la quota ad esso spettante del Fondo sperimentale di riequilibrio.

L'articolo 7-*novies* introduce infine modifiche alle disposizioni dell'ultima legge di bilancio che istituivano una nuova misura di maggiorazione degli ammortamenti su beni ad alto contenuto tecnologico.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### **Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.**

##### **Nuovo testo C. 3500 Bindi.**

(Parere alla II Commissione della Camera).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Nicoletta FAVERO (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di com-

petenza alla II Commissione Giustizia della Camera sul testo della proposta di legge C. 3500 Bindi ed altri recante « Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

La proposta di legge C. 3500 in esame modifica la disciplina in materia di testimoni di giustizia, attualmente contenuta nel decreto-legge n. 8 del 1991 (convertito dalla legge n. 82 del 1991) e nelle relative norme attuative. La necessità dell'intervento deriva dalle difficoltà di inquadrare organicamente tale disciplina nell'ambito della citata legge del 1991, pensata per i soli collaboratori di giustizia. La proposta di legge dedica, quindi, ai testimoni di giustizia una normativa speciale con cui si vuol porre rimedio alle numerose criticità emerse nella prassi.

Allo scopo di sottolineare le differenze con la disciplina sui collaboratori di giustizia, la proposta introduce nell'ordinamento una normativa speciale integralmente dedicata ai testimoni di giustizia.

La proposta, che consta di 26 articoli suddivisi in quattro Capi – fa proprie gran parte delle proposte che la Commissione parlamentare antimafia, all'esito delle criticità rilevate nel corso delle audizioni svolte, ha esplicitato nella Relazione sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia (DOC XXIII, n. 4), approvata nella seduta del 21 ottobre 2014.

Tra le novità previste dalla riforma segnala in particolare: la ridefinizione del testimone di giustizia, ancorata a parametri più stringenti; la personalizzazione e gradualità delle misure; in tale ambito è data preferenza nell'adozione di misure di tutela nella località di origine rispetto al trasferimento in località protetta, adottato con il programma di protezione; la possibilità per il testimone di godere di misure di sostegno economico anche nel luogo di residenza, in presenza di riduzione della capacità di reddito (attualmente garantite dal solo programma di protezione); l'introduzione di misure a salvaguardia dell'impresa del testimone;

l'istituzione di una figura, il referente del testimone di giustizia, che garantisca a questi un riferimento certo nei rapporti con le istituzioni, assicurando una piena assistenza al testimone per tutte le sue necessità; l'introduzione di un termine di durata massima delle misure.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 10.40.**

## ALLEGATO 1

**DL 244/2016: Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative. (C. 4304 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 4304, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative », approvato dal Senato;

richiamato il proprio parere espresso in data 18 gennaio 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;

rilevato che il decreto-legge reca un complesso di disposizioni che intervengono, come fisiologicamente accade per i decreti-legge cosiddetti « mille proroghe », su numerosi ambiti materiali, ma che risultano legate tra loro dalla comune funzione di prorogare o differire termini direttamente o indirettamente previsti da disposizioni legislative vigenti,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. (S. 2692 Governo, approvato dalla Camera).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 2692, recante « Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno », approvato dalla Camera dei deputati;

richiamato il proprio parere espresso in data 25 gennaio 2017, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che il decreto-legge reca interventi diretti a promuovere il rilancio di alcune aree del Mezzogiorno;

ricordato che, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, « per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni »;

considerato che il provvedimento investe in via prevalente la materia « tutela dell'ambiente », riservata alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost.) e incide altresì sulle materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », « ordinamento civile e penale » e « tutela della concorrenza », anch'esse attribuite alla competenza esclusiva dello Stato (articolo

117, secondo comma, lettere g), l) ed e), Cost.) e « governo del territorio », di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

rilevato inoltre che, con riferimento a specifiche disposizioni, devono altresì essere richiamate le materie « tutela della salute » (articoli 1, 2, 4-ter, 5 e 5-bis), che rientra tra gli ambiti di competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.), « rapporti dello Stato con l'Unione europea » (articolo 2) e « ordine pubblico e sicurezza » (articolo 3-quinquies), ascritte alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera a), Cost.), « politiche sociali » (articolo 5), di competenza regionale (articolo 117, quarto comma, Cost.), « istruzione » (articolo 6) anch'esse di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.), nonché « sistema tributario dello Stato », di competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.);

rilevato infine che:

l'articolo 7-sexies istituisce, in via sperimentale, il programma « Magna Grecia », volto a finanziare specifici progetti che valorizzino il ruolo di Matera quale città porta verso il Mediterraneo e connessi al riconoscimento di Matera quale « Capitale europea della cultura » per il 2019, volto a creare nuove linee di sviluppo del territorio attraverso la nascita di un sistema culturale integrato, favorendo anche lo sviluppo del territorio della costa ionica e dei comuni contermini;

la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e Regioni (sentenza n. 307 del 2004; sentenza n. 478 del 2002) »;

l'articolo 7-*sexies* incide peraltro su profili di competenza regionale, per quanto attiene alla « valorizzazione dei beni culturali » (di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Cost.) ed allo « sviluppo del territorio »,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

all'articolo 7-*sexies*, comma 2, si valuta l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Regione Basilicata nell'emanazione del decreto ministeriale per la definizione delle modalità e delle procedure per la selezione dei progetti del programma « Magna Grecia » e per la ripartizione delle risorse disponibili fra i soggetti aggiudicatari.

ALLEGATO 3

**Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. (Nuovo testo  
C. 3500 Bindi).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3500 Bindi ed altri, recante « Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile prevalentemente

alle materie « ordine pubblico e sicurezza », « giurisdizione e norme processuali » e « ordinamento penale », di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere *h*) ed *l*), Cost.),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale ( <i>Deliberazione</i> ) .....	215
ALLEGATO ( <i>Programma approvato dalla Commissione</i> ) .....	217

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.*

#### La seduta comincia alle 14.

#### Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale.

(*Deliberazione*).

Bruno TABACCI, *presidente*, comunica che la riunione di oggi è finalizzata alla deliberazione del programma dell'indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale.

Il programma, frutto di consultazione in sede di ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi, è stato autorizzato dai Presidenti delle due Camere. Per correttezza istituzionale, ha informato dello svolgimento dell'indagine i presidenti delle Commissioni Finanze del Senato e della Camera.

Nel programma sono illustrate le ragioni che inducono la Commissione a focalizzare la propria attenzione su questo tema, già sfiorato nel corso delle precedenti indagini e di grande attualità.

L'indagine investe un settore cruciale per la vita dello Stato e i suoi rapporti con i cittadini e le imprese, ove i fattori di complicazione rendono ancora più difficoltoso e osteggiato il dovere di contribuire alle spese pubbliche.

Nel programma si assume a riferimento la legge 27 luglio 2000, n. 212, che ha definito uno statuto dei diritti del contribuente. Proprio nel settore fiscale il legislatore ha sentito l'obbligo di porsi delle autolimitazioni, dedicando particolare attenzione alla chiarezza e trasparenza delle disposizioni, alla loro efficacia temporale, all'utilizzo del decreto-legge in materia tributaria, all'informazione del contribuente, alla conoscenza degli atti e semplificazione e alla chiarezza e motivazione degli atti (articolo 7).

In più, il settore fiscale è oggetto, in questa legislatura, di una duplice linea di intervento, legislativa e amministrativa: sotto il primo profilo, segnala, in particolare, l'attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23, Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita; sotto il secondo profilo, l'Agenda per la semplificazione, che la Commissione sta monitorando nella sua attuazione.

Ritiene che sarà interessante per la Commissione verificare come hanno fun-

zionato le autolimitazioni del legislatore e se quindi siano esportabili in altri campi e valutare, ancora una volta, l'indispensabile intreccio tra azione legislativa e azione amministrativa.

Ai fini dell'indagine, come sempre, saranno ascoltati tutti i soggetti interessati, in base ad un ordine inteso a dare priorità cronologica all'ascolto degli utenti.

Il senatore Ignazio ANGIONI (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo, apprezzando l'impostazione data alla nuova indagine conoscitiva promossa dalla Commissione.

Bruno TABACCI, *presidente*, propone di deliberare lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in base al programma concor-

dato in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sul quale è stata acquisita, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, la prescritta intesa dei Presidenti delle Camere (*vedi allegato*).

La Commissione approva all'unanimità la proposta del Presidente.

Bruno TABACCI, *presidente*, comunica che la prima audizione, che coinvolgerà, come di consueto, le associazioni di tutela dei consumatori, avrà luogo martedì prossimo alle 13.15.

La Commissione approva all'unanimità la proposta del presidente.

**La seduta termina alle 14.10.**



ALLEGATO

**Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale.****PROGRAMMA APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per la semplificazione ha concluso, nel corso della legislatura, tre indagini conoscitive, rispettivamente dedicate alla semplificazione legislativa e amministrativa, alle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze e alla semplificazione e trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo.

In tutte le tre indagini è stato sfiorato il tema della complessità del sistema fiscale e delle semplificazioni possibili.

In questa legislatura, la questione è stata oggetto di una duplice linea di intervento, legislativa e amministrativa: sotto il primo profilo, si segnala, in particolare, l'attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23, *Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita*; sotto il secondo profilo, l'Agenda per la semplificazione, che la Commissione sta monitorando nella sua attuazione.

L'articolo 7 della legge n. 23 del 2014, con l'obiettivo della semplificazione, ha delegato il Governo a provvedere: *a)* alla revisione sistematica dei regimi fiscali e al loro riordino, al fine di eliminare complessità superflue; *b)* alla revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo, in tutto o in parte, a duplicazioni anche in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali, ovvero a quelli che risultino di scarsa utilità per l'amministrazione finanziaria ai fini dell'attività di controllo e di accertamento o comunque non conformi al principio di proporzionalità; *c)* alla revisione, a fini di semplificazione, delle funzioni dei sostituti d'imposta e di dichiarazione, dei centri di assistenza fiscale, i quali devono fornire adeguate garanzie di idoneità tecnico-organizzativa, e degli intermediari fiscali, con potenziamento dell'utilizzo dei sistemi informatici, avendo anche riguardo ai termini dei versamenti delle addizionali comunali e regionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

In attuazione della delega, è stato emanato il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.

Sempre sul piano legislativo, il tema delle semplificazioni è stato oggetto, da ultimo, del recente decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, *Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili*, nel testo convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Lo stesso decreto-legge, all'articolo 4, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA, l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori e l'introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute; la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

L'Agenda per la semplificazione indica il fisco tra i cinque settori chiave di intervento (gli altri sono: cittadinanza digitale; *welfare* e salute; edilizia; impresa) e individua 9 obiettivi, taluni dei quali già conseguiti: 1. un'unica tassa sulla casa; 2. la messa a regime della dichiarazione dei redditi precompilata; 3. il completamento

della dichiarazione dei redditi precompilata con i dati relativi alle spese sanitarie; 4. la presentazione telematica della dichiarazione di successione e delle domande di voltura catastale; 5. la semplificazione e razionalizzazione delle comunicazioni tra fisco e contribuenti e la riduzione e riorganizzazione degli adempimenti; 6. nuove modalità di controllo fiscale, atte a favorire l'incontro con il contribuente; 7. la verifica delle misure di semplificazione già adottate e la progressiva estensione di ulteriori misure all'intera organizzazione; 8. la catalogazione e schematizzazione delle delibere comunali; 9. l'evoluzione delle procedure di aggiornamento delle banche dati catastali tramite canale telematico.

Il decreto legislativo n. 175 del 2014 ha dunque istituito, in via sperimentale, la dichiarazione dei redditi precompilata, della quale l'Agenda prevede l'implementazione. La dichiarazione dei redditi precompilata rappresenta un esempio delle difficoltà e delle ambiguità della semplificazione. Pensata come uno strumento di semplificazione nei rapporti tra fisco e cittadini contribuenti, presenta elementi in chiaroscuro, tra i quali:

l'immediatezza del rapporto è filtrata dalla necessità e dai tempi della registrazione al sito dell'Agenzia delle entrate;

i dati precompilati sono parziali e richiedono attente verifiche, dal momento che l'onere per la loro compilazione ricade su numerosi soggetti anche privati; tra gli altri: le assicurazioni per i premi assicurativi su vita e infortuni; enti e casse di assistenza sanitaria, medici, strutture sanitarie, farmacie, ottici, parafarmacie, radiologi, ostetriche, veterinari, infermieri e psicologi per le spese sanitarie; gli amministratori di condominio per lavori di ristrutturazione e risparmio energetico del condominio;

l'instabilità della normativa, per esempio in materia di detrazioni fiscali, rende comunque necessaria la verifica dei dati.

Per le detrazioni fiscali delle spese effettuate con obiettivi di riqualificazione energetica e di sicurezza i cittadini contribuenti devono effettuare ulteriori adempimenti *on line* sul sito dell'Enea, anche qui previa registrazione e con non pochi passaggi.

L'indagine della Commissione sarà anche tesa a valutare le implicazioni della digitalizzazione sulla semplificazione, che potrebbero poi costituire oggetto di una specifica attività conoscitiva.

Un altro tema che al momento è rimasto fuori sia della delega sia dell'Agenda riguarda la moltiplicazione delle scadenze, nel corso di tutto l'anno, che tiene impegnati cittadini e imprese per molti giorni, incidendo negativamente sulla produttività di queste ultime).

Anche il settore fiscale, seppure organizzato in una serie di testi unici, presenta quei fenomeni di stratificazione e volatilità normativa che contraddistinguono la produzione normativa degli ultimi anni, in questo ambito accentuati da misure *una tantum* o ad efficacia annuale e quindi soggette a conferma (spesso con modifiche, come nel caso delle detrazioni fiscali).

L'indagine, ovviamente nel rispetto delle attribuzioni delle Commissioni della Camera e del Senato competenti in materia, investe un settore cruciale per la vita dello Stato e i suoi rapporti con i cittadini e le imprese, ove i fattori di complicazione rendono ancora più difficoltoso e osteggiato il dovere di contribuire alle spese pubbliche. Non a caso, la legge 27 luglio 2000, n. 212 ha definito uno statuto dei diritti del contribuente, dedicando particolare attenzione alla chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie (articolo 2), alla loro efficacia temporale (articolo 3), all'utilizzo del decreto-legge in materia tributaria (articolo 4), all'informazione del contribuente (articolo 5), alla conoscenza degli atti e semplificazione (articolo 6) e alla chiarezza e motivazione degli atti (articolo 7). Le previsioni dello Statuto del contribuente potranno costituire una sorta

di guida nei lavori della Commissione, che potrà valutarne l'efficacia e l'osservanza, a diciassette anni di distanza dall'approvazione.

Ai fini dell'indagine, saranno ascoltati tutti i soggetti interessati, in base ad un ordine inteso a dare priorità cronologica all'ascolto dei cittadini e delle imprese.

Si elencano di seguito i soggetti che verranno auditi con l'obiettivo di individuare le possibili linee di azione per rendere più semplici i rapporti tra fisco e cittadini e imprese:

*Associazioni a tutela dei cittadini:*

associazioni dei consumatori.

*Professioni:*

Liberi professionisti, attivi anche nelle attività di conciliazione e mediazione (in particolare: commercialisti; avvocati);

ordini professionali coinvolti nella trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate (in particolare: farmacisti, veterinari).

*Imprese:*

Confindustria, le organizzazioni afferenti a R.Ete Imprese Italia (Casartigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio e

Confesercenti), le organizzazioni dell'edilizia, dell'agricoltura e del mondo cooperativo.

*Sindacati:*

CISL, CGIL, UGL, UIL; Unione sindacale di base.

*Banche:*

ABI;

*Istituzioni:*

Agenzia delle entrate;

Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Ministero dell'economia e delle finanze;

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

rappresentanti del Tavolo istituzionale per la semplificazione (istituito con l'accordo in sede di Conferenza Unificata del 10 maggio 2012);

ANCI.

*Esperti:*

docenti universitari; ricercatori.

Potranno essere auditi altri soggetti negli ambiti indicati.

L'indagine si concluderà entro il 30 settembre 2017.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'infanzia e l'adolescenza

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione del prof. Giovanni Cioni, ordinario di neuropsichiatria infantile e Direttore della scuola di specializzazione di neuropsichiatria infantile dell'Università di Pisa, e del prof. Carlo Hanau, membro del Comitato scientifico dell'Associazione nazionale genitori soggetti autistici (ANGSA) (*Svolgimento e conclusione*) .....

220

Sulla pubblicità dei lavori .....

220

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 21 febbraio 2017. – Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.**

**Audizione del prof. Giovanni Cioni, ordinario di neuropsichiatria infantile e Direttore della scuola di specializzazione di neuropsichiatria infantile dell'Università di Pisa, e del prof. Carlo Hanau, membro del Comitato scientifico dell'Associazione nazionale genitori soggetti autistici (ANGSA).**

*(Svolgimento e conclusione).*

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori

sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Giovanni CIONI, *prof. ordinario di neuropsichiatria infantile e Direttore della scuola di specializzazione di neuropsichiatria infantile dell'Università di Pisa*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Carlo HANAU, *membro del Comitato scientifico dell'Associazione nazionale genitori soggetti autistici (ANGSA)*, svolge una relazione sui temi oggetto di audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, a più riprese la senatrice Mara VALDINOSI (PD) e il deputato Giorgio ZANIN (PD).

Giovanni CIONI, *prof. ordinario di neuropsichiatria infantile e Direttore della scuola di specializzazione di neuropsichiatria infantile dell'Università di Pisa*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, ringrazia i partecipanti all'odier-

na seduta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.05.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

#### S O M M A R I O

Comunicazioni della presidente ..... 222

*Martedì 21 febbraio 2017. – Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.*

**La seduta comincia alle 17.45.**

**Comunicazioni della presidente.**

Sofia AMODDIO, *presidente*, comunica che la Commissione riprenderà i propri

lavori il 27 febbraio 2017, alle ore 14,30, ed il 28 febbraio, alle ore 20, per lo svolgimento di audizioni di militari in servizio presso la Caserma Gamerra all'epoca dei fatti relativi alla morte di Emanuele Scieri.

Dichiara quindi conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 17.50.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

#### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA

##### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	223
Audizione del Presidente e Amministratore delegato di Sogei, Cristiano Cannarsa ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	223
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	224
Comunicazioni del Presidente .....	224

#### COMMISSIONE PLENARIA

##### AUDIZIONI

*Martedì 21 febbraio 2017. – Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.*

**La seduta comincia alle 10.30.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

##### **Audizione del Presidente e Amministratore delegato di Sogei, Cristiano Cannarsa.**

*(Svolgimento e rinvio).*

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Presidente e amministratore delegato di Sogei, Cristiano Cannarsa, che ringrazia della presenza.

Cristiano CANNARSA, *presidente e amministratore delegato di Sogei*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Federico D'INCÀ (M5S) e Sebastiano BARBANTI (PD), nonché Paolo COPPOLA, *presidente*.

Cristiano CANNARSA, *presidente e amministratore delegato di Sogei*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 11.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 21 febbraio 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.50 alle 11.55.

*Martedì 21 febbraio 2017.*

**La seduta comincia alle 11.55.**

**Comunicazioni del Presidente.**

Paolo COPPOLA, *presidente*, comunica che nella riunione odierna, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione ha stabilito che la Commissione si avvalga della collaborazione a titolo gratuito del dottor Marco Paolo Mantile. La presidenza avvierà le procedure previste per assicurare l'avvio delle collaborazioni sopraindicate, previo distacco o autorizzazione dall'ente di appartenenza nei casi contemplati dalla legge.

**La seduta termina alle 12.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*



## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	225
Audizione del Presidente dell'ANCE-Associazione Nazionale Costruttori Edili, Gabriele Buia (Svolgimento e conclusione) .....	225
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone (Svolgimento e conclusione) .....	225
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	226

*Martedì 21 febbraio 2017. – Presidenza del presidente Andrea CAUSIN. – Intervengono, per l'ANCE, il presidente, Gabriele Buia, il segretario generale per i rapporti istituzionali, Antonio Gennari, il direttore della Direzione legislazione mercato privato, Marcello Cruciani, e la dirigente responsabile dell'Ufficio rapporti con il Parlamento, Stefania Di Vecchio.*

**La seduta comincia alle 10.40.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea CAUSIN, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla web-tv e, in seguito, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

#### Audizione del Presidente dell'ANCE-Associazione Nazionale Costruttori Edili, Gabriele Buia.

*(Svolgimento e conclusione).*

Andrea CAUSIN, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Gabriele BUIA, *presidente dell'ANCE*, svolge una relazione.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, la deputata Claudia MANNINO (M5S), i deputati Paolo GANDOLFI (PD), Roberto MORASSUT (PD), Fabio RAMPELLI (FdI-AN) e Andrea CAUSIN, *presidente*.

Gabriele BUIA, *presidente dell'ANCE*, risponde ai quesiti posti.

Andrea CAUSIN, *presidente*, nel ringraziare il dottor Buia, dichiara conclusa l'audizione.

*Martedì 21 febbraio 2017. – Presidenza del presidente Andrea CAUSIN. – Intervengono il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone, e il Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Roma, Michele Prestipino.*

#### Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone.

*(Svolgimento e conclusione).*

Andrea CAUSIN, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Giuseppe PIGNATONE, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma*, e Michele PRESTIPINO, *Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Roma*, svolgono distinte relazioni.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i deputati Roberto MORASSUT (PD) e Vincenzo PISO (Misto-USEI-IDEA), la deputata Claudia MANNINO (M5S), il deputato Fabio RAMPELLI (FdI-AN) e Andrea CAUSIN, *presidente*.

Giuseppe PIGNATONE, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma*, e Michele PRESTIPINO, *Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Roma*, rispondono ai quesiti posti.

Andrea CAUSIN, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 21 febbraio 2017. – Presidenza del presidente Andrea CAUSIN.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.30 alle 15.

**INDICE GENERALE****COMITATO PER LA LEGISLAZIONE**

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative. C. 4304 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e una raccomandazione</i> ) .....	3
---	---

**COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7<sup>a</sup> Senato)**

AUDIZIONI:

Audizione della Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Valeria Fedeli, sulle linee programmatiche del suo dicastero ( <i>Seguito e conclusione</i> ) .....	9
--	---

**COMMISSIONI RIUNITE (I e V)**

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	10
DL 244/16: Proroga e definizione di termini. C. 4304 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	10
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	19

**COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)**

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero. Atto n. 383 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	20
--	----

**COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)**

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione. Atto n. 377 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	23
---	----

**COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)**

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in relazione agli eventi verificatisi nelle zone dell'Italia centrale in seguito al maltempo di gennaio 2017 e ai recenti eventi sismici, con particolare riferimento ai disservizi nella fornitura di energia elettrica di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) e di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) .....	26
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	26

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**

## SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	27
Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni e C. 4272 Martella.	
Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017 (Doc. VII, n. 767) ( <i>Esame congiunto e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 4068, 4262, 4265 e 4272</i> ) .....	27
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	42

**II Giustizia**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 244/16: Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative. C. 4304 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione. Parere favorevole</i> ) .....	43
--	----

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozioni ed affido ( <i>Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio</i> ) .....	48
ALLEGATO ( <i>Osservazioni del gruppo MoVimento Cinque Stelle sulla proposta di documento conclusivo</i> ) .....	50

## RISOLUZIONI:

7-01123 Berretta: Sulla stipulazione di accordi di collaborazione tra i tribunali e la commissione nazionale per il diritto di asilo e le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	48
---	----

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli e C.257 Fucci, recanti Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni.	
Audizione di Francesco Minisci, segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati, e di Tullio Padovani, professore di diritto penale presso la Scuola superiore Sant'Anna di Pisa ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	49

**III Affari esteri e comunitari**

## SEDE CONSULTIVA:

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista. C. 3558 Dambruoso ed altri (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	53
DL 244/2016: Proroga e definizioni di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative. C. 4304 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	56
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	58

**IV Difesa**

## SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	59
DL 244/2016: Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative C. 4304 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	59
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	64

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle) .....	65
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	63
Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)710 final e relativi allegati).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) ..	63
ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore) .....	66

## V Bilancio, tesoro e programmazione

### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della « Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie ». C. 3683, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	69
Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. Nuovo testo C. 3500 (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	70
Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. Nuovo testo C. 3772 e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	71
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000. Atto n. 387 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	72

## VI Finanze

### SEDE CONSULTIVA:

DL 244/2016: Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative. C. 4304 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	75
Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i> ) .....	87
AVVERTENZA .....	90

## VII Cultura, scienza e istruzione

### SEDE CONSULTIVA:

DL 244/2016: Proroga e definizione di termini. C. 4304 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	91
ERRATA CORRIGE .....	96

## VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

### SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 244/2016: Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative. C. 4304 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	98
ALLEGATO 1 (Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle) ...	107
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. COM(2016) 710 final.	

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII-bis, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	105
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	109
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile. C. 2607-2972-3099-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	105
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamento presentato</i> ) .....	112

## IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

### SEDE CONSULTIVA:

DL 244/2016: Proroga e definizione di termini. C. 4304 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	113
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	119

### AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3245 Crivellari (Istituzione del Comitato nazionale per la navigazione interna) e C. 3503 Crivellari (Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni per lo sviluppo del trasporto nella rete delle vie navigabili interne e del sistema dei servizi di informazione fluviale).	
Audizione di rappresentanti dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) .....	118
Audizione di rappresentanti dell'Unione Navigazione Interna Italiana (UNII) .....	118
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana di diritto della navigazione interna (AIDNI) .....	118
Audizione di rappresentanti di Assonautica Italiana .....	118
Audizione di rappresentanti dell'Autorità di Bacino del fiume Po .....	118
Audizione di rappresentanti di <i>The International Propeller Club – Port of Mantua</i> .....	118

## X Attività produttive, commercio e turismo

### SEDE CONSULTIVA:

DL 244/2016: Proroga e definizione di termini. C. 4304 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I e V Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	121
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	124

### SEDE REFERENTE:

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. C. 3671-ter Governo e abb. ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	123
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	126

## XI Lavoro pubblico e privato

### SEDE CONSULTIVA:

DL 244/2016: Proroga e definizione di termini. C. 4304 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	129
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	145

### SEDE REFERENTE:

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 2014 Mosca, C. 3108 Ciprini, C. 3120 Ciprini, C. 3268 Mucci e C. 3364 Gribaudo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	136
--	-----

ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	147
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	144

## **XII Affari sociali**

### SEDE CONSULTIVA:

DL 244/2016: Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative. C. 4304 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	148
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	160
Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. Nuovo testo C. 3772 Capelli e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	152
Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. Nuovo testo C. 3500 Bindi (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	156

## **XIII Agricoltura**

### SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative. C. 4304 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	161
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i> ) .....	177

### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole ( <i>Esame e approvazione del documento conclusivo</i> ) .....	167
ALLEGATO 2 ( <i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i> ) .....	179

### SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	169
---	-----

### SEDE REFERENTE:

Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità. C. 3653 Mongiello ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	174
--	-----

### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. (COM(2016)710 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	176

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

### SEDE CONSULTIVA:

DL 244/2016: Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative. C. 4304 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	199
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	211
DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. S. 2692 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 5 <sup>a</sup> Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	206
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	212

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. Nuovo testo C. 3500 Bindi (Parere alla II Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	209
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	214

### COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale ( <i>Deliberazione</i> ) .....	215
ALLEGATO ( <i>Programma approvato dalla Commissione</i> ) .....	217

### COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione del prof. Giovanni Cioni, ordinario di neuropsichiatria infantile e Direttore della scuola di specializzazione di neuropsichiatria infantile dell'Università di Pisa, e del prof. Carlo Hanau, membro del Comitato scientifico dell'Associazione nazionale genitori soggetti autistici (ANGSA) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	220
Sulla pubblicità dei lavori .....	220

### COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI

Comunicazioni della presidente .....	222
--------------------------------------	-----

### COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

#### COMMISSIONE PLENARIA

##### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	223
Audizione del Presidente e Amministratore delegato di Sogei, Cristiano Cannarsa ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	223
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	224
Comunicazioni del Presidente .....	224

### COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

Sulla pubblicità dei lavori .....	225
Audizione del Presidente dell'ANCE-Associazione Nazionale Costruttori Edili, Gabriele Buia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	225
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	225
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	226

